



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

## **Facoltà di Sociologia**

Corso di Laurea Magistrale in “Scienze Sociali per le Politiche, le Risorse Umane, l’Organizzazione e la Valutazione”

Tesi di Laurea in Sociologia del Diritto

### **Il carcere delle riforme.**

**L’esperienza spagnola, uno studio di caso.**

**RELATORE:**

**Prof. Pio Marconi**

**CANDIDATA:**

**Raffaella Di Masi**

**CORRELATORE:**

**Prof. Vincenzo Nocifora**

Anno accademico 2007-2008

*“Quando il carcerato piange,  
l'uomo libero trema”*

# Indice

Introduzione ..... pag 4

## **Parte I. Il sistema penitenziario spagnolo**

Premessa. La tendenza alla tolleranza zero ..... 7

Capitolo 1. Il sistema penitenziario spagnolo ..... 20

1. 1 Le fonti del diritto penitenziario spagnolo ..... 20

1. 1. 1 La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo ..... 20

1. 1. 2 Le fonti normative ..... 22

1. 2 I diritti del recluso ..... 29

1. 2. 1 I diritti come persona ..... 30

1. 2. 2 I diritti come cittadini di uno stato ..... 32

1. 2. 3 I diritti come detenuti ..... 34

1. 2. 4 Limiti ai diritti..... 35

1. 3 I doveri del recluso ..... 35

1. 4 Il lavoro penitenziario ..... 36

1. 4. 1 Condizioni..... 37

1. 4. 2 Modalità..... 37

1. 4. 3 Il lavoro come diritto-dovere ..... 38

1. 5 L'educazione nelle strutture penitenziarie..... 40

1.6 La formazione professionale, socioculturale e sportiva ..... 41

1. 7 L'assistenza sanitaria..... 42

1.8 Igiene e pulizia ..... 46

1.9 Alimentazione..... 47

1. 10 Assistenza religiosa ..... 47

1. 11 L'Assistenza sociale penitenziaria ..... 49

1. 11. 1 Concetto e natura..... 49

1. 11. 2 Le fonti normative..... 50

1. 11. 3 L'assistente sociale in ambito penitenziario ..... 52

1. 12 L'organizzazione degli stabilimenti penitenziari ..... 54

1. 12. 1 Considerazioni preliminari..... 54

1. 12. 2 Gli Organi Collegiali ..... 54

1. 12. 3 Gli Organi Unipersonali..... 60

1. 13 L'esecuzione delle pene privative di libertà nell'ordinamento spagnolo: la suddivisione in gradi.....	63
1. 13. 1 Considerazioni preliminari.....	63
1. 13. 2 Il sistema di individualizzazione scientifica.....	64
1. 13. 3 Il procedimento di classificazione iniziale.....	67
1. 13. 4 Cambio di grado.....	67
1. 14 Il trattamento penitenziario.....	68
1. 14. 1 Concetti e fini.....	68
1. 14. 2 I principi che la regolano.....	69
1. 14. 3 La prigione nel complesso teorico del trattamento penitenziario ....	70
1. 14. 4 L'esercizio del trattamento penitenziario come processo di risocializzazione.....	71
1. 14. 4 Il complesso normativo del trattamento penitenziario.....	72
1. 15 Il regime delle strutture penitenziarie.....	75
1. 15. 1 Principi ispiratori.....	75
1. 15. 2 Tipi di regime.....	76
1. 15. 3 I tipi di regime aperto.....	78
1. 15. 4 Il regime chiuso.....	81
1. 15. 5 Forme speciali di esecuzione della pena.....	82
Capitolo 2. Alcuni dati circa la popolazione reclusa in Spagna.....	87
2. 1 Evoluzione della popolazione penitenziaria fino al 2005.....	88
2. 2 Evoluzione della popolazione penitenziaria nel 2006.....	99
2. 3 Evoluzione della popolazione penitenziaria nel 2008.....	109
2. 4 Il profilo del detenuto "tipo" presente nelle carceri spagnole.....	118
<b>Parte II. La realtà di Granada. Il centro penitenziario di Albolote</b>	
Premessa alla II parte. Alcune precisazioni sociologiche sul sistema carcere.....	121
Capitolo 1. Uno sguardo su una realtà spagnola: il centro penitenziario di Albolote.....	144
Capitolo 2. Evoluzione della popolazione internata relativa al centro penitenziario di Albolote.....	148
Capitolo 3. Le interviste e il questionario proposto.....	166
3. 1 Introduzione alle interviste.....	166
3. 2 Le interviste e la metodologia usata.....	167
3. 2. 1 Il questionario proposto ai funzionari.....	167
3. 2. 2 Il questionario proposto ai detenuti.....	173

Capitolo 4. Analisi alle interviste al centro penitenziario di Albolote .....	175
4. 1 Alcuni aspetti introduttivi .....	175
4. 2 Le interviste .....	175
4. 3 Alcune considerazioni sulle interviste ai funzionari del centro penitenziario di Albolote .....	187
Capitolo 5. Analisi delle interviste rivolte ai reclusi della sezione aperta di Granada .....	192
5. 1 Alcune precisazioni sulle interviste .....	192
5. 2 Le interviste .....	193
5. 3 Alcune considerazioni circa le interviste ai detenuti .....	205
Capitolo 6. Le attività socioculturali, le immagini .....	210
Conclusione. Il carcere delle riforme o le riforme del carcere?.....	215
Bibliografia .....	222
Riferimenti tratti da internet .....	224
Altri riferimenti .....	225
Siti consultati .....	225

## Introduzione.

Questo lavoro è un'introduzione a quello che è il sistema penitenziario spagnolo, quali sono le sue leggi, i suoi fondamenti e le sue realtà.

L'idea di vedere da vicino quello che è il carcere in Spagna è nata dalla collaborazione con l'associazione andalusa "Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía" (Associazione Per i Diritti Umani dell'Andalusia) che da quasi vent'anni si occupa del tema del carcere nella regione dell'Andalucía e della salvaguardia dei diritti umani anche in questo settore.

Il sistema penitenziario spagnolo da molti è considerato come uno dei sistemi migliori a livello europeo, anche e soprattutto in relazione al suo passato storico: il complesso normativo penitenziario, così come molte altre leggi, sono stati un punto di distacco e di partenza dal quarantennale regime dittatoriale franchista. A partire dal periodo della "transición"<sup>1</sup>, da parte della nuova classe dirigente si cerca la svolta, la differenziazione da quello che è stato il prima e quello che sarà il dopo; il complesso normativo che riguarda il sistema penitenziario si inserisce appunto in quest'ottica. Il carcere da quarant'anni era la punizione per i dissidenti, ma dopo il franchismo cambia totalmente facciata, non solo il suo significato è quello di "punire", ma anche quello di rieducare e reintegrare le persone che sbagliano. Un cambio decisamente sostanziale rispetto al passato.

Il sistema penitenziario spagnolo si fonda su tre leggi basiche: la Consitución Española (del 1978), la Ley Organica Penitenciaria (del 1979) e il Reglamento Penitenciario (del 1996, che sostituisce il precedente del 1981) e il suo fine primordiale è da una parte quello di punire, con la limitazione della libertà, chi viola il Codice Penale; mentre dall'altra quella di lavorare sulla persona, sulle sue predisposizioni affinché nella vita in libertà, non incorra più nel commettere delitti.

La costituzione spagnola infatti afferma:

*Las Instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y*

---

<sup>1</sup> La "transición" (transizione) si riferisce al processo nel quale la Spagna si lascia alle spalle il regime dittatoriale franchista, per poter finalmente instaurare un governo democratico costituzionale. Consultato presso [http://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n\\_Espa%C3%B1ola](http://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_Espa%C3%B1ola)

*medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados.*<sup>2</sup>

Il fine ultimo del sistema carcere, in sostanza, è quello della rieducazione e della reintegrazione dei detenuti in vista del loro ritorno in libertà.

L'obiettivo, in sintesi, di questo lavoro è quello di cercare di comprendere la coerenza tra obiettivi normativi e realtà concreta. Come e in quale modo le istituzioni penitenziarie si adoperano, affinché i reclusi possano scontare la propria pena nel senso della punizione, ma anche quali strategie portino a capo, perché possano in seguito poter riuscire a condurre una vita onesta.

La realtà concreta che ho analizzato in questa tesi è stata quella del Centro Penitenziario di Albolote (vicino a Granada), grazie anche all'aiuto dell'"Asociación Pro Derechos Humanos" e alcuni professori dell'Università di Granada –tra cui Yolanda Aragón Carrillo, che mi ha messo a completa disposizione la sua tesi dottorale sul centro penitenziario di Granada –dando parola ai diretti interessati: i funzionari e i detenuti. Le loro voci sicuramente hanno potuto aiutarmi ad avere una visione più realistica e concreta di quello che in realtà è il carcere.

---

<sup>2</sup> **Articolo 1.** Le istituzioni penitenziarie regolate nella presente legge hanno come fine primordiale la rieducazione e la reintegrazione sociale dei sentenziati a pene e misure privative di libertà, così come la ritenzione e la custodia dei detenuti, condannati e preventivi.

**Parte I**  
**Il sistema penitenziario spagnolo**

## **Premessa.**

### **La tendenza alla tolleranza zero**

Prima di analizzare in sé il sistema penitenziario spagnolo è necessario spendere qualche parola circa i cambiamenti in materia di sicurezza che stanno toccando tutti gli stati "occidentali". Importantissimo è per esempio il passaggio dallo stato del *welfare*, lo stato assistenziale, allo sistema del *workfare*. Cambiamenti importanti e sostanziali toccano anche la sostanza dei sistemi penali, ossia cambiano le prerogative e il modo di agire, appunto in campo di sicurezza e di "applicazione" di tale sicurezza.

La tendenza che sta percorrendo gli stati "occidentali" sarebbe, in pratica una certa "*cultura del controllo*" -teorizzata da David Garland –che si basa su questi punti essenziali:

- Il declino dell'ideale riabilitativo, fronte a politiche orientate alla riduzione dei rischi
- Il riaffermarsi del carattere essenzialmente punitivo della sanzione;
- Il cambiamento del tono emotivo della politica criminale, con enfasi sulla paura del crimine;
- L'abbandono della visione del delinquente come svantaggiato e bisognoso di aiuto, a favore di un'immagine di questo come di qualcuno di essenzialmente pericoloso;
- La rivalutazione delle vittime e il loro utilizzo strumentale come supporto di politiche criminali repressive;
- La protezione della sicurezza pubblica;
- La politicizzazione della questione criminalità e la sua centrale importanza nelle campagne elettorali;
- Il riaffermarsi dell'istituzione prigione come istituzione base dell'ordine sociale contemporaneo
- La trasformazione del pensiero criminologico, nella quale il criminale viene considerato come un essere che "razionalmente" sceglie di agire in un certo modo;
- Lo sviluppo di iniziative di prevenzione, come, per esempio, la capacità di autodifesa delle comunità locali;

- Il superamento del monopolio del pubblico in campo pensale, fronte al coinvolgimento di imprese private nell'assunto.<sup>3</sup>

Orientamenti come questo sono ormai diffusi in tutti gli stati dell'Unione Europea e ne sono una linea guida per quanto riguardano soprattutto le agende politiche dei suddetti stati e i loro relativi piani di azione.

Con queste prerogative le idee base del programma politico di molti paesi è appunto quello conosciuto come programma *zero tolerance*, ovvero la *"tolleranza zero"*. Tolleranza zero, appunto, verso qualsiasi tipo di devianza dalle norme del buon vivere sociale; tendenza questa, che infatti, non fa altro che puntare il dito verso qualsiasi tipo di infrazione delle norme sociali, etichettandola come delitto. Per cui, essendo un delitto qualcosa di estremamente pericoloso, deve essere regolato e non tollerato. Quindi non si tollerano più delitti, che prima erano considerati di importanza minore come per esempio il furto, e ora vengono considerati come qualcosa di estremamente pericoloso e per questo necessitano di particolare attenzione.

Questo modo di pensare e di agire inizia a diffondersi negli Stati Uniti, nella città di New York, dove il sindaco Rudolph Giuliani e il capo della polizia William Brattons, iniziò a sventolare la bandiera della *tolleranza zero*, intesa come intolleranza di fronte all'alcolismo, al fenomeno dei graffiti, alla prostituzione, al vandalismo... In pratica da allora Giuliani inizia a mettere in atto una guerra contro la povertà, non però con il fine di arrivare a una soluzione del problema, ma con quello di proteggere le classi più abbienti e timorose della sicurezza cittadina appunto da coloro che potessero importunarli: gli alcolizzati, le prostitute, i mendicanti... Tutto ciò ovviamente avviene solo attraverso il crescere sproporzionato del sistema penale fronte a un sistema di aiuto sociale, che cerchi la soluzione del problema dalla causa.

Riporto un intervento di Brattons a una conferenza alla Fondazione Cilena "Libertad y desarrollo", nell'aprile 1999:

*"questa la Tolleranza Zero consiste nell'evitare che persone bevano nei luoghi pubblici, imbrattino i muri, rubino automobili, si azzuffino nelle vie pubbliche ecc ecc. Se non evitiamo il primo che infrange le norme, verranno degli altri a*

---

<sup>3</sup> Prina F *Devianza e politiche di controllo. Scenari e tendenze nelle società contemporanee* Carrocci editore 2003: pag 129

*imbrattare i muri con i loro graffiti nello stesso muro. L'importante non è riparare o cambiare la finestra rotta, ma evitare che la rompano".<sup>4</sup>*

La tolleranza zero esige la contabilità esatta e il registro perpetuo degli atti incivili e dei piccoli errori commessi in special modo dai giovani. Non invano la delinquenza è una forma di vita che risiede nei quartieri popolari. La cosa più preoccupante di tutto ciò è il fatto che in questo sistema messo in atto da Rudolph Giuliani e da Brattons, il sospetto è abbastanza sufficiente per la detenzione, e qualsiasi attitudine come il vagabondaggio o un qualunque tipo di condotta incivile devono essere, ovviamente, oggetto di interesse da parte della polizia. I senza tetto newyorkini sono coloro che toccano con mano la politica della "tolleranza zero" della città. Le categorie sociali sono state praticamente sostituite a categorie di persone di interesse prioritario per la polizia. Qualsiasi persona ai margini è diventata, secondo quest'ottica, oggetto di attenzione pubblica, e ovviamente oggetto verso il quale viene canalizzata tutta l'attenzione repressiva.

Come sostiene Wacquant, vengono posti sullo stesso piano:

*"delinquenti, senza dimora, mendicanti e altri marginali, assimilati a invasori stranieri, cosa che consente l'associazione alla problematica dell'immigrazione, sempre elettoralmente parlando"<sup>5</sup>*

Ovviamente ciò avviene ai danni dello stato sociale, il "welfare", tagliando fondi da questa parte per trasferirli allo stato della sicurezza, in questo modo viene liquidato, senza nessuno scrupolo, di fatto vengono consacrate le politiche altamente repressive fronte al problema criminalità.

Fondamentale al fine di comprendere il processo in questione è appunto l'opera di Wacquant, che analizza questo processo a partire dall'esperienza della *tolleranza zero* negli Stati Uniti, a come appunto questa poi è diventata la tendenza adottata anche dagli stati europei. Ciò che viene analizzato nel saggio è il come questo processo si sia diffuso a una velocità impressionante nel resto del pianeta, soprattutto in Europa. L'operato di Rudolph Giuliani nel corso degli ultimi anni è diventato un esempio da seguire per la maggior parte dei governi –di destra e di sinistra –del continente europeo, esempi possono essere le politiche britanniche in

---

<sup>4</sup> Maita A ¡Viva la libertad! ¡Tolerancia cero! Consultato su [http://lahaine.org/internacional/viva\\_cero.htm](http://lahaine.org/internacional/viva_cero.htm)

<sup>5</sup> Wacquant L, *Las cárceles de la miseria* alianza ensayo, 1999: p 18

campo penale, messe in atto prima da Mayor e successivamente da Blair, nella quali la criminalizzazione del più povero è all'ordine del giorno. In Francia negli ultimi anni si assiste a un tipo di tolleranza zero alla francese e in Germania la Unione Cristiano Democratica mise anni fa in atto una campagna di *null toleranz* a Francoforte.

Quindi la maggior parte dei sistemi politici stanno aderendo sempre più largamente alle teorizzazioni del *"Crime Control"* di origine statunitense; non importa appunto quale sia la natura politica del governo dei vari stati in questione, un esempio che tutta l'Europa ha sotto gli occhi è appunto quello inglese, in cui abbiamo assistito

*"a un lento scivolamento dalle elaborazioni di un realismo di sinistra –per il quale la questione criminale va affrontata con politiche di riforma delle condizioni di vita di parte consistente della popolazione (le classi svantaggiate), nel perseguimento della giustizia sociale, ma anche con un sistema penale attento e democratico, basato su impegni che comprendono forme di controllo democratico sulla polizia e la partecipazione delle comunità nell'elaborazione di progetti di prevenzione della criminalità –verso politiche essenzialmente repressive che troveranno nel pensiero e nelle scelte di Tony Blair la consacrazione ufficiale."*<sup>6</sup>

Ciò che emerge da tendenze come questa è che l'unica risposta che si può dare al crimine è il solo mezzo detentivo, ovvero l'unica soluzione al crimine è l'uso di misure preventive da parte della polizia. In questo caso appunto si può utilizzare il termine *"incapacità selettiva"*, proprio per sottolineare che i soggetti cosiddetti recidivi o socialmente pericolosi devono essere allontanati e separati dal corpo sociale.<sup>7</sup>

Altro elemento che caratterizza questo tipo di politiche è il fatto che queste ovviamente non rivolgono la loro attenzione a singoli individui, ma su gruppi, considerati come produttori di rischio. Il singolo individuo, in quanto appartenete a un determinato gruppo, è potenzialmente pericoloso e per questo motivo deve essere controllato. Quindi:

---

<sup>6</sup> Prina F *Devianza e politiche di controllo. Scenari e tendenze nelle società contemporanee* Carrocci editore 2003 pag 132

<sup>7</sup> ibidem

*“il singolo soggetto deviante verrà preso in considerazione a partire dagli attributi della categoria cui appartiene, sulla base di una valutazione probabilistica e statistica della rischiosità”<sup>8</sup>*

Tolleranza zero, quindi come teoria e pratica, sperimentata prima con “successo” negli Stati Uniti, e poi diffusasi anche in Europa. Stato della polizia che necessita per il suo proprio “vivere” di capri espiatori, di gruppi sociali considerati pericolosi, e per questo degni di attenzione. Non a caso i gruppi sociali interessati riguardano la parte bassa del corpo sociale di riferimento, i marginali, le non persone. Si parla quindi, in questo caso di immigrati, prostitute, senza fissa dimora, tossicodipendenti, gitani, come di coloro da cui fare attenzione e difendersi. Non a caso i mass media non fanno altro che confluire l’attenzione nella criminalizzazione dei gruppi in questione.

## **La tolleranza zero in Spagna**

La Spagna, come la maggior parte degli stati europei, si sta adeguando anch’essa a questo tipo di tendenza. Il primo passo verso la tolleranza zero è la riforma del Codice Penale, che ha come fine quello di “sradicare fisicamente dalle strade i più grandi delinquenti” (frase annunciata da Mariano Rajoy nella “Vanguardia” del 5/7/2001) attraverso drastici aggravamenti di pena in caso di recidività, imitando il dibattito statunitense della legge dei “Three Strikes and you are out”, nonostante i richiami di incostituzionalità in cui tali provvedimenti possono incorrere<sup>9</sup>. Ciò costituisce una dimostrazione dell’importanza delle politiche penali di radice nordamericana.

Il secondo passo si riferisce alle diverse repressioni verso le manifestazioni “No global”: ci sono state chiare provocazioni da parte della polizia che hanno portato alla dirotta delle manifestazioni, ma, soprattutto, alla condanna di molti degli attivisti presenti in tali manifestazioni. La pretesa del governo dell’epoca fu, appunto, quella di paragonare le manifestazioni “No Global” alla cosiddetta “*kale borroka*”<sup>10</sup> –ovvero la *lucha callejera*, la lotta per le strade –sviluppata nei Paesi Baschi e vincolata alla

---

<sup>8</sup> ibidem p 133

<sup>9</sup> Rivera Beiras, I (coord.), *Mitologías y discursos sobre el castigo : historias del presente y posibles escenarios* , Anthropos, 2004: pag

<sup>10</sup> *kale borroka* è il termine in euskera (in spagnolo *lucha callejera*) utilizzato comunemente per riferirsi agli atti di violenza prodotti nel paese basco spagnolo e francese e nella regione di navarra da militanti o simpatizzanti della *izquierda abertzale* (sinistra indipendentista basca), soprattutto giovani. Molti di loro hanno successivamente fatto parte della banda terroristica basca ETA, consultato presso [http://es.wikipedia.org/wiki/Kale\\_borroka](http://es.wikipedia.org/wiki/Kale_borroka)

problematica terrorista<sup>11</sup>. Paragone, questo, che non fa altro che criminalizzare i movimenti sociali, che, nella maggior parte dei casi, pacificamente manifestano le loro opinioni e idee.

Come negli Stati Uniti, anche in Spagna, la strategia della “Tolleranza Zero” fa leva sul sentimento di paura e di insicurezza, per cui l’autorità pubblica viene vista come qualcosa che può recuperare la sicurezza degli spazi pubblici attraverso l’allontanamento dei devianti. In tal modo, la parola d’ordine diventa la “sicurezza”, che non c’è, che mina la vita quotidiana dei cittadini, per cui la polizia viene investita di “poteri straordinari” con cui, appunto, può lottare per la “sicurezza di tutti”. Ovviamente questo tipo di tendenza si legittima ulteriormente e si rafforza anche in Spagna dopo l’11 Settembre del 2001, dopo l’attentato alle Torri Gemelle, creando un clima di insicurezza collettiva; la risposta da parte dello stato spagnolo furono una serie di misure, che si sono rese palesi a pochi giorni dall’attentato. Già una settimana dopo l’11 Settembre viene dichiarato che saranno emanate leggi anti-terroriste, nella prossimità immediata. Ovviamente il terrorismo in Spagna è correlato strettamente alla questione dei Paesi Baschi e di ETA, per cui Francia e Spagna arrivarono velocemente a un accordo per la consegna dei detenuti relazionati a qualsiasi tipo di terrorismo. A parte questa serie di atti messi in atto dai singoli stati, anche da parte della proprio Unione Europea vengono messe in atto azioni contro il terrorismo internazionale.<sup>12</sup>

Durante il 2003, il Governo del Partido Popular annunciò una autentica batteria di misure penali, giudiziarie, penitenziarie e processuali per “pulire le strade dalla delinquenza”<sup>13</sup>. Per cui le azioni<sup>14</sup> messe in atto dal governo furono le seguenti:

- Elevazione delle pene, che privano della libertà, aumentate fino a 40 anni, con la modificazione del Codice Penale del 1995.
- Tagli per quanto riguarda l’applicazione di benefici penitenziari per certe categorie di delitti, misura che si oppone al principio di “individualizzazione scientifica”<sup>15</sup>, consacrando nella legge penale che obbliga a che il

---

<sup>11</sup> Rivera Beiras, I (coord.), *Mitologías y discursos sobre el castigo : historias del presente y posibles escenarios* , Anthropos, 2004: pag 298

<sup>12</sup> Ibidem: pag 299

<sup>13</sup> “Aznar promete «barrer las calles» de delincuentes como gancho electoral, El PP arranca la precampaña para las municipales anunciando que suprimirá el pago del IAE al 90% de las pymes” consultato su <http://www.lavozdeg Galicia.es/hemeroteca/2002/09/08/1223074.shtml>

<sup>14</sup> Rivera Beiras, I (coord.), *Mitologías y discursos sobre el castigo : historias del presente y posibles escenarios* , Anthropos, 2004: pag 240

<sup>15</sup> “Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento penitenciario, RD 190/1996, de 9 de febrero, BOE del 15/02/1996” consultato su <http://www.lexarxius.com/pen/dogp.htm>

trattamento penitenziario sia personale, caso per caso, proibendo qualsiasi considerazione che utilizzi categorie o tipologia di persone o di delitti. Attraverso questa riforma rimane così affetta la legislazione penitenziaria.

- Vengono creati i cosiddetti “Giudici di Vigilanza” nella “Audencia Nacional”, con il fine che questi si incarichino di seguire le condanne imposte ai condannati
- Inasprimento nella previsione legale e nella previsione dell’applicazione della prigione preventiva, misura che entra chiaramente in conflitto con la dottrina del tribunale costituzionale in materia di prigione preventiva, la quale la considera come una disposizione eccezionale, mentre con tali provvedimenti diventa la norma<sup>16</sup>.
- Espulsione dal territorio spagnolo per tutti gli stranieri che commettano delitti, misura che rischia di far sprofondare l’opinione pubblica nella criminalizzazione dell’immigrazione extracomunitaria contribuendo alla creazione della “Fortezza Europa”, tra l’altro sempre in contra della Costituzione Spagnola

La crisi dello stato del benessere apre le porte allo sviluppo dello stato del controllo: la Spagna, nonostante abbia il sistema penitenziario più avanzato di tutta Europa, sta aprendo anche lei le porte a questo stato del controllo e del castigo.

Tolleranza zero a spese dei più poveri, infatti l’*Informe Barañi*<sup>17</sup>, sottolinea il cambio notevole avvenuto con il nuovo Codice Penale del 1995, che sostituisce l’antico Codice redatto dopo la dittatura Franchista. Nella parte introduttiva dell’Informe viene sottolineato come ci sia una incongruenza di fondo nel Codice Penale spagnolo, soprattutto per il fatto che dei 500 delitti previsti approssimativamente nel codice, solo due di essi sono la causa di circa il 74% degli incarceramenti in Spagna (dati del 2000, anno in cui è stato redatto l’informe).

---

<sup>16</sup> secondo il Tribunale Costituzionale spagnolo con la prigione preventiva vengono violati ben due articoli della costituzione Spagnola: il 17, per quanto riguarda il diritto alla libertà e l’articolo 24, per quanto riguarda il diritto alla presunzione di innocenza

<sup>17</sup>*Informe Barañi*, studio sulla situazione delle donne gitane nelle carceri spagnole, consultato presso <http://web.jet.es/gea21/intro/presenta.htm> ;

Riporto una tabella significativa, che appunto si trova nel capitolo 2 di suddetta ricerca:

DELITTI	Tempo medio di incarceramento nell'antico codice	Tempo medio di incarceramento nel Codice Penale del 1995
Delitto contro la salute pubblica con aggravante di recidività	528 giorni	967 giorni
Furto con scasso con aggravante di recidività	52 giorni	261 giorni
Furto con intimidazione, tutti i casi	241 giorni	529 giorni

**Figura 1** tabella consultata su <http://web.jet.es/gea21/intro/presenta.htm#>

Si può notare come per due reati definiti “minori” – lo spaccio di stupefacenti e il furto – il periodo di detenzione viene duplicato, se non addirittura triplicato.

Questa tabella, in parte ovviamente, mostra come in Spagna la tendenza globale alla tolleranza zero stia prendendo piede, motivo per cui, anche nella penisola iberica sono in atto costruzioni di macrocarceri secondo lo stile americano.

In uno studio, più recente, sul sistema penitenziario spagnolo e l’incremento della popolazione reclusa in Spagna viene attribuita buona parte della “colpa” degli aumenti della popolazione carceraria alla nuova definizione delle pene nel codice civile del 1995, che, appunto, sostituisce quello del 1973.

Si può notare che a parità di pena, aumenta il periodo che il condannato deve passare nei centri penitenziari di riferimento:

DELITTO	CODICE PENALE DEL 1973 (con riforme successive del 1982 e 1988)			CODICE PENALE 1995
	Pena minima	Pena minima effettiva	Pena minima effettiva (con redenzione ordinaria e straordinaria)	Pena minima ed effettiva
Furto	1 mese	20 giorni	15 giorni	6 mesi
Furto con scasso	6 mesi	4 mesi	3 mesi	1 anno
Furto in casa abitata	50 mesi	36 mesi	25 mesi	24 mesi
Rapina	6 mesi	4 mesi	3 mesi	24 mesi
Rapina a mano armata	50 mesi	36 mesi	25 mesi	42 mesi
Traffico di droga	28 mesi	18 mesi	14 mesi	36 mesi
Lesioni	1 mese	20 giorni	15 giorni	6 mesi
Violenze	12 anni	8 anni	6 anni	6 anni
Omicidio	12 anni	8 anni	6 anni	10 anni

Tabella tratta da Moliné, Cid *“El incremento de la población reclusa en España entre 1996-2006: Diagnóstico y remedios”* consultata presso <http://www.criminologia.net/pdf/reic/CID08.pdf>

La conseguenza di questo nuovo sistema penale è il fatto che il tempo medio in prigione si è praticamente duplicato, a discapito dei condannati, che anche nei casi di delitti minori devono trascorrere molto più tempo in carcere.

Dal rapporto proposto nella *“Revista Española de Investigación criminológica”*<sup>18</sup> sull’incremento della popolazione penitenziaria in Spagna negli anni 1996-2006 viene sottolineato che questi cambiamenti nel Codice Penale Spagnolo hanno provocato un aumento, decisamente considerevole, della popolazione penitenziaria nell’arco di tempo definito dallo studio.

<sup>18</sup> Moliné, Cid *“El incremento de la población penitenciaria española entre 1996-2006: diagnóstico y remedios”* consultato presso <http://www.criminologia.net/pdf/reic/CID08.pdf>

La tabella che segue mostra, appunto, questo aumento (quasi esponenziale) della popolazione penitenziaria

**Popolazione reclusa. Spagna (1996-2006)**

	PREVENTIVA	CONDANNATA	TOTALE	% reclusi/e per 100.000 abitanti
1996	10.588 (23.9%)	33.724 (76.1%)	44.312	112
1997	11.083 (25.5%)	33.370 (74.5%)	43.452	109
1998	11.083 (25.2%)	33.475 (74.8%)	44.747	112
1999	10.576 (23.3%)	34.830 (76.7%)	45.406	113
2000	9.729 (21.5%)	35.580 (78.5%)	45.309	112
2001	10.006 (21.4%)	36.588 (78.6%)	46.594	113
2002	11.340 (22.6%)	38.769 (77.4%)	50.109	121
2003	12.383 (22.7%)	42.082 (77.3%)	54.465	128
2004	12.994 (22.5%)	45.661 (77.5%)	58.655	136
2005	13.826 (22.8%)	46.881 (77.2%)	60.707	138
2006	14.580 (23%)	48.668 (77%)	63.248	141

Tabella tratta da Moliné, Cid *“El incremento de la población penitenciaria española entre 1996-2006: diagnóstico y remedios”* consultato presso <http://www.criminologia.net/pdf/reic/CID08.pdf>

Quello che si può evincere è appunto l'aumento considerevole della popolazione detenuta nel corso degli anni, un aumento del 43%, che certamente non può lasciare indifferenti.

Il rapporto in questione si occupa, appunto, di ricercare le cause di questo aumento incredibile e le ritrova nei cambi avvenuti nel codice penale del 1995, che di fatto aumentano il tempo di condanna medio: secondo la relazione, infatti, le carceri sono piene di detenuti che stanno ancora scontando la loro pena, ma di fatto, notano, che non vi è un aumento considerevole della criminalità.

## **La crescita della popolazione penitenziaria**

Ritengo interessante, al fine di comprovare con dati, riportare appunto una notizia, apparsa nel settore di cui ho parlato prima, del 18 novembre del 2007<sup>19</sup> riguardante dati sulla popolazione penitenziaria spagnola.

Dalla notizia in questione i dati emersi appaiono preoccupanti (dati, tra l'altro, confrontabili sul sito del ministero dell'interno spagnolo<sup>20</sup>), in cui vengono evidenziate le seguenti cifre:

- La Spagna è, in Europa, il paese con il maggior numero di reclusi (circa 67000), per cui la percentuale è di 150 detenuti ogni 100000 abitanti;
- La popolazione detenuta nel territorio dello stato Spagnolo ha duplicato negli ultimi 17 anni: secondo i dati delle istituzioni penitenziarie datate al 9 novembre 2007 calcolano 67.038 detenuti nelle carceri, mentre nel 1990 la cifra era di 33.035 carcerati;
- Il numero dei reclusi non è equivalente per Comunità Autonoma, infatti secondo l'Andalucía è la regione con il maggior numero di reclusi (14.624), seguita dalla Catalunya (9.321) e da Madrid (8.639); mentre Navarra è la regione con meno carcerati (239) seguita da Melilla (247) e Ceuta (274);
- Rispetto al 2006 si nota nel 2007 una crescita della popolazione penitenziaria del 6%;
- Questa crescita della popolazione penitenziaria ciocca con il numero di posti disponibili nelle stesse carceri spagnole (77 carceri presenti sul territorio) creando una situazione di sovrappolamento penitenziario e necessitando, senza ombra di dubbio la costruzione di nuove carceri (di cui parlerò in seguito);

Più avanti, in un altro capitolo, riporterò in maniera più esaustiva i dati riscontrati nel portale del ministero degli interni spagnoli ([www.mir.es](http://www.mir.es)) riguardo alla popolazione penitenziaria e ai reati di cui è accusata.

## **Nuove spese in materia di sicurezza e istituzioni penitenziarie.**

Al fine di confermare quanto affermato precedentemente in materia di inasprimento delle politiche di sicurezza, è bene parlare anche de potenziamento delle spese statali per quanto riguarda, appunto la sicurezza e l'ambito penitenziario. Da una

---

<sup>19</sup> *El número de presos en España se ha duplicado desde 1990 y alcanza los 67.000* consultato presso <http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=1172>

<sup>20</sup> [www.mir.es](http://www.mir.es)

notizia consultabile presso il sito [www.derechopenitenciario.com/noticias/](http://www.derechopenitenciario.com/noticias/) del 25 Settembre 2007 informa che il Governo Spagnolo, solo nel 2008 arriverà a spendere un totale di 8.871,93 milioni di euro destinate alle politiche di sicurezza urbana e alle istituzioni penitenziario, ovvero un 9% in più del 2007<sup>21</sup>.

La destinazione di questi fondi, ufficialmente, è destinata a migliorare la sicurezza cittadina e alla lotta contro il terrorismo, potenziando, di conseguenza, il Centro Nazionale di Coordinamento Antiterrorista e il “Centro de inteligencia contra el crimen organizado” in tutte le sue manifestazioni.

Oltretutto verranno destinati, nel corso del 2008, risorse per finanziare l’incorporazione progressiva di 5500 poliziotti e *guardia civiles* (guardia civile) ed è da sottolinearsi anche il fatto che negli ultimi quattro anni (ovvero dal 2004) sono state autorizzati 41.000 nuovi posti di lavoro destinati alla polizia e alla guardi civile.

Nel corso sempre del 2008 verranno destinati 433,39 milioni di euro del bilancio all’equiparazione economica per quanto riguarda le retribuzioni salariali delle Forze e Corpi di Sicurezza di Stato: c’è da sottolineare, comunque, che tutto ciò era stato previsto mediante un piano di attuazione che avrebbe dovuto realizzarsi nel triennio 2005-2008 e che, ovviamente, incide notevolmente nel bilancio annuale dell’ultimo anno.

Verrà, inoltre, esteso il metodo di universalizzazione del DNI<sup>22</sup> elettronico, che verrà garantito mediante l’installazione di 51.339 terminali di Sistema di Radiocomunicazioni di Emergenza di Stato (Sirdee), installati in tutte le province e del Sistema Integrato di Vigilanza Esteriore (Sive), da estendere poi anche nelle regioni di Murcia, Alicante e nell’isola di Ibiza.

### **Istituzioni penitenziarie.**

L’area delle istituzioni penitenziarie, conta con una dotazione per il 2008 di 1.108,62 milioni di euro, che presuppone un incremento di 8,4% nel 2007.

Questo aumento del bilancio permette, infatti, consolidare l’incremento retributivo approvato dal personale funzionario e lavorativo delle istituzioni penitenziarie, da applicarsi nel triennio 2005-2008.

---

<sup>21</sup> tutti i dati di questo paragrafo sono stati tratti dall’articolo “Presupuestos: Instituciones Penitenciarias contará con 1.100 millones y abrirá cuatro nuevas cárceles en 2008” consultato presso <http://www.derechopenitenciario.com/noticias/noticia.asp?id=1088>.

<sup>22</sup> Documento nacional de identificación, ovvero la carta di identità, ma in formato elettronico; <http://www.dnielectronico.es>

Sul bilancio del 2008, tutte queste migliorie retributive incideranno di ben 63, 52 milioni di euro.

Il principale fattore che incide sul fatto che vengano prese decisioni del genere è l'incremento costante della popolazione penitenziaria, che influisce fondamentalmente nella necessità di costruire nuovi centri penitenziari e di migliorare quelli già esistenti. L'organo competente al riguardo è la società statale di infrastrutture e forniture penitenziarie (Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciario –SIEP) , che per sviluppare la sua attività procederà all'apertura, nel 2008, di nuovi centri penitenziari: Puerto de Santa María (Cádiz), Estremera (Madrid), Albocaser (Castellón) y Morón de la Frontera (Sevilla).

# Capitolo 1.

## Il sistema penitenziario spagnolo.

### 1. 1 Le fonti del diritto penitenziario spagnolo.

Per quanto riguarda il diritto penitenziario, si possono rilevare differenti fonti:

- La dichiarazione dei diritti dell'uomo
- La Costituzione Spagnola
- La Legge Organica Penitenziaria
- Il Regolamento Penitenza

#### 1. 1. 1 La dichiarazione dei diritti dell'uomo

La dichiarazione dei diritti dell'uomo è quel documento che, a livello internazionale può essere considerato come base e fondamento verso qualsiasi regolamentazione basica dei diritti umani. È uno dei molteplici riferimenti che fa parte dei documenti base delle Nazioni Unite, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948.

La dichiarazione dei diritti dell'uomo è il prodotto storico delle atrocità della Seconda Guerra Mondiale, ma, poiché è una dichiarazione e non una legge, giuridicamente non è vincolante per gli Stati membri. Tuttavia va riconosciuto ai diritti e alle libertà un valore giuridico autonomo nell'ambito della comunità internazionale, dal momento che vengono considerati da parte delle nazioni civili come principi inalienabili del diritto internazionale (*jus cogens*).

È composta da un preambolo e 30 articoli, che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali e culturali di ogni persona.

I diritti dell'uomo si suddividono per aree:

- Diritti civili e politici
- Diritti economici, sociali e culturali.

Nella dichiarazione dei diritti umani sono presenti articoli<sup>23</sup> di stretto interesse verso l'argomento di ricerca sul carcere che sarà elaborato successivamente:

---

<sup>23</sup> gli articoli tratti da “*La dichiarazione universale dei diritti umani*”, consultato presso <http://www.boes.org/un/itahr-b.html>

### **Articolo 5**

*Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.*

### **Articolo 6**

*Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.*

### **Articolo 7**

*Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.*

### **Articolo 8**

*Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.*

### **Articolo 9**

*Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.*

### **Articolo 10**

*Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.*

### **Articolo 11**

*1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.*

*2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.*

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in sostanza, vengono definiti i caratteri generali a cui dovrebbe attenersi qualsiasi stato che ne aderisca, per poter, appunto, salvaguardare i diritti umani anche in ambito penitenziario.

Per quanto riguarda il settore penitenziario, gli articoli riportati sono quelli che interessano il tema che verrà analizzato più avanti nella ricerca.

Ciò che viene evidenziato è che, da un parte, nessuno stato deve utilizzare il metodo dell'abuso e della tortura, perché, appunto, andrebbe contro il diritto internazionale e la stessa Dichiarazione, mentre dall'altro lato viene stabilito il principio di uguaglianza, per cui qualsiasi individuo è formalmente uguale davanti alla legge.

Si possono notare altri diritti fondamentali, come, per esempio, il fatto che nessuna persona possa essere arbitrariamente, e quindi senza una motivazione plausibile, accusata, arrestata o detenuta. La Dichiarazione pone attenzione, inoltre, sul principio di presunzione di innocenza, per cui fino al momento del giudizio, l'indagato è da considerarsi innocente. Principio, quest' ultimo che sottolinea e questiona il tema della prigione preventiva, per cui, nella teoria, tale misura sarebbe da evitare, se non considerata strettamente necessaria per motivazioni esterne che ne sostengono la esistenza.

### **1. 1. 2 Le fonti normative.**

Per quanto riguarda il diritto penitenziario spagnolo, possiamo individuare differenti fonti:

- La Costituzione Spagnola
- La Ley Organica General Penitenciaria (Legge Organica Generale Penitenziaria)
- Il Reglamento Penitenziario (il Regolamento Penitenziario)

## La Constitución Española<sup>24</sup>

Per quanto riguarda la costituzione spagnola, gli articoli che interessano l'argomento in questione sono i seguenti:

### **Artículo 14.[Principio de igualdad]**

*Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.*<sup>25</sup>

### **Artículo 17.[Derecho a la libertad y seguridad]**

1. *Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.*

2. *La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.*

3. *Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.*

4. *La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. .*<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> La Constitución Española de 1978 consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/constitucion.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html)

<sup>25</sup> **articolo 14 (principio di uguaglianza)**. Gli spagnoli sono uguali di fronte alla legge, non può esistere alcuna discriminazione alcuna per ragioni di nascita, di razza, di sesso, di religione, di opinione o qualsiasi altra condizione o circostanza personale o sociale

<sup>26</sup> **articolo 17 (diritto alla libertà e alla sicurezza)**. 1)ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della sua libertà, se non con l'osservazione di quanto stabilito in

#### **Artículo 24.[Derecho a la tutela judicial efectiva]**

1. *Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.*

2. *Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.*

*La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.<sup>27</sup>*

#### **Artículo 25.[Sanciones, condenas y penas privativas de libertad]**

1. *Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.*

2. *Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio,*

---

questo articolo e nei casi e nella forma previsti dalla legge. 2) la detenzione preventiva non potrà durare più del tempo strettamente necessario per la realizzazione degli accertamenti dovuti al chiarimento dei fatti, e, in ogni caso, e nel tempo massimo di settantadue ore il detenuto dovrà essere rimesso in libertà o a disposizione dell'autorità giudiziaria. 3) Ogni persona deve essere informata in forma immediata, e in modo che le sia comprensibile, dei suoi diritti e delle ragioni della sua detenzione, non potendo essere obbligata a dichiarare. E' garantita l'assistenza di un avvocato per il detenuto per le disposizioni poliziali e giudiziarie, nei termini stabiliti dalla legge. 4) La legge regolerà un procedimento di "habeas corpus" per produrre l'immediata messa a disposizione di ogni persona detenuta illegalmente. Altrettanto per legge si determinerà il tempo massimo di durata della prigione provvisoria.

<sup>27</sup> **Articolo 24 (Diritto alla tutela giudiziaria effettiva).** 1) Tutte le persone hanno diritto a ottenere la tutela effettiva dei giudici e i tribunali in esercizio dei suoi diritti e interessi legittimi, senza che, in nessun caso, possa prodursi indifesa. 2) Altrettanto tutti hanno diritto al giudice ordinario predeterminato dalla legge, alla sua difesa e all'assistenza d'ufficio, a essere informati dell'accusa formulata nei loro confronti, a un processo senza indebite delazioni e con tutte le garanzie a usare i mezzi di prova pertinenti per la sua difesa, a non dichiarare contro se stesso, a non confessarsi colpevole e alla presunzione di innocenza.

*el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.*

*3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.<sup>28</sup>*

Per quanto concerne la costituzione spagnola, possiamo anche qua sottolineare il fatto che viene, come nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, risaltato il principio di uguaglianza di qualsiasi cittadino spagnolo di fronte alla legge. Vengono comunque stabiliti i diritti fondamentali del recluso e di qualsiasi persone che sia in procinto di dover affrontare una condanna; diritti a cui, appunto, devono scrupolosamente attenersi le amministrazioni penitenziarie.

### **La Ley Organica Penitenciaria**

La Ley Orgánica Penitenciaria (Legge Organica Penitenziaria) 1/1979 è la base giuridica che delimita appunto le finalità del regime penitenziario spagnolo e le sue linee guida. In sintesi gli aspetti<sup>29</sup> che si possono distaccare dalla legge penitenziaria sono i seguenti:

- Il contenuto del titolo preliminare, dove, in carattere generale si trovano i principi che devono informare e orientare il sistema penitenziario spagnolo: la risocializzazione, la legalità, la non discriminazione, la presunzione di innocenza e il divieto di eccessi. Nella stessa maniera è qui che vengono riconosciuti espressamente i diritti dei detenuti.
- La considerazione del trattamento penitenziario come strumento capace di ottenere il fine ultimo delle pene e delle misure privative di libertà: la risocializzazione del condannato, sulla base della conoscenza della sua personalità e inclinazioni personali.

---

<sup>28</sup> **Articolo 25 (Sanzioni, condanne e pene privative della libertà).** 1) Nessuno può essere condannato e sanzionato per azioni o omissioni che nel momento di prodursi non costituiscano un delitto, mancanza o infrazione amministrativa, secondo la legislazione vigente in quel momento. 2) Le pene privative di libertà e le misure di sicurezza saranno orientate verso la rieducazione e la reintegrazione sociale e non potranno costituire lavori forzati. Il condannato a pena di prigione che starebbe compiendo la stessa godrebbe dei diritti fondamentali di questo capitolo a eccezione di quelli che non si vedano espressamente limitati per il contenuto del fallo della condanna, il senso della pena e della legge penitenziaria. In ogni caso, avrà diritto a lavoro remunerato e ai benefici corrispondenti della Sicurezza Sociale, così come l'accesso alla cultura e allo sviluppo integrale della sua persona. 3) L'Amministrazione civile non potrà imporre sanzioni che, in maniera diretta o sussidiaria, implicino privazioni di libertà.

<sup>29</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *“Lecciones de derecho penitenziario”* Editorial Comares, 2003: pag 17

- La presenza del giudice di Vigilanza Penitenziaria (tra l'altro per la prima volta nell'ordinamento giuridico spagnolo), come organo istituzionale incardinato nella giurisdizione penale, garante dell'esecuzione penale e dei diritti e benefici dei detenuti, controllando l'attività penitenziaria e il compimento di questi fini.

I principi<sup>30</sup>, invece, che ispirano la LOGP (Ley Organica General Penitenziaria) sono:

- La finalità delle pene e delle misure privative di libertà è la rieducazione e la reintegrazione sociale dell'accusato, in consonanza con l'articolo 25.2 della costituzione spagnola;
- L'attività penitenziaria si deve sviluppare, rispettando il principio di legalità durante l'esecuzione della pena; la personalità umana degli interni non deve essere affetta dalla condanna. D'altra parte anche per i detenuti ci sono una serie di doveri da rispettare;
- La classificazione e la separazione dei detenuti avverrà secondo il regime previsto (I grado, II grado e III grado) e le caratteristiche biologiche del detenuto;
- L'incoraggiamento alla partecipazione da parte degli interni alle attività di ordine educativo, ricreativo, religioso, sportivo, e in tutte le attività proposte dal centro;
- La considerazione del lavoro come un diritto e in dovere dell'interno e sarà regolato secondo il principio di equiparazione del lavoro libero in quanto a remunerazione, giornata, sicurezza sociale...;
- L'assistenza sanitaria a carico dei medici e specialisti per curare la salute fisica e mentale degli interni e vigilare le condizioni di salubrità dello stabilimento, mettendo anche in condizione gli interni a essere assistiti in centri ospedalieri extra-penitenziari;
- Il regime disciplinare è diretto a garantire la sicurezza e ha come obiettivo una convivenza ordinata. L'imposizione di sanzioni dall'Organo collegiale corrispondente esige la previa udienza e difesa dell'interessato;
- Regolazione dei permessi di uscita, sia degli straordinari, sia degli ordinari;
- Riconoscimento del trattamento come attività penitenziaria diretta alla rieducazione e reinserzione sociale degli accusati;

---

<sup>30</sup> ibidem: pag. 22-23

- Regolazione dell'assistenza sociale ai detenuti, ai familiari e agli ex-detenuti;
- Lo stabilimento dei Giudici di Vigilanza come organo giuridico di controllo dell'attività penitenziaria e garanzia dei diritti dei detenuti.

La LOGP conta di 80 articoli, due disposizioni transitorie e due disposizioni finali. Gli 80 articoli sono compresi in un titolo preliminare e in altri sei titoli.

Della Ley Organica Penitenciaria<sup>31</sup> gli articoli interessanti al fine dello studio:

**Artículo 1.**

*Las Instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados.*<sup>32</sup>

**Artículo 26.**

*El trabajo será considerado como un derecho y como un deber del interno, siendo un elemento fundamental del tratamiento.*<sup>33</sup>

**Artículo 27**

*(comma 2) Todo trabajo directamente productivo que realicen los internos será remunerado y se desarrollará en las condiciones de seguridad e higiene establecidas en la legislación vigente.*<sup>34</sup>

## Il Regolamento Penitenziario

Il "Reglamento Penitenziario", approvato per Decreto Reale 190/1996 è parte integrante della Legge Organica Penitenziaria, come regolazione concreta dei problemi penitenziari derivanti, sia dai cambi interni alla società, sia dai cambi strutturali dei centri penitenziari.

---

<sup>31</sup> Gli articoli della Ley Organica Penitenciaria sono stati consultati presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/lo1-1979.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.html)

<sup>32</sup> **Artículo 1.** Le istituzioni penitenziarie regolate nella presente legge hanno come fine primordiale la rieducazione e la reintegrazione sociale dei sentenziati a pene e misure privative di libertà, così come la ritenzione e la custodia dei detenuti, condannati e preventivi.

<sup>33</sup> **Artículo 26.** Il lavoro sarà considerato come un diritto e come un dovere dell'internato, essendo un elemento fondamentale del trattamento.

<sup>34</sup> **Artículo 27 (comma 2)** . Il lavoro direttamente produttivo che realizzino gli internati sarà remunerato e si svilupperà nelle condizioni di sicurezza e igiene stabilite dalla legislazione vigente.

Il regolamento penitenziario del 1996 è innovativo rispetto all'antecedente (1981) per i seguenti motivi<sup>35</sup>:

- L'approfondimento del principio di individualizzazione scientifica nell'esecuzione del trattamento, impiantando modelli individualizzati di intervento, che si estendono anche ai detenuti in stato preventivo. Per questo motivo viene stabilita una nuova regolamentazione di uscite programmate e di programmi di attuazione specializzata con il fine di proporzionare i mezzi necessari per adattare il trattamento penitenziario alle necessità individuali di ogni interno il cui programma potrà combinare elementi di differente grado di classificazione.

Vengono regolate anche le forme speciali di esecuzione dei Centri Di Inserzione Sociale, in unità dipendenti e unità extra-penitenziarie per collettivi specifici di reclusi;

Si sviluppano le unità di madri e i dipartimenti misti per dare accoglienza al principio costituzionale di protezione alla famiglia.

- Il potenziamento e la diversificazione dell'offerta di attività, come strumento di esecuzione del trattamento che permettano di rendere dinamica la vita dei centri penitenziari fino a configurarli come un autentico servizio pubblico diretto alla risocializzazione dei reclusi;
- La ridefinizione del regime chiuso, stabilendo due modalità di vita: i dipartimenti speciali di controllo diretto per interni estremamente pericolosi e moduli o centri di regime chiuso per reclusi manifestamente inadatti ai regimi comuni;
- Un'amplia regolamentazione dei diritti e dei doveri degli interni e dell'accesso a questi alle prestazioni dell'Amministrazione Penitenziaria;
- La regolamentazione dettagliata del procedimento sanzionatore con un incremento delle garanzie che vengono richieste per la dottrina costituzionale e per i Giudici di Vigilanza. Ciò consiste in una regolazione dei meccanismi di messa in atto della sanzione, della sospensione e della sua effettività e riduzione o rinnovamento delle sanzioni imposte per dare ingresso al principio di opportunità;
- La regolamentazione della relazione lavorativa speciale penitenziaria;

---

<sup>35</sup> Rodriguez Alonso, Antonio "*Lecciones de derecho penitenziario*" Editorial Comares, 2003 pag 24-25

- L'intervento del ministero Fiscale in numerose materie che facciano riferimento al controllo dell'attività penitenziaria e maggiore comunicazione con la giurisdizione di vigilanza penitenziaria.

Gli aspetti innovatori del Regolamento Penitenziario, rispetto all'antecedente, sono i seguenti<sup>36</sup>:

- Il riordinamento dell'assistenza sanitaria mediante l'articolazione di convegni di collaborazione tra le istituzioni penitenziarie e le amministrazioni penitenziarie;
- Lo stabilimento di un nuovo modello organizzativo dei centri penitenziari nei quali si procede a una deconcentrazione di funzioni in organi collegiali specializzati che permetta di rendere più agevole la partecipazione degli impiegati pubblici.

Il regolamento penitenziario consta di quattro disposizioni addizionali, cinque disposizioni transitorie, una disposizione derogatoria, una disposizione finale e 325 articoli, distribuiti in Sezioni, Capitoli e 12 Titoli.

Il fine principale del sistema penitenziario spagnolo viene sottolineato in questo articolo:

***Artículo 2. Fines de la actividad penitenciaria.***

*La actividad penitenciaria tiene como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia de los detenidos, presos y penados y la asistencia social de los internos, liberados y de sus familiares<sup>37</sup>.*

## 1. 2 I diritti del recluso

Secondo le leggi spagnole una persona reclusa in una istituzione penitenziaria è un soggetto di diritto e le amministrazioni penitenziarie in questione sono in dovere di tutelare tale diritto basilico.

Per quanto riguarda i diritti del recluso dobbiamo distinguere i seguenti:

---

<sup>36</sup> Ibidem pag. 26

<sup>37</sup> **Articolo 2. I fini dell'attività penitenziaria.** L'attività penitenziaria ha come fine primordiale la rieducazione e la reintegrazione sociale dei sentenziati a pene e misure di sicurezza preventiva di libertà, così come la ritenzione e custodia dei detenuti, condannati e preventivi, e l'assistenza sociale degli internati, di coloro in libertà e dei loro familiari. Consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t1.html#a2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t1.html#a2)

- I diritti come persona
- I diritti come cittadini di uno stato
- I diritti come reclusi

## 1. 2. 1 I diritti come persona

Per la loro propria natura questi sono i diritti fondamentali inerenti alla persona, anteriori a qualsiasi norma, inviolabili e irrinunciabili e le norme del diritto positivo non possono fare altra cosa che non riconoscerli.

Nell'articolo 25, 2 della Costituzione Spagnola<sup>38</sup>:

*“el condendo a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria”<sup>39</sup>*

Anche la legge penitenziaria riconosce espressamente questo tipo di diritto e nel frattempo riconosce ai detenuti i diritti che possono essere attribuiti ai reclusi come cittadini dello stato.

Nell'articolo 3 della legge in questione:

*“la actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los reclusos y los derechos y intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena”<sup>40</sup>*

e

*“en consecuencia, los internos podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que*

---

<sup>38</sup> La Constitución Española de 1978 consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/constitucion.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html)

<sup>39</sup> **Articolo 25, comma 2 della Costituzione Spagnola.** Il condannato a pena di prigione che stia compiendo la stessa godrà dei diritti fondamentali di questo capitolo, a eccezione di quelli che si vedano espressamente limitati per il contenuto del fallo di condanna, il senso della pena e la Legge Penitenziaria.

<sup>40</sup> **Articolo 3 Legge Penitenziaria.** L'attività penitenziaria si eserciterà rispettando, in ogni caso, la personalità umana del recluso e i suoi diritti e interessi giuridici degli stessi, non affetti dalla condanna.

*fuesen incompatibles con el objeto de la detención o el cumplimiento de la condena*<sup>41</sup>

Secondo la Costituzione Spagnola i diritti della persona vengono distinti nei seguenti, ai quali, comunque, si allineano la legge penitenziaria e il regolamento penitenziario:

- Diritto all'uguaglianza di fronte alla legge<sup>42</sup>  
L'articolo 3 della Legge Penitenziaria stabilisce che la relativa attività penitenziaria si eserciterà "senza stabilire alcuna differenza per ragioni di razza, opinioni politiche, credenze religiose, condizione sociale o qualsiasi altra circostanza di simile natura". Anche il regolamento penitenziario (art 4 comma 1) afferma ciò sostenuto dalla legge penitenziaria di riferimento.
- Diritto alla vita e all'integrità fisica e morale<sup>43</sup>  
Sia la legge penitenziaria (nell'art 3) e il regolamento penitenziario (art 4 comma 2) affermano che l'autorità penitenziaria ha l'obbligo di salvaguardare la vita dei reclusi e che, in nessun caso, i reclusi possono essere sottoposti a tortura.
- Diritto all'onore e alla dignità<sup>44</sup>  
La legge penitenziaria riprende questo diritto in più punti, nell'art 3 comma 5 viene stabilito il diritto ad essere chiamato per proprio nome e a comunicare nella propria lingua. La dignità umana, inoltre, è un limite riguardo alla realizzazione di trasferimenti (art 18 Legge Penitenziaria), alle perquisizioni (art 26 Legge Penitenziaria), all'utilizzo dei vari metodi di trattamento (art 66 comma 2, Legge Penitenziaria). Il diritto all'intimità è definito dal regolamento penitenziario (art 4 comma 2, Legge Penitenziaria), mentre la Legge Penitenziaria afferma che dovrebbe essere garantito dall'isolamento in celle individuali (art 19 comma 1, Regolamento) e dal regime di visite familiari intime (art 51 e 53, Legge Penitenziaria).

---

<sup>41</sup> Di conseguenza, gli internati potranno esercitare i diritti civili, politici, sociali, economici e culturali, senza esclusione del diritto di suffragio, salvo che siano incompatibili con l'oggetto della detenzione e il compimento della condanna.

<sup>42</sup> Articolo 14 della Constitución Española de 1978 consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/constitucion.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html)

<sup>43</sup> Articolo 15 della Constitución Española de 1978, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/constitucion.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html)

<sup>44</sup> Articolo 18 della Constitución Española de 1978, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/constitucion.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html)

- Diritto alla libertà religiosa<sup>45</sup>

L'articolo 54 della legge penitenziaria garantisce che la libertà religiosa e compromette le amministrazioni a facilitare i mezzi per cui detta libertà possa esercitarsi. Per questo si autorizzano le comunicazioni tra detenuti e sacerdoti o ministri delle varie religioni. Il regolamento penitenziario (art 230) regola l'esercizio di tale diritto, facilitando la relazione con la confessione religiosa e la pratica di culti differenti, proibendo qualsiasi tipo di coercizione all'esercizio di tale diritto.

## 1. 2. 2 I diritti come cittadini di uno stato.

La legge penitenziaria nell'articolo 3, comma 1 proclama il principio per cui

*“tutti i detenuti possano esercitare i diritti civili, politici, sociali, economici e culturali, senza eccezione del diritto di suffragio, salvo che siano incompatibili con l'oggetto della propria detenzione o il compimento della condanna”.*<sup>46</sup>

Anche in questo caso i suddetti diritti<sup>47</sup> sono esplicitamente espressi innanzitutto dalla Costituzione Spagnola e poi ripresi dalla Legge Penitenziaria e dal Regolamento:

- Diritti civili

- ✓ *Il diritto alla proprietà*<sup>48</sup>: per nessuna ragione la situazione giuridica di condannato o detenuto preventivo può far perdere il diritto alla proprietà, nonostante questo venga obiettivamente limitato.
- ✓ *Il diritto alla protezione familiare*<sup>49</sup>: la famiglia è uno degli elementi che vengono protetti dalla Costituzione Spagnola, secondo i suoi piani sociali, economici e giuridici. Il diritto a mantenere il contatto con la famiglia viene delimitato dalla Legge Penitenziaria per quanto riguarda le comunicazione e le visite (art 51 comma 1), l'obbligo di informare la

---

<sup>45</sup> Articolo 16 della Constitución Española de 1978, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/constitucion.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html)

<sup>46</sup> **articolo 3 comma 1 Ley Organica Penitenciaria.** “*Los internos podrán ejercitar los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, sin exclusión del derecho de sufragio, salvo que fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena.*”

<sup>47</sup> Rodriguez Alonso, Antonio “*Lecciones de derecho penitenziario*” Editorial Comares, 2003, pag. 50,51

<sup>48</sup> Articolo 33 comma 1, Constitución Española,

<sup>49</sup> Articolo 39, comma 1 Constitución Española

famiglia in caso di malattia o morte del detenuto e viceversa (art 52 comma 2), il diritto a comunicare alla famiglia del detenuto la detenzione stessa e il trasferimento ad altro stabilimento (art 52 comma 3). Altri diritti sono i permessi straordinari in caso di morte di un familiare (art 47 comma 1) e la regolamentazione di visite speciali per coloro i quali non possano ottenere permessi per uscire (art 53). Inoltre viene definito il diritto delle reclusi di tenere con se il figlio minore dei tre anni e a mantenere i contatti con i figli che abbiano meno di 10 anni, secondo le disposizioni specifiche che riguardano le visite.

- Diritti sociali

- ✓ *Il diritto all'educazione e all'accesso alla cultura*<sup>50</sup>.

È riconosciuto espressamente dalla costituzione spagnola ai condannati a pena privative di libertà e sviluppato dall'art. 55 al 58 della Legge Penitenziaria e nel capitolo III del Regolamento penitenziario.

- ✓ *Il diritto dovere del lavoro*<sup>51</sup>.

La legge penitenziaria definisce il lavoro come un diritto e un dovere dell'interno e, inoltre, data la finalità specifica delle pene privative di libertà, il lavoro deve essere formativo, degno e adeguato alle attitudini e qualificazioni professionali degli interni,

Il diritto al lavoro acquisisce tale identità nell'ambito penitenziario dalla stessa Costituzione Spagnola, che lo include nei diritti fondamentali. In corrispondenza con tale precetto costituzionale, nella Legge Penitenziaria viene stabilito che le amministrazioni sono obbligate a facilitare tale diritto-dovere ai reclusi.

- Diritti politici

- ✓ *Diritto di voto.*

Nell'art. 3 della Legge Penitenziaria viene espressamente riconosciuto il diritto all'esercizio dei diritti politici ai quali non viene assolutamente escluso il diritto di voto (salvo che non sia incompatibile con il tipo di condanna).

---

<sup>50</sup> Articolo 27 e 44, Constitución Española,

<sup>51</sup> Articolo 35, Constitución Española

- ✓ *Diritto a formulare petizioni e reclami*

L'articolo 4 comma 2 del Regolamento Penitenziario riconosce il diritto a formulare petizioni e reclami fronte alle autorità penitenziarie e giudiziali

### **1. 2. 3 I diritti come detenuti**

Sono i diritti che formano parte del contenuto proprio della relazione penitenziaria, sono creati e riconosciuti dalla legislazione positiva.

Nonostante le difficoltà che esistono per distinguere i contenuti, possiamo parlare di diritti relazionati con il regime e diritti in relazione al trattamento.

Rispettando il principio di presunzione di innocenza<sup>52</sup> l'offerta delle attività formative, educative, socioculturali e sportive sono estese anche ai detenuti preventivi<sup>53</sup>.

I diritti<sup>54</sup> in questione, comunque, sono:

- *I diritti relazionati con il regime dello stabilimento*
  - ✓ Il diritto a ricevere informazioni sul regime dello stabilimento, i suoi diritti, i suoi doveri, le norme disciplinarie e i mezzi per formulare petizioni, reclami e ricorsi<sup>55</sup>. Il diritto a ricevere informazioni attualizzate circa la situazione processuale e penitenziaria del detenuto<sup>56</sup>;
  - ✓ Il diritto a che l'orario e il programma delle attività dello stabilimento non impediscano un riposo notturno di almeno 8 ore e il riposo settimanale<sup>57</sup>.
  - ✓ Il diritto alle comunicazioni orali, scritte e telefoniche con familiari, parenti, amici, avvocati e procuratori, professionali, sacerdoti ecc ecc<sup>58</sup>;

---

<sup>52</sup>“*El principio de presunción de inocencia*”, è il principio giuridico che stabilisce l'innocenza della persona come regola. Solo attraverso un processo o un giudizio si dimostra la colpevolezza della persona e solo allora lo Stato potrà applicare una pena o una sanzione. Tale diritto è definito non solo nelle leggi spagnole, ma anche nei trattati internazionali, precisamente nell'art 11 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nell'articolo 8 della Convenzione Americana dei Diritti Umani.

Consultato presso [http://es.wikipedia.org/wiki/Presunci%C3%B3n\\_de\\_inocencia](http://es.wikipedia.org/wiki/Presunci%C3%B3n_de_inocencia);

<sup>53</sup> Rodriguez Alonso, Antonio “*Lecciones de derecho penitenziario*” Editorial Comares, 2003, pag 52.

<sup>54</sup> Ibidem, pag 53

<sup>55</sup> Articolo 49, Ley Organica Penitenciaria

<sup>56</sup> Articolo 4 comma 2 del Reglamento Penitenziario

<sup>57</sup> La materia è legislata negli articoli 25, comma 2, e 33, comma 1 della Ley Organica Penitenciaria e nell'articolo 4 comma 2 del Reglamento Penitenziario

<sup>58</sup> Il diritto alle comunicazioni orali è legislato negli articoli 51 e 53 della Ley Organica Penitenciaria e nell'articolo 4, comma 2 del Reglamento Penitenziario

- ✓ Il diritto a partecipare alle attività di ordine educativo, ricreativo, sociale, lavorativo, culturale o sportivo<sup>59</sup>.
- *I diritti in relazione al trattamento penitenziario*
  - ✓ La legge organica penitenziaria configura il trattamento penitenziario come un diritto del recluso –nonostante non venga dichiarato espressamente –e, quindi, verrà fomentata e stimolata la collaborazione e la partecipazione del detenuto con la messa in atto del trattamento stesso<sup>60</sup>;
  - ✓ Il diritto ad essere destinato allo stabilimento che per classificazione gli corrisponde;
  - ✓ Il diritto alle progressioni di grado e, conseguentemente, alle riconsiderazioni periodiche delle classificazioni anteriori;
  - ✓ Il diritto ai benefici penitenziari.

#### **1. 2. 4 Limiti ai diritti**

Tutti i diritti, inclusi i fondamentali, non hanno la natura e la caratteristica di essere illimitati, ma devono essere esercitati, non secondo la volontà dell'interessato, ma in accordo con ciò che è disposto nelle leggi che lo regolano o lo sviluppano.

La stessa norma che riconosce i diritti fondamentali del condannato, definisce anche il principio di limitazione di alcuni di essi, sottolineando che debbano vedersi limitati per le disposizioni dovute o per legge o per il tipo di sentenza.

I diritti dei detenuti si possono esercitare solamente nei limiti delimitati dal tipo di condanna e da quello che questa implica.

### **1. 3 I doveri del recluso**

Il quadro dei doveri dei detenuti è contenuto nell'articolo 4 della Legge Penitenziaria e nell'articolo 5 del Regolamento Penitenziario.

La legge penitenziaria<sup>61</sup> definisce questi doveri:

- Il dovere di rimanere nello stabilimento assegnato;

---

<sup>59</sup> Articolo 24 Ley Organica Penitenziaria, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c1](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c1)

<sup>60</sup> articolo 4, comma 2, e articolo 61 della Ley Organica Penitenziaria., consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.tp.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.tp.html)

<sup>61</sup> I doveri in questione sono contenuti nel Titolo II della Ley Organica Peniteciaria consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html)

- Il dovere di rispettare le norme;
- Il dovere di rispettare le sanzioni;
- Il dovere di mantenere una attitudine di rispetto verso i funzionari;
- Il dovere di mantenere una condotta corretta con i compagni detenuti;
- Il dovere di lavorare secondo le proprie attitudini fisiche e mentali, ciò sta a significare l'esigenza del lavoro come un proposito di riabilitazione e come elemento fondamentale del trattamento.

A questi doveri, in concordanza con essi, il Regolamento Penitenziario<sup>62</sup> aggiunge:

- Il dovere di utilizzare adeguatamente i mezzi materiali che vengano posti a sua disposizione e le installazioni dello stabilimento;
- Il dovere di osservare una adeguata igiene e ordine personale e osservare le misure igieniche e sanitarie stabilite;
- Il dovere di osservare le prestazioni personali obbligatorie stabilite dall'amministrazione penitenziaria per l'ordine e la pulizia dello stabilimento;
- Il dovere di partecipare alle attività formative, educative e lavorative definite in funzione del suo programma personale.

## 1. 4 Il lavoro penitenziario

Storicamente il concetto di lavoro e pena privativa di libertà sono sempre stati strettamente correlati, nel senso che molto spesso il lavoro in sé era considerato come un tipo di pena.

L'articolo 26 della Legge Penitenziaria<sup>63</sup> stabilisce che il lavoro è un elemento fondamentale del trattamento. Conseguentemente con questa previsione, anche il Regolamento Penitenziario nell'articolo 132<sup>64</sup> definisce che il lavoro come l'elemento base del trattamento, tuttavia deve risultare formulato da un programma individuale e che mantenga la finalità di preparare i detenuti all'accesso al mercato del lavoro quando ritornino in libertà.

---

<sup>62</sup>Il Regolamento Penitenziario, invece, inserisce i doveri nel capitolo II, articolo 5, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t1.html#a5](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t1.html#a5)

<sup>63</sup> Articolo 26 della Ley Organica Penitenziaria definisce il lavoro come diritto-dovere dell'internato e ne stabilisce le condizioni, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c2)

<sup>64</sup> Articolo 132 del Regolamento Penitenziario definisce i criteri generali della relazione lavorativa in ambito penitenziario, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t5.html#a132](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t5.html#a132)

Il lavoro, quindi, viene considerato come “attività umana” e forma parte del lavoro penitenziario. Per lavoro si intende una classe speciale di attività umane che si distingue dalle altre per la sua realizzazione in uno spazio di tempo limitato e fondamentalmente retribuito: queste circostanze che convertono il lavoro nel sostentamento principale della vita della persona dal punto di vista economico e socialmente contribuiscono al riconoscimento di un determinato status.

### **1. 4. 1 Condizioni**

La Legge Organica Penitenziaria, al considerare il lavoro come un diritto e un dovere, in corrispondenza con l'articolo 35 della Costituzione Spagnola, nell'art 26 segnala le seguenti caratteristiche<sup>65</sup>:

- Non deve avere assolutamente carattere affittivo;
- Non deve attentare alla dignità del detenuto;
- Avrà un carattere formativo, creativo o conservatore delle abitudini lavorative, produttivo o terapeutico, e deve avere come fine quello di preparare i detenuti alle condizioni normali del lavoro libero;
- Verranno organizzate e pianificate, seguendo le attitudini e le qualificazioni professionali, di modo che vengano soddisfatte le aspirazioni lavorative dei detenuti, poiché siano in compatibili con l'organizzazione e la sicurezza dello stabilimento;
- Fruirà delle prestazioni dispensate dalla normativa lavorativa vigente in materia di Sicurezza Sociale;
- Non verrà somministrato per i fini degli interessi economici delle amministrazioni.

### **1. 4. 2 Modalità**

In quanto alle modalità che può rivestire il lavoro, all'interno dell'ambito penitenziario, vengono incluse una serie abbastanza varia di attività supportate dai detenuti.

Nell'articolo 27 comma 1 della Legge Penitenziaria<sup>66</sup>, viene disposto che il lavoro che realizzano gli interni dentro o fuori degli stabilimenti, sarà compreso in una delle seguenti modalità:

---

<sup>65</sup> Articolo 26 della Ley Organica Penitenziaria definisce anche le caratteristiche del lavoro, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c2)

- Quelle di formazione professionale, alle quali le amministrazioni daranno carattere preferenziale;
- Quelle dedicate allo studio e alla formazione accademica;
- Quelle di produzione del regime lavorativo o mediante formule cooperative o simili in accordo con la legislazione vigente;
- Quelle occupazionali che siano parte del trattamento;
- Quelle di prestazione personale in servizi ausiliari comuni dello stabilimento;
- Quelle artigianali, intellettuali o artistiche.

### 1. 4. 3 Il lavoro come diritto-dovere.

Il lavoro penitenziario per quanto riguarda l'ambito penitenziario è considerato dalla Costituzione Spagnola (art 25 comma 2)<sup>67</sup> come diritto fondamentale e, per tale motivo, è suscettibile di essere protetto dalle garanzie costituzionali ed è quindi considerato in diritto del recluso il lavoro durante il periodo che trascorrerà in carcere.

D'altra parte il lavoro viene anche considerato come un dovere, i detenuti, quindi, conformemente alle proprie attitudini fisiche e mentali hanno il dovere morale di lavorare, nonostante siano sottoposti a un periodo di pena privativa di libertà<sup>68</sup>. Si tratterebbe, quindi, di un dovere etico-sociale più che di un dovere giuridico. Il diritto in questione, nell'art 29 della Legge Organica Penitenziaria<sup>69</sup>, viene esteso anche ai detenuti, in carcere in qualità di preventivi e quindi in attesa di processo, i quali potranno lavorare conformemente alle proprie attitudini fisiche e morali.

L'articolo 133 del Regolamento Penitenziario<sup>70</sup> stabilisce che "tutti i detenuti hanno il dovere di lavorare in modo conforme alle proprie attitudini, sia sviluppando il lavoro

---

<sup>66</sup> Articolo 27 Ley Organica Penitenciaria, definisce le modalità lavorative all'interno dei Centri Penitenziari; consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c2)

<sup>67</sup> Articolo 25, comma 2, Constitución Española : "En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad", consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2s1](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2s1)

<sup>68</sup> La materia è legiferata nel Capitolo III della Ley Organica Penitenciaria, interamente dedicato ai temi del lavoro nei centri penitenziari e comprende gli articoli dal 26 al 35, consultati presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c2)

<sup>69</sup> Articolo 29 Ley Organica Penitenciaria, comma 2, definisce che i detenuti in qualità di preventivi abbiano il diritto a lavorare conformemente alle proprie attitudini e inclinazioni, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c2)

<sup>70</sup> Articolo 133, comma 1, del Reglamento Penitenziario "Todos los penados tienen el deber de trabajar conforme a sus aptitudes, ya sea desarrollando el trabajo a que se refiere el artículo anterior o cualquiera de las otras modalidades de ocupación establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica

produttivo esternamente alla struttura penitenziaria sia secondo qualsiasi altra modalità prevista dall'articolo 27 della Legge Organica". Ovviamente restano esclusi dal dovere di lavorare coloro i quali:

- Sono sottoposti a trattamento medico, che può impedire la realizzazione di tale dovere;
- Siano stati dichiarati inabili a qualsiasi classe lavorativa;
- Siano maggiori di 65 anni;
- Siano precettori di prestazioni di pensionamento;
- Siano donne incinte, nelle sei settimane anteriori al parto e nelle otto successive;
- Non possano lavorare per ragioni di forza maggiore.

La finalità essenziale del lavoro è praticamente formativa, ovvero quella di preparare adeguatamente i detenuti al futuro inserimento nel mondo del lavoro, per questo motivo il lavoro realizzato in ambito penitenziario deve avere come obiettivo quello di migliorare le capacità degli stessi per agevolarli al momento del ritorno alla libertà.

Il lavoro realizzato dal recluso deve essere produttivo e remunerato, secondo le leggi vigenti.

I lavoratori, comunque, godranno dei seguenti diritti<sup>71</sup> lavorativi basilari:

- Non dovranno essere discriminati per nessuna ragione;
- Dovrà essere salvaguardata l'integrità fisica della persona e dovrà essere posta in condizione di lavorare in sicurezza secondo la legislazione vigente in questa materia;
- Il lavoro deve essere produttivo e remunerato, inoltre ha diritto al riposo settimanale e alle vacanze annuali;
- Deve essere salvaguardata l'intimità della persona;
- Saranno resi partecipi all'organizzazione e alla pianificazione del lavoro, secondo le condizioni stabilite dalla Legge Penitenziaria.

I doveri dei lavoratori<sup>72</sup>, inoltre, possono essere considerati i tali:

- Il compiere le mansioni concrete predisposte dal lavoro in questione;

---

*General Penitenciaria.*”, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t5.html#a133](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t5.html#a133)

<sup>71</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 103

<sup>72</sup> ibidem pag 104

- Osservare le modalità di prevenzione per evitare incidenti sul lavoro;
- Compiere gli ordini e le istruzioni del personale responsabile;
- Contribuire a raggiungere gli obiettivi e i fini della relazione lavorativa.

Ovviamente essendo il lavoro il risultato di una relazione, anche questo può essere sospeso o addirittura interrotto<sup>73</sup> e i casi in cui ciò avviene sono:

- Quanto c'è mutuo accordo tra le parti, per cui la relazione lavorativa viene o sospesa o addirittura interrotta;
- In caso di maternità o di pericolo durante la gestazione;
- Forze maggiori temporali;
- Per decisione della Giunta di Trattamento, che segue il detenuto;
- Per rinuncia del detenuto lavoratore;
- Per spostamenti del detenuto ad altro centro penitenziario;
- Per ragioni di disciplina e sicurezza penitenziaria;
- Ovviamente, in caso di scarcerazione del detenuto;
- Per il mancato compimento dei doveri lavorativi, previsti dalla relazione.

## 1.5 L'educazione nelle strutture penitenziarie

L'articolo 55 della Legge Organica Penitenziaria<sup>74</sup> stabilisce che:

- In ogni struttura deve essere presente una scuola, la quale si occuperà dell'istruzione dei detenuti, specialmente i giovani e gli analfabeti;
- Gli insegnamenti impartiti nelle relative scuole devono essere in linea con la legislazione vigente in materia di educazione e di formazione professionale;
- L'amministrazione penitenziaria fomenterà l'interesse dei detenuti allo studio.

Dal regolamento penitenziario si può evincere una distinzione fondamentale tra educazione scolastica e formazione.

All'interno dell'educazione scolastica, distingue tra:

- Istruzione obbligatoria: l'argomento è definito dall'art 122 del Regolamento Penitenziario<sup>75</sup>, in cui si stabilisce che se un detenuto, al suo ingresso in

---

<sup>73</sup> ibidem pag 105-106

<sup>74</sup> Articolo 55 Ley Organica Penitenciaría definisce tutti i criteri per cui deve svolgersi l'attività scolastica nei centri penitenziari dello stato e spagnolo e quindi , consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/lo1-1979.t2.html#c10](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.t2.html#c10)

prigione, non possiede i titoli corrispondenti all'istruzione obbligatoria. In questo caso saranno esaminati dal maestro, il quale definirà il ciclo di istruzione obbligatoria al quale dovranno essere inseriti. Nel regolamento penitenziario, dopo aver definito l'obbligatorietà della formazione elementare, viene a stabilire che in modo prioritario questo tipo di formazione deve essere impartito agli analfabeti, ai giovani, agli stranieri e alle persone con problemi specifici.

- Altri tipi di istruzione: mentre le attività che riguardano l'insegnamento obbligatorio sono organizzate dall'Amministrazione Penitenziaria, per quanto riguarda altri tipi di educazione nel Regolamento Penitenziario<sup>76</sup> viene previsto che in questi casi vengano utilizzati i mezzi provenienti dalla società. Per questo motivo si sottolinea che deve essere garantito ai detenuti l'accesso ai programmi educativi di educazione scolastica e non scolastica.

## **1. 6 La formazione professionale, socioculturale e sportiva.**

Per quanto riguarda la formazione, si può distinguere in professionale, socioculturale e sportiva. Nel regolamento penitenziario (art 110) si definisce che l'amministrazione penitenziaria *“disegnerà programmi formativi orientati a sviluppare le attitudini dei reclusi, arricchire le sue conoscenze, migliorare le sue capacità tecniche o professionali e compensare le sue carenze”*<sup>77</sup>.

La formazione professionale<sup>78</sup> è considerata un punto fondamentale nei programmi di trattamento ed anche in questo caso, come per quanto riguarda l'educazione obbligatoria, viene precisato che, per gli internati che non posseggano una formazione lavorativa valida o soddisfacente, l'Amministrazione Penitenziaria dovrà

---

<sup>75</sup> Articolo 122 Regolamento Penitenziario, definisce il diritto di ogni detenuto allo studio, mentre l'articolo 123 regola il diritto alla formazione basilare, diritto, appunto, rivolto a analfabeti, giovani, stranieri che ne abbiano necessità, consultati presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t5.html#a122](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t5.html#a122)

<sup>76</sup> Articolo 124, Regolamento Penitenziario definisce il diritto degli internati di accedere anche ad altri corsi educativi, differenti dagli insegnamenti basi, consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t5.html#a124](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t5.html#a124)

<sup>77</sup> Articolo 110, Regolamento Penitenziario, l'Amministrazione Penitenziaria definirà *“programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades técnicas o profesionales y compensar sus carencias”* consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t5.html#a110](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t5.html#a110)

<sup>78</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag. 119

adoperarsi affinché il detenuto in questione acceda a corsi di formazione professionali ed occupazionali.

Le attività socioculturali<sup>79</sup>, sportive e di appoggio, invece, sono relazionate con l'obiettivo di migliorare lo sviluppo integrale degli interni. I detenuti, quindi, proporranno le attività socioculturali e sportive che vorranno realizzare e, da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, verrà promossa la massima partecipazione a tali attività, a cui cercheranno di coinvolgere il maggior numero di detenuti nel corso di tutto l'anno solare.

## 1. 7 L'assistenza sanitaria

La questione sanitaria è stata un motivo di costante preoccupazione durante tutta la storia dei sistemi penitenziari. Nei primordi dell'esistenza della pena privativa di libertà come asse fondamentale del sistema punitivo, nella quale la prigione era considerata come il luogo di ritenzione e custodia per l'esecuzione delle pene allora esistenti (pena di morte, pena corporale ecc ecc), le condizioni igieniche dei locali erano praticamente nulle, per cui le malattie (tra cui anche quelle mentali) si diffondevano senza limiti. Il tifo, il colera, la dissenteria, le malattie parassitarie e polmonari causavano vere e proprie stragie all'interno delle carceri.

I moderni sistemi penitenziari, invece, introdussero criteri più umani per quanto riguarda le modalità di compimento delle pene privative di libertà, all'interno dei quali non manca l'assistenza medica e sanitaria all'interno delle prigioni. Al giorno d'oggi nel sistema spagnolo sono le Amministrazioni Penitenziarie che si occupano delle prestazioni sanitarie all'interno delle prigioni.

Le *“Regole minime per il trattamento del detenuto”*<sup>80</sup>, invece, proclamarono il dovere statale di accudire lo stato di salute dei detenuti, così come occuparsi in modo specializzato dei casi di tossicomania, alcolismo e trastorni psichici.

La Legge Organica Penitenziaria dedica all'interno del titolo II, tutto il capitolo III all'assistenza sanitaria, e stabilendo in altre parti:

- Nell'art 3 che *“l'Amministrazione Penitenziaria veglierà sulla vita, l'integrità e la salute degli internati”*<sup>81</sup>;

---

<sup>79</sup> Ibidem

<sup>80</sup> *“Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”*, consultato presso [http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h\\_comp34\\_sp.htm](http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp34_sp.htm)

- Nell'art 11 dispone dell'esistenza all'interno la presenza di strutture di carattere ospedaliero, psichiatrico e di riabilitazione sociale<sup>82</sup>, includendo nell'art 13 include la presenza di infermerie e, inoltre, dispone che, in caso di mancata struttura adeguata, l'assistenza medica a favore dei detenuti si appoggerà a strutture sanitarie non penitenziarie<sup>83</sup>.

Il Regolamento Penitenziario, nel titolo IX (art dal 207 al 229)<sup>84</sup>sviluppa le previsioni contenute nella norma basica penitenziaria e nella Legge Generale della Sanità<sup>85</sup> del 1986, tenendo in conto l'apparizione di nuove malattie (come per esempio l'AIDS), così come l'universalizzazione delle cure sanitarie

Il Regolamento Penitenziario rimodella la normativa regolamentaria sulle prestazioni sanitarie basiche dell'Amministrazione Penitenziaria, introducendo i seguenti elementi<sup>86</sup>:

- La natura e i fini dell'assistenza sanitaria: l'assistenza sanitaria avrà carattere integrale e sarà orientata alla prevenzione, come alla cura e alla riabilitazione. Una speciale attenzione sarà rivolta alla prevenzione delle malattie infettive, facilmente trasmissibili. Per tale motivo l'Amministrazione Penitenziaria e le Amministrazioni Sanitarie formalizzeranno i corrispondenti convegni di collaborazione in materia di salute pubblica e di assistenza sanitaria, nella quale definiranno i criteri generali di coordinazione, protocolli, piani e procedimenti, così come il finanziamento, a carico

---

<sup>81</sup> Articolo 3, Ley Organica Penitenziaria: “*La administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos*” consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.tp.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.tp.html)

<sup>82</sup> Articolo 11, Ley Organica Penitenziaria: “*Los establecimientos especiales son aquellos en los que prevalece el carácter asistencial y serán de los siguientes tipos: Centros hospitalarios, Centros psiquiátricos, Centros de rehabilitación social, para la ejecución de medidas penales, de conformidad con la legislación vigente en esta materia*” consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t1.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t1.html)

<sup>83</sup> Articolo 13, Ley Organica Penitenziaria: “*Los establecimientos penitenciarios deberán contar en el conjunto de sus dependencias con servicios idóneos de dormitorios individuales, enfermería, escuelas, bibliotecas, instalaciones deportivas y recreativas, talleres, patios, peluquería, cocina, comedor, locutorios individualizados, departamento de información al exterior, salas anejas de relaciones familiares y, en general, todos aquellos que permitan desarrollar en ellos una vida de colectividad organizada y una adecuada clasificación de los internos, en relación con los fines que en cada caso les están atribuidos*” consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t1.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t1.html)

<sup>84</sup> Del Titolo IX del Reglamento Penitenziario la prima sezione è dedicata all'assistenza sanitaria (Art 207 all'art 220), mentre la seconda sezione all'igiene e all'alimentazione (art 221 all'art 226), consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t9.html#c1](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t9.html#c1)

<sup>85</sup> Ley General de Sanidad, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Admin/114-1986.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Admin/114-1986.html)

<sup>86</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 122

dell'Amministrazione Penitenziaria, dell'assistenza sanitaria. L'Amministrazione Penitenziaria, quindi, si farà carico delle spese originate dalla necessità di assistenza sanitaria ai detenuti.

- Le prestazioni sanitarie: a tutti i detenuti, senza distinzione, si garantirà un'attenzione medica-sanitaria equivalente a quella dispensata al resto della popolazione. Avranno, inoltre, uguale diritto alla somministrazione di prestazioni farmaceutiche e alle prestazioni complementari che derivano da questo tipo di attenzione.

Il modello di attenzione sanitaria distingue:

- ✓ *Attenzione primaria*: verrà dispensata con i mezzi propri dell'Amministrazione Penitenziaria. Le strutture penitenziarie conterranno di uno staff medico integrato almeno da: un medico generale, un diplomato in infermeria e un ausiliare di infermeria. Conterà, inoltre, in maniera periodica, di uno psichiatra, un gastroenterologo e un dentista. Nei centri penitenziari femminili sarà presente periodicamente di un ginecologo e nei casi in cui siano presenti madri con bambini, di un pediatra;
- ✓ *Assistenza specializzata*: sarà assicurata attraverso del Servizio Sanitario Nazionale, si realizzerà nei centri ospedalieri definiti dall'autorità sanitaria e formalizzati attraverso protocolli e convegni, salvo in casi di urgenza in cui il detenuto sarà portato all'ospedale più vicino al Centro Penitenziario.  
La dispensa farmaceutica e le prestazioni complementari saranno rese effettive dall'Autorità Penitenziaria.
- ✓ *Assistenza obbligatoria in casi di urgenza vitale*: il trattamento medico sanitario sarà reso effettivo sempre con l'autorizzazione del detenuto, solo quando esista realmente pericolo di vita, si potrà imporre un trattamento anche contro la volontà dell'interessato;
- ✓ *Ricerche mediche*: i detenuti non possono essere oggetto di esperimenti medici, e solo in quanto questi avvengano devono essere sottoposti all'analisi di una commissione etica;
- ✓ *Staff sanitario*: a capo dello staff sanitario si avrà un direttore medico o un capo dei servizi medici che risponderà agli ordini del direttore dello stabilimento. I vincoli con personale esterno al Personale Penitenziario saranno possibili attraverso accordi con altre

Amministrazioni Pubbliche o private, nei quali appunto vengono definiti tutti gli elementi del contratto. I detenuti potranno sollecitare servizi medici privati esterni alle istituzioni penitenziarie, solo però sostenendone personalmente i costi;

- ✓ *Infermeria e altre strutture sanitarie*: nelle strutture sarà presente un locale destinato a infermeria, dotato di materiali medici precisi che possano coprire l'assistenza medica generale, in capacità proporzionale al numero dei reclusi del centro;
- ✓ *Storia clinica*: tutti i detenuti, al proprio ingresso nel Centro Penitenziario saranno visitati da un medico e verrà dotato il detenuto di un fascicolo nel quale sarà appuntata la sua storia clinica;
- ✓ *Riservatezza dei dati clinici e informazione sanitaria*: i dati che riguardano la storia clinica del detenuto avranno carattere confidenziale e sarà concesso solo a personale specializzato;
- ✓ *Comunicazioni con familiari*: nel caso in cui un detenuto si trovi in una situazione di malattia pericolosa e grave, verranno immediatamente avvisati i familiari;
- ✓ *Visite in ospedali extrapenitenziari*: le visite di familiari e conoscenti del detenuto ricoverato in un ospedale extrapenitenziario avverranno secondo le regole stabilite dal centro ospedaliero corrispondente e del centro penitenziario di riferimento;
- ✓ *Visite e ricovero in ospedali extrapenitenziari e custodia dei detenuti in tali strutture*: nel caso in cui un detenuto richieda un ricovero ospedaliero, il medico responsabile comunicherà la richiesta al Direttore del centro, che, previa autorizzazione del Centro Direttivo, disporrà del necessario per effettuare il ricovero in questione. Quando un detenuto, invece, richieda una visita medica in centri penitenziari esterni, il servizio medico comunicherà al direttore del centro penitenziario, che provvederà a disporre il necessario.  
La vigilanza e la custodia dei detenuti in centri sanitari extrapenitenziari sarà a carico delle forze o corpi di sicurezza spagnoli;
- ✓ *Misure epidemiologiche*: gli accordi tra le Amministrazioni Penitenziarie e le Amministrazioni Sanitarie dovranno prevedere che la realizzazione di piani e programmi di attuazione in caso di malattie

infettive più frequenti. In caso in cui venga accertato un focolaio di possibile trasmissione di malattie infettive, lo staff sanitario provvederà a comunicare il fatto alle autorità sanitarie competenti e al centro direttivo, i quali provvederanno a mettere in atto le misure predisposte;

- ✓ *Sistema di informazione sanitaria ed epidemiologica:* l'Amministrazione Sanitaria conterà su un sistema di informazione sanitaria e di vigilanza epidemiologica che le permettano conoscere quali siano le malattie infettive più frequenti tra la popolazione penitenziaria e circa i gruppi di maggiore rischio, con il fine di adeguare le misure assistenziali.

## 1. 8 Igiene e pulizia

L'art. 19 comma 3 della Legge Organica Penitenziaria<sup>87</sup> dispone che “per ragioni di igiene si esigerà un'attenta pulizia personale, per la quale l'Amministrazione Penitenziaria faciliterà ai detenuti i servizi e gli articoli di pulizia personale”

In sviluppo alla norma espressa dalla Legge Penitenziaria, il Regolamento<sup>88</sup> stabilisce che, da parte del Centro Direttivo:

- *Lotti igienici:* al momento dell'ingresso del detenuto in carcere gli saranno consegnati i prodotti necessari per l'igiene personale diaria, così come preservativi, materiale di uso personale e per il letto. Questi articoli verranno riconsegnati periodicamente;
- *Proibizione di introdurre materiale deteriorabile:* per ragioni di igiene pubblica non verrà permesso l'ingresso di alimenti deteriorabili perché potrebbero nuocere alla salute del consumatore;
- *Lavanderia:* in tutti gli stabilimenti penitenziari si conterà con un servizio di lavanderia al quale potranno accedere tutti i detenuti;

---

<sup>87</sup> Articolo 19, comma 3, Ley Organica Penitenziaria “*Por razones de higiene se exigirá un cuidadoso aseo personal. A tal fin, la administración facilitará gratuitamente a los internos los servicios y artículos de aseo diario necesarios*” consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c1](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c1)

<sup>88</sup> Nel Regolamento Penitenziario, è dedicata l'intera seconda sezione del capitolo I (assistenza sanitaria e igiene) del titolo XI al tema dell'igiene, nella precisione dagli articoli 221 a 226, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t9.html#c1](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t9.html#c1)

- Disinfezione di installazioni penitenziarie: periodicamente, sotto la supervisione del Centro Direttivo, si procederà a una completa disinfezione e disinfestazione delle distinte aree della struttura.

## 1. 9 Alimentazione

In tutti i centri penitenziari verrà proporzionata ai detenuti un'alimentazione convenientemente preparata, che deve rispondere alle esigenze dietetiche della popolazione penitenziaria e alle esigenze specifiche di età, salute, lavoro, clima, costumi e per quanto convergano le convinzioni personali e religiose. L'alimentazione dei detenuti sarà sottoposta al controllo facoltativo<sup>89</sup>.

Nei centri nei quali sono presenti donne con bambini, si provvederà in modo appropriato a fornire un'alimentazione necessaria per le madri e i bambini conformemente alle loro necessità<sup>90</sup>

## 1. 10 Assistenza religiosa

I centri penitenziari sono obbligati ad attendere alle esigenze religiose dei detenuti e a rispettare la libertà degli stessi, tutto ciò ha come fondamento l'art 16 della Costituzione spagnola che dichiara che:

*“garantisce la libertà ideologica, religiosa e di culto degli individui”<sup>91</sup>*

*“Nessuno potrà essere obbligato a dichiarare sulla sua ideologia, religione o credenze”<sup>92</sup>*

---

<sup>89</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 129

<sup>90</sup> Ibidem

<sup>91</sup> Articolo 16, Constitución Española “..*garanteriza la libertad ideologica, religiosa e di culto de los individuos*” consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2s1](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2s1)

<sup>92</sup> Articolo 16, Constitución Española “..*nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias*” consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2s1](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2s1)

Le Regole Penitenziarie Europee<sup>93</sup>, negli articoli 40 e 41, rispettivamente affermano che:

*“Ogni detenuto deve essere autorizzato, nella misura del possibile, a soddisfare le esigenze della propria vita religiosa. spirituale e morale, partecipando alle funzioni o riunioni organizzate nell’istituto e disponendo dei libri e delle pubblicazioni necessarie”.*

*“Se nell’istituto vi è un numero sufficiente di detenuti appartenenti alla stessa religione, un rappresentante qualificato di questa religione deve essere nominato o riconosciuto. Se il numero dei detenuti lo giustifica e le circostanze lo permettono, l’intervento dovrebbe essere di tipo permanente. Il rappresentante qualificato nominato o riconosciuto ai sensi del paragrafo deve essere autorizzato ad organizzare periodicamente i servizi e le attività religiose e a effettuare visite pastorali particolari, negli orari a ciò riservati, ai detenuti appartenenti alla sua religione. Il diritto di entrare in contatto con un rappresentante qualificato di una religione non deve essere rifiutato ad alcun detenuto. Se un detenuto si oppone alla visita di un rappresentante di una religione, la sua volontà deve essere rispettata.”*

In concordanza con queste norme, la Legge Organica Penitenziaria nell’art 54 garantisce che “l’Amministrazione garantirà la libertà religiosa dei detenuti e faciliterà i mezzi per cui detta libertà possa manifestarsi”<sup>94</sup>.

Il Regolamento Penitenziario, invece, dedica all’assistenza religiosa un articolo (230)<sup>95</sup> all’interno del Capitolo III –che è lo stesso articolo 230 –del suo Titolo IX, in

---

<sup>93</sup> Regole minime per il trattamento dei detenuti (Raccomandazione Comitato dei Ministri della Comunità Europea 12 febbraio 1987), consultato presso

<http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/europa/trattamento.htm>

<sup>94</sup> Articolo 54 della Ley Organica Penitenciaria “La administración garantizará la libertad religiosa de los internos y facilitará los medios para que dicha libertad pueda ejercitarse.”, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c9](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c9)

<sup>95</sup> tutto l’articolo 230 del regolamento penitenziario è dedicato all’assistenza religiosa: “Libertad religiosa. 1) Todos los internos tendrán derecho a dirigirse a una confesión religiosa registrada para solicitar su asistencia siempre que ésta se preste con respeto a los derechos de las restantes personas. En los Centros podrá habilitarse un espacio para la práctica de los ritos religiosos. 2) Ningún interno podrá ser obligado a asistir o participar en los actos de una confesión religiosa. 3) La Autoridad penitenciaria facilitará que los fieles puedan respetar la alimentación, los ritos y los días de fiesta de su respectiva confesión, siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias, la seguridad y vida del Centro y los derechos fundamentales de los restantes internos. 4) En todo lo relativo a la asistencia religiosa de los internos se estará a lo establecido en los acuerdos firmados por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas” consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t9.html#c3](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t9.html#c3)

cui si riconosce il diritto dei reclusi a dirigersi a una confessione religiosa registrata, per, appunto, sollecitare la sua assistenza –sempre che la suddetta richiesta non nuoccia al rispetto delle altre persone –così come viene riconosciuto il diritto a non essere obbligato ad assistere o partecipare negli atti di una confessione religiosa. In questo appartato viene imposto all'amministrazione l'obbligo di facilitare a che i fedeli possano rispettare l'alimentazione, i riti e i giorni di festa della rispettiva confessione di appartenenza, sempre che venga permesso dalle disponibilità economiche, dalla sicurezza e dalla vita del centro e dai diritti fondamentali degli altri detenuti.

Per quanto riguarda la confessione cattolica, l' *"Acuerdo sobre Asuntos Juridicos entre el Estrado Español y la Santa Sede"* del 3 Gennaio 1979 nel quale vengono garantiti da parte della confessione religiosa in questione uno o più sacerdoti per una o mezza giornata nei centri penitenziari e la celebrazione della messa, l'amministrazione dei sacramenti e in generale tutte le attività strettamente relazionate con la fede religiosa del detenuto.

## **1. 11 L'assistenza sociale penitenziaria**

### **1. 11. 1 Concetto e natura.**

L'assistenza sociale in prigione è sempre stata intesa come aiuto sia per migliorare la vita delle persone nel momento in cui sono state private di libertà, sia per assisterle nei primi momenti del ritorno alla libertà. Qualsiasi sia il fine perseguito dalla pena, può avere piena accettazione il fatto che si conceda aiuto materiale e morale ai detenuti.

L'intervento di istituzioni o pubbliche o private, nei compiti di superare gli ostacoli che si oppongono all'adattamento del gruppo sociale in questione, una volta che si produce il suo ritorno in libertà è uno dei presupposti degli ordinamenti, che attribuiscono alla pena privativa di libertà il fine di prevenzione speciale, quale che sia la forma nella quale questa prevenzione si presenti (correzione, rieducazione, reintegro nella società).

Il concetto di assistenza sociale definito da Bueno Arús e Carmona Salgano è un concetto ampio, in funzione delle sue origini, che racchiude in se non solo il momento carcerario, ma anche il post carcerario. Verrà quindi inteso come "quell'attività pubblica o privata, organizzata o estemporanea, che ha l'obiettivo di

risolvere le necessità materiali e morali dei reclusi e dei loro familiari e mantenere vivi i legami che uniscono il condannato con la società (famiglia, ambiente, posto di lavoro)”<sup>96</sup>.

Negli ordinamenti, come capita in quello spagnolo, si attribuisce alla pena privativa di libertà una finalità di rieducazione e di reintegro nella società, l’attività sociale post penitenziaria viene integrata come attività di trattamento e come culmine di un processo che inizia con l’ingresso in prigione del detenuto.

## 1. 11. 2 Fonti normative

### La legge organica penitenziaria

La legge organica penitenziaria, all’interno dei contenuti del suo testo, stabilisce nell’articolo 1 che il fine primo delle istituzioni penitenziarie è quello di assistere e aiutare i detenuti e gli ex reclusi in libertà.

In accordo con il suddetto articolo, la Legge Penitenziaria dedica un intero titolo a tale materia, il titolo IV, sotto il titolo “dell’assistenza penitenziaria”. Nell’articolo 73 viene definito che “il condannato che abbia compiuto la sua pena e che in alcun modo sia riuscito a estinguere la sua responsabilità penale deve essere pienamente reintegrato nell’esercizio dei suoi diritti come cittadino”, “gli antecedenti in nessun modo devono essere motivo di discriminazione sociale e giuridica”<sup>97</sup>. Tale precetto è stato inteso dalla dottrina, come un autentico mandato positivo che obbliga chiunque a considerare un ex recluso, in libertà, un cittadino come qualsiasi altro, con pari diritti e pari doveri.

Per rendere possibile l’assistenza sociale in ambito penitenziario, l’art. 74 della Legge Penitenziaria, dispone che “il ministero di giustizia, attraverso della commissione di Assistenza Sociale, organismo dipendente della Direzione Generale delle Istituzioni Penitenziarie, la cui struttura e funzioni è determinata nel Regolamento Organico di tale dipartimento, presterà agli interni, e a coloro in libertà

---

<sup>96</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 131, 132

<sup>97</sup> Articolo 73, Ley Organica Penitenciaria: “1) El condenado que haya cumplido su pena y el que de algún otro modo haya extinguido su responsabilidad penal deben ser plenamente reintegrados en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos.2) Los antecedentes no podrán ser en ningún caso motivo de discriminación social o jurídica”, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t4.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t4.html)

e in libertà condizionale o definitiva e ai familiari degli uni e degli altri l'assistenza sociale necessaria".<sup>98</sup>

Per ultimo la Legge Penitenziaria, nell'art. 75, stabilisce che "il personale assistenziale della Commissione di Assistenza Sociale sarà costituito da funzionari che presteranno il proprio servizio nel citato organo, con esclusione di qualsiasi altra attività che non siano quelle strettamente assistenziali. La Commissione di Assistenza Sociale collaborerà in forma permanente con le entità dedicate in modo specifico all'assistenza dei detenuti e al trattamento degli ex reclusi"<sup>99</sup>.

## Il Regolamento Penitenziario

Il testo approvato per Decreto Reale nel 1996, racchiude tra le sue principali novità l'apertura delle porte delle prigioni alla società, cosa che formula una crescente domanda di collaborazione da parte di associazioni pubbliche e private. Questa novità, tra l'altro, potenzia notevolmente l'azione dell'Amministrazione Penitenziaria, con le risorse esistenti nella società.

Il Regolamento Penitenziario dispone nell'art 227, che l'azione sociale "sarà diretta alla soluzione dei problemi sorti ai detenuti e alle famiglie come conseguenze dell'ingresso in prigione e contribuirà allo sviluppo integrale degli stessi"<sup>100</sup>.

L'amministrazione Penitenziaria, quindi, dovrà essere in grado di promuovere la coordinazione dei servizi sociali con le reti pubbliche di assistenza sociale e incoraggerà l'accesso di detenuti classificati in terzo grado e di coloro in libertà condizionale e definitiva e di familiari agli assegni disposti e assegnati dalle

---

<sup>98</sup> Articolo 74, Ley Organica Penitenciaria: "*El Ministerio de Justicia, a través de la Comisión de Asistencia Social, organismo dependiente de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, cuya estructura y funciones se determinarán en el reglamento orgánico de dicho departamento, prestará a los internos, a los liberados condicionales o definitivos y a los familiares de unos y otros la asistencia social necesaria*" consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t4.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t4.html)

<sup>99</sup> Articolo 75, Ley Organica Penitenciaria: "*1)El personal asistencial de la Comisión de Asistencia Social estará constituido por funcionarios que pasarán a prestar sus servicios en el citado órgano, con exclusión de cualesquiera otras actividades que no sean las estrictamente asistenciales. 2)La Comisión de Asistencia Social colaborará de forma permanente con las entidades dedicadas especialmente a la asistencia de los internos y al tratamiento de los excarcelados existentes en el lugar donde radiquen los establecimientos penitenciarios.*"consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t4.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t4.html)

<sup>100</sup> Articolo 227 del Reglamento Penitenziario: "*La acción social se dirigirá a la solución de los problemas surgidos a los internos y a sus familias como consecuencia del ingreso en prisión y contribuirá al desarrollo integral de los mismos*", consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t9.html#a227](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t9.html#a227)

differenti comunità autonome, così come agli aiuti disposti dall'assistenza sociale e dalle amministrazioni pubbliche.

È dovere dei servizi sociali penitenziari l'assistenza alle persone che entrano in carcere, è loro d'obbligo l'elaborazione di una scheda personale per cada detenuto, che sarà parte del suo protocollo.

### **1. 11. 3 L'assistente sociale in ambito penitenziario**

La figura dell'assistente sociale (trabajador social) in ambito penitenziario costituisce una pietra miliare nel buon funzionamento delle istituzioni penitenziarie, anche perché senza il suo apporto non sarebbe possibile raggiungere i fini di rieducazione e di reinserimento sociale che la Costituzione Spagnola e la Legge Organica Penitenziaria assegnano alle pene e alle misure privative di libertà.

Le funzioni dell'assistente sociale sono fondamentali sin dal primo momento in cui il detenuto entra in prigione a seguire tutto il suo percorso nel centro penitenziario, fino al momento del suo ritorno alla libertà.

Il Regolamento Penitenziario, nell'art. 229<sup>101</sup>, definisce che, al momento dell'ingresso in carcere di un detenuto nelle prime 24 ore sarà:

- Intervistato da un assistente sociale e da un educatore, al fine di riconoscere le aree carenti e i bisogni della persona;
- I suddetti professionali e il medico, scriveranno un rapporto sull'individuo in questione, con allegate proposte e pianificazioni di attività educative, socioculturali e sportive da realizzarsi. Il quale rapporto verrà consegnato al Vice Direttore di trattamento.

L'articolo 301 del Regolamento Penitenziario del 1981, che resta vigente con quanto disposto dalla "disposizione transitoria III" dell'attuale Regolamento Penitenziario, afferma i seguenti obblighi a carico dell'Assistenza Sociale<sup>102</sup>:

- Intervistare i reclusi, le famiglie e in generale le persone che conoscono il detenuto, se necessario è compito dell'Assistente Sociale raggiungere a domicilio le persone con cui è necessario parlare;
- Scrivere ai familiari o conoscenti del detenuto e sollecitare informazioni sulla persona in questione;

---

<sup>101</sup> Articolo 229, Reglamento Penitenciario definisci i doveri del servizio di assistenza sociale offerti dai centri penitenziari spagnoli, sia nei confronti del detenuto, che della sua famiglia; consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t9.html#a227](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t9.html#a227)

<sup>102</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 135

- Scrivere un rapporto e consegnarlo allo staff e alla direzione del centro penitenziario;
- Assistere come vocale alle riunioni dei vari staff, partecipando nei vari accordi e piani di attuazione;
- Collaborare con l'esecuzione dei metodi di trattamento, specialmente con i servizi sociali;
- Gestire agli interni della struttura gli assegni;
- Raccogliere la documentazione dell'informazione ottenuta nel disimpegno della sua funzione, archiviandola nel dipartimento che gli è proprio;
- Mantenere relazioni professionali adeguate con gli altri assistenti sociali che lavorino nelle istituzioni penitenziarie;
- Compiere tutte le mansioni richieste dal direttore e vice direttore della struttura.

Nel IV Convegno Collettivo del Lavoro di Istituzioni Penitenziarie pubblicato nel BOE il 22 gennaio 1993, ancora vigente, nell'appartato terzo dispone che all'assistente sociale corrisponderanno le seguenti mansioni<sup>103</sup>:

- Realizzare le funzioni e i compiti propri dell'assistenza sociale, per lo sviluppo dei programmi stabiliti dalla Segreteria Generale degli Assunti Penitenziari;
- Compiere i regolamenti, programmi e istruzioni emessi dagli organi superiori;
- Potranno essere iscritti in più ambiti, compiendo le attività tipiche dell'assistente sociale, partecipando nelle riunioni dei vari staff;
- Compiere la redazione della documentazione stabilita (incluse le statistiche mensili), così come l'elaborazione di rapporti trimestrali, annuali e il memoriale delle attività sviluppate dai vari programmi;
- Stabilire le relazioni professionali e mantenere il coordinamento necessario con gli altri assistenti sociali;
- Partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro, stabilite periodicamente;
- Informare gli organi giudiziari e la direzione generale degli assunti di propria competenza;
- Facilitare il reintegro degli ex detenuti ora in libertà e le famiglie, per quanto riguardano i servizi sociali generali, sanitari e lavorativi.

---

<sup>103</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 136.

## **1. 12 L'organizzazione degli stabilimenti penitenziari.**

### **1. 12. 1 Considerazioni preliminari.**

La complessità degli stabilimenti penitenziari, in funzione della propria natura e dei propri fini, ha reso necessario, da sempre, e soprattutto a radice della Legge Organica Penitenziaria e del Regolamento che la sviluppa, che esistano, con differente denominazione organi collegiali e unipersonali istituzionalizzati che rendano possibile il buon funzionamento, governo e gestione degli stessi.

Il regolamento penitenziario del 1996 ha portato a termine una regolamentazione differente alla precedente per quanto concerne il modello organizzativo degli stabilimenti penitenziari, creando nuovi organi collegiali e semplificando gli organi unipersonali.

### **1. 12. 2 Gli organi collegiali**

In ogni stabilimento esisteranno i seguenti organi collegiali<sup>104</sup>:

- Il Consiglio di Direzione
- La Giunta di Trattamento
- La Commissione Disciplinare
- La Giunta Economico-Amministrativa.

I membri di qualsiasi organo collegiale sono responsabili sia personalmente, sia dell'operato dell'organo che rappresentano, responsabilità che gli potrà essere esatta per via disciplinare, civile o penale .

Il Consiglio di Direzione si riunirà in seduta ordinaria una volta al mese e in seduta straordinaria quante volte lo consideri necessario il suo Presidente o Centro Direttivo<sup>105</sup>.

La Giunta di Trattamento si riunirà in seduta ordinaria una volta alla settimana, per tutta la durata dell'anno, e in seduta straordinaria quante volte lo ritenga necessario il suo Presidente<sup>106</sup>.

La Commissione Disciplinare si riunirà in seduta ordinaria quattro volte al mese e in sessione straordinaria quante volte lo consideri necessario il presidente<sup>107</sup>.

---

<sup>104</sup> Del Titolo XI del Regolamento Penitenziario, tutto il capitolo II è dedicato agli organi collegiali dei centri penitenziari spagnoli, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2)

<sup>105</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 156

<sup>106</sup> *Ibidem*

La Giunta Economico-Amministrativa si riunirà in seduta ordinaria una volta a trimestre e in seduta straordinaria quante volte lo ritenga necessario il suo presidente<sup>108</sup>.

La presenza alle sedute di tutti gli organi collegiali del Centro Penitenziario avrà carattere obbligatorio. In caso in cui non si abbia il quorum necessario, il Presidente effettuerà una nuova convocazione nel tempo massimo di quarantotto ore<sup>109</sup>.

Ogni organo collegiale è composto da professionali differenti ed ha obblighi diversi:

### **Il Consiglio di Direzione.**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 265 del Regolamento Penitenziario<sup>110</sup>, il Consiglio di direzione viene a costituire l'organo più importante tra quelli esistenti nel centro penitenziario, corrispondendole il compito di dare impulso e supervisionare il lavoro dei restanti organi.

Il Consiglio di Direzione è presieduto dal Direttore del Centro Penitenziario ed è composto dai seguenti membri<sup>111</sup>:

- Il Vice-direttore di regime;
- Il Vice-direttore di sicurezza;
- Il Vice-direttore di trattamento;
- Il Vice-direttore medico o il capo dei servizi medici;
- Il Vice-direttore del personale;
- L'Amministratore.

Le funzioni del Consiglio di Direzione<sup>112</sup> sono:

- Supervisionare e dare impulso alle attività generali del Centro Penitenziario;
- Elaborare le norme di regime interno del Centro Penitenziario, per la sua approvazione per il Centro Direttivo;

---

<sup>107</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 157

<sup>108</sup> Ibidem

<sup>109</sup> Ibidem

<sup>110</sup> l'Articolo 265 del Reglamento Penitenziario, definisce quali sono gli Organi Collegiali che devono essere presenti in un Centro Penitenziario spagnolo ed, appunto, relega una certa importanza al Consiglio di Direzione, articolo consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2)

<sup>111</sup> Articolo 270 del Reglamento Penitenziario, che definisce la composizione del Consiglio di Direzione, articolo consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2)

<sup>112</sup> Articolo 271 del Reglamento Penitenziario, che appunto, stabilisce quali siano le funzioni che debba svolgere il Consiglio di Direzione, articolo consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2)

- Adottare le misure generali necessarie nei casi di alterazione dell'ordine del Centro;
- Fissare il numero di equipe tecniche nel Centro Penitenziario e determinare la loro organizzazione, funzionamento e composizione in maniera conforme alle norme di sviluppo del regolamento del centro;
- Determinare i posti ausiliari, richiesti dalle necessità del Centro;
- Fissare i giorni in cui si possa comunicare con gli internati e stabilire gli orari delle comunicazioni speciali;
- Determinare le aree reggimentali di partecipazione degli internati alle attività del Centro ed esercitare le competenze che attribuitogli dal regolamento per quanto riguarda il processo di elezione dei rappresentanti degli internati, così come sospendere o lasciare inalterata la partecipazione nei presupposti reggimentali previsti dal regolamento;

#### **La Giunta di Trattamento e l'Equipe Tecnica.**

La Giunta di Trattamento sarà presieduta dal Direttore del Centro e composta dai seguenti membri<sup>113</sup>:

- Il Vice-direttore di Trattamento;
- Il Vice-direttore Medico o il capo dei servizi medici;
- I Tecnici delle Istituzioni Penitenziarie che intervengono nelle proposte sulle quali si delibera;
- Il Direttore dell'Unità Docente o il Pedagogo;
- Il Coordinatore dei servizi sociali penitenziari del Centro;
- Un Educatore;
- Un Capo dei Servizi, preferibilmente uno dei quali abbia intervenuto nelle proposte sulle quali si delibera;
- Come segretario della Giunta o dell' Equipe Tecnica sarà presente, però senza diritto di voto, un funzionario del Centro, designato dal Vice-direttore di Trattamento.

Le funzioni della Giunta di Trattamento, legiferate dall'articolo 273 del regolamento Penitenziario<sup>114</sup>, sono le seguenti:

---

<sup>113</sup> L'intera sezione seconda del Capitolo II del titolo XI si occupa di definire composizione e funzioni della Giunta di Trattamento e dell'equipe tecnica. La composizione della Giunta di trattamento e dell'equipe tecnico sono definiti nell'articolo 272; consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2s2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2s2)

- Stabilire i programmi di Trattamento o i modelli individualizzati di esecuzione penitenziaria per ogni detenuto del Centro, definendo le attività da realizzare in funzione delle peculiarità della sua personalità e del tempo di durata della condanna;
- Supervisionare l'esecuzione delle attività programmate dall'Equipe Tecnica;
- Proporre al Centro Direttivo la progressione o la regressione di grado ed eccezionalmente il trasferimento ad un altro centro;
- Adottare le misure, considerate pertinenti, necessarie circa le petizioni o le lamentele esposte dagli internati agli staff tecnici;
- Concedere i permessi di uscita dal Centro Penitenziario, previo resoconto dello staff tecnico, sollecitando l'autorizzazione del Giudice di Vigilanza o del Centro Direttivo;
- Analizzare le proposte riguardanti i benefici penitenziari e la libertà condizionale;
- Organizzare le prestazioni di carattere assistenziale che riguardino gli internati o i suoi familiari, incentivare le attività lavorative degli internati e organizzare la partecipazione dei reclusi ad attività di ordine educativo, formativo, lavorativo, socioculturale, ricreativo, sportivo o religioso;
- Facilitare al Corpo Docenti le valutazioni delle attitudini del reclusi, mediante corsi di formazione;
- Designare gli internati che debbano occuparsi delle prestazioni personali nei servizi ausiliari comuni dello Stabilimento;
- Suggestire alla commissione disciplinare la riduzione, la proroga dell'esecuzione o la sospensione dell'effettività delle sanzioni disciplinari, che possano perturbare il trattamento o lo studio della personalità del condannato;
- Consegnare i rapporti che facciano riferimento all'articolo 39 della Legge Organica Penitenziaria;
- Redigere un protocollo corrispondente a ogni detenuto.

---

<sup>114</sup> Articolo 273 del Regolamento Penitenziario definisce quali siano le funzioni della Giunta di Trattamento, articolo consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2s2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2s2)

Come unità di studio , proposta ed esecuzione, a disposizione della Giunta di Trattamento, e sotto la direzione immediata del vice-direttore di trattamento, esisterà l'equipe Tecnica<sup>115</sup>, del quale potranno formare parte:

- Un giurista;
- Uno psicologo;
- Un pedagogo;
- Un sociologo;
- Un medico;
- Un aiutante tecnico sanitario/ un diplomato universitario in Infermeria;
- Un professore dell'Unità Docente;
- Un maestro o un incaricato dei laboratori;
- Un educatore;
- Un assistente sociale;
- Un istruttore Socioculturale o sportivo;
- Un incaricato del dipartimento.

Le equipe tecniche adotteranno differenti composizioni in funzione degli compiti che dovranno eseguire.

Le funzioni dell' equipe tecnica sono le seguenti<sup>116</sup>:

- Eseguire i programmi di trattamento o i modelli individualizzati di intervento penitenziario che vengano stabiliti per ogni internato dalla Giunta di Trattamento;
- La conoscenza diretta dei problemi e delle domande che formulino gli internati;
- Attendere le domande e le lamentele formulate dagli internati;
- Valutare gli obiettivi raggiunti nell'esecuzione dei programmi di trattamento o dei modelli di intervento penitenziario ed informare la Giunta di Trattamento dei risultati di tale valutazione;
- Eseguire quante azioni concrete gli incarichi la Giunta di Trattamento o il Direttore del Centro;
- Nel caso in cui esistano nel Centro Penitenziario laboratori o scuole di formazione professionale, realizzare i compiti di orientamento di selezione

---

<sup>115</sup> Articolo 274 del Regolamento Penitenziario definisce la composizione e le funzioni dell'equipe tecnica, articolo consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2s2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2s2)

<sup>116</sup> Articolo 275 del Regolamento Penitenziario, definisce le funzioni di tale organo; articolo consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2s2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c2s2)

del professionale, di consulenza pedagogica o psicologica circa la formazione professionale, così come procurare, mediante le tecniche adeguate, l'integrazione personale e collettiva dei detenuti nel lavoro e nell'orientamento professionale.

### **La Commissione Disciplinare.**

La Commissione Disciplinare<sup>117</sup> è presieduta dal Direttore del Centro Penitenziario ed è composta dai seguenti membri:

- Il vice-direttore di regime;
- Il vice-direttore di sicurezza;
- Un giurista dello stabilimento;
- Un capo dei servizi;
- Un funzionario del Centro Penitenziario.

Alla Commissione Disciplinare corrisponderà l'esercizio della potestà disciplinare del Centro Penitenziario, nella forma regolata dal Titolo X del Regolamento Penitenziario e accorda la concessione di ricompense a favore degli internati.

Le funzioni<sup>118</sup> riconosciute alla Commissione Disciplinare sono le seguenti:

- Ordinare i dossier disciplinari imposte agli internati dalla commissione circa le infrazioni;
- Riferire al Segretario della Commissione la notifica delle sanzioni;
- Riferire l'annotazione personale dei dossier personali degli internati, dei procedimenti disciplinari, delle sanzioni imposte, così come della cancellazione delle stesse;
- Concordare circa l'esecuzione immediata delle sanzioni imposte dalla commissione;
- Sospendere l'effettività delle sanzioni imposte;
- Ridurre o revocare le sanzioni imposte nelle condizioni e con i requisiti stabiliti nel Regolamento Penitenziario;
- Concordare ricompense.

---

<sup>117</sup> L'intera sezione III del titolo XI del Regolamento Penitenziario è dedicata alla Commissione Disciplinare, nello specifico l'art 276 definisce la sua composizione; consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c2s3](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c2s3)

<sup>118</sup> Le funzioni della Commissione Disciplinare sono legiferate nell'art 277 del Regolamento Penitenziario; consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c2s3](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c2s3)

### **La Giunta Economico-Amministrativa.**

La Giunta Economico-Amministrativa<sup>119</sup> sarà presieduta dal direttore del Centro e sarà composta dai seguenti membri:

- L'amministratore;
- Il vice-direttore Medico o il Capo dei servizi Medici;
- Il vice-direttore del personale, se è presente;
- Il coordinatore della formazione occupazionale e produzione o il coordinatore dei servizi sociali, quando siano convocati dal direttore;
- Un giurista del centro.

Le funzioni della Giunta Economico-Amministrativa<sup>120</sup> sono le seguenti:

- L'analisi e l'approvazione delle proposte per quanto concernono le necessità per il funzionamento del Centro;
- Il controllo del sistema contabile;
- Informare sulle risorse che si debbano rendere al Centro Direttivo;
- L'adozione di decisioni in materia economica e di gestione riguardante il bilancio del Centro Penitenziario;
- L'adozione di decisioni per delegazione del Centro Direttivo in materia di personale, così come la relativa gestione economico amministrativa dell'Organismo Autonomo del Lavoro e delle Prestazioni Penitenziarie che possano essere a questo delegate;
- Il controllo delle spese e l'esecuzione del bilancio del Centro Penitenziario.

### **1. 12. 3 Gli Organi Unipersonali.**

Gli organi unipersonali<sup>121</sup> che devono essere presenti nei Centri Penitenziari Spagnoli devono necessariamente essere:

- Il Direttore;
- I Vice-direttori;
- L'Amministratore;

---

<sup>119</sup> La sezione IV –titolo XI –del Reglamento Penitenziario è dedicata alla Giunta Economico-Amministrativa, l'articolo 279 ne definisce la composizione; consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c2s4](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c2s4)

<sup>120</sup> Le funzioni della Giunta Economico-Amministrativa sono definite nell'articolo 279 del Reglamento Penitenziario; consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c2s4](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c2s4)

<sup>121</sup> L'intero Capitolo III –titolo XI –si occupa di definire quali sono gli Organi Unipersonali che devono essere presenti in un Centro Penitenziario e ne definisce i ruoli; consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c3](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c3)

- Il Capo dei Servizi.

### **Il Direttore**

Il Direttore rappresenta il Centro Direttivo e gli Organi Collegiali dello stabilimento che presiede ed è obbligato, in prima persona, a compiere e a far compiere le leggi, i regolamenti e le disposizioni generali.

Le sue funzioni<sup>122</sup> sono:

- Dirigere, coordinare e supervisionare l'esecuzione delle direttive del centro direttivo relative all'organizzazione dei differenti servizi di trattamento, sanità, personale e gestione economico-amministrativa, così come controllare e correggere qualsiasi errore dei suoi dipendenti;
- Rappresentare il Centro Penitenziario nelle sue relazioni con qualsiasi Autorità, Centri, enti o persone;
- Convocare e presiedere gli organi collegiali regolati dal Regolamento Penitenziario;

In relazione con gli impiegati pubblici destinati al Centro, il direttore deve:

- Organizzare e assegnare la realizzazione dei distinti servizi;
- Informare delle disposizioni e delle risoluzioni che riguardano il servizio;
- Rilasciare la certificazione ed emettere le relazioni relative con l'attuazione professionale degli impiegati pubblici destinati al Centro Penitenziario;
- Controllare il compimento degli obblighi e comunicare al centro direttivo quanti fatti o azioni possano essere meritevoli di ricompense o costituire motivo di mancanza disciplinare;
- Raggruppare in un unico posto di lavoro, mansioni attribuite a due o più Unità o posti, oppure aggregare alcune mansioni a Unità o posti di lavoro, assegnare provvisoriamente due o più Unità a un solo funzionario, tenendo in conto le necessità di coordinare i distinti posti di lavoro o unità;
- Adottare le misure reggimentali urgenti necessarie per prevenire e, in caso sia necessario, risolvere qualsiasi alterazione individuale o collettiva dell'ordine del centro, riferendo immediatamente al Centro Direttivo;
- Adottare, fronte a fatti o azioni dei detenuti che presuppongano mancanza disciplinare, le misure cautelari che procedano fino a quando non si raggiunga un accordo definitivo;

---

<sup>122</sup> Le funzioni del Direttore sono definite nell'articolo 280 del Regolamento Penitenziario, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c3](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c3)

- Disporre, previa approvazione o delega dell'Autorità Giudiziaria, la scarcerazione di internati, condannati o preventivi, a suo carico;
- Supervisionare i rapporti circa la contabilità, autorizzare le uscite dalla cassa e dal conto bancario;
- Decidere la separazione interna dei detenuti, tenendo conto di quanto disposto dall'Articolo 99 del Regolamento Penitenziario;
- Autorizzare, in forma regolamentare, le comunicazioni, le visite e le uscite all'esterno;
- Disporre di quanto sia necessario per comunicare in forma immediata con il familiare più prossimo o con una persona designata dall'internato, in caso di morte, malattia o incidente grave dello stesso;
- Autorizzare, previa autorizzazione dell'Autorità di Giustizia o del Centro Direttivo, l'uscita o lo spostamento degli internati al domicilio familiare o al Centro Ospedaliero secondo quanto definito dall'art 47 della Legge Organica Penitenziaria;
- Assumere la rappresentazione dell'Organismo Autonomo del Lavoro e delle Prestazioni Penitenziarie con la funzione di dirigere e supervisionare le sue attività nel Centro, in accordo con le istruzioni emesse dagli organi direttivi del citato Organismo Autonomo;
- Controllare che le circolari, le istruzioni e gli ordini dei servizi siano adeguatamente diffusi nel Centro Penitenziario;
- Portare a termine quante mansioni amministrative gli vengano attribuite dal Centro Direttivo in relazione con le sue funzioni come responsabile del Centro Penitenziario.

### **I Vice-Direttori.**

I vice-Direttori e gli Amministratori sono i responsabili dell'organizzazione e della gestione ordinaria dei servizi che siano attribuiti al proprio posto di lavoro, sotto la direzione e la supervisione del Direttore, dovendo, comunque, realizzare anche i compiti che quest'ultimo gli affidi<sup>123</sup>.

---

<sup>123</sup> Le mansioni dei vice-direttori sono stabilite nell'articolo 281 del Regolamento Penitenziario, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c3](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t11.html#c3)

### **L'amministratore.**

L'amministratore avrà gli stessi diritti e doveri dei Vice-Direttori e deve ottemperare alle seguenti funzioni<sup>124</sup>:

- Dirigere i servizi amministrativi dello stabilimento;
- Informare delle ricevute del conto corrente bancario del Centro Penitenziario allegando la firma del Direttore o di un suo supplente;
- Controllare i livelli di qualità dei beni e dei servizi destinati al Centro Penitenziario, in accordo con le istruzioni del Centro Direttivo;
- Effettuare i trasferimenti di denaro per ciò stabilito preventivamente;
- Informare delle spese agli organi competenti, dietro richiesta del Direttore o della Giunta Economico-Amministrativa.

### **Il capo dei servizi.**

Il capo dei servizi è l'incaricato del coordinamento dei servizi che riguardano l'area di vigilanza, sotto la direzione e la supervisione dei mandati del Centro e, conseguentemente, adotterà le misure indispensabili per mantenere l'ordine e garantire il buon funzionamento dei servizi, rendendo conto di queste al Direttore<sup>125</sup>.

## **1. 13 L'esecuzione delle pene privative di libertà nell'ordinamento spagnolo: la suddivisioni in gradi.**

### **1. 13. 1 Considerazioni preliminari**

L'articolo 25 comma 2 della Costituzione Spagnola afferma che: "Le pene privative di libertà e le misure di sicurezza saranno orientate alla rieducazione e alla reinserimento e non potranno consistere in lavori forzati"<sup>126</sup>.

Nel codice penale si riscontrano precetti che fanno riferimento all'esecuzione di pene privative di libertà, per esempio l'articolo 36<sup>127</sup> stabilisce che: "la pena di prigione avrà una durata minima di sei mesi e massima di vent'anni, salvo ciò che

---

<sup>124</sup> Articolo 282 del Reglamento Penitenciario, definisce la figura dell'Amministratore; consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c3](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c3)

<sup>125</sup> Articolo 283 del Reglamento Penitenciario, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c3](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t11.html#c3)

<sup>126</sup> Articolo 25, comma 2, Constitución Española: "Las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados"

<sup>127</sup> Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/lo10-1995.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html)

eccezionalmente è definito in altri precetti del presente codice. Il suo compimento, così come i benefici penitenziari che suppongano una riduzione della condanna, saranno disposti da Leggi e dal presente Codice<sup>128</sup>. Nell'articolo 3 comma 2<sup>129</sup>, viene definito che non potrà comunque compiere una pena privativa di libertà se non nelle forme previste dalla legge.

La Legge Organica Penitenziaria, nell'art. 72 comma 1, definisce che: "le pene privative di libertà si compieranno secondo il sistema di individualizzazione scientifica suddiviso per gradi, l'ultimo dei quali sarà la libertà condizionale conformemente quanto determinato dal Codice Penale"<sup>130</sup>.

### **1. 13. 2 Il sistema di individualizzazione scientifica.**

La legge Organica Penitenziaria quando si riferisce nell'articolo 72<sup>131</sup> all'esecuzione delle pene privative di libertà non fa riferimento alla tradizionale espressione di "sistema progressivo", ma la sostituisce con quello di "individualizzazione scientifica". Il vocabolo usato dalla Legge Organica Penitenziaria implica un sistema progressivo, con peculiarità proprie che lo differenziano dai tradizionali sistemi di esecuzione penale, nei quali i distinti gradi o periodi nel tempo erano caratterizzati da rigidità e i detenuti, per riottenere la libertà, dovevano passare per tutti i gradi. Il sistema di individualizzazione scientifica dà la possibilità al detenuto di essere inizialmente classificato in uno qualunque dei gradi, eccetto in ultimo quello della libertà condizionale e questo significa che il detenuto non rimarrà sempre nel grado iniziale, ma a seconda della sua condotta e delle sue attitudini potrà aumentare o scendere di grado.

L'articolo 72 della Legge Organica Penitenziaria definisce, come già riferito anteriormente, che il sistema penale spagnolo si basa secondo il metodo di

---

<sup>128</sup> Articolo 36 Código Penal: "*La pena de prisión tendrá una duración mínima de seis meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos del presente Código. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustará lo dispuesto en las Leyes y en el presente Código*", consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo10-1995.11t3.html#c1s2](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo10-1995.11t3.html#c1s2)

<sup>129</sup> Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo10-1995.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo10-1995.html)

<sup>130</sup> Articolo 72, comma 1, Ley Organica Penitenziaria: "*Las penas privativas de libertad se ejecutarán según en sistema de individualización científica separado en grados, el último de los cuales será de libertad condicional conforme determina el Código Penal*", consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t3.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t3.html)

<sup>131</sup> nell'articolo 72 della Ley Organica Penitenziaria viene inserito il termine di individualizzazione scientifica, che starebbe, appunto, a sottolineare le qualità del trattamento in ambiente penitenziario, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t3.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t3.html)

individuazione scientifica e che l'ultimo dei quali sarà, appunto, il grado di libertà condizionale conformemente a ciò stabilito dal Codice Penale.

Il metodo di individualizzazione scientifica consiste nel fatto che ad ogni persona detenuta viene corrisposto un grado, a cui a sua volta corrisponde un regime di vita in prigione differente.

Nel sistema penitenziario spagnolo i gradi sono i seguenti:

- Primo grado: alle persone classificate in primo grado corrisponde il regime di vita stabilito dalle norme corrispondenti al regime chiuso. Le persone corrispondenti a questo grado sono caratterizzate da pericolosità estrema e dalla difficoltà di adattamento alle norme generali di convivenza;
- Secondo grado: al secondo grado corrisponde il regime di vita normale, ordinario. Concorrono circostanze di normale convivenza con il personale penitenziario e con gli altri reclusi. Non deve essere confuso con il regime di semilibertà;
- Terzo grado: la classificazione in questo tipo di grado determina l'applicazione per le norme del regime aperto, nelle sue modalità predisposte dalla legge.

Nell'art. 63 della Legge Organica Penitenziaria si stabilisce che: "per l'individualizzazione del trattamento, dopo un'attenta osservazione del detenuto, si realizzerà la sua classificazione, che determinerà la struttura a cui sarà destinato e quale tipo di regime sia più adeguato al trattamento che gli viene segnalato e, nel suo caso, al gruppo o sezione più idoneo all'interno di tale struttura"<sup>132</sup>.

Sono considerate variabili<sup>133</sup> da ponderare dalla Giunta di Trattamento le seguenti:

- La personalità;
- La storia individuale;
- La storia familiare;
- La storia sociale;

---

<sup>132</sup>Articolo 63 della Ley Organica Penitenciaria: *Para la individualización del tratamiento, tras la adecuada observación de cada penado, se realizará su clasificación, destinándose al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado, y, en su caso, al grupo o sección más idóneo dentro de aquél. La clasificación debe tomar en cuenta no solo la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena y medidas penales en su caso, el medio a que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento.* consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/lo1-1979.t3.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.t3.html)

<sup>133</sup>Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 298

- La fedina penale;
- La durata di eventuali pene precedenti;
- L'ambiente sociale del detenuto;
- Le risorse, facilitazioni, peculiarità e difficoltà di ogni caso che possano servire al buon esito del trattamento penitenziario.

È da sottolineare che per personalità si intenderà, conformemente all'art 62 della Legge Organica Penitenziaria "la costituzione, il temperamento, il carattere, le attitudini e gli atteggiamenti del soggetto che deve essere seguito, così come il sistema dinamico motivazionale l'aspetto evolutivo"<sup>134</sup>

I criteri di classificazione dei gradi sono i seguenti<sup>135</sup>:

- Saranno classificati in secondo grado tutti i detenuti, per i quali sono valide e vengono rispettate le norme di buona e normale convivenza, però dichiarati incapaci, momentaneamente, di vivere in semilibertà;
- La classificazione in terzo grado si applicherà a tutti i detenuti, per i quali le caratteristiche personali e penitenziarie li rendano capaci a sostenere un regime di semilibertà;
- In maniera conforme a quanto definito dall'art 10 della Legge Organica Penitenziaria, saranno classificati in primo grado tutti i detenuti considerati di pericolosità estrema incapaci di vivere secondo le norme ordinarie di una buona e ordinata convivenza, ponderando fattori come:
  - ✓ La natura del delitto commesso o dei delitti, comparati con la fedina penale, cosa che può denotare una personalità aggressiva, violenta e antisociale;
  - ✓ L'aver commesso atti che abbiano attentato contro la vita e l'integrità fisica delle persone, la libertà sessuale o la proprietà, commessi in modi e forme specialmente violente;
  - ✓ L'appartenenza a organizzazioni particolari o a bande armate, soprattutto quando non vi sia nessun tipo di pentimento;
  - ✓ La partecipazione in tumulti, aggressioni fisiche o minacce;

---

<sup>134</sup> Art 62 della Ley Organica Penitenciaria: "*El tratamiento [...] estará basado en el estudio científico de la constitución, el temperamento, el carácter, las aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, así como de su sistema dinámico-motivacional y del aspecto evolutivo de su personalidad, conducente a un enjuiciamiento global de la misma, que se recogerá en el protocolo del interno*", consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t3.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t3.html)

<sup>135</sup> la classificazione seguente è contenuta negli apartati 3, 4, 5 dell'art 102 del Regolamento Penitenziario, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t4.html#a102](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t4.html#a102)

- ✓ L'aver commesso infrazioni disciplinarie qualificate gravi o molto gravi, in maniera recidiva nel tempo;
- ✓ L'introduzione o il possesso di armi da fuoco nella struttura penitenziaria, così come l'uso di sostanze illegali, come droghe tossiche, sostanze stupefacenti in quantità notevole, che facciano presumere la loro destinazione al traffico.

### **1. 13. 3 Il procedimento di classificazione iniziale**

Il regolamento penitenziario, nell'articolare il procedimento di classificazione iniziale dei detenuti in gradi, distingue due procedimenti<sup>136</sup>, in funzione del tipo e della durata della condanna:

- Condanne superiori a un anno. La giunta di trattamento, previo uno studio del detenuto, nel periodo massimo di due mesi comunicherà al centro direttivo un rapporto sul detenuto in questione. Il centro direttivo, in un periodo che va da due a quattro mesi, mediante un'attenta osservazione della persona, dovrà emettere un giudizio ed inserire il detenuto in uno dei gradi.
- Condanne inferiori a un anno. La proposta di classificazione, in questo caso, deve essere di secondo o di terzo grado e ci deve essere un accordo unanime da parte della giunta di trattamento.

### **1. 13. 4 Cambio di grado**

Ogni sei mesi, come massimo, i detenuti dovranno essere intervistati e controllati per valutare e riconsiderare tutti gli aspetti stabiliti nel modello individualizzato di trattamento. Sarà la giunta di trattamento che considererà opportuno o meno informare il centro direttivo di una proposta di cambio di grado di tale recluso.

- La progressione di grado. L'evoluzione nel trattamento penitenziario determinerà una nuova classificazione del recluso, con la corrispondente proposta di trasferimento al centro penitenziario adeguato a quel tipo di trattamento. La progressione nel grado di trattamento dipenderà dalla modificazione positiva di quei fattori direttamente relazionati con l'attività

---

<sup>136</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 302

delittuosa e si manifesterà nella condotta globale del detenuto, che gli permetteranno l'attribuzione di nuove responsabilità<sup>137</sup>.

- La regressione di grado. La regressione di grado procede quando si riscontri nel detenuto in questione, un'evoluzione negativa nel pronostico di integrazione sociale e nella sua personalità e nella sua condotta globale<sup>138</sup>.
- La regressione provvisoria di grado. Riguarda casi particolari, ad esempio se un detenuto, classificato in terzo grado, non ritorna al centro penitenziario dopo aver usufruito di un permesso qualsiasi di uscita, senza nessuna giustificazione, verrà classificato in maniera provvisoria in secondo grado<sup>139</sup>.

Per quanto riguarda la progressione e la regressione di grado, sono necessari gli stessi procedimenti da eseguirsi per l'iniziale classificazione.

## 1. 14 Il trattamento penitenziario

### 1. 14. 1 Concetti e fini

Il trattamento, nella sua concezione legale, non viene visto come un "dovere", come invece era considerato nel complesso normativo anteriore a quello attuale, del detenuto, ma si cerca, nei suoi confronti, di caldeggiare la sua collaborazione, affinché partecipi nel momento della pianificazione ed esecuzione delle misure da portare a termine, di modo che in futuro riesca a condurre con senso sociale, una vita senza delitti<sup>140</sup>. Il trattamento quindi non è più come in passato un'esigenza dell'amministrazione, ma si converte in un interesse personale che il condannato potrà o no accettare, ma sempre di forma volontaria .

La pena o la sanzione privativa di libertà hanno il carattere di rieducare e reintegrare le persone nella società nella quale hanno commesso il delitto, il trattamento penitenziario, quindi, ne è il momento concreto affinché questo obiettivo venga centrato.

Ovviamente il trattamento non può in nessun caso lesionare, né mettere in pericolo, la libertà individuale; di conseguenza non si pretende imporre una modificazione della personalità del recluso, ma mettergli a disposizione i mezzi e gli elementi

---

<sup>137</sup> Ibidem: pag 304

<sup>138</sup> Ibidem: pag 304

<sup>139</sup> Ibidem: pag 305

<sup>140</sup> Articolo 61 della Ley Organica Penitenciaria, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t3.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t3.html)

necessari per aiutarlo a vivere in futuro senza conflitti con il codice penale. Così, in questo modo, si cercherà di stimolare la sua collaborazione durante il trattamento, come soggetto di diritto e protagonista del suo destino, nel complesso teorico di un sistema progressivo di esecuzione penale dotato di un certo tipo di flessibilità che lo allontani dai precedenti classici, approssimandolo a quello che si potrebbe chiamare il “sistema di individualizzazione scientifica”<sup>141</sup>.

Il trattamento penitenziario concettualmente considerato consiste nell’aiuto basato nelle scienze della condotta, volontariamente accettato dall’internato affinché nel suo futuro possa scegliere o gestirsi con maggiore libertà, ossia perché possa superare una serie di condizionamenti individuali o sociali, di una certa entità, che abbiano potuto provocare o facilitare la delinquenza<sup>142</sup>.

La Legge Penitenziaria riconosce nel trattamento penitenziario come “il complesso delle attività direttamente dirette alla conseguimento della rieducazione e reintegrazione sociale dei condannati con la pretesa di fare dell’internato una persona con la intenzione e la capacità di vivere in futuro rispettando la Legge Penale e sovvenendo alle proprie necessità. A tal fine si procurerà, nella misura del possibile, a sviluppare con loro un atteggiamento di rispetto, verso se stesso, e di responsabilità individuale e sociale, rispetto alla sua famiglia, al prossimo e alla società in generale”<sup>143</sup>.

## **1. 14. 2 I principi che la regolano.**

Il trattamento penitenziario, conformemente a ciò disposto nell’articolo 62 della Legge Penitenziaria<sup>144</sup>, si ispirerà ai seguenti principi:

- Sarà basato sullo studio scientifico della costituzione, il temperamento, il carattere, le attitudini del soggetto da trattare, così come del suo sistema dinamico motivazionale e dell’aspetto evolutivo della sua personalità,

---

<sup>141</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 314

<sup>142</sup> Alarcón Bravo, J “*El tratamiento penitenziario en España*”. *Estudios Penales II*. Universidad de Santiago de Compostela, 1978.

<sup>143</sup> Articolo 59, Ley Organica Penitenciaría, “*El tratamiento penitenziario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general*”, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/lo1-1979.t3.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.t3.html)

<sup>144</sup> Articolo 62 della Ley Organica Penitenciaría definisce i principi a cui deve ispirarsi il trattamento penitenziario, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/lo1-1979.t3.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.t3.html)

elementi che possano condurre a un giudizio globale, che verrà raccolto in un protocollo;

- Terrà una considerazione diretta mediante un diagnostico della personalità criminale e un giudizio diagnostico iniziale, che sarà emesso prendendo come base una considerazione ponderata del giudizio globale, così come il riassunto della sua attività delittuale e di tutti i dati ambientali, che siano individuali, familiari o sociali, del soggetto;
- Sarà individualizzato, consistendo nella variabile di utilizzazione dei metodi medico-biologici, psichiatrici, pedagogici, e sociali in relazione alla personalità dell'internato;
- In generale sarà complesso, esigendo l'integrazione di vari metodi citati nella direzione di complessità e nel regime adeguato;
- Sarà programmato, fissato in un piano generale, che dovrà essere seguito dalla sua esecuzione, intensità maggiore o minore nell'applicazione di ogni metodo di trattamento e la distribuzione di programmi concreti integranti dello stesso messi in atto da specialisti ed educatori;
- Sarà di carattere continuo o dinamico, dipendente dalle incidenze nell'evoluzione della personalità dell'internato nel compimento della condanna.

### **1. 14. 3 La prigione nel complesso teorico del trattamento penitenziario.**

La prigione come primo passo e presupposto necessario per qualsiasi lavoro di riforma, implica quella di fare in modo che non costituisca un fattore di criminalizzazione o deformazione sociale della personalità degli internati. Per tale motivo le Amministrazioni Penitenziarie dovranno orientare tutti i propri sforzi nel migliorare sensibilmente le condizioni materiali degli stabilimenti penitenziari, dove, nello stesso modo, si rispettino i diritti fondamentali e la condizione umana dei reclusi, permettano un'adeguata e rigorosa separazione e classificazione, impiantando, parallelamente, modalità di regime di vita e metodi trattamentali, in funzione della pericolosità, nocività e attitudine che presentino i reclusi, in ogni caso, in seno al trattamento<sup>145</sup>.

---

<sup>145</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 317

## **1. 14. 4 L'esercizio del trattamento penitenziario come processo di risocializzazione.**

Il trattamento penitenziario, concepito nella sua unica ed escludente accezione concettuale, come complesso di metodi e tecniche individualmente applicate al condannato, per supplire alle quelle deficienze che ci spiegano la sua eziologia delittuale e il suo riadattamento e reintegrazione sociale, alla luce della Legge Penitenziaria. Il suo esercizio comporta un processo definito in tre tappe<sup>146</sup> o fasi perfettamente delimitate.

- Fase previa:

comprende lo studio, l'esame e la vaporazione di tutto il complesso delle variabili giuridico-processuali, mediche, psicologiche, pedagogiche, sociologiche e di condotta, dalle quali va a dipendere immediatamente l'incardinamento in un grado di trattamento e destinazione del detenuto al centro di compimento che per classificazione gli corrisponda.

- Fase intermedia:

viene determinata per l'attitudine volontaria del recluso ad accettare o rifiutare il trattamento. Senza l'accettazione volontaria del trattamento, risulterà inutile qualsiasi sforzo che si faccia in questo senso.

- Fase di esecuzione:

è la fase in cui i programmi di trattamento vengono portati a termine con la complicità del recluso, tuttavia è da sottolineare che è solo negli stabilimenti a regime aperto dove realmente il trattamento può essere concluso nella sua interezza e globalità, insomma "non è possibile un trattamento rieducativi in cerca della libertà, senza la libertà"<sup>147</sup>.

Le attività reggimentali, di pseudotrattamento, e le attività del trattamento scientifico individualizzato, che si possano avere alcun punto di incontro, si differenziano in maniera anche abbastanza marcata, le une dalle altre per la propria natura e per i contenuti, per l'oggetto e per i suoi fini<sup>148</sup>:

- Per la sua naturalezza e contenuto:

il trattamento penitenziario individualizzato ha un contenuto rigoroso e scientifico, richiedendo come presupposto iniziale, e fase previa di tutto il

---

<sup>146</sup>Ibidem: 318-320.

<sup>147</sup>Ibidem: pag 320.

<sup>148</sup>Ibidem: pag 321-322.

processo, uno studio della personalità criminale dell'internato, basandosi e prendendo come sussistenza, gli apporti delle scienze giuridico-sociali (diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, criminologia ecc ecc) e delle scienze della condotta (psicologia criminale, sociologia criminale, pedagogia criminale). Ciò dovrà tradursi in un programma di azione e di attuazione congiunta, previamente disegnato per la sua esecuzione in uno stabilimento il cui regime sia più adeguato per l'esito dello stesso. Lo pseudotrattamento, di natura reggimentale, è carente in assoluto di questo rigore scientifico e tecnico, limitandosi a offrire al detenuto una serie di attività per occupargli il tempo e per permettergli di ottenere benefici penitenziari.

- Per il suo oggetto:

L'internato, legalmente considerato, oggetto del trattamento scientifico individualizzato e del pseudo-trattamento non deve essere presente di fronte a entrambi con la stessa attitudine. Fronte al trattamento penitenziario dovrà presentare necessariamente un'attitudine di accettazione volontaria, senza pressioni né coazioni di nessun tipo. Fronte al pseudo-trattamento è sufficiente che si presenti con un'attitudine di sottomissione alle regole dello stabilimento;

- Per i suoi fini:

mentre il trattamento scientifico-individualizzato ha un fine marcatamente legale: la rieducazione e la reintegrazione dei detenuti; il pseudo-trattamento persegue basicamente alcuni fini reggimentali: garantisce l'ordine e la sicurezza, evita l'ozio negli stabilimenti, offre agli internati il maggior numero di attività senza tenere conto se sono condannati o preventivi.

## **1. 14. 5 Il complesso normativo del trattamento penitenziario.**

Il trattamento penitenziario trova il suo fondamento nelle due principali leggi di riferimento: la Legge Penitenziaria e il Regolamento.

### **La Legge Penitenziaria.**

Il testo legale penitenziario regola il trattamento nel Titolo III<sup>149</sup>, dove per definizione viene riferito il fatto che i condannati dovrebbero essere rieducati e reintegrati socialmente, per tale motivo si cercherà di coinvolgere maggiormente che il

---

<sup>149</sup> L'intero titolo III del Regolamento Penitenziario è dedicato al tema del trattamento penitenziario e alle sue caratteristiche, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t3.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t3.html)

detenuto partecipi alla pianificazione e nell'esecuzione del trattamento collaborando per essere in grado, in futuro, di riuscire a vivere una vita senza delitti.

Per questo motivo bisognerà utilizzare tutti i metodi di trattamento possibili e i mezzi che, pur rispettando i diritti costituzionali, non affettino la condanna, per, appunto, garantire il raggiungimento di queste finalità.

In relazione, invece, ai detenuti preventivi, la Legge Penitenziaria, riferisce al trattamento l'osservazione che si limiterà a ottenere il maggior numero di informazioni possibili su cadauno di essi attraverso i dati documentali e interviste e mediante l'osservazione diretta del comportamento, stabilendo su questa base la suddivisione e la classificazione in gruppi.

### **Il Regolamento penitenziario.**

Il Regolamento Penitenziario, sulla base di quanto affermato nella Ley Organica Penitenziaria, estende il trattamento anche agli internati preventivi mediante l'ampliamento delle attività educative, formative, socioculturali, sportive, per evitare ai preventivi gli effetti desocializzanti della prigione e, nel limite del possibile, le carenze personali di questi.

Il regolamento Penitenziario regola la programmazione e l'esecuzione del trattamento penitenziario nei capitoli I e II del Titolo V<sup>150</sup> e vengono definiti<sup>151</sup>:

- I criteri generali, nel capitolo I e sotto l'epigrafe "criteri generali" vengono descritti i criteri del trattamento. L'amministrazione penitenziaria, in sostanza, dovrà:
  - ✓ Disegnare programmi formativi orientati a sviluppare le attitudini degli internati, arricchendo le proprie conoscenze, migliorare le capacità tecniche o professionali e compensare le sue carenze;
  - ✓ Utilizzare i programmi e le tecniche di carattere psicosociale, che vadano utilizzate per migliorare le capacità degli internati e abordare quelle problematiche specifiche che possano avere influito sul suo comportamento delittuale anteriore;

---

<sup>150</sup> L'intero Titolo V del Reglamento Penitenziario nei suoi capitoli 1 e 1 definisce i criteri generali e i programmi di trattamento, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.html)

<sup>151</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: 324-327

- ✓ Potenziare e facilitare i contatti dell'internato con l'esterno, contando, sempre che sia possibile, sulle risorse della comunità come strumenti fondamentali nel lavoro di reintegrazione.

Le mansioni di osservazione, di classificazione e di trattamento penitenziario saranno realizzate dalla Giunta di Trattamento.

Per un'adeguata esecuzione delle attività gli Equipe Tecnici conterranno della collaborazione del resto dei professionali del centro penitenziario

- I programmi di trattamento<sup>152</sup>:
  - ✓ Le attività di trattamento:  
le attività di trattamento si realizzeranno tanto all'interno come all'esterno dei Centri Penitenziari, in funzione, in ogni caso concreto, delle condizioni più adeguate per la consecuzione dei fini costituzionali e legali della pena privativa di libertà;
  - ✓ Le uscite programmate:  
per la realizzazione di attività specifiche di trattamento potranno organizzarsi uscite programmate fuori del Centro Penitenziario, destinate a quegli internati che garantiscano un uso corretto e adeguato delle stesse;
  - ✓ Gruppi in comunità terapeutiche;  
per determinati gruppi di internati, il cui trattamento lo richieda, si potranno organizzare nei centri corrispondenti programmi basati sul principio della comunità terapeutica;
  - ✓ Programmi di attuazione specializzati:  
tutti i detenuti con dipendenze da sostanze psicoattive devono avere la possibilità di seguire programmi di disintossicazione, indipendentemente dalla situazione penale e penitenziaria;
  - ✓ Le misure necessarie per l'esecuzione di programmi specializzati per condannati in secondo grado;  
gli internati classificati in secondo grado di trattamento che presentino un profilo di bassa pericolosità sociale e non offrano rischi di evasione della condanna, potranno essere accuditi regolarmente da un'istituzione esterna per la realizzazione di un programma concreto di attenzione specializzata, sempre che sia necessario per il suo trattamento e la reintegrazione sociale.

---

<sup>152</sup> Ibidem

## 1. 15 Il regime delle strutture penitenziarie

La definizione di regime non viene definita dalla Legge Organica Penitenziaria, bensì dal Regolamento Penitenziario, nell'art. 37 (contenuto nel titolo III) ed afferma che *“per regime penitenziario si intende l'insieme delle norme o delle misure che perseguono il raggiungimento di una convivenza ordinata e pacifica, che permetta ottenere un ambiente adatto per l'esito del trattamento e la trattenuta e la custodia dei detenuti”*<sup>153</sup>.

Tanto la Legge Organica Penitenziaria<sup>154</sup>, quanto il Regolamento Penitenziario<sup>155</sup> fanno riferimento alla coordinazione tra le attività del tipo di regime di riferimento e quelle del trattamento specifico a cui viene indirizzato il singolo. La Legge attribuisce al direttore dello stabilimento la funzione di organizzare i distinti servizi di modo che i membri del personale raggiungano la necessaria comprensione delle funzioni corrispondenti al suo ruolo e delle responsabilità per rendere possibile la collaborazione tra i medesimi.

### 1. 15. 1 Principi ispiratori

I principi ispiratori del regime delle strutture penitenziarie, saranno distinti e saranno in funzione della classe e del tipo di struttura.

Per quanto riguarda lo stabilimento in cui sono reclusi i detenuti preventivi, le norme che regolano lo stabilimento sono ispirati al principio definito nell'art. 5 della Legge Organica Penitenziaria, ovvero il *“principio di presunzione di innocenza”*<sup>156</sup>. In compimento di questo principio le norme di regime da applicare alle strutture nelle quali sono reclusi i detenuti *“preventivi”* saranno orientate e rette secondo il principio di *“intervento minimo”*<sup>157</sup>, nel senso che vengono stabilite le limitazioni strettamente

---

<sup>153</sup> Articolo 31 comma 1 del Reglamento Penitenziario: *“por regime penitenziario se entiende el consunto de normas o medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos”*

<sup>154</sup> art 71 comma 1 Ley Organica Penitenziaria, consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/lo1-1979.t3.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.t3.html)

<sup>155</sup> art 73 comma 3 Reglamento Penitenziario, consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t3.html#a73](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t3.html#a73)

<sup>156</sup> Articolo 5 della Ley Organica Penitenziaria: *“El régimen de prisión preventiva tiene por objeto retener al interno a disposición de la autoridad judicial. El principio de la presunción de inocencia presidirá el régimen penitenziario de los preventivos”*, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/lo1-1979.tp.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.tp.html)

<sup>157</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 182

necessarie per compiere il fine per cui i reclusi rimangano a disposizione dell'autorità giudiziaria, la quale ne ha decretato la detenzione.

Le norme reggimentali devono ottenere, comunque, che si compiano i fini personali ed umani dei detenuti: salute, lavoro, accesso alla cultura, mantenimento dei vincoli familiari e sociali ecc ecc.

Negli stabilimenti in cui, appunto, le pene vengono compiute, le norme reggimentali dovranno essere ispirate al principio –definito dall'art. 71 comma 1–secondo cui esse “sono strumento o mezzo per ottenere un ambiente adeguato che renda possibile l'esito del trattamento”<sup>158</sup>. In tal senso è da sottolineare che la finalità delle pene privative di libertà, come definito dall'articolo 25 comma 2 della Costituzione Spagnola, devono essere orientate a “la rieducazione e il reintegro sociale dei condannati”.

In quanto al regime degli stabilimenti penitenziari, la Legge Organica Penitenziaria, ne distingue tre tipi: ordinario, aperto e chiuso. Negli stabilimenti speciali prevale, come principio di orientamento del regime, il carattere assistenziale dei medesimi.

## **1. 15. 2 Tipi di regime**

Il Regolamento Penitenziario, nel titolo III, stabilisce una serie di norme e di prerogative che devono svilupparsi in ognuno dei tre tipi di strutture penitenziarie previste per il compimento della pena privativa di libertà.<sup>159</sup>

I tipi di regime predisposti dal Titolo III del regolamento (ordinario, aperto e chiuso) rispondono alla classificazione dei tipi di strutture di compimento della legge Penitenziaria.

### **Il regime ordinario**

Agli stabilimenti di regime ordinario saranno destinati i detenuti classificati in secondo grado di trattamento, sia per classificazione iniziale, sia per progressione dal primo grado, sia per regressione dal terzo grado.

Questi stabilimenti, per la loro propria natura, costituiscono una vero e proprio scatolone all'interno del sistema penitenziario spagnolo. Qui, per esclusione, sono

---

<sup>158</sup> Articolo 71, comma 1, della Ley Organica Penitenziaria: “*El fin primordial del régimen de los establecimientos de cumplimiento es lograr en los mismos el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento; en consecuencia, las funciones regimentales deben ser consideradas como medios y no como finalidades en sí mismas*”, consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t3.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t3.html)

<sup>159</sup> L'intero titolo III del Reglamento Penitenziario legifera sui tipi di regime, consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t3.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t3.html)

alloggiati tutti i detenuti che non sono stati classificati nel primo grado o terzo grado di trattamento e, quindi, sono caratterizzati dal carattere di eterogeneità della popolazione carceraria, cosa ovviamente che pone seri e concreti problemi al momento di gestire suddetta popolazione<sup>160</sup>.

Per quanto riguarda, appunto, l'apparato normativo che concerne queste strutture, si può riscontrare la sua base nel Capitolo II del Regolamento Penitenziario, negli articoli che fanno dal 76 al 79<sup>161</sup>.

I principi di orientamento sono quelli di sicurezza, di ordine e di disciplina e, in questo senso, avrà ragione di essere il limite della convivenza civile ed ordinata.

La separazione della popolazione penitenziaria, all'interno degli stabilimenti, avverrà secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16 della Legge Organica Penitenziaria<sup>162</sup>, secondo: le necessità o le esigenze del trattamento, i programmi di intervento e le condizioni generali del centro.

Il lavoro e la formazione dovranno essere l'attività basilica della vita del centro, anche perché solo in questo modo, si può raggiungere gli obiettivi di reinserimento e reintegro nella società, definiti dalla Costituzione Spagnola, dalla Legge Organica Penitenziaria e poi ribaditi in concreto dal Regolamento Penitenziario.

Sarà onere del Consiglio di Direzione approvare la attività obbligatorie e facoltative, a cui potranno accedere i detenuti e il calendario mensile delle attività previste con indicazione di ora e data di svolgimento<sup>163</sup>.

In ogni caso deve essere garantito un riposo notturno di otto ore, un minimo di due ore di "tempo libero" da dedicarsi a libera discrezione del detenuto e un tempo sufficiente da dedicare a culturali e terapeutiche e al contatto con il mondo<sup>164</sup>.

Tra gli obblighi dei reclusi vi sono: il rispetto dell'orario, delle norme igieniche e sanitarie, le prestazioni personali dedicate al mantenimento dell'edificio in uno stato ottimale<sup>165</sup>.

---

<sup>160</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 185

<sup>161</sup> tutto il capitolo II del regolamento penitenziario si occupa del regime ordinario: nell'art 76 sono espresse le norme generali, nell'art 77 gli orari, nell'art 78 le prestazioni personali obbligatorie, nell'art 79 la partecipazione dei detenuti.

<sup>162</sup> L'articolo 16 della Ley Organica Penitenziaria stabilisce i limiti entro cui devono essere separati i detenuti all'interno degli Stabilimenti Penitenziari spagnoli, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c1](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t2.html#c1)

<sup>163</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 185

<sup>164</sup> Ibidem

<sup>165</sup> Ibidem

## Il regime aperto

Le strutture a regime aperto, sono quelle in cui realmente è in esercizio il pieno trattamento di risocializzazione, trovano il loro sviluppo normativo in più titoli del Regolamento Penitenziario. Per quanto riguarda i caratteri generali, che però riguardano tutti i tipi di regimi, il Titolo III, invece, analizza in modo specifico i centri di inserimento sociale, mentre i capitoli I e II del Titolo IV si occupano delle Unità Dipendenti<sup>166</sup>.

### 1. 15. 3 I tipi di regime aperto

Il regolamento penitenziario segnala che le strutture a regime aperto possono essere di tre tipi<sup>167</sup>:

- Centri aperti o di inserimento sociale: è uno stabilimento penitenziario dedicato a detenuti classificati in terzo grado di trattamento;
- Sezioni aperte: dipende amministrativamente da uno stabilimenti penitenziario polivalente, del quale costituisce la parte destinata a detenuti in terzo gradi di trattamento;
- Unità Dipendenti, regolate dall'art. 165 e 167 del Regolamento Penitenziario, consistono in strutture residenziali fuori dai recinti penitenziari e incorporate funzionalmente all'Amministrazione Penitenziaria, mediante la collaborazione di entità pubbliche o private<sup>168</sup> per facilitare, appunto, il raggiungimento degli obiettivi specifici del trattamento penitenziario dei detenuti classificati in terzo grado di trattamento.

#### **Regimi e criteri di destinazione**

Con carattere generale, si determina che il regime delle strutture aperte avrà come obiettivo quello di realizzare una convivenza normale, come in qualsiasi collettività civile, caldeggiando la responsabilità individuale ed essendo caratteristica di queste strutture l'assenza di controlli rigidi, queste regole diventano indispensabili. L'esecuzione di programmi individualizzati di trattamento determinano la destinazione concreta all'interno delle Sezioni Aperte o dei Centri Aperti i di

---

<sup>166</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 187

<sup>167</sup> L'articolo 80 del Regolamento Penitenziario definisce le strutture a regime aperto e le suddivide in tre tipologie: Centri aperti o di inserimento sociale, sezioni aperte, unità dipendenti, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t3.html#a80](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t3.html#a80)

<sup>168</sup> Articolo 62 del Regolamento Penitenziario, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t2.html#a62](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t2.html#a62)

Inserzione Sociale, prendendo in considerazione i vincoli familiari del detenuto e le possibili ripercussioni che può avere nello stesso ambiente.

Alle Unità Dipendenti potranno essere destinati, dal Centro Direttivo, a proposta della Giunta di Trattamento, quei detenuti che, previa accettazione delle norme di funzionamento, si adeguino agli obiettivi specifici del programma di trattamento<sup>169</sup>.

### **Modalità di vita all'interno del regime aperto**

Negli stabilimenti a regime aperto potranno essere stabilite distinte modalità nel sistema di vita dei detenuti, secondo le caratteristiche di questi, le proprie caratteristiche, l'evoluzione personale, i gradi di controllo da stabilire per le uscite all'esterno e le misure di aiuto che possano attendere alle sue caratteristiche.

Il Regolamento Penitenziario<sup>170</sup> determina una modalità di regime aperto, denominato "ristretto", che quei condannati classificati in terzo grado, ma con una particolare traiettoria delittuosa, personalità anomala o condizioni personali diverse.

### **Obiettivi e principi del regime aperto**

L'attività penitenziaria, per quanto concerne il regime aperto, ha come obiettivo quello di potenziare le possibilità di inserimento sociale, in maniera positiva.

L'attività penitenziaria cercherà di raggiungere i suoi obiettivi mediante i seguenti principi<sup>171</sup>:

- Attenuazione delle regole di controllo;
- Autoresponsabilità del detenuto, mediante lo stimolo della partecipazione dei detenuti nell'organizzazione delle attività;
- Normalizzazione sociale ed integrazione, proporzionando al detenuto, sempre che sia possibile, attenzione attraverso dei servizi generali della comunità per facilitare la sua partecipazione piena e responsabile nella vita familiare, sociale e lavorativa;
- Prevenzione con il fine di analizzare la destrutturazione sociale e familiare;

---

<sup>169</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 189

<sup>170</sup> Articolo 82 del Regolamento Penitenziario parla di regime ristretto per casi particolari per personalità anomala o peculiarità delittuale, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t3.html#a82](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t3.html#a82)

<sup>171</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 191

- Coordinazione con quanti organismi e istituzioni pubbliche o private attuino nell'attenzione e nel reinserimento dei detenuti, promuovendo criteri comuni di attuazione per ottenere l'integrazione nella società.

### **Il sistema delle uscite**

Le uscite si distinguono in due modalità<sup>172</sup>:

- *Le uscite programmate.* Le uscite servono a sviluppare attività relazionate alla pianificazione e regolamentazione previa da parte della Giunta di Trattamento, che dovrà segnalare i meccanismi di controllo necessari, in accordo con le norme della struttura di riferimento. Ovviamente l'orario e la periodicità delle uscite autorizzate saranno le necessarie per realizzare l'attività e per gli spostamenti necessari.

Generalmente il tempo minimo di permanenza nel Centro è di otto ore, dovendo pernottare nella struttura, salvo i casi in cui il detenuto accetti il controllo della sua presenza fuori dal Centro, mediante dispositivi telematici adeguati, in tal caso egli si recherà nel Centro solo ed esclusivamente per le attività di trattamento.

- *Le uscite del fine settimana.* Queste uscite saranno autorizzate di forma individuale, in funzione della modalità di vita stabilita da ogni detenuto e dall'evoluzione del trattamento, dalle interviste ecc ecc.

Come norma generale, i detenuti, classificati in terzo grado di trattamento, possono sfruttare l'uscita del fine settimana come massimo dalle 16 del venerdì pomeriggio, alle 8 del lunedì mattina.

### **L'assistenza sanitaria**

L'assistenza sanitaria ai detenuti sarà prestata di norma dalla rete sanitaria pubblica extrapenitenziaria, per cui l'Amministrazione Penitenziaria veglierà affinché i condannati utilizzino questi servizi e perché curino la propria salute in maniera appropriata<sup>173</sup>.

---

<sup>172</sup>Ibidem: pag 192

<sup>173</sup> La materia è legiferata nell'articolo 88 del Regolamento Penitenziario, secondo la quale si dispone che il detenuto in regime aperto utilizzerà le risorse sanitarie extrapenitenziarie, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t3.html#a82](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t3.html#a82)

## 1. 15. 4 Il regime chiuso

Il regime “chiuso”, previsto dall’art 10 della Legge Organica Penitenziaria<sup>174</sup>, sarà in applicazione a quei condannati i quali, o per le caratteristiche personali o per un’involuzione della propria personalità o condotta, sono classificati in primo grado di trattamento, a causa dell’estrema pericolosità degli stessi o manifesto disadattamento ai regimi ordinari e aperti.

### **Modalità di vita**

All’interno del regime chiuso, si distinguono due differenti modalità<sup>175</sup> che caratterizzano la vita dei detenuti in primo grado:

- Saranno destinati ai dipartimenti speciali, tutti quei detenuti classificati in primo grado, che siano stati o protagonisti o induttori di alterazioni reggimentali molto gravi, che abbiano posto in pericolo la vita o l’integrità dei funzionari. In questo caso i detenuti potranno beneficiare al massimo tre ore al giorno di uscita nel cortile, questo numero potrà ampliarsi al massimo di altre tre ore (di uscita) per la realizzazione di attività programmate. Durante le uscite non potranno rimanere nel cortile più di due detenuti di primo grado per volta, per quanto riguarda, invece, le attività programmate il numero potrà aumentare fino a un massimo di cinque.
- Saranno destinati ai centri o moduli di regime chiuso, quei detenuti che saranno stati classificati in primo grado e che, appunto, mostrino un manifesto disadattamento ai regimi comuni. In questi casi i detenuti godranno di un massimo di quattro ore al giorno di vita comunitaria, che potranno essere estese di tre ore per attività previamente programmate. Il numero di detenuti che potranno svolgere attività in modo concomitante è di cinque.

Il processo che riguarda il cambio positivo di grado, ovvero il passaggio dal primo al secondo grado di trattamento può avvenire secondo i seguenti elementi:

- Partecipazione e collaborazione nelle attività programmate;

---

<sup>174</sup> L’articolo 10 della Ley Organica Penitenziaria prevede, appunto, la presenza del regime chiuso, rivolto ai condannati estremamente pericolosi o che non si sono adattati al regime ordinario o aperto, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/lo1-1979.t1.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/lo1-1979.t1.html) .

Per quanto riguarda il Reglamento Penitenziario, la materia è legislata nell’intero capitolo 4 del titolo III, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t3.html#c4](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t3.html#c4)

<sup>175</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 195, 196.

- Cancellazione delle sanzioni o assenza delle stesse per periodi prolungati di tempo;
- Un'adeguata relazione con gli altri;

### **Il regime dei detenuti “preventivi”**

Il Regolamento Penitenziario, per quanto riguarda il regime di vita dei detenuti in stato preventivo, distingue due tipi o modalità<sup>176</sup>:

- Regime generale (comune). Il regime dei detenuti, in qualità di preventivi, sarà quello previsto per i condannati, classificati in secondo grado di trattamento.
- Regime speciale (chiuso). Nonostante ciò predisposto dall'art 10 della Legge Organica Penitenziaria, in casi in cui si tratti di un recluso estremamente pericoloso o manifestamente inadatto al regime ordinario, può essere prevista l'adozione del regime speciale (chiuso), anche nei casi di detenuti “preventivi”.

## **1. 15. 5 Forme speciali di esecuzione della pena.**

### **Centri aperti o di inserimento sociale.**

Il funzionamento di questi centri sarà basato sul principio di *“fiducia nel detenuto e l'accettazione volontaria dello stesso per quanto riguardano i programmi di trattamento”*<sup>177</sup>.

Saranno principi basilari<sup>178</sup> della sua attività i seguenti:

- L'integrazione, facilitando la partecipazione piena del recluso nella vita familiare, sociale e lavorativa.
- Coordinazione, con tutti gli organismi e le istituzioni pubbliche o private che lavorino per facilitare il reinserimento dei detenuti nella società, prestando

<sup>176</sup> Il capitolo IV del Titolo III del Regolamento Penitenziario è dedicato al regime destinato ai detenuti preventivi e alle sue modalità, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t3.html#c4](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t3.html#c4)

<sup>177</sup> Articolo 164, comma 1, del Regolamento Penitenziario *“El funcionamiento de estos Centros estará basado en el principio de confianza en el interno y en la aceptación voluntaria por el mismo de los programas de tratamiento”*, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t7.html#c5](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t7.html#c5)

<sup>178</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 199

particolare attenzione all'utilizzo delle risorse sociali esterne, in maniera particolare di sanità, educazione, azione formativa e lavoro.

### **Unità dipendenti.**

Le unità dipendenti sono strutture architettonicamente ubicate fuori dal recinto dei Centri Penitenziari. I servizi di carattere formativo, lavorativo e di trattamento, che avvengono all'interno, sono gestiti in forma diretta e preferibilmente da associazioni o organismi non penitenziari. Cosa che, ovviamente, non esclude l'Amministrazione Penitenziaria possa partecipare attivamente, con personale direttamente da lei dipendente<sup>179</sup>.

Amministrativamente, le unità dipendenti saranno sempre alle dipendenze di un Centro Penitenziario, al quale dovranno rispondere; i detenuti che ospiteranno, ovviamente, saranno i condannati classificati in terzo grado di trattamento, compiendo in questo modo i requisiti previsti dalla legge. La selezione dei detenuti sarà a carico della Giunta di Trattamento, attendendo ai criteri generali per la classificazione in terzo grado di trattamento e alle esigenze e ai profili delle persone che già alloggiano in queste unità. Naturalmente il fatto che un recluso sia destinato ad un'Unità Dipendente avviene secondo la previa accettazione delle norme della suddetta struttura in accordo con i principi di mutua fiducia e autoresponsabilità, che caratterizzano il regime aperto<sup>180</sup>.

### **Stabilimenti o dipartimenti misti.**

Con carattere eccezionale, il Centro Direttivo, conformemente con ciò disposto dall'articolo 16 della Legge Organica Penitenziaria, potrà sia per eseguire programmi specifici di trattamento, sia per evitare la destrutturazione familiare, stabilire per determinati gruppi di popolazione penitenziaria Centri o Dipartimenti Misti, dove, indistintamente possano essere destinati uomini o donne. Non potranno in nessun modo essere destinati a questi centri detenuti condannati per delitti contro la libertà sessuale<sup>181</sup>.

---

<sup>179</sup> Articolo 165 del Regolamento Penitenziario, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t7.html#c5](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t7.html#c5)

<sup>180</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 200

<sup>181</sup> *Ibidem*: pag 202

## Dipartimenti per giovani.

Il Regolamento Penitenziario, utilizzando unicamente il termine “dipartimento”<sup>182</sup>, parzialmente in contrapposizione con la Legge Organica Penitenziaria che utilizza quello di stabilimento e dipartimento<sup>183</sup>, viene in primo luogo a stabilire i principi generali<sup>184</sup> ai quali dovranno rispondere suddetti dipartimenti:

- Il regime di vita dei dipartimenti per giovani sono caratterizzati da un’azione educativa intensa. Vengono considerati giovani i reclusi minori di 21 anni e, in via eccezionale, alcuni che, comunque, non abbiano compiuto i 25 anni.
- Il personale ascritto ai dipartimenti per giovani avrà l’obbligo di dirigere la propria attenzione alla formazione integrale dei reclusi, potenziando e sviluppando le sue capacità attraverso tecniche compensatorie che lo aiutino a migliorare le sue conoscenze e capacità;
- Verrà incoraggiato, per quanto possibile, il contatto del detenuto con le sue relazioni sociali.

Le condizioni architettoniche e ambientali, il sistema di convivenza e l’organizzazione della vita del dipartimento si strutturano in maniera che venga garantito lo sviluppo di cinque punti<sup>185</sup>:

- Un programma di formazione strumentale e di formazione basica intesa come formazione generale e compensativa di un’educazione carente in relazione allo sviluppo e alle esigenze della società contemporanea;
- Un programma di formazione lavorativa;
- Un programma di formazione per quanto riguarda il tempo libero e la cultura;
- Un programma diretto all’educazione fisica e allo sport;
- Un programma diretto a quelle problematiche di tipo psicosociale che rendano difficile l’integrazione nella società.

## Unità di madri.

Fronte alla necessità che le recluse madri restino con i loro bambini, affinché, appunto, possano accudire ai loro figli in modo adeguato, i testi legali e

---

<sup>182</sup> La materia è legiferata nel capitolo III del titolo VII del Regolamento Penitenziario, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t7.html#c5](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t7.html#c5)

<sup>183</sup> Articolo 9, comma 2, Ley Organica Penitenziaria, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/lo1-1979.t1.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.t1.html)

<sup>184</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 204

<sup>185</sup> Ibidem: pag 205

regolamentari riconoscono alle detenute in questione questo come un diritto soggettivo, sempre e comunque in riferimento all'età del minore.

Il regolamento penitenziario<sup>186</sup>, conforme a ciò definito alla Legge Penitenziaria, dispone che l'Amministrazione Penitenziaria provvederà ad alloggiare i minori e le loro madri in "Unità di Madri", che saranno caratterizzate dai seguenti punti<sup>187</sup>:

- La Giunta di Trattamento programmerà le attività formative e ludiche, così come le uscite programmate all'esterno per quanto riguardano i minori;
- Nelle unità in questione dovrà essere presente uno specialista di educazione infantile, che orienterà la programmazione educativa e ludica dei bambini;
- I minori saranno coperti da assistenza medica da uno specialista pediatra;
- L'amministrazione garantirà ai minori le ore di riposo e di gioco che necessiteranno;
- Il regime di visite del minore potrà essere ristretto di forma transitoria per ragioni di ordine e di sicurezza dello stabilimento;
- Nel caso in cui le madri siano carenti di mezzi economici sufficienti, l'Amministrazione provvederà all'attenzione dei bambini.

In relazione alle detenute, con figli minorenni, classificate in terzo grado, la Giunta di Trattamento approverà un orario adeguato alle sue necessità familiari, che le consentano di mantenere il naturale contatto con i figli.

### **Unità extrapenitenziarie.**

Il centro direttivo potrà autorizzare l'assistenza in istituzioni extrapenitenziarie adeguate, pubbliche o private, per detenuti classificati in terzo grado che necessitino di un trattamento specifico per la disintossicazione o per altri motivi, avvertendo il Giudice di Vigilanza. L'autorizzazione sarà sottoposta alle seguenti condizioni:

- Programma di disintossicazione, approvato dall'istituzione di accoglienza;
- Acconsentimento espresso dal detenuto;
- Programma di attenzione rivolto al recluso, approvato sia dal Centro Penitenziario, che dall'Istituzione di accoglienza.

---

<sup>186</sup> L'intero capitolo IV del titolo VII è dedicato all'unità di madri, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/ Penal/rd190-1996.t7.html#c5](http://noticias.juridicas.com/base_datos/ Penal/rd190-1996.t7.html#c5)

<sup>187</sup> Rodriguez Alonso, Antonio *Lecciones de derecho penitenziario* Granada 2003 Editorial Comares: pag 206, 207.

### **Stabilimenti o unità psichiatriche penitenziarie.**

Le strutture psichiatriche penitenziarie, per il proprio carattere assistenziale, costituiscono una tipologia all'interno degli stabilimenti speciali.

Il Regolamento Penitenziario definisce che “gli stabilimenti speciali o le Unità Psichiatriche sono quei centri speciali destinati al compimento delle misure di sicurezza privata e di libertà applicate dai tribunali corrispondenti”<sup>188</sup>.

Per garantire un adeguato livello di assistenza, gli Stabilimenti o le Unità Psichiatriche disporranno di uno Staff multidisciplinare, integrato da psichiatri, psicologi, medici di medicina generale, infermieri e assistenti sociali necessari ad assicurare un'adeguata attenzione ai pazienti reclusi. Tale staff dovrà emettere relazioni sui detenuti, circa la diagnosi, l'evoluzione del trattamento, le necessità ecc ecc; questa relazione dovrà essere effettuata ogni sei mesi, per ogni detenuto che alloggi nell'unità psichiatrica.

---

<sup>188</sup> Articolo 183 del Reglamento Penitenciario “*Los Establecimientos o Unidades Psiquiátricas penitenciarias son aquellos centros especiales destinados al cumplimiento de las medidas de seguridad privativas de libertad aplicadas por los Tribunales correspondientes*”, consultato presso [http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.t7.html#c5](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.t7.html#c5)

## **Capitolo 2.**

### **Alcuni dati circa la popolazione reclusa in Spagna.**

Prima di introdurre la realtà concreta del centro penitenziario di Granada, situato ad Albolote, a 22 km dalla città, è appropriato introdurre alcuni dati che riguardano la situazione penitenziaria in Spagna.

Le informazioni riportate sono state estratte dai siti ufficiali [www.ine.es](http://www.ine.es), il sito dell'istituto di statistica nazionale spagnolo, e [www.mir.es](http://www.mir.es), il sito del ministero degli interni.

Essendo siti ufficiali, mi attengo alle loro valutazioni numeriche, ed eventuali incongruenze sono attribuibili alle fonti in questione.

## 2. 1 Evoluzione della popolazione penitenziaria fino al 2005

Per quanto riguarda l'evoluzione della popolazione penitenziaria, propongo innanzitutto questa tabella, in cui vengono confrontati i dati spagnoli con il resto dei paesi europei.

**Confronto popolazione reclusa Spagna e altri paesi europei. Anni 1995-2006**  
Unità: numero assoluto

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<b>Belgio</b>	7.478	7.546	8.156	8.176	7.889	8.688	8.544	8.605	9.308	9.249	9.330	..
<b>Bulgaria</b>	9.045	10.900	11.847	10.779	10.787	9.424	9.283	9.607	10.056	10.935	11.399	11.452
<b>Repubblica Ceca</b>	19.508	20.860	21.560	22.085	23.395	22.418	20.971	16.597	17.180	18.303	19.003	18.904
<b>Danimarca</b>	3.421	3.194	3.170	3.340	3.496	3.240	3.105	3.404	3.522	3.757	4.132	3.957
<b>Germania</b>	61.108	64.680	68.029	69.917	69.214	70.252	70.203	75.025	79.183	79.329	79.519	77.166
<b>Estonia</b>	4.401	4.224	4.638	4.791	4.379	4.679	4.803	4.775	4.352	4.575	4.410	4.310
<b>Irlanda</b>	2.032	2.139	2.424	2.620	2.741	2.887	3.025	3.028	2.986	3.138	3.022	..
<b>Grecia</b>	5.831	5.270	5.577	7.129	7.525	8.038	8.343	8.284	8.555	8.760	9.970	..
<b>Spagna</b>	45.198	44.312	43.453	44.747	45.384	45.309	46.594	50.537	54.497	58.087	60.707	64.215
<b>Francia</b>	53.178	54.014	54.442	53.667	53.948	48.835	47.005	53.463	55.407	59.246	59.197	59.522
<b>Italia</b>	49.102	48.747	50.527	49.173	52.870	54.039	55.751	55.670	54.237	56.068	59.523	39.005
<b>Cipro</b>	202	235	263	226	247	287	369	351	355	546	536	599
<b>Lettonia</b>	9.457	10.316	12.736	10.070	8.815	8.831	8.673	8.358	8.222	7.666	6.998	6.636
<b>Lituania</b>	13.228	11.980	13.205	13.813	14.207	8.667	10.750	11.345	8.957	7.838	7.951	7.982
<b>Lussemburgo</b>	453	427	443	392	386	400	341	391	455	577	735	..
<b>Ungheria</b>	12.455	12.763	13.405	14.366	15.110	15.539	17.275	17.838	16.507	16.543	15.720	14.740
<b>Malta</b>	196	189	254	260	230	246	257	283	278	277	294	..
<b>Olanda</b>	10.330	11.930	11.770	11.760	11.870	11.760	12.410	13.060	13.980	16.455	17.600	..
<b>Austria</b>	6.180	6.778	6.946	6.891	6.877	6.896	6.915	7.511	7.816	9.000	8.955	..
<b>Polonia</b>	65.819	57.320	57.424	59.180	54.842	65.336	80.004	80.990	80.692	79.344	82.656	87.669
<b>Portogallo</b>	11.829	13.743	14.167	14.330	13.086	12.728	13.210	13.772	13.635	12.956	12.687	12.446
<b>Romania</b>	45.309	42.445	45.121	52.047	49.778	48.296	49.841	48.081	42.815	39.031	36.700	34.038
<b>Slovenia</b>	648	614	768	793	935	1.136	1.155	1.120	1.099	1.126	1.132	1.127
<b>Slovacchia</b>	7.979	8.168	7.656	6.897	6.904	7.136	7.509	7.849	8.829	9.504	9.289	8.657
<b>Finlandia</b>	3.092	3.248	2.836	2.772	2.663	2.887	3.110	3.469	3.463	3.535	3.883	3.477
<b>Svezia</b>	6.285	5.768	5.221	5.290	5.484	5.678	6.089	6.506	6.755	7.332	7.054	7.175
<b>Inghilterra e Galles</b>	51.265	55.537	61.940	65.771	65.594	65.666	67.056	71.324	72.992	75.057	76.896	79.085
<b>Scozia</b>	5.626	5.993	6.059	6.029	5.975	5.883	6.186	6.475	6.621	6.779	6.857	7.183
<b>Irlanda del Nord</b>	1.740	1.640	1.555	1.454	1.158	1.011	872	1.029	1.128	1.219	1.325	1.501
<b>Croazia</b>	..	..	..	..	..	2.623	2.679	2.641	2.803	3.010	3.485	3.833
<b>Macedonia</b>	1.132	1.007	965	1.121	1.238	1.425	1.398	1.291	1.545	1.791	2.081	2.090
<b>Islanda</b>	..	..	..	..	..	78	110	107	112	115	119	119
<b>Liechtenstein</b>	76	91	82	65	71	69	86	67	67	59	62	48
<b>Norvegia</b>	2.610	2.602	2.536	2.466	2.512	2.548	2.762	2.832	2.944	3.028	3.124	..
<b>Svizzera</b>	5.655	5.479	5.428	5.648	5.818	5.727	5.137	4.937	5.214	5.977	6.137	5.888

fonte: INE, consultato presso <http://www.ine.es/axi.tabla.do>

Tra tutti i paesi dell'Europa Occidentale la Spagna è uno dei paesi che conta del maggior numero di reclusi e che nel periodo di tempo 1995-2006 ha visto aumentare in maniera direi quasi esponenziale il numero degli internati, che occupano le sue carceri.

Da questa tabella si può notare che i paesi dell'Europa occidentale con il maggior numero di detenuti sono:

- L'Inghilterra e il Galles, nel 2006 contava di 79.085 detenuti totali, un aumento in 11 anni di 27.820 reclusi;
- La Germania, con, nel 2006 più di 77000 reclusi. Negli anni considerati la Germania ha visto aumentare di 16.058 persone il numero complessivo di detenuti nelle sue carceri;
- La Spagna, nel 2006, conta di 64.215 reclusi totali, in aumento di 19.017 persone internate negli 11 anni analizzati;
- La Francia, con 59.522 detenuti nel 2006 e un aumento totale negli 11 anni compresi dalla tabella di 6.344;
- L'Italia non ha una statistica propriamente ascendente, ma il numero dei reclusi aumenta e diminuisce negli anni analizzati nella tabella, e nel 2006 arriva a conteggiare 39.005 reclusi.

Degli altri paesi dell'Europa Orientale, invece, quelli con un numero abbastanza elevato di internati sono:

- La Polonia con 87.669 detenuti nel 2006 e conta anche di un aumento a dir poco "esponenziale" di 21.850 persone nel periodo di tempo 1995-2006;
- La Romania con 34.038 reclusi, anche se il numero degli internati totali con di una diminuzione di 11.272 persone in meno.

Possiamo affermare che gli altri stati non contano di un numero particolarmente alto di reclusi, e ciò può essere dovuto sia alle politiche sociali del paese considerato e anche all'estensione decisamente minore del territorio e alla differente densità abitativa.

Nella tabella che segue, invece, viene analizzata l'evoluzione della popolazione penitenziaria solo spagnola, sempre nel periodo di tempo 1995-2006:

**evoluzione popolazione penitenziaria Spagna 1995-2006**

**unità: valore assoluto**

1995	45.198
1996	44.312
1997	43.453
1998	44.747
1999	45.384
2000	45.309
2001	46.594
2002	50.537
2003	54.497
2004	58.087
2005	60.707
2006	64.215

Fonte: INE, consultato presso <http://www.ine.es/jaxi>

Come si può notare dalla tabella la Spagna ha visto aumentare, nel periodo di 11 anni si potrebbe dire potenzialmente la sua popolazione penitenziaria. Da 45.198 detenuti contati nel 1995 si arriva a 64.215 detenuti nel 2006, ovvero un aumento di 19.017 detenuti nel periodo compreso nella tabella in questione. Si può, inoltre, notare come dal 1995 al 2000 la popolazione penitenziaria è diminuita, e che a partire dal 2001, invece, è aumentata praticamente a livello esponenziale: da 46.594 nel 2001 ai 64.215 detenuti nel 2006, un aumento di 17.621 presone internate in soli 5 anni.

Vorrei sottolineare, inoltre, che questi dati, comprendono in sé sia i detenuti in stato preventivo, che coloro i quali già scontano la pena e, di conseguenza, vengono considerati reclusi a pieno titolo.

La tabella successiva mostra l'evoluzione della popolazione penitenziaria secondo la nazionalità, ovvero la suddivisione tra reclusi spagnoli e stranieri.

**Evoluzione popolazione penitenziaria per nazionalità. Anni 1995-2005**  
Unità: numero di persone

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
SPAGNOLI	..	34.640	35.220	36.520	36.297	36.114	36.476	38.469	40.891	42.073	42.438
STRANIERI	..	7.263	7.536	7.850	7.900	8.990	11.095	13.413	15.205	17.302	18.616
TOTALE	44.956	41.903	42.756	44.370	44.197	45.104	47.571	51.882	56.096	59.375	61.054

Fonte: INE, consultato presso <http://www.ine.es/flexi>

Da questa tabella si può notare come, dal 1996, il numero di internati spagnoli cresce a livello costante, dal 1996 al 1998 di mille detenuti all'anno, poi dal 1998 al 2001 la cifra si aggira attorno ai 36.000 e 36.500 detenuti di nazionalità spagnola, mentre è proprio a partire dal 2001 che i reclusi spagnoli aumentano a un ritmo vertiginoso: dai 36.476 del 2001 ai 42.438 del 2005.

Per quanto riguarda gli stranieri possiamo notare che nel 1996 il numero è molto basso (7.263 detenuti stranieri), la cifra rimane bassa, seppur con una leggera crescita, fino al 2001. A partire proprio dal 2001 aumenta in maniera potenziale: dagli 11.95 reclusi stranieri in Spagna si passa a 18.616 persone. Sottolineerai anche il fatto che proprio il 2001, come noto, coincide con la storica data dell'attacco alle torri gemelle e alle conseguenti politiche di sicurezza sia in USA che in Europa, politiche che sicuramente hanno aumentato l'attenzione e i controlli da parte della polizia spagnola.

A seguito introduco una tabella che descrive la popolazione reclusa per sesso ed anno, nel periodo di tempo 1995-2005 .

**Popolazione reclusa per sesso ed anno. Anni 1995-2005**  
**Unità: numero di persone**

	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale</b>
<b>1995</b>	40.739	4.217	44.956
<b>1996</b>	38.030	3.873	41.903
<b>1997</b>	38.778	3.978	42.756
<b>1998</b>	40.404	3.966	44.370
<b>1999</b>	40.465	3.732	44.197
<b>2000</b>	41.451	3.653	45.104
<b>2001</b>	43.666	3.905	47.571
<b>2002</b>	47.750	4.132	51.882
<b>2003</b>	51.686	4.410	56.096
<b>2004</b>	54.805	4.570	59.375
<b>2005</b>	56.291	4.763	61.054

Fonte: INE, consultato presso <http://www.ine.es/jaxi/tabla.do>

Dai dati numerici proposti si può evidenziare innanzitutto un elemento fondamentale, ovvero la differenza numerica non indifferente tra uomini e donne detenuti. Da questi dati possiamo affermare che praticamente il 90% dei detenuti presenti nei centri penitenziari spagnoli sono uomini, mentre la cifra che riguarda le donne si aggira dalle 4.000/5.000 detenute, fronte a un totale di detenuti uomini che vanno dai 40.739 reclusi di sesso maschile nel 1995 ai 56.291 nel 2005. Anche in questo caso, come nelle tabelle precedenti, possiamo evidenziare come, a partire del 2001, la popolazione penitenziaria maschile sia aumentata notevolmente: 43.666 internati nel 2001, 47.750 nel 2002, 51.686 nel 2003, 54.805 nel 2004 e 56.291 nel 2005. Insomma un aumento di 12.625 reclusi di sesso maschile in soli 4 anni.

Nella tabella che segue, invece, è descritta l'evoluzione della popolazione penitenziaria secondo la situazione penale, ovvero il numero di detenuti condannati e che, quindi, stanno scontando la condanna, e quella dei preventivi, che invece sono in attesa di condanna.

**Popolazione reclusa per anno e situazione penale. Anni 2000-2005**  
Unità: numero di persone.

	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>CONDANNATI</b>	39.032	36.436	39.032	42.744	45.384	46.426
<b>PREVENTIVI</b>	11.810	10.141	11.810	12.276	13.112	13.720

Fonte INE, consultato presso <http://www.ine.es>

Da questa tabella può scaturire, innanzitutto, il fatto oggettivo che i detenuti preventivi, nonostante siano in numero inferiore, la quantità è relativamente alta, a partire da 11.810 detenuti in stato preventivo nel 2000, subendo una leggera flessione nel 2001, e poi in aumento fino al 2005, arrivando a contare 13.720 reclusi in stato preventivo, un aumento complessivo di 1910 persone in attesa di giudizio.

Anche in questa tabella possiamo notare come a partire dal 2001 l'aumento di condannati e preventivi subisca un aumento sostanziale: in soli cinque anni il numero dei condannati è aumentato di all'incirca diecimila persone e quello dei preventivi di tremila.

Nella tabella che segue, viene analizzata l'evoluzione penitenziaria secondo l'età e la situazione penale.

**Popolazione reclusa per anno, situazione processuale-penale ed età. Anni 2000-2005**

Unità: numero di persone

**PRIMA PARTE 2000-2003**

	<b>CONDANNATI</b>	<b>PREVENTIVI</b>
<b>2000</b>		
Da 18 a 20	570	847
Da 21 a 25	6.077	2.639
Da 26 a 30	9.496	2.944
Da 31 a 40	14.881	3.379
Da 41 a 60	7.417	1.822
Più di 60	591	179
<b>Totale</b>	<b>39.032</b>	<b>11.810</b>
<b>2001</b>		
Da 18 a 20	491	669
Da 21 a 25	5.761	2.099
Da 26 a 30	9.830	2.617
Da 31 a 40	13.587	2.987
Da 41 a 60	6.279	1.618
Più di 60	488	151
<b>Totale</b>	<b>36.436</b>	<b>10.141</b>
<b>2002</b>		
Da 18 a 20	570	847
Da 21 a 25	6.077	2.639
Da 26 a 30	9.496	2.944
Da 31 a 40	14.881	3.379
Da 41 a 60	7.417	1.822
Più di 60	591	179
<b>Totale</b>	<b>39.032</b>	<b>11.810</b>
<b>2003</b>		
Da 18 a 20	729	792
Da 21 a 25	6.562	2.609
Da 26 a 30	10.075	3.165
Da 31 a 40	16.300	3.521
Da 41 a 60	8.438	2.022
Più di 60	640	167
<b>Totale</b>	<b>42.744</b>	<b>12.276</b>

Fonte: INE, consultato presso <http://www.ine.es>

## SECONDA PARTE 2004-2005

	CONDANNATI	PREVENTIVI
<b>2004</b>		
Da 18 a 20	679	832
Da 21 a 25	6.750	2.682
De 26 a 30	10.568	3.340
Da 31 a 40	17.049	3.934
Da 41 a 60	9.637	2.131
Più di 60	701	193
Totale	45.384	13.112
<b>2005</b>		
Da 18 a 20	626	756
Da 21 a 25	6.013	2.441
Da 26 a 30	9.967	3.336
Da 31 a 40	17.614	4.492
Da 41 a 60	11.248	2.486
Più di 60	958	209
Totale	46.426	13.720

Fonte: INE, consultato presso <http://www.ine.es>

Possiamo notare da questi dati che, per quanto riguarda i detenuti condannati, in tutti gli anni considerati si può notare come il numero di persone condannate dai 18 ai 20 anni sia relativamente basso, mentre il crescendo inizia nella fascia d'età dai 21 ai 25 arrivando all'apice in quella che va dai 31 ai 40, dai 41 ai 60 e oltre i 60 il numero di detenuti subisce un calo. Una simile osservazione è possibile per quanto riguarda i reclusi preventivi, ovvero in attesa di processo: la fascia d'età che comprende il maggior numero di internati è quella che va dai 31 anni ai 40.

Quello che possiamo notare è come, comunque, il numero di detenuti condannati e preventivi aumenti in linea generale e per fascia d'età (soprattutto quelle centrali, ovvero 26-30 anni, 31-40 anni) negli anni indicati dalla tabella, si passa, per esempio, da 39.032 nel 2000 a 46.426 condannati nel 2005, un aumento di 7395 reclusi che scontano la condanna che riempiono le carceri spagnole. Mentre per quanto concerne i preventivi, anche in questo caso l'aumento è di 1910 persone in attesa di processo.

Nella tabella successiva, viene analizzata l'evoluzione penitenziaria per Comunità Autonoma (CCAA: Comunidades Autonomas).

**Popolazione reclusa per Comunidades Autonomas ed anno. Anni 2000-2005**  
Unità: numero di persone

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Andalucía</b>	10.244	11.138	11.762	11.717	12.325	12.919
<b>Aragón</b>	1.130	1.313	1.673	2.231	2.411	2.430
<b>Asturias (Principado de)</b>	1.043	1.136	1.295	1.308	1.278	1.350
<b>Balears (Iles)</b>	1.056	1.091	1.248	1.360	1.320	1.434
<b>Canarias</b>	2.692	2.754	3.064	2.966	2.831	2.920
<b>Cantabria</b>	676	625	623	665	746	750
<b>Castilla y León</b>	3.646	4.066	4.809	5.857	6.402	6.540
<b>Castilla-La Mancha</b>	1.791	1.793	1.731	1.966	2.062	2.089
<b>Cataluña</b>	6.103	6.440	6.958	7.451	8.103	8.307
<b>Comunitat Valenciana</b>	4.149	4.266	5.110	5.522	5.649	5.832
<b>Extremadura</b>	879	939	1.059	1.123	1.128	1.221
<b>Galicia</b>	2.328	2.528	2.834	3.726	4.402	4.154
<b>Madrid (Comunidad de)</b>	6.359	6.677	6.804	7.239	7.480	7.964
<b>Murcia (Región de)</b>	801	119	660	695	805	811
<b>Navarra (Comunidad Foral de)</b>	189	167	212	224	198	216
<b>País Vasco</b>	1.069	1.033	1.063	1.163	1.294	1.196
<b>Rioja (La)</b>	318	310	335	340	372	362
<b>Ceuta y Melilla</b>	631	565	642	543	569	559
<b>Totale</b>	45.104	47.571	51.882	56.096	59.375	61.054

note:

in questa statistica sono inclusi anche altri tipi di condannati, come per esempio gli arresti di fine settimana

Fonte: INE, consultato presso <http://www.ine.es>

Quello che emerge è che, comunque, in primis la regione che distacca tutte le altre come numero di reclusi è l'Andalucía, seguita dalla Cataluña e successivamente dalla Comunidad de Madrid, successivamente dalla Comunitat Valenciana, anche se a partire del 2004 la distacca notevolmente la regione di Castilla y León, seguite a loro volta dalla Galicia. Le altre regioni hanno un numero di detenuti variabile tra le 1000 e le 3000 persone, come per esempio Aragón, il principato delle Asturie, le Isole Baleari, le isole Canarie, la Comunità Autonoma di Castilla-La Mancha, i Paesi Baschi e l'Extremadura.

Le regioni che non superano i mille detenuti nei cinque anni sono la regione di Murcia, la Cantabria, La Rioja, la Comunità di Navarra e Ceuta y Melilla.

È possibile evidenziare come sono soprattutto le regioni ad ampia estensione territoriale e con grandi centri urbani, quelle che contano del maggior numero di detenuti.

Nella tabella seguente, invece, l'evoluzione penitenziaria viene descritta a seconda del tipo di reato, in base al vecchio e al nuovo codice civile.

**Popolazione reclusa per legge e delitto, per anno. Anni 2000-2005**

Unità: numero di persone

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>CODICE PENALE DEROGATO (1)</b>						
Sicurezza all'estero	6	5	5	17	25	17
Sicurezza in Spagna	397	358	289	236	232	224
Falsificazioni	71	56	44	31	65	36
Contro l'Amministrazione di giustizia	23	16	10	7	5	4
Contro la sicurezza del traffico	11	10	5	4	3	3
Contro la salute pubblica	2.149	1.414	1.090	765	525	378
Funzionari pubblici	33	2	0	1	1	2
Contro le persone	895	799	709	857	723	615
Contro la libertà sessuale	606	460	420	338	296	201
Contro l'onore	36	0	6	4	5	4
Contro la libertà	85	31	22	17	25	23
Contro la proprietà	4.418	3.107	2.162	1.338	962	783
Contro lo stato civile	0	0	0	1	0	0
Altri delitti	66	40	31	14	21	40
Per mancanze	0	2	6	0	3	1
Non consta il delitto	30	18	11	10	12	8
<b>Totale</b>	<b>8.826</b>	<b>6.318</b>	<b>4.810</b>	<b>3.640</b>	<b>2.903</b>	<b>2.339</b>
<b>LEGGE ORGANICA 10/1995, del 23 di NOVEMBRE</b>						
Omicidio e le sue forme	922	1.071	1.353	1.629	1.867	2.083
Lesioni	655	799	1.005	1.313	1.615	1.911
Contro la libertà	125	153	192	263	347	422
Contro la libertà sessuale	1.005	1.165	1.546	1.833	2.101	2.399
Contro l'onore	2	3	1	3	5	6
Contro le relazioni familiari	8	15	23	53	294	558
Delitto contro il patrimonio e l'ordine socioeconomico	14.038	15.621	17.695	20.203	21.392	20.869
Salute pubblica	8.465	9.990	10.826	11.856	12.239	12.265
Sicurezza del traffico	63	86	114	95	110	278
Falsificazioni	199	215	241	298	371	410
Contro la Pubblica Amministrazione	27	34	31	35	43	56
Contro l'Amministrazione di giustizia	109	96	120	151	257	419
Contro l'ordine pubblico	376	423	493	696	851	1.011
Dovere di prestazioni al servizio militare	0	4	0	0	0	0
Altri delitti	110	210	258	353	548	782
Per mancanze	38	49	48	46	74	89
Non consta il delitto	141	184	276	277	367	529
<b>Totale</b>	<b>26.283</b>	<b>30.118</b>	<b>34.222</b>	<b>39.104</b>	<b>42.481</b>	<b>44.087</b>

Note: 1) codice penale annullato con l'entrata in vigore della LEGGE ORGANICA 10/1995, del 23 di NOVEMBRE

Fonte: INE, consultato presso <http://www.ine.es>

Da questa tabella possiamo evidenziare, innanzitutto, per quanto riguarda il vecchio codice penale che tutti i delitti sono in ascesa –ovviamente per il fatto che dopo il

1995 viene applicato il nuovo codice –e che, comunque, quei delitti che contano il maggior numero di condannati sono: i delitti contro la salute pubblica e contro la proprietà privata, seguiti dai delitti contro le persone, contro la libertà sessuale i delitti che riguardano la sicurezza in stato spagnolo.

Per quanto riguarda il nuovo codice civile, invece, i delitti che contano il maggior numero di detenuti sono: il delitto contro il patrimonio e l'ordine socioeconomico –nel giro di 5 anni si è passati da 14.038 detenuti nel 2000 a 20.869 nel 2005, un aumento di 6.831 detenuti –seguito da i delitti contro la salute pubblica –anche in questo caso l'aumento è a dir poco rilevante, si passa da 8465 reclusi per tale motivo nel 2000 a 12.265 internati nel 2005, un aumento, quindi, di 3.800 persone condannate.

Tutti gli altri delitti non hanno un numero particolarmente rilevante di persone condannate, alcuni a stento superano le 2000 persone condannate, in questo caso parliamo anche dei delitti come gli omicidi, le lesioni, agli attentati alla libertà sessuale, le falsificazioni, i reati contro l'ordine pubblico e contro l'amministrazione di giustizia. Mentre notiamo un'escalation per quanto riguarda il delitto contro le relazioni familiari, che conta nel 2000 di solo 8 detenuti per tale motivo, per arrivare a 264 per nel 2004 e 558 nel 2005.

## 2. 2 Evoluzione della popolazione penitenziaria nel 2006

Per analizzare, invece l'evoluzione penitenziaria, secondo le sue varie sfaccettature è stato consultato il sito del ministero degli interni spagnolo<sup>189</sup>.

Nella tabella che segue vengono forniti i dati numerici che riguardano il numero di detenuti condannati secondo il nuovo codice penale del 1995.

**Tipologia delittuosa della popolazione reclusa condannata secondo la legge organica 10/1995**  
Unità: numero di persone.

DELITTI	Detenuti	Detenute	Totale
Omicidio e le sue forme	2.179	148	2.327
Lesioni	1.983	83	2.066
Contro la libertà	483	23	506
Contro la libertà sessuale	2.690	28	2.718
Contro l'onore	9	1	10
Contro le relazioni familiari	738	19	757
Contro il patrimonio e l'ordine socioeconomico	19.747	1.295	21.042
Contro la salute pubblica	11.165	1.624	12.789
Contro la sicurezza del traffico	210	7	217
Falsificazioni	414	53	467
Contro la Pubblica Amministrazione	43	3	46
Contro l'Amministrazione di Giustizia	577	17	594
Contro l'ordine pubblico	999	54	1.053
Altri delitti	956	51	1.007
Per errori	91	5	96
Non consta il delitto	347	47	394
TOTALE	42.631	3.458	46.089

Fonte: Ministerio del Interior, consultato presso [http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2006/12/delitos\\_hombres\\_LeyOrganica.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2006/12/delitos_hombres_LeyOrganica.html)

Da quello che possiamo constatare, anche in questo caso, è che la differenza tra uomini e donne internati è decisamente rilevante: 42.631 uomini e 3.458 donne. Come si può notare anche in altre tabelle le donne recluso occupano una percentuale decisamente inferiore rispetto agli uomini.

Per quanto riguarda la distribuzione secondo condanna, anche qui notiamo che i delitti che contano il maggior numero di reclusi sono i delitti contro il patrimonio e l'ordine socioeconomico e quelli contro la salute pubblica, per quanto riguarda il primo conta 19.747 reclusi e 1.295 recluso, per un totale di 21.042 detenuti.

<sup>189</sup> <http://www.mir.es/INSTPENI>

Per quanto riguarda i delitti contro la salute pubblica: contano 11.165 internati e 1.624 internate, per un totale di 12.789 persone.

Gli altri delitti perseguiti dal codice penale del 1995 non contano un tal gran numero di detenuti, comunque vediamo che per quanto riguarda che i delitti che superano le 2000 persone condannate sono: i delitti contro la libertà sessuale, l'omicidio e le sue forme e i delitti che riguardano le lesioni. Tutti gli altri delitti non comprendono in tutti le duemila persone totali.

Nella tabella in basso, invece, viene mostrata la situazione della popolazione penitenziaria nel 2006 secondo i delitti contemplati dal vecchio codice penale, derogato.

**Tipologia delittuosa della popolazione reclusa secondo il codice penale derogato**  
**Unità: numero di persone**

<b>DELITTI</b>	<b>Detenuti</b>	<b>Detenute</b>	<b>TOTALE</b>
Sicurezza all'estero	20	0	20
Sicurezza in Spagna	199	24	223
Falsificazioni	23	3	26
Contro l'amministrazione di giustizia	6	1	7
Contro la sicurezza del traffico	3	1	4
Contro la Salute Pubblica	280	32	312
Funzionari pubblici	2	0	2
Contro le persone	479	11	490
Contro la libertà sessuale	173	1	174
Contro l'Onore	0	0	0
Contro la libertà	10	1	11
Contro la Proprietà	632	29	661
Contro lo stato civile	0	0	0
Altri delitti	46	3	49
Per errori	0	0	0
Non consta il delitto	4	1	5
<b>TOTALI</b>	<b>1.877</b>	<b>107</b>	<b>1984</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultato presso  
[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2006/12/](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2006/12/)

Quello che possiamo evincere dai dati esposti è che, innanzitutto, il numero di detenuti che stanno compiendo la propria condanna secondo il codice penale derogato, stanno diminuendo, tant'è che alcuni dei delitti contemplati dalla legge in questione non contano neanche un detenuto condannato. Le persone che ancora scontano la pena secondo il vecchio codice civile, molto probabilmente hanno avuto una condanna molto lunga e, quindi, molto probabilmente hanno commesso i delitti considerati "peggiori" dai codici civili, quali per esempio l'omicidio.

I reati che contano più condannati sono quelli contro la proprietà, contro la libertà sessuale, contro le persone (tra cui è contemplato anche l'omicidio), quelli contro la salute pubblica e quelli che riguardano il tema della sicurezza all'interno dei confini dello stato spagnolo. Tutti gli altri delitti ormai contano poche persone ancora condannate.

La tabella qui in basso mostra la suddivisione della popolazione penitenziaria secondo il sesso.

**Popolazione reclusa per sesso**  
Unità: numero di persone

<b>SESSO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>(%)</b>
Uomini	58.912	92,02
Donne	5.109	7,98
<b>TOTALE</b>	<b>64.021</b>	<b>100</b>

Fonte: Ministerio de Interior, consultata presso  
[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2006/12/distribucion\\_de\\_la\\_poblacion\\_reclusa\\_porsexo.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2006/12/distribucion_de_la_poblacion_reclusa_porsexo.html)

Ciò che si può evincere da questa tabella è la stragrande maggioranza di reclusi di sesso maschile: 58.912 uomini contro 5.109 donne. Possiamo quindi affermare che più del 90% degli internati nelle carceri spagnole è di sesso maschile.

Nella tabella che segue, invece, viene indicata la suddivisione, sempre secondo il sesso, della popolazione penitenziaria, però in questo caso di quella straniera.

**Popolazione straniera reclusa, per sesso**

<b>SESSO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>(%)</b>
Uomini	18.823	91,18
Donne	1.820	8,82
<b>TOTALE</b>	<b>20.643</b>	<b>100</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultato presso  
[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2006/12/poblacion\\_reclusa\\_extranjera.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2006/12/poblacion_reclusa_extranjera.html)

I detenuti stranieri contano un totale di 20643 persone, di cui una maggioranza significativa è di sesso maschile – 18.823 uomini, ovvero il 91,18% -fronte a una cifra sicuramente più bassa per quanto riguarda delle reclusi –ovvero 1.820 donne, un 8,82%.

Da una parte possiamo sì affermare che il numero di detenuti non spagnoli è in aumento rispetto agli anni precedenti e dall'altra, notare come, anche in questo caso, i detenuti prevalentemente sono di sesso maschile.

A seguito viene mostrata la suddivisione della popolazione penitenziaria secondo il grado di trattamento, ovvero in primo, secondo e terzo.

**Popolazione reclusa secondo grado di trattamento**  
Unità: numero di persone

<b>Grado di trattamento</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale</b>
Primo Grado	1.004	73	1.077
Secondo Grado	32.123	2.327	34.450
Terzo Grado	6.178	766	6.944
Senza classificazione	5.203	399	5.602
<b>TOTALE</b>	<b>44.508</b>	<b>3.565</b>	<b>48.073</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultato presso

[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPEN/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2006/12/distribucion\\_grado\\_tratamiento.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPEN/Gestion/Estadisticas_mensuales/2006/12/distribucion_grado_tratamiento.html)

Secondo la suddivisione in gradi, dunque, è possibile notare come la maggioranza dei detenuti stiano scontando la propria pena in secondo grado di trattamento. In primo grado 1.004 uomini e 73 donne, 1.077 internati in totale, in secondo grado, invece, 32.123 uomini e 2.327 donne, per un totale di 34.450 persone; per quanto riguarda il terzo grado sono presenti 6.178 uomini e 766 donne, per un totale di 6.944 reclusi. Importante è anche il numero di internati, a cui ancora non è stato attribuito l'inserimento nel grado di trattamento e si tratta, nel 2006 di 5.203 uomini e 399 donne per un totale di 5.602 persone (ovviamente questa cifra è variabile, mano a mano che i detenuti vengono inseriti in un programma di trattamento, vorrei aggiungere che gli internati, però preventivi, non vengono inclusi in nessun grado di trattamento, in quanto non essendo stata definita la condanna neppure può essere definito il programma di rieducazione appropriato).

Nella tabella successiva, invece, vengono offerti i dati della popolazione carceraria secondo la Comunidad Autonoma di riferimento.

**Distribuzione della popolazione reclusa per Comunità Autonoma**  
Unità: numero di persone

	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>TOTALE</b>
Andalucía	12.733	1.119	13.852
Aragón	2.221	100	2.321
Asturias	1.288	112	1.400
Baleares	1.444	120	1.564
Canarias	2.673	232	2.905
Cantabria	551	18	569
Castilla La Mancha	2.167	35	2.202
Castilla y León	6.497	464	6.961
Cataluña	8.364	608	8.972
Extremadura	1.220	52	1.272
Galicia	3.840	227	4.067
La Rioja	363	20	383
Madrid	7.120	1.223	8.343
Murcia	803	84	887
Navarra	199	15	214
País Vasco	1.215	90	1.305
Valencia	5.716	552	6.268
Ceuta	261	26	287
Melilla	237	12	249
<b>TOTALE</b>	<b>58.912</b>	<b>5.109</b>	<b>64.021</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultato presso

[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2006/12/distribucion\\_por\\_comunidad.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2006/12/distribucion_por_comunidad.html)

Anche questi dati confermano ciò che era stato riferito nel paragrafo precedente, ovvero che l'Andalucía è la regione spagnola con il maggior numero di reclusi e detenute, per un totale di 13.852 persone. A seguito:

- La Comunidad di Madrid
- La Cataluña
- Castilla y León
- Valencia
- La Galicia

Una annotazione che si può fare in relazione a questi dati è anche il fatto che l'Andalucía, al primo posto per numero di reclusi, è anche una delle Comunidades Autonomas più grandi e, inoltre, economicamente più povere. L'Andalucía, infatti, come è noto è una regione che basa il suo sviluppo economico semplicemente sull'agricoltura. Possiamo notare che successivamente vengono a ruota tre regioni non povere economicamente, ma che contano su aree urbane notevoli: Madrid e

Barcellona sono le città più grandi di Spagna e probabilmente l'alto tasso di reclusi può essere legato alla criminalità interna delle aree metropolitane. Anche la regione di Castilla Y León ha un numero considerevole di detenuti, e, anche in questo caso può essere collegato al fatto che possiede centri urbani molto grandi ed è una regione geograficamente molto ampia. Per quanto riguarda Valencia il discorso potrebbe essere collegato al fatto che La Comunidad Autonoma non è particolarmente grande, ma Valencia, come città è un centro urbano enorme, tra i più popolati di tutta Spagna.

Successivamente, per numero di reclusi viene la Galicia, altra regione non particolarmente grande, ma economicamente molto povera (non possiede industrie e la sua economia, come in Andalucía si basa sull'agricoltura).

Tutte le altre regioni non contano un numero particolarmente grande di detenuti, anzi ci sono Comunidades Autonomas che contano meno di 1000 reclusi, come per esempio Murcia, Cantabria, La Rioja, Ceuta e Melilla. Ovviamente su queste regioni bisognerebbe anche fare un discorso a parte, essendo le regioni geograficamente più piccole dello stato, per quanto riguarda Ceuta e Melilla, il numero di detenuti che contano è relativamente basso, se si pensa che non sono propriamente due regioni, ma due piccole cittadine, in territorio marocchino, il rimasuglio dell'epoca coloniale spagnola.

Successivamente viene descritta la distribuzione della popolazione penitenziaria secondo l'età e il sesso.

**Distribuzione della popolazione penitenziaria secondo l'età e il sesso**  
Unità: numero di persone

<b>Età</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale</b>
18-20	555	31	586
21-25	5.586	352	5.938
26-30	9.351	712	10.063
31-40	16.636	1.371	18.007
41-60	11.396	991	12.387
60	984	108	1.092
<b>TOTALE</b>	<b>44.508</b>	<b>3.565</b>	<b>48.073</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultato presso

[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2006/12/poblacion\\_penada.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2006/12/poblacion_penada.html)

Ciò che possiamo notare da questa tabella è il fatto che la maggior parte dei detenuti, sia per quanto riguarda gli uomini e le donne, ha un'età compresa tra i 31 e i 41 anni. Nel 2006, infatti, i detenuti in carcere di età tra i 31 e i 41 anni sono arrivati a 18.007 persone, 16.636 uomini e 1.371 donne.

A seguito la fascia di età di detenuti che comprendono tra i 41 e i 60 anni, per un totale di 12.387 persone, 11.396 uomini e 12.387 donne.

Successivamente i reclusi che hanno tra i 26 e i 30 anni, per un totale di 10.63 persone, 9351 uomini e 712 donne. Le persone che invece hanno più di 60 anni sono in minoranza: in totale 1.092 reclusi, di cui 984 uomini e 108 donne. Seguiti da detenuti di età compresa tra i 18 e i 20 anni, i più giovani, in totale, nel 2006, 894 individui, di cui 825 sono uomini e 69 donne. Anche in questo caso possiamo notare quanto grande sia la differenza numerica tra uomini e donne incarcerati.

Nella tabella a seguito possiamo invece notare la distribuzione della popolazione reclusa preventiva, per sesso e per età.

**Distribuzione della popolazione reclusa preventiva, secondo l'età**  
**Unità: numero di persone**

<b>Età</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale</b>
18-20	825	69	894
21-25	2.344	295	2.639
26-30	3.207	380	3.587
31-40	4.436	436	4.872
41-60	2.549	291	2.840
60	206	27	233
<b>TOTALE</b>	<b>13.567</b>	<b>1.498</b>	<b>15.065</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultato presso

[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPEN/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2006/12/poblacion\\_preventiva.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPEN/Gestion/Estadisticas_mensuales/2006/12/poblacion_preventiva.html)

Anche in questa tabella i reclusi preventivi sono in maggioranza di età compresa tra i 31 e i 40 anni, in totale 4.872 persone, 4.436 uomini e 291 donne. A seguito ci sono detenuti reclusi preventivi che comprendono tra i 26 e i 30 anni: in totale 3.587 persone, 3.207 uomini e 380 donne; successivamente i persone comprese tra i 41 e i 60 anni –per un totale di 2.840 persone, 2.549 uomini e 291 donne. Successivamente i reclusi preventivi nella fascia di età 21-25 anni, in totale 2.639 individui, 2.344 uomini e 295 donne; seguiti da coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 20 anni: in totale 894 persone, 835 uomini e 69 donne. I detenuti preventivi di età maggiore di 60 anni sono in minoranza, 233 persone in totale, 206 uomini e 27 donne.

Nella tabella a seguito, invece, viene descritta la situazione processuale, penale della popolazione reclusa spagnola.

**Situazione processuale-penale della popolazione reclusa.**  
**Unità: numero di persone**

<b>Situazione processuale-penale</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale</b>
Preventivi	13.567	1.498	15.065
Condannati	44.508	3.565	48.073
Misure di sicurezza	574	38	612
Arresti del fine settimana	68	3	71
More riguardanti multe	84	1	85
Transiti	111	4	115
<b>TOTALE</b>	<b>58.912</b>	<b>5.109</b>	<b>64.021</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultato presso

[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2006/12/poblacion\\_reclusa\\_por\\_situacion\\_procesal\\_ysexo.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2006/12/poblacion_reclusa_por_situacion_procesal_ysexo.html)

Del totale dei detenuti nel 2006, ovvero 64.021 persone la maggior parte sono reclusi condannati (48.073 persone) e detenuti in stato di prigionia preventiva (15.065 individui). Il rimanente dei reclusi sono persone detenute o per misure di sicurezza (612), per more riguardanti multe e per gli arresti del fine settimana.

## 2.3 Evoluzione popolazione penitenziaria 2007

In questo paragrafo propongo l'evoluzione della popolazione penitenziaria spagnola secondo gli stessi requisiti proposti nel paragrafo precedente.

Nella tabella seguente viene descritta la popolazione penitenziaria secondo il tipo di delitto per cui sono stati condannati, secondo la legge organica 10/1995, ovvero secondo il nuovo Codice Penale.

**Tipologia delittuosa della popolazione reclusa condannata secondo la legge organica 10/1995**  
Unità: numero di persone.

DELITTI	Detenuti	Detenute	Totale
Omicidio e le sue forme	2.404	172	2.576
Lesioni	2.177	117	2.294
Contro la Libertà	496	20	516
Contro il Patrimonio e l'Ordine Socioeconomico	19.568	1.292	20.860
Contro la Salute Pubblica	11.641	1.756	13.397
Contro la Sicurezza del Traffico	270	5	275
Falsificazioni	532	65	597
Contro la Pubblica Amministrazione	37	2	39
Contro l'Amministrazione di Giustizia	752	33	785
Contro l'Ordine Pubblico	1.164	71	1.235
Altri delitti	1.220	70	1.290
Per errore	63	5	68
Non consta il delitto	380	58	438
<b>TOTALE</b>	<b>44.597</b>	<b>3.726</b>	<b>48.323</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultato presso

[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2007/12/delitos\\_total\\_LeyOrganica.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2007/12/delitos_total_LeyOrganica.html)

Dai dati che precedono possiamo notare come i delitti che "affollano" le carceri, come nel 2006 e negli anni precedenti sono sempre i delitti contro il patrimonio e l'ordine socioeconomico e quelli contro la salute pubblica, il primo conta un totale di 20.860 condannati, di cui 19.568 uomini e 1.292 donne; mentre il secondo 13.397 detenuti, 11.641 uomini e 1.756 donne.

A seguito vengono i delitti come Omicidio e le sue forme (2.576 reclusi in totale, di cui 2.404 uomini e 172 donne) e delitti come Lesioni (2.294 detenuti in totale, 2.177 uomini e 117 donne). Successivamente ci sono delitti come quelli Contro l'Ordine Pubblico (1.235 persone condannate, di cui 1.164 uomini e 71 donne), la categoria Altri Delitti (1.290 detenuti, di cui 1.220 uomini e 70 donne). Tutti gli altri tipi di delitti

contano meno di mille reclusi condannati in totale, comunque a seguito di quelli appena citati vengono:

- i delitti contro l'Amministrazione di Giustizia (785 reclusi in totale, di cui 752 uomini e 33 donne);
- le falsificazioni (597 detenuti condannati per tale delitto, di cui 532 uomini e 65 donne);
- i delitti contro la libertà (516 persone condannate, di cui 496 uomini e 20 donne);
- i delitti contro la sicurezza del traffico (275 reclusi, di cui 270 uomini e 5 donne);
- i delitti contro l'amministrazione pubblica (39 condannati totali, di cui 37 uomini e 5 donne).

Nella tabella che segue, invece, viene descritta la popolazione penitenziaria secondo il tipo di delitto, però in questo caso secondo il vecchio codice penale.

**Tipologia delittuosa della popolazione reclusa secondo il codice penale derogato**  
Unità: numero di persone

<b>DELITTI</b>	<b>Detenuti</b>	<b>Detenute</b>	<b>Totale</b>
Sicurezza all'estero	22	2	24
Sicurezza in Spagna	180	22	202
Falsificazioni	17	5	22
Contro l'Amministrazione di Giustizia	3	0	3
Contro la Sicurezza del Traffico	2	0	2
Contro la Salute Pubblica	229	29	258
Funzionari Pubblici	2	0	2
Contro le Persone	398	11	409
Contro la Libertà Sessuale	140	1	141
Contro l'Onore	5	0	5
Contro la Libertà	8	1	9
Contro la Proprietà	475	25	500
Contro lo Stato Civile	0	0	0
Altri delitti	31	1	32
Per errore	2	0	2
Non consta il delitto	9	0	9
<b>TOTALE</b>	<b>1.523</b>	<b>97</b>	<b>1.620</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultato presso

[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2007/12/tipologia\\_delictiva\\_CPDerogado\\_tatal.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2007/12/tipologia_delictiva_CPDerogado_tatal.html)

Come già affermato in precedenza i delitti condannati dal vecchio Codice Penale sono nettamente sottorappresentati rispetto a quelli puniti secondo quello nuovo.

Nonostante ciò i crimini che ancora sono rappresentati in modo abbastanza corposo sono i delitti:

- Contro la proprietà (500 persone);
- Contro le persone (409 persone);
- Contro la salute pubblica (258 persone);
- Di sicurezza, in Spagna (202 persone);
- Contro la libertà sessuale (141 persone).

Tutti gli altri delitti hanno un numero molto basso di detenuti condannati per tale motivo.

Nella tabella che segue, invece, la descrizione della popolazione penitenziaria secondo il sesso.

**Distribuzione della popolazione reclusa per sesso**  
**Unità: numero di persone**

<b>Sesso</b>	<b>TOTALE</b>	<b>(%)</b>
Uomini	61.508	91,67
Donne	5.592	8,33
<b>TOTALE</b>	<b>67.100</b>	<b>100</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultato presso  
[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2007/12/distribucion\\_de\\_la\\_poblacion\\_recl\\_ua\\_porsexo.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2007/12/distribucion_de_la_poblacion_recl_ua_porsexo.html)

Dai dati precedenti possiamo notare come, nel 2007, gli uomini reclusi siano in netta maggioranza sulle donne internate: su un totale di 61.508 carcerati totali, 61.508 sono uomini (91,67%) e 5.592 sono donne (8,33%).

Nella tabella che segue, possiamo analizzare la situazione numerica della popolazione reclusa straniera, suddivisa per sesso.

**Popolazione reclusa straniera, per sesso.**  
**Unità: numero di persone**

<b>Sesso</b>	<b>TOTALE</b>	<b>(%)</b>
Uomini	20.806	90,55
Donne	2.171	9,45
<b>TOTALE</b>	<b>22.977</b>	<b>100</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultato presso  
[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2007/12/poblacion\\_reclusa\\_extranjera.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2007/12/poblacion_reclusa_extranjera.html)

Da questi dati, possiamo evidenziare il fatto che nel 2007 la popolazione penitenziaria straniera risulta di 22.197 persone, di cui 20.806 uomini e 2.171 donne. Rispetto al 2006 vi è un aumento di quasi 2000 persone straniere reclusi in territorio spagnolo: infatti nel 2006 ammontava a 20.643 detenuti non spagnoli.

Nella tabella a seguito, invece, la popolazione penitenziaria viene descritta secondo il grado di trattamento.

**Distribuzione della popolazione reclusa secondo grado di trattamento**  
Unità: numero di persone

<b>Grado di trattamento</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale</b>
Primo Grado	927	74	1.001
Secondo Grado	32.807	2.348	35.155
Terzo Grado	6.793	947	7.740
Senza Classificazione	5.593	454	6.047
<b>TOTALE</b>	<b>46.120</b>	<b>3.823</b>	<b>49.943</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultata presso

[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPEN/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2007/12/distribucion\\_grado\\_tratamiento.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPEN/Gestion/Estadisticas_mensuales/2007/12/distribucion_grado_tratamiento.html)

Come dalla precedente tabella di riferimento del 2006, è possibile evidenziare innanzitutto un elemento fondamentale, ovvero che la maggior parte dei detenuti è classificata in secondo grado, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le donne: infatti il totale di individui di sesso maschile reclusi in secondo grado è di 32.805 persone, mentre per quanto riguarda le detenute invece la cifra ammonta a 2.348 reclusi.

Il rimanente delle persone si dividono tra il terzo grado - 6.047 reclusi in totale, 6.793 uomini e 947 donne –in maggioranza e il primo grado (1.001 detenuti totali, di cui 927 uomini e 74 donne).

Bisogna sottolineare anche che la cifra dei detenuti che ancora non sono stati “classificati” non è indifferente: 6.047 internati in totale, 5.593 uomini e 454 donne.

Nella tabella che segue, invece, la popolazione penitenziaria spagnola viene descritta secondo la comunità autonoma di riferimento.

**Distribuzione della popolazione reclusa per Comunità Autonoma (CCAA).**  
Unità: numero di persone

<b>CCAA</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>TOTALE</b>
Andalucía	13.535	1.174	14.709
Aragón	2.301	137	2.438
Asturias	1.340	114	1.454
Baleares	1.530	107	1.637
Canarias	2.800	301	3.101
Cantabria	654	15	669
Castilla La Mancha	2.181	43	2.224
Castilla y León	6.344	614	6.958
Cataluña	8.683	692	9.375
Extremadura	1.327	64	1.391
Galicia	4.027	257	4.284
La Rioja	356	26	382
Madrid	7.516	1.228	8.744
Murcia	901	77	978
Navarra	218	14	232
País Vasco	1.286	113	1.399
Valencia	5.998	581	6.579
Ceuta	264	24	288
Melilla	247	11	258
<b>TOTALE</b>	<b>61.508</b>	<b>5.592</b>	<b>67.100</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultata presso

[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2007/12/distribucion\\_por\\_comunidad.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2007/12/distribucion_por_comunidad.html)

Come nel 2006 e negli anni precedenti l'Andalucía è la regione che ottiene il primato di maggior numero di detenuti: 14.709 persone in totale, 13.535 uomini e 1.174 donne.

A seguito vengono:

- La Cataluña: 9.375 detenuti totali, 8.683 uomini e 692 donne
- La Comunidad de Madrid: 8.744 reclusi, 7516 uomini, 1.228 donne
- Castilla y León: 6.958 internati, 6.344 uomini, 614 donne
- Valencia: 6.579 detenuti, 5.998 uomini e 581 donne
- Galicia: 4.284 internati, 427 uomini e 257 donne
- Le isole Canarie: 3.101 reclusi totali, 2800 uomini e 301 donne.

Tutte le altre regioni hanno un numero di persone reclusi inferiore alle 3000 persone.

Nella tabella a seguito, invece, viene definita la popolazione penitenziaria reclusa, condannata secondo l'età e il sesso.

**Distribuzione della popolazione reclusa per gruppi di età e sesso.**  
Unità: numero di persone

<b>Età</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale</b>
18-20	546	44	590
21-25	5.856	397	6.253
26-30	9.630	788	10.418
31-40	17.185	1.375	18.560
41-60	11.882	1.112	12.994
60	1.021	107	1.128
<b>TOTALE</b>	<b>46.120</b>	<b>3.823</b>	<b>49.943</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultata presso

[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2007/12/poblacion\\_penada.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2007/12/poblacion_penada.html)

Anche in questo caso, come precedentemente, notiamo come la fascia di età che conta più detenuti è quella dei 31-40 anni (18.560 persone), a seguito:

- la fascia di età 41-60 anni (12.994 persone)
- i detenuti tra i 26 e i 30 anni (10.418 persone)
- i reclusi che superano i 60 anni (1.128 persone)
- gli internati di età compresa tra i 18 e i 20 anni (590 persone)

Anche in questo caso possiamo evidenziare il fatto che, anche rispetto alle altre tabelle, la maggior parte dei reclusi e delle recluse presenti nei Centri Penitenziari spagnoli ci sia una sovrarappresentazione di persone della fasce d'età centrali (dai 26 ai 40 anni).

Nella tabella a seguito la suddivisione in età avviene per quanto riguarda i detenuti “preventivi”.

**Distribuzione della popolazione reclusa preventiva, per gruppi di età e sesso.**  
**Unità: numero di persone**

<b>Età</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale</b>
18-20	909	97	1.006
21-25	2.455	283	2.738
26-30	3.244	399	3.643
31-40	4.697	541	5.238
41-60	2.850	359	3.209
60	273	30	303
<b>TOTALE</b>	<b>14.428</b>	<b>1.709</b>	<b>16.137</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultata presso

[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2007/12/poblacion\\_preventiva.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2007/12/poblacion_preventiva.html)

La fascia di età che conta il maggior numero di reclusi preventivi è quella che va dai 31 ai 40 anni (5.238 persone), mentre a seguito:

- i preventivi che hanno tra 26 e 30 anni (in totale 3.643)
- coloro di età compresa tra 41 e 60 anni (3.209)
- i minori di 20 anni (1.006)
- coloro che superano i 60 anni (303)

Evidenzierei un dato di fatto: il numero decisamente rilevante e non indifferente del numero di persone in attesa di giudizio: nel 2007 raggiungono le 16.137 persone, composte in larga maggioranza da uomini (14.428 –le donne sono 1.709 in totale). Questo numero decisamente alto di detenuti preventivi è un problema che di fatto “affligge” il sistema penitenziario spagnolo, sono molte le persone che passano anni (secondo il codice civile il massimo sono 4) in attesa di giudizio, senza poter accedere al trattamento penitenziario proprio per il fatto di essere preventivi e di non avere una condanna che li giudichi.

L'ultima tabella che descrive la situazione della popolazione penitenziaria spagnola secondo la situazione processuale-penale.

**Distribuzione della popolazione reclusa, secondo la situazione processuale-penale, per sesso**  
Unità: numero di persone

<b>Situazione penale-processuale</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>	<b>Totale</b>
Preventivi	14.428	1.709	16.137
Condannati	46.120	3.823	49.943
Misure di Sicurezza	571	39	610
Arresti di fine settimana	46	1	47
More per multe non pagate	112	6	118
Transiti	231	14	245
<b>TOTALE</b>	<b>61.508</b>	<b>5.592</b>	<b>67.100</b>

Fonte: Ministerio del Interior, consultato presso  
[http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas\\_mensuales/2007/12/poblacion\\_reclusa\\_por\\_situacion\\_procesal\\_y\\_sexo.html](http://www.mir.es/INSTPEN/INSTPENI/Gestion/Estadisticas_mensuales/2007/12/poblacion_reclusa_por_situacion_procesal_y_sexo.html)

Per quanto riguarda, appunto, la situazione processuale-penale, sul totale dei detenuti, ovvero 67.100 persone, la maggior parte è rappresentata dai reclusi condannati (49.943 persone), a seguito dai preventivi (16.137). Le altre persone sono reclusi, in ordine, per motivi di sicurezza (610), per more dovute a multe non pagate (118), per gli arresti del fine settimana (47). Mentre le persone che transitano nei carceri spagnoli sono 245.

## **2. 4 Il profilo del detenuto “tipo” presente nelle carceri spagnole.**

A questo punto penso sia opportuno brevemente sottolineare il profilo del detenuto “tipo” presente nelle carceri spagnole.

I dati che riporto sono stati tratti dal corso di formazione propedeutico al volontariato in carcere<sup>190</sup>, proposto dall’ Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Il detenuto nelle carceri spagnole normalmente è:

- Uomo (90%)
- Ha tra i 26 e i 30 anni
- Per quanto riguarda lo stato civile, il 66% è single e il rimanente o è sposato o è fidanzato;
- All’incirca un 49% ha problemi familiari.

Per quanto riguarda, invece, il tema della salute:

- Un 56% ha problemi di tossicodipendenze;
- Un 80% ha problemi con le droghe in generale;
- Per quanto concerne invece il consumo, una buona parte dei reclusi ha iniziato a 15/16 anni;
- Un 57% ha problemi di malattie gravi dovute ai problemi con le droghe;
- Un detenuto su tre è affetto da HIV.

Per quanto riguarda, invece, il patrimonio culturale e lavorativo:

- Un 10,1% è analfabeta totale;
- Un 19,1% è analfabeta funzionale;
- Un 51% ha completato gli studi obbligatori;
- Un 14% non ha esperienza lavorativa;
- Un 46,4% ha avuto lavori non qualificati.

Per quanto riguarda, invece, il delitto commesso:

---

<sup>190</sup> Corso di formazione propedeutico al volontariato in carcere tenuto dall’ “Asociación Pro Derechos Humanos” a Granada dal 7 al 28 Novembre 2007. I dati in questione sono stati esposti nella prima sessione del 7 Novembre 2007. È possibile consultare il sito dell’associazione <http://www.apdha.org/>

- Un 80% ha commesso delitti contro la proprietà e contro la salute pubblica;
- La recidività è approssimativamente del 64%

**Parte II**  
**La realtà di Granada.**  
**Il Centro Penitenziario di Albolote**

## **Premessa alla parte II.**

### **Alcune precisazioni sociologiche sul sistema carcere.**

Penso sia opportuno prima di entrare nell'analisi propria del centro penitenziario di Granada, precisare sociologicamente cosa vuol dire carcere, quindi nel primo paragrafo verrà analizzato il pensiero di Goffman e di Foucault, mentre nel secondo paragrafo le conseguenze fisiche e psicologiche del carcere, osservazioni utili per introdurre poi la realtà delle interviste, che saranno rivolte sia a personale del centro penitenziario sia a detenuti.

### **La teoria di Goffman sulle istituzioni totali.**

Goffman è colui che per primo introduce il concetto di "istituzione totale", per, appunto, riferirsi a una tipo di istituzione che coinvolge totalmente gli individui che la integrano. Questa tendenza assorbente e totalizzante è simbolizzata e dimostrata attraverso le barriere che si oppongono all'interazione con l'esterno: grandi porte blindate, alti muri, fili spinati elettrici, fiumi, boschi... ecc ecc.

Parlando, appunto, di "istituzioni totali", Goffman si riferisce non solo alle carceri ed i manicomi, ma tutta una serie di istituti, senza escludere, per esempio, gli ordini religiosi di clausura, dove in genere non si entra per libera scelta, ma per coazione. L'idealtipo, per eccellenza, di istituzione totale sono le carceri e gli ospedali psichiatrici.

Secondo le parole dell'autore,

*“un'istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che, tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo, si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato”<sup>191</sup>.*

---

<sup>191</sup> Erving Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Milano, Edizioni di comunità, 2001, p. 415 consultato su [http://www.comune.bologna.it/iperbole/assminsto/Sche\\_2001goffman.htm](http://www.comune.bologna.it/iperbole/assminsto/Sche_2001goffman.htm)

Ed inoltre:

*“Uno degli assetti sociali fondamentali nella società moderna è che l'uomo tende a dormire, a divertirsi e a lavorare in luoghi diversi, con compagni diversi, sotto diverse autorità.... Caratteristica principale delle istituzioni totali può essere appunto ritenuta la rottura delle barriere che abitualmente separano queste tre sfere di vita. Primo, tutti gli aspetti della vita si svolgono nello stesso luogo e sotto la stessa, unica autorità. Secondo, ogni fase delle attività giornaliere si svolge a stretto contatto di un enorme gruppo di persone, trattate tutte allo stesso modo e tutte obbligate a fare le medesime cose. Terzo, le diverse fasi delle attività giornaliere sono rigorosamente schedate secondo un ritmo prestabilito...Per ultimo, le varie attività forzate sono organizzate secondo un unico piano razionale, appositamente designato al fine di adempiere allo scopo ufficiale dell'istituzione”<sup>192</sup>.*

Le “istituzioni totali”, insomma, si impadroniscono di buona parte del tempo e degli interessi di coloro che da essa dipendono, offrendo in cambio un particolare tipo di mondo: il che significa che tende a circuire i suoi componenti in una sorta di azione inglobante

Goffman, quindi, classifica le istituzioni totali in cinque gruppi:

- I luoghi per persone incapaci di vivere senza aiuto esterno
- I diversi tipi di ospedali per persone che possono rappresentare una minaccia involontaria per la società
- I centri di preparazione o destinati al miglior compimento di compiti
- Le strutture religiose che servono come rifugio dal mondo: abbazie, monasteri...

Chiunque entra in questi luoghi, per le sue caratteristiche specifiche, difficilmente ne esce, soprattutto a livello psicologico.

Nonostante ogni istituzione sia differente e abbia obiettivi differenti, tutte hanno qualcosa in comune, infatti si incaricano della vita degli interni in accordo a norme concepite per il buon seguito degli obiettivi dell'istituzione.

Certamente è differente considerare un individuo che spontaneamente vuole entrare in una di queste istituzioni a uno che invece accede con la coercizione, per esempio chi è obbligato a compiere una pena privativa di libertà in una prigione.

---

<sup>192</sup> ibidem

Una prima strategia consiste nel chiamato rituale dell'ingresso o della presentazione dell'individuo al suo accesso all'istituzione e che consiste del spogliarlo del suo "IO". Il nuovo internato perde il suo nome, la sua identità, la sua forma di vita e comincia un processo di risocializzazione tendente a costruire un altro tipo di personalità.

*"Ogni individuo che entra in una prigione proviene da una struttura sociale maggiore, nella quale ha creato, attraverso della sua socializzazione, la sua identità che si perde con l'ingresso in prigione"* Zino Torrazza 1993

La caratteristica principale di queste cosiddette "istituzioni totali" è il fatto che c'è una distinzione fondamentale fra il grande gruppo di persone controllate, chiamate "internati", e un piccolo staff che controlla. Gli internati vivono generalmente nell'istituzione ed hanno limitati contatti con il mondo esterno, mentre lo staff presta un servizio giornaliero di otto ore ed è socialmente integrato nel mondo esterno. Ogni gruppo tende a farsi un'immagine dell'altro secondo stereotipi limitati e ostili: lo staff spesso giudica gli "internati" come persone fondamentalmente malevoli, diffidenti e non degni di fiducia; mentre gli internati ritengono spesso che il personale si conceda dall'alto, che sia di mano lesta e spregevole. Lo staff tende a sentirsi superiore e a pensare di aver sempre ragione; mentre gli internati, almeno in parte, tendono a ritenersi inferiori, deboli, degni di biasimo e colpevoli. Ovviamente, date le caratteristiche peculiari dei due raggruppamenti, non è possibile, normalmente alcun tipo di mobilità sociale, spesso perfino il colloquio tra l'una e l'altra sfera può essere difficile.

Fondamentalmente si tratta, quindi, di due mondi sociali e culturali diversi, che procedono fianco a fianco, urtandosi l'un l'altro, e nonostante i punti di contatto, a livello ufficiale, di fatto ci sono poche possibilità di penetrazione reciproca.

La prima relazione dell'individuo con l'istituzione si configura secondo rituali, gli viene assegnata un'identità nuova con una "cerimonia di benvenuto" che consiste in diversi atti di degradazione: viene spogliato a tutto ciò che si riferisce alla sua identità (beni personali, immagine fisica, vestiti...) viene sottomesso a umiliazioni pubbliche, viene istruito (in modo certamente poco amichevole) delle norme dell'istituzione, e gli si comunica quali saranno le linee della sua nuova vita, come per esempio i nuovi vestiti, i luoghi dove abiterà e le regole che dovrà compiere. Questo processo si caratterizza dello spoglio di un'identità anteriore e dell'assegnazione di una nuova, che successivamente sarà modificata in parte solo

riguardo ad alcuni elementi per ciò che l'individuo stesso può apportare dalla sua personale esperienza di vita interiore.

Ciò significa che l'individuo dovrà sottomettersi alle norme dell'istituzione, e inevitabilmente modellerà la sua condotta in accordo con essa ed, dall'altra parte, elaborerà una strategia in accordo con i suoi propri obiettivi personali.

Goffman classifica le differenti strategie adattive<sup>193</sup>, a cui si adeguano le persone che entrano a far parte di un'istituzione totale:

- La postura regressiva, che consiste dall'astenersi al partecipare a tutte le attività della vita di relazione;
- L'intransigenza, quando gli individui affrontano l'istituzione e si oppongono a collaborare con essa e con i suoi obiettivi;
- Il processo di colonializzazione, mediante il quale la persona in questione costruisce il suo proprio mondo dentro l'istituzione e si dedica a godere le soddisfazioni minime;
- La conversione, quando l'individuo si decide a cooperare con l'istituzione per ottenere benefici e assume una postura moralista e disciplinata.

Queste strategie non sono né prototipiche, né stabili, ma cambiano man mano che le situazioni si evolvono e a seconda dei fini personali degli internati.

Le singole strategie di adattamento e le pratiche difensive messe in atto dai detenuti, nel caso di questo studio, compiono la funzione di salvaguardare l'identità, e creano, di conseguenza, un sistema di azione concreto che permette di vincolare questo gioco di relazione interrelazione in cui si trovano gli individui in questione. D'altra parte, comunque, i detenuti continuano a cercare di soddisfare bisogni proibiti, cercando, in altro modo, di continuare a riaffermare la propria identità e di mantenere un certo tipo di controllo sull'istituzione.

Ovviamente, la prospettiva di Goffman è centrata nella prospettiva drammaturgia, per cui i distinti ruoli che si osservano in un'organizzazione sociale si spiegano in accordo con diversi obiettivi, strategie e timori che vengono a crearsi dalle relazioni con i membri e le regole proprie dell'istituzione.

L'istituzione totale definisce le regole, ma dall'altra parte, Goffman ricorda che comunque sempre, l'interazione tra i distinti attori sociali va a modificare questo sistema.

---

<sup>193</sup> Rivera Beiras, I (coord.), *Mitologías y discursos sobre el castigo : historias del presente y posibles escenarios* , Anthropos, 2004: pag 201

La focalizzazione drammaturgica di Goffman si definisce come “un’attuazione o una rappresentazione teatrale”<sup>194</sup> degli individui in interazione nella vita quotidiana e questo tipo di analisi risulta essere molto molto utile al momento di lavorare sul campo.

Un altro tema che Goffman analizza in modo molto dettagliato è quello dello stigma<sup>195</sup>, l'impronta sociale “qualificatrice”, che impedisce che un individuo sia riaccettato completamente nella società. Secondo l'autore ogni società stabilisce le caratteristiche che devono essere dimostrate da ciascun membro del gruppo di riferimento, per, essere considerato parte di essa. È proprio l'aspetto esteriore che ci consente (normalmente) di valutare “a priori” a quale gruppo appartengano la persone che abbiamo davanti, e questo, in priori di definire a quale gruppo appartenga la persona che abbiamo davanti, questo “stigma” ci consente, in pratica, di definire l'identità sociale. Secondo Goffman, quindi, assegniamo a certe persone, una sorta di “identità sociale virtuale”, nel senso che attribuzioni puramente speculative, non verificate nella realtà. Sono, appunto, proiezioni di stereotipi, mediate anche da sentimenti di paura, normalmente riversati sulle persone estranee in modo acritico. L'immigrato, per esempio, proprio per questo motivo, può essere oggetto attribuzioni di connotati negativi e deformati e si conseguenza può essere considerato come probabile criminale, semplicemente sulla base del suo aspetto esteriore. Per quanto riguarda la popolazione carceraria si può dire che la loro vita può essere suddivisa in due momenti, o tappe: il primo, caratterizzato dalla potenzialità a entrare in un centro penitenziario, e l'altro posteriore riguarda la vita in carcere, ovvero quando compie la sua condanna e deve recuperare la sua identità anteriore. Quindi da una parte lo stigma aumenta la potenzialità al controllo da parte della polizia, infatti se andiamo a controllare le statistiche che riguardano gli ingressi in carcere, possiamo notare che, appunto, vi è una maggiore percentuale sempre riguardo ai soliti gruppi sociali, cosa che, appunto, può confermare la teoria dello “stigma”<sup>196</sup>.

---

<sup>194</sup> Erving Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Milano, Edizioni di comunità, 2001, p. 415 consultato presso

[http://www.comune.bologna.it/iperbole/assminsto/Sche\\_2001goffman.htm](http://www.comune.bologna.it/iperbole/assminsto/Sche_2001goffman.htm)

<sup>195</sup> “Identità sociale, identità personale e stigma” consultato presso

<http://www.psicologiainvestigativa.it/materiali/stigma.htm>

<sup>196</sup> Erving Goffman, *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Milano, Edizioni di comunità, 2001, p. 415 consultato su

[http://www.comune.bologna.it/iperbole/assminsto/Sche\\_2001goffman.htm](http://www.comune.bologna.it/iperbole/assminsto/Sche_2001goffman.htm)

I meccanismi di controllo che utilizza la polizia, le condizioni nelle quali sono giudicate le persone, l'indifferenza con la quale il resto della società tratta tale assunto e, per concludere, l'impunità con la quale attuano alcuni funzionari di prigione verso i detenuti.

Il "processo di stigmatizzazione", come già detto, si caratterizza per il fatto di assegnare a determinati individui, che appartengono a determinati gruppi, la qualità di essere devianti e, di conseguenza, di essere socialmente pericolosi.

Il concetto di stigma, comunque, è anche molto utile per comprendere la situazione in cui si vengono a trovare i detenuti, nel momento in cui tornano alla libertà. Secondo l'autore, la nuova identità che le persone sviluppano dopo essere state in una istituzione totale come la prigione, è molto differente da quella che avevano prima di entrare in tale luogo, e, ciò, può essere un buon elemento per arrivare a capire il perché in alcuni casi di recidività al delitto, come via per tornare a integrarsi alla comunità carceraria, nella quale l'internato già possiede la propria identità e la sua ubicazione sociale.

In questo caso intervengono anche le strategie di attuazione per occultare o favorire, ovviamente a seconda del caso, certe informazioni che sono strettamente associate allo stigma della persona e che possono, di conseguenza, influire positivamente o negativamente nelle relazioni di interazione con gli altri. Per questo motivo, può capitare, che la persona in questione sia quasi costretta a sviluppare una "terza identità", che contiene le due anteriori, e nella quale sviluppa caratteristiche sia della prima che della seconda.

L'analisi di Goffman, in sostanza, è particolarmente interessante, perché contestualizza le relazioni sociali all'interno dell'istituzione totale di riferimento, ponendo in rilievo il fatto che l'obiettivo dell'istituzione totale ha come obiettivo quello di spogliare l'identità dell'individuo che entra in contatto con essa e di indurlo a ridefinire la propria identità.

## **Foucault e l'analisi circa le tecnologie del castigo.**

L'analisi di Foucault risulta essere molto interessante, in quanto la sua analisi teorica rispetto al castigo parte dalla concezione che questo svolge una funzione sociale complessa, che ingloba, allo stesso tempo, tanto gli aspetti negativi dei meccanismi punitivi: ad esempio la repressione, la segregazione e l'esclusione; quanto quelli positivi, ovvero la normalizzazione del soggetto in questione.

La corrispondenza di questa nozione con il diagramma di analisi di “Sorvegliare e Punire” si situa nelle trasformazioni che hanno portato a termine nei metodi punitivi, prodotti dei differenti processi storici. Il filosofo francese relazionò queste trasformazioni, con quelle proprie degli individui, delle relazioni di potere nelle quali si confrontano e che, inevitabilmente, hanno un peso nella costituzione dell’identità del soggetto. Possiamo affermare che buona parte del lavoro di Foucault è basato sull’analisi delle differenti relazioni di potere tra gli individui. Il modo in cui tale potere è esercitato tra i liberi soggetti viene a definire le varie e possibili forme di azione e resistenza, di soggezione e di emancipazione, arrivando a plasmare la nozione di Governo degli individui. Questo concetto viene concepito da Foucault, come la strutturazione del campo sociale degli altri, ovvero la determinazione dell’azione strategica e all’interno di quali limiti possono muoversi i singoli. A livello macrosociale queste modalità di azione rappresentano gli usi di determinate tecnologie e tecniche di governo, che permettono l’esercizio del potere e la gestione della popolazione da parte dello stato, attraverso l’apparato del sapere dell’economia politica e dei dispositivi di sicurezza, denominati, appunto, come pratiche di governabilità<sup>197</sup>.

La nascita della prigione come istituzione e come strumento principale dell’arsenale punitivo delle società moderne è vincolato al processo di istituzionalizzazione e di espansione del progetto di disciplina, come effetto diretto della generalizzazione di determinate strutture di controllo, nelle quali il sistema penale e la prigione non sono che pezzi del puzzle “società panoptica”<sup>198</sup>. Il processo in questione, ovviamente, ha subito differenti mutazioni può essere analizzata a partire dal cambio avvenuto attorno al secolo XVIII, in cui appunto si afferma la tecnica della tecnologia del castigo, mediante la rete istituzionale di sequestro.

Tali istituzioni di sequestro, avevano fundamentalmente tre finalità<sup>199</sup>:

- Controllare la dimensione temporale della vita degli individui;
- Controllare i loro corpi;
- Operare l’integrazione della forza lavoro nella produzione.

---

<sup>197</sup> Rivera Beiras, I (coord.), *Mitologías y discursos sobre el castigo : historias del presente y posibles escenarios*, Anthropos, 2004: pag 213-214

<sup>198</sup> “Il Panopticon”, consultato presso <http://www.faser.net/blog/permalinks/panopticon.xhtml>

<sup>199</sup> Rivera Beiras, I (coord.), *Mitologías y discursos sobre el castigo : historias del presente y posibles escenarios*, Anthropos, 2004: pag 219

Il fine di queste organizzazioni, secondo Foucault, sarebbe quello di fare in modo che il tempo della vita si converta in tempo di lavoro, che a sua volta si trasformi in forza lavoro e che sia produttiva per la società.

L'utilizzo della libertà come moneta di scambio della penalità, trova la sua genesi, appunto, nella forma di castigo identificata come sequestro, cosa che si convertirà poi nel paradigma basilico della pena giusta ed egualitaria. L'istituzionalizzazione di tale processo è stato portato a termine attraverso la cosiddetta "architettura del controllo": il Panoptico, appunto, permette risolvere tutti i problemi del controllo<sup>200</sup>.

Durante, invece, gli anni XIX e XX, verrà affidata alla pena privativa di libertà, anche il carattere orientazione terapeutica e di correzione del castigo, ovvero cercando attraverso la privazione della libertà e la disciplina forte, la dominazione corporale e fisica dell'individuo, la modifica dello spirito del delinquente (ovvero la sua ridefinizione anche identitaria)<sup>201</sup>.

Foucault, tuttavia, afferma che il carcere costituisce il fracasso della giustizia penale, dato che, da una parte non riesce a compiere la sua funzione di controllo della delinquenza, dall'altra parte il recluso, al ritorno alla libertà ne risulta semplicemente indurito e accusa notevoli problemi identitari. Nonostante ciò, le società moderne non fanno altra cosa che non quella di continuare a mantenere il carcere come istituzione di castigo. Il filosofo afferma, che appunto la prigione, non serve assolutamente a reintegrare le persone, ma semplicemente a distinguerle, e a differenziarle dagli spazi sociali liberi dal castigo<sup>202</sup>. In questo senso il carcere sarebbe come uno specchio al contrario –un negativo di una fotografia –di proiezione distopica, che si converte in minaccia per tutti coloro che intendono infrangere la legge.

La riflessione del filosofo francese è molto interessante, soprattutto per l'analisi dello schema del Panopticon e della sua evoluzione avvenuta nel corso degli anni, che rende tutt'oggi ancora valido il suo pensiero: da una parte l'uso sempre maggiore di tecnologie informatiche del controllo, e dall'altra l'uso sempre più massiccio del metodo carcere, per risolvere i problemi di delinquenza, anche minori.

---

<sup>200</sup> "Il Panopticon", consultato presso <http://www.faser.net/blog/permalinks/panopticon.xhtml>

<sup>201</sup> Ibidem

<sup>202</sup> Rivera Beiras, I (coord.), *Mitologías y discursos sobre el castigo : historias del presente y posibles escenarios*, Anthropos, 2004: pag 221

## **Effetti collaterali del carcere<sup>203</sup>.**

### **Conseguenze fisiche della prigione**

Il soggiorno in prigione può essere causa di una serie di problemi fisici accusati dai reclusi, questi problemi fondamentalmente sono di carattere sensoriale. Una delle prima conseguenze, infatti, dell'internamento penitenziario, sono le alterazioni sensoriali accusate dal recluso. La situazione fisica in cui si viene a trovare il detenuto, sottolineo soprattutto lo spazio ridotto in cui viene a trovarsi, incidono profondamente sia psicologicamente, che fisicamente, sul detenuto.

#### Problemi sensoriali causati dal soggiorno in carcere:

##### **La vista**

Si parla, in questo caso di un problema anche denominato “ceguera de prisión” (cecità da prigione), distorsione della sensorialità fisica, per quanto riguarda, appunto, la vista, accusata da qualsiasi detenuto a partire da pochi mesi di reclusione. Questo tipo di distorsione, è dovuta alla permanente rottura dello spazio, la vista del detenuto, insomma, è ostacolata in continuazione e nella maggior parte dei casi, non può che vedere al di là di un centinaio di metri. Tutto ciò produce, ovviamente, una distorsione alla vista, disabituando il soggetto a vedere grandi spazi, ed abituandolo alla vista di ambienti ristretti. Questa configurazione spaziale, estremamente ristretta, è la causa anche di frequenti mal di testa accusati dai detenuti, così come la deformazione della percezione visiva, che fa in modo che si perdano forme e colori. E non si tratta di allucinazioni, ma di perturbazioni spaziali della vista, d'altronde la stessa configurazione architettonica provoca grandi contrasti di illuminazione, gli spazi interiori sono sommamente oscuri. Oltretutto la “cecità da prigione” si converte presto in cronica, rendendo necessario l'utilizzo di occhiali per correggere la perdita di vista.

Un'altra caratteristica della prigione è lo scarso contrasto di colori: in carcere predominano fondamentalmente il grigio e il marrone scuro, colori che non fanno

---

<sup>203</sup> Tutte le informazioni sono state tratte dal corso di formazione propedeutico al volontariato in carcere tenuto dall' "Asociación Pro Derechos Humanos" a Granada dal 7 al 28 Novembre 2007. I dati in questione sono stati esposti nella seconda sessione del 14 Novembre 2007. È possibile consultare il sito dell'associazione <http://www.apdha.org/>

altre che dare all'ambiente sgradevole. Anche a questo possiamo ricondurre la frase "in carcere la vita è grigia".

### **L'udito**

Un altro senso che risulta affetto dalla vita in prigione è l'udito. Quando la durata della detenzione risulta essere abbastanza lunga, il detenuto finisce per avere problemi all'udito anche non indifferenti.

La vita in uno spazio perennemente chiuso fanno in modo che rumore sia molto forte, il rumore sordo e costante si vede incrementato dall'architettura penitenziaria che fa in modo che il suono rimbombi in continuazioni, causando problemi all'udito, sia del detenuto che del prigioniero.

### **Il gusto**

Per quanto riguarda il gusto, il cibo della prigione non suole essere molto gustoso e soprattutto, normalmente, è insipido; sembra quasi che tutto abbia lo stesso sapore. Il mangiare sempre cibi insipidi e non particolarmente gustosi, fa in modo che il la percezione del gusto da parte delle persone subisca una variazione, rendendo il soggetto sempre più insensibile verso la varietà di gusti presenti nei cibi.

### **L'olfatto**

Per quanto concerne, invece, l'olfatto possiamo dire che il carcere odora, e che tutti i carceri odorano uguale: la prigione ha un odore che le è caratteristico, che arriva a impregnare il detenuto e chiunque ci passi del tempo. L'odore così forte presente in carcere è dovuto alla forte quantità di disinfettante che viene mescolato con acqua e con cui vengono lavati i pavimenti e i locali.

Ecco, un'altra delle caratteristiche tipiche delle "istituzioni totali" è il fatto che queste sono "povere olfattivamente", ovvero gli odori sono limitati e, di conseguenza, viene limitata anche la percezione che ne hanno gli individui.

### **Le alterazioni dell'immagine personale**

Bisogna sottolineare che non ci sono studi, che appunto investigano dettagliatamente sulla percezione e l'alterazione dell'immagine personale per quanto riguarda appunto i detenuti. Ci furono pochi studi sulla percezione dell'alterazione dello schema corporeale nei cosiddetti manicomi: alcuni di loro

arrivavano a perdere coscienza proprio dei limiti del loro corpo e, a volte, non riuscivano neanche a distinguerli con quelli della propria camera.

Qualcosa di simile viene sperimentato dal detenuto, fondamentalmente per due tipi di fenomeni:

- In primo luogo arriva a perdere l'immagine del proprio corpo. Ciò è dovuto, da una parte dalla totale assenza di intimità, cosa che reca delle notevoli conseguenze sulla identità propria della persona, dall'altra parte produce gravi effetti sulla propria immagine corporale (i detenuti perdono l'abitudine di guardarsi allo specchio e quando si vedono non si riconoscono).
- In secondo luogo si disabituava a valutare le distanze, come succede a molti pazienti in cura in ambienti psichiatrici si perde la capacità a valutare il "quanto dista" a causa della confusione dei limiti del proprio corpo e dell'ambiente circostante. Questo, ovviamente, risulta ancora più accentuato in tutti i detenuti a regime speciale, ovvero quelli dichiarati particolarmente pericolosi socialmente e che sono costretti a passare una buona parte del loro tempo in una cella di isolamento.

Molto frequentemente si assiste alla non indifferente mancanza della cura della persona, dovuta alla mancanza di bagni personali (perlomeno per cella) e alla scarsa motivazione di curare se stessi e il proprio corpo. Diciamo che il fatto stesso di "soggiornare" in carcere non fa altro che incentivare la mancata cura di se stessi, del proprio aspetto e della propria persona, l'atto di lavarsi non è semplicemente un atto igienico, ma è un atto con cui noi stessi curando il nostro corpo curiamo anche la nostra persona. In carcere si crea un circolo vizioso, per cui per nessuno risulta necessaria, anzi direi quasi inutile, la cura del proprio corpo. D'altronde possiamo anche affermare che lo stesso stereotipo di detenuto non fa altra cosa che non aggravare la situazione e che finisce anche ad intervenire anche nell'attenzione sanitaria di se stessi: il detenuto arriva a un momento in cui il suo stesso corpo gli è alieno.

### **La tensione muscolare**

Un altro aspetto delle conseguenze somatiche del soggiorno in prigione è quello della tensione muscolare. Quasi invariabilmente il detenuto tiene i muscoli del corpo quasi sempre tesi, questa situazione caratterizza la vita diaria in prigione è dovuta al mescolarsi di una continua ansietà con una sensazione permanente di pericolo e paura verso il futuro; si aggiunge la scarsa mobilità e pratica sportiva. Tutto ciò

ovviamente non è senza conseguenze, si manifesta generalmente in dolori diffusi soprattutto nelle zone del collo e in tutta la schiena. In relazione con quanto detto prima, bisogna sottolineare che il detenuto suole tenere sempre le stesse posizioni e ripercorrere gli stessi movimenti.

In questo senso c'è da dire che lo sport sarebbe un elemento molto importante, che dovrebbe diventare fondamentale nei programmi di intervento in carcere, anche perché permetterebbe ai detenuti una valvola di sfogo alla tensione sia emotiva sia fisica accumulata durante le ore passate in prigione.

### **Conseguenze psicosociali del carcere.**

Qualsiasi tipo di condotta si produce in un contesto e deve rispondere, appunto, alle norme dettate da questo contesto. Conseguentemente una condotta adottata in un determinato contesto non deve necessariamente essere adottata anche in altri ambiti.

L'adattamento alla situazione "anormale" della prigione suppone l'adozione di modelli comportamentali adatti a quel modello e non ad altri. Senza dubbio in carcere l'adozione di molti dei modelli considerati atti a quel contesto, non sono, ovviamente, validi nei contesti della società di "fuori" e risultano chiaramente inadatti, inefficaci e anche pericolosi.

In carcere il processo di adattamento ha le sue conseguenze.

### **Esagerazione delle situazioni**

Poiché la prigione è un "ambiente totale", la vita del recluso sarà strutturata intorno ad essa. Questo porta a che cose e situazioni che in un altro ambiente non sarebbero degne di particolare importanza, acquisiscono un certo valore per quel tipo di contesto "carcere". Questa è una delle cause per cui avvenimenti irrilevanti, possano svilupparsi in situazioni eccessivamente conflittuali, anche particolarmente violente.

La differenza ora è che nel contesto penitenziario il singolo si trova costretto a vivere la prigione permanentemente e ossessivamente. Il detenuto non solo vive in prigione, ma addirittura si vede obbligato a "vivere la prigione", elemento fondamentale che aiuta a capire come il carcere stesso possa diventare un sistema sociale alternativo.

### **Autoaffermazione aggressiva o sottomissione di fronte all'autorità.**

In secondo luogo, poiché l'istituzione penitenziaria è una struttura poderosa fronte alla quale il detenuto si identifica come debole; per mantenere un minimo livello di autostima si vede costretto a autoaffermarsi di fronte a questo mezzo ostile. Date le caratteristiche della prigione e l'evoluzione della sua "avventura bibliografica", frequentemente il recluso adotterà un'autoaffermazione aggressiva, sviluppando una forte ostilità diretta a tutto ciò che è vincolato con l'istituzione. Questa autoaffermazione aggressiva, vista dalla semplice realtà del detenuto, non è altro che un meccanismo di adattamento della persona all'istituzione nella quale si trova. Solo se l'internato riuscirà a mantenere la sua fermezza di fronte all'istituzione che intenta riformarlo, potrà mantenere la sua autostima. Senza dubbio situazioni come queste potrebbero portare a un eccessivo indurimento del regime penitenziario.

D'altra parte non tutti i detenuti utilizzano la autoaffermazione aggressiva nei confronti dell'autorità come forma di adattamento all'ambiente in cui si trovano. Ovviamente i meccanismi che le singole persone sviluppano per adattarsi all'ambiente dipendono molto anche dalla biografia di ciascuno, dal suo percorso di vita e dalle sue esperienze. Tuttavia dobbiamo sottolineare anche il fatto che proprio all'interno del carcere, tra gli stessi detenuti, i delitti vengono ricategorizzati, ossia ci sono delitti prestigiosi e altri meno considerati, che denigrano il suo esecutore. Tra i propri detenuti si creano situazioni di marginalizzazione in base al tipo di delitto eseguito: convertiranno in escluso il detenuto in questione e su di lui faranno cadere molte aggressioni.

Nei casi di detenuti come questi, la situazione di profondo rifiuto da parte dei compagni li spingono a usare come forma di sopravvivenza e di adattamento, la sottomissione: la sottomissione assoluta all'autorità.

È per questo che i detenuti incarcerati per delitti, come per esempio le violenze, sono coloro che più subiscono il processo di cui ho parlato prima e sono coloro che per la particolare attitudine alla sottomissione, riescono ad accedere prima a benefici penitenziari.

Tra i due estremi, aggressività e sottomissione, oscillano le varie forme di adattamento all'istituzione penitenziaria. Quando, per esempio, il soggiorno di un detenuto è abbastanza lungo, la sua strategia può svilupparsi in entrambe le direzioni, in un difficile e fragile equilibrio tra le pressioni dell'istituzione alla sottomissione e la realtà del gruppo di detenuti con le loro norme e i loro codici. Quando però il periodo di internamento si prolungherà, al detenuto non resterà altra

scelta che scegliere tra uno dei due estremi. Ancora una volta la capacità di scelta del carcerato è molto ristretta, se non impossibilitata. Il suo comportamento è fondamentalmente reattivo, limitandosi ad adattarsi passivamente alle contingenze ambientali nella quali si trova.

### **Dominio o sottomissione nelle relazioni interpersonali.**

L'autoaffermazione aggressiva non solo si sviluppa nei confronti delle istituzioni, ma diventa un elemento importante anche nel momento in cui si stabiliscono le relazioni interpersonali tra i detenuti.

In un ambiente violento tutto diventa violento: chi per capacità di leadership, chi per forza fisica, chi per altri motivi sono in condizione di dominare gli altri, lo fanno. Il cameratismo e la solidarietà tra detenuti si manifestano di fronte all'istituzione, ma non tra i carcerati stessi. Per tale motivo un detenuto che è capace di partecipare in un affronto verso la polizia, è capace anche di carpire un altro detenuto per ottenere qualcosa (per esempio droga ....).

Dall'altra parte l'istituzione penitenziaria raramente ha la capacità di garantire la sicurezza del recluso, e questo si vede obbligato ad aggrupparsi ad altri, sia per difendersi, sia per dominare. In questa maniera si configurano delle relazioni di potere proprio tra gli stessi carcerati, canalizzate dallo stesso codice del recluso.

### **Alterazione della sessualità.**

Certamente l'ambito della sessualità merita un considerazione particolare nel contesto delle relazioni interpersonali e del potere che si stabilisce nel carcere.

Anche se le comunicazioni di carattere intimo per un gran numero di detenuti allevia il problema, non è sufficiente per soddisfare le pulsioni sessuali, che, tra l'altro, aumentano a causa della situazione di stress provocata dalla prigione. Di conseguenza si produce un'alterazione della sessualità che si manifesta in diverse direzioni:

- In primo luogo le relazioni sessuali, che sono scarse, devono avvenire all'interno del carcere, e, quindi, anch'esse vengono affette dalla situazione di anormalità che suppone la vita in carcere. La relazione sessuale non avviene come risultato di avvicinamento affettivo tra due persone, ma come un semplice bisogno fisico. Il detenuto dispone di un breve lasso di tempo appunto nel quale semplicemente provvede a soddisfare il bisogno.
- In carcere la vita è brutale, anche il sesso si imbruttisce e si imprigiona.

- La masturbazione aumenta, soprattutto a livello quantitativo, e finisce per essere la sola valvola di sfogo in possesso del recluso. Dato che il detenuto ha, comunque, perso il contatto con la realtà, anche le fantasie che sviluppa in relazione con il momento della masturbazione si distorcono.
- L'omosessualità, spesso, nel contesto penitenziario non è un'opzione sessuale scelta liberamente, ma imposta dalla realtà della vita del recluso. Non si parla quindi di omosessualità, ma di sessualità alternativa, e non è detto che si consolidi più avanti nella situazione di normalità.

In carcere tutto è suscettibile e può essere utilizzato come meccanismo di controllo e di dominazione, quindi è frequente, che anche tra le mura delle prigioni, si costituiscano reti di prostituzione, che, ovviamente, lasciano una profonda ferita in chi cada in queste, sia per paura o per necessità.

### **Assenza di controllo sulla propria vita**

In queste condizioni di vita, fronte a una situazione istituzionale poderosa, violenta e anormale e fronte a situazioni personali fortemente gerarchizzate e centralizzate, il recluso finisce per non avere più nessun controllo sulla propria vita.

In primo luogo, a livello istituzionale, ciò dipende completamente dal regime dalla prigione, che dirige tutte le attività dei detenuti. Niente dipenderà da lui, in carcere la capacità di decidere viene ridotta alla minima espressione, non si può pianificare niente, né il luogo, né il tempo dove si voglia stare, tutto è già deciso dall'alto. Oltretutto le conseguenze del comportamento del detenuto dipendono molto da come sono valutate dal personale del centro e ciò quasi sempre viene percepito come qualcosa di estremamente arbitrario, in relazione con l'attitudine di affronto sistematica, già analizzata precedentemente, e della generalizzazione di questa attitudine verso l'istituzione e tutto il personale, che lo rappresenta.

In secondo luogo, al livello delle relazioni interpersonali, la sua condotta è fortemente pressionata per le relazioni di potere che si vengono a creare all'interno del carcere.

### **Stato di permanente ansietà**

In prigione si percepisce una situazione in cui "si sta sempre in pericolo" e questa sviluppa uno stato di permanente ansietà, che finisce per diventare una costante comportamentale che generalizza tutti i tipi di situazioni in cui si trova il recluso e che lo porta a vivere ogni tipo di situazione con ansia e panico.

Fronte alle aggressioni che possono arrivare da tutte le parti, come analizzato prima, come meccanismo di difesa della propria salute personale, il detenuto si vedrà costretto a proteggere il proprio io, cosa che, in un ambiente come il carcere, lo porta a un egocentrismo esagerato. Per questo motivo tutto finisce ad essere in funzione di se stessi e la sensazione di pericolo è talmente forte che il detenuto difficilmente riesce a stabilire delle relazioni di vera solidarietà con i compagni.

### **Assenza di aspettative che riguardano il futuro**

Se il recluso non può controllare il suo presente, tanto meno controllerà il suo futuro. A causa dell'estrema particolarità del comportamento che caratterizza la vita del detenuto, sottolineata dalla continua imprevedibile direzione degli avvenimenti, l'individuo, non potendo preventivare il presente, risulta totalmente incapace di pensare al proprio futuro, incapace di pianificare la sua condotta in funzione ad alcune aspettative, perché il carcere gli annulla le aspettative. Conseguentemente a tutto ciò, l'individuo si lascia trasportare dalla situazione, configurando con ciò un certo fatalismo che suppone un handicap importante che va a influire negativamente nell'esito di un qualsiasi intervento di recupero della persona. In questo senso, la mancanza di controllo sulla propria vita, che caratterizza la vita in prigione, si converte in una difficoltà in più al recupero della persona.

È per questo che il fatalismo, tipico della vita in carcere, suppone una delle principali conseguenze del processo di disadattamento sociale, che, tra l'altro, nel carcere trova una delle caratteristiche speciali.

Durante la sua vita, una persona con problemi di adattamento sociale, apprende a adattarsi sorprendentemente alle situazioni nelle quali si viene a trovare e, molto spesso, riesce a trovarne anche dei lati positivi. Questa consistenza comportamentale viene anche chiamata "abilità strumentale", e implica un adattamento momentaneo alle situazioni concrete che gli si propongono di volta in volta. I problemi sorgono quando la condotta dell'individuo si scontra con la "risposta giuridica", ossia la risposta "istituzionale" al suo comportamento, soprattutto a partire dall'ingresso in carcere, l'approccio dell'individuo verso il mondo e ciò che gli accade cambia, ossia tutto viene trasformato in fatalismo. A partire da questo momento, insomma, l'individuo vede la propria vita come un film, in cui lui è l'attore secondario; ossia l'individuo non percepisce di avere nessuna influenza sul mondo esterno e assume appunto il ruolo di attore secondario della propria vita. Si troverà

a pensare frasi del tipo :”quello che mi dovrà succedere, capiterà”, senza avere nessuna influenza su ciò che gli capita.

Inoltre, l'assenza di prospettive future, fa in modo che il condannato non solo viva in carcere, ma si trovi addirittura a “vivere il carcere”. Questo provoca che la vita in condizione da detenuto si svolga e si strutturi attorno ad esso e, pertanto, in qualsiasi situazione, anche apparentemente insignificante può arrivare a convertirsi non solo in importante, ma addirittura in maniera ossessiva.

Non è non indifferente anche il fatto che una delle caratteristiche del carcere è che questo è che questo priva le persone anche nelle piccole cose. La vita noiosa tra le mura della prigione porta a dare eccessiva importanza a cose che nella vita normale non avrebbero importanza. Questo porta, ovviamente, a un eccessivo impoverimento generalizzato della vita in carcere, cosa che implica, anche, una “quotidianizzazione della vita”, ovvero, all’abitudine a una vita centrata nell’immediato e niente di più.

### **Assenza di responsabilità.**

Dato che in prigione tutto è prestabilito, la vita scorre al margine del detenuto, che finisce per non adottare che un’attitudine passiva, aspettando che le cose succedano e che gli vengano date.

Questa situazione a-simbolica finisce in una autentica delegazione delle proprie responsabilità, affidate all’istituzione di riferimento di quel momento. L’individuo finirà per accettare passivamente ciò che gli viene concesso dall’alto, con grande apatia, accettazione delle cose che si convertirà nel filo conduttore della sua vita; poiché, comunque, mai ha avuto pieno possesso della propria vita. Per questo motivo, se non pianifica, se non prevede il futuro, avrà meno problemi se lascerà che il fato preveda per lui la sua vita, senza che egli possa pensare ad agire. Riassumendo, si converte in apatico perché è la maniera più semplice di sopravvivere e, nonostante molte volte lo tentino, riusciranno raramente a cambiarlo.

Il problema di questa totale assenza di responsabilità diventa realmente problematica nel momento in cui il detenuto ritorni in libertà: sarà una delle più gravi conseguenze attitudinali sviluppate dalla prigione, che più vanno a perturbare le possibilità di approfittare delle poche opportunità che gli vengano offerte.

## **Perdita di vincoli**

Ovviamente il carcere è un'istituzione totale e, pertanto, è escludente. L'entrata in prigione implica l'isolamento da tutto ciò che è il mondo di fuori, a partire da quel momento qualsiasi tipo di contatto con il mondo di fuori si produce in prigione e deve essere filtrato dall'istituzione penitenziaria, con alcuni criteri sommamente restrittivi e limitandosi, frequentemente, ai familiari. Il recluso, quindi, vedrà gradatamente restringersi le relazioni interpersonali che aveva al di fuori del carcere, quando era in libertà.

Le persone che vivono all'esterno, soprattutto quelle con cui il detenuto aveva le relazioni più intense, anche se in principio cercheranno di mantenere i contatti, con il passare del tempo visiteranno sempre meno il detenuto, cercando, tra l'altro, di ridefinire la loro vita anche senza la sua presenza. La conseguenza è che il detenuto andrà progressivamente perdendo il suo ruolo rilevante nella vita di tali persone e finirà per diventare un estraneo.

Ovviamente questa situazione finirà per avere serie ripercussioni sulla vita del detenuto, sia all'interno del carcere –sentendosi sempre più solo –sia all'esterno, quando sarà in libertà.

Da una parte il carcerato perderà progressivamente la nozione di realtà verso l'esterno e i suoi ricordi andranno mano a mano distorti e si idealizzeranno sempre di più. Oltretutto, poiché la percezione del tempo in prigione è comunque diversa, il detenuto riprenderà le relazioni interpersonali lì dove le aveva lasciate, senza pensare al fatto che dal suo ingresso in carcere è passato del tempo e che la realtà può essere cambiata e, nella maggior parte dei casi, e possono esserci importanti modifiche nella loro vita. Per questi motivi, quando il detenuto torna alla libertà, molte volte non trova un ambiente familiare stabile e maturo e può anche capitare che si trovi al margine e che tutto ciò possa essere fonte di nuove frustrazioni al che si aggiungerà la situazione di ex carcerato, con tutto ciò che implica avere addosso uno stereotipo del genere.

Dall'altra parte, poiché i vincoli con le persone all'esterno si continuano mantenendo, tutto ciò avverrà sempre attraverso i vincoli e le regole dell'istituzione e quindi, anche le relazioni, che continueranno nonostante il periodo di detenzione, saranno inevitabilmente distorte e saranno anch'esse affette dalle prerogative dell'istituzione "carcere". In particolare uno degli aspetti più duri del contesto penitenziario è la

maniera nella quale si obbliga il detenuto a mantenere le proprie relazioni con l'esterno<sup>204</sup>:

- In primo luogo, queste relazioni avverranno all'interno del contesto penitenziario e del suo rispettivo linguaggio, quindi in questo caso non si parla di visite per il detenuto, ma di "comunicazioni". Il recluso non vede la moglie, i parenti e gli amici, ma "comunica" semplicemente con loro. Ovviamente le relazioni risentono anche del lessico con cui queste vengono denominate e di conseguenza distorte;
- In secondo luogo, queste comunicazioni si realizzano attraverso del "parlatorio", che rende anormale la situazione e la limita a pochi minuti alla settimana e dove non c'è la possibilità di nessun tipo di intimità.  
La propria configurazione architettonica dei parlatori, nonostante leggere cambiamenti dall'una all'altra, disumanizzano profondamente le relazioni interpersonali, impedendo ogni tipo di contatto fisico e distorcono gravemente la semplice comunicazione verbale. Per esempio non sono inusuali i colloqui in cui bisogna parlare in un tubo e chi ascolta deve avvicinare l'orecchio a un altro tubo. Tutto ciò avviene in un ambiente estremamente rumoroso e molte persone per capirsi sono costrette a urlare.
- In terzo luogo le visite personali, chiamate "comunicazioni speciali", poco frequenti e considerate più che un diritto, un privilegio del detenuto. Molto spesso anche le relazioni sessuali avvengono in queste comunicazioni speciali, con annessi e connessi della situazione, e perdono il carattere che è loro proprio, diventando una mera funzione biologica.

### **Alterazione dell'affettività: sentimento di abbandono.**

Prima di parlare di alterazione dell'affettività dovuta al carcere, bisognerebbe analizzare anteriormente il cosiddetto processo di "disadattamento sociale"<sup>205</sup>, processo, questo, che aiuta a comprendere con maggiore chiarezza le relazioni affettive del detenuto. Questo processo si sviluppa in più momenti<sup>206</sup>:

- La sfiducia verso se stessi e verso gli altri. Le motivazioni di questa sfiducia bisogna cercarle nelle esperienze negative continue nel corso della vita del

---

<sup>204</sup> Valverde Molina, Jesus, "*La cárcel y sus consecuencias. La intervención sobre la conducta desadaptada*" Editorial Popular, 1991: pag 109

<sup>205</sup> "Proceso de inadopción social" descritto da Jesus Valverde Molina

<sup>206</sup> Valverde Molina, Jesus, "*La cárcel y sus consecuencias. La intervención sobre la conducta desadaptada*" Editorial Popular, 1991: pag 117

singolo, soprattutto nel momento dell'adolescenza, momento in cui relazioni affettive stabili possono favorire uno sviluppo di una personalità forte e di una sicurezza personale e relazionale.

- In secondo luogo l'affettività alterata si manifesta mediante questo tipo di indifferenza affettiva, questa si manifesta non solo come una mancata preoccupazione nei confronti degli altri, ma anche verso se stessi. Il disadattato pare viva in una teca, che lo isola dai sentimenti. Normalmente si presenta frequentemente come un essere in-affettivo, duro e freddo, che nonostante pare che rifiuti il contatto, nella realtà in lui è molto forte il fatto che venga accettato. Anche per quanto riguarda la sua integrità l'indifferenza è semplicemente un meccanismo di difesa, che lo protegge dalle frustrazioni emozionali.
- Tra le due caratteristiche anteriori –sfiducia e indifferenza affettiva –la relazione è molto stretta e si evidenzia con quella che viene chiamata in psicologia “labilità affettiva”. Normalmente si suole considerare come tale una forma di manifestazione dell'affettività, che, a dipendere da cambiamenti ambientali apparentemente irrilevanti, fa in modo che l'individuo reazioni ora in un modo ora in un altro. Si tratta di fluttuazioni molto sottili e che hanno a che vedere con le interazioni individuo-situazione.
- L'insicurezza relazionale si manifesta mediante una crescente difficoltà a esprimere le proprie emozioni.

Queste alterazioni dell'affettività divengono sempre più gravi mano a mano che l'individuo attraversa i limiti imprecisi e indefiniti del disadattamento oggettivo ed entra in relazioni istituzionali sempre più a-normalizzanti che finiranno per coinvolgere sempre più la sua personalità.

Senza dubbio il processo di disadattamento non consiste in una situazione unica, ma in una serie di eventi, che influiscono decisamente a creare una persona disadattata.

Anche la situazione affettiva del recluso può seguire questo processo, e varia progressivamente con l'evolversi delle situazioni. Esistono, principalmente, due grandi momenti<sup>207</sup> che concorrono a creare una situazione di forte disagio emotivo:

- Un primo momento corrisponde ai momenti iniziali del processo di imprigionamento, quando la persona (di solito giovane) entra in carcere per le prime volte. In questo periodo la sua aggressività e la sua durezza

---

<sup>207</sup> Ibidem: pag 121, 122

emozionale predominano e nascondono profondamente la sua capacità di affetto. L'incontro della persona con questo tipo di istituzione può essere davvero fondamentale: si trova all'interno tutto d'un tratto all'interno del carcere a dover sottostare apaticamente alle ferree regole penitenziarie e al vuoto del tempo passato nel patio. In questo periodo la durezza emozionale è ancora molto forte e si manifesta con tutte le tipiche azioni comportamentali che ho descritto anteriormente: indifferenza, labilità... ecc ecc; risulta davvero molto difficile relazionarsi con l'individuo in questione (soprattutto nell'ambito della prigione). È possibile che mantenga qualche relazione più o meno cordiale con qualche educatore che magari trova più simpatico, però sempre mantenendo una certa distanza, senza comprometersi e senza lasciar trapelare niente di se stesso. Senza dubbio questa è una reazione completamente normale: vive in un ambiente forte, coercitivo e con regole molto dure, che, in una certa maniera, gli ha "distrutto" l'esistenza e, quindi, cerca di difendersi come può dall'ambiente esterno.

- Nel momento in cui egli comprende la propria vulnerabilità, cambia di posizione: prima si sentiva come inattaccabile, ora è il contrario. Nonostante non sia ancora arrivato a un momento di fatalismo estremo, egli ora si vede costretto per la sua stesso sopravvivenza a cedere e a sottomettersi. In questo momento la durezza si converte in collera e durezza emozionale, quello che Eisenck<sup>208</sup> chiama "Psicoticismo", però non come una causa di una condotta disadatta, ma come una conseguenza della vita anormale che si conduce in prigione. In questo momento non sono poco frequenti le fughe, perché comunque il detenuto ancora non è familiarizzato con il carcere, senza dubbio però non sono rare le aggressioni e i tumulti, soprattutto dovute all'aggressività provocata dalla frustrazione. Comunque non sono normalmente dei disordini seri, ma semplicemente delle azioni emozionali collettive di fronte a un qualche comportamento percepito come ingiusto.
- Più avanti, quando per esempio il detenuto ha già davanti a se una lunga esperienza penitenziaria, la situazione cambia profondamente. Il carcerato è maturato "penitenziariamente" apprendendo a vivere in carcere, evitando il più possibile i conflitti, senza comunque cedere. Fa sentire la sua voce solo

---

<sup>208</sup> *Il carattere come psicologia dei tratti* Migone P, il ruolo terapeutico, 2000 consultato presso <http://www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/ruoloter/rt85-00.htm>

nel caso in cui viene offesa la sua dignità di detenuto. Affettivamente pare che non sia cambiato niente, ossia è sempre poco confidente, indifferente, labile e non mostra mai le proprie emozioni. L'unica cosa che cambia è che la protezione che si era creato, per non farsi scoprire dagli altri, è semplicemente aumentata di dimensioni e di spessore. Ora questa teca protegge con forza la sua affettività dal mondo esterno. Durante gli anni passati in carcere ha appreso a occultare la sua capacità di affetto, a cui, comunque, si aggiunge anche il fatto che non ha potuto avere molti momenti per se stesso e per la propria intimità. Per questi motivi, il detenuto finisce per diventare un osservatore profondamente cinico.

La mancanza di confidenza e l'indifferenza affettiva sono dei meccanismi sani e naturali, che il detenuto mette in atto semplicemente per difendersi, sia dalle aggressioni che riceve, sia dall'aggressione implicita che consiste propriamente nell'istituzione carcere.

Pare, appunto, che questa la forma di inaffettività di cui stiamo parlando e che, senza ombra di dubbio, tiene la sua peculiarità proprio nel fatto che l'individuo è entrato in contatto con l'ambiente istituzionale prigioniero. Ora a seconda del periodo passato in carcere, il grado di inaffettività cambia e cambiano ovviamente anche le sue conseguenze: per esempio nei giovani che hanno avuto un passato penitenziario non particolarmente lungo, semplicemente cambiando l'ambiente esterno si può modificare la condotta della persona. Ovviamente non si può dire lo stesso per quanto riguarda persone che hanno trascorso in carcere periodi considerevoli della loro vita: ecco in queste persone la durezza emozionale è obiettivamente molto più dura e risulta molto più difficile cercare di ristabilirsi emozionalmente.

### **Anormalità nel linguaggio**

Non ultima una delle conseguenze negative alla esperienza di un soggiorno in carcere è il fatto che mano a mano che il carcerato passa tempo in prigione, assume sempre di più termini esclusivi della vita in carcere e strettamente connessi con questa, così come un tipo di intonazione particolare e un tipo di gesticolazione differente.

In questo modo ciò che capita al detenuto è quello di andare via via assumendo il lessico tipico del carcere e anche il modo di parlare si incorpora al processo che l'individuo sta svolgendo.

Il linguaggio si converte in un altro elemento in più di esclusione e di emarginazione e che può, anch'esso, essere un elemento in più, al momento dell'uscita in libertà, che concorrerà a renderlo sempre di più un essere emarginato vista la perdita di lessico non indifferente e la conseguente difficoltà a comunicare con gli altri.

Bisogna sottolineare che molto spesso la maggior parte dei detenuti arriva in carcere essendo in possesso di quello che si suole chiamare il linguaggio comune o pubblico, che si differenzia da quello alto della classe media. In carcere, che appunto è una istituzione totale, si possono notare nel lessico di un recluso le seguenti dimensioni:

- Per quanto riguardano le parole: essendo il carcere una istituzione totale, possiede delle un linguaggio proprio che la contraddistingue e che, in questo caso, è un elemento in più che identifica il detenuto e, conseguentemente, elemento in più che concorre a creare una situazione di emarginazione;
- Per quanto riguardano le costruzioni grammaticali: vengono usate frasi brevi e poco elaborate, il tipo di discorso che si viene a creare è tipicamente informativo
- Per quanto riguarda il linguaggio, che non è in se comunicazione, ma che si trasforma in semplice informazione.

Il lessico di un qualsiasi carcerato finisce per essere molto povero per quanto riguardano le inflessioni e le sfumature personali: tutti i detenuti parlano uguale! Ne risulta un linguaggio ridotto e adattato semplicemente alla prerogative richieste dal carcere e che, di conseguenza, stimola poco l'espressione delle proprie emozioni.

# Capitolo 1.

## Un sguardo su una realtà spagnola: il centro penitenziario di Albolote.

La decisione di vedere dal “vivo” il carcere di Granada e la sua realtà è nata dalla collaborazione attiva con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, che da anni lavora nel centro penitenziario di Granada, proponendo attività socioculturali e fornendo assistenza giuridica ai detenuti e alle famiglie che ne facciano richiesta<sup>209</sup>.

Tra i diversi centri penitenziari presenti in Andalucía, quello di Albolote è il carcere di riferimento della città di Granada.

Secondo l'articolo 13 della Legge Organica Penitenziaria viene stabilito che

*“gli stabilimenti penitenziari dovranno contare, nell'insieme delle sue dipendenze, di servizi di camere individuali, infermerie, scuole biblioteche, installazioni sportive e ricreative, laboratori, cortili, parrucchiere, cucine, mense, parlatori individuali, dipartimenti di informazioni all'esterno, sale esterne per relazioni familiari e in generale, tutti i servizi che permettano sviluppare un'attività collettiva organizzata e un'adeguata classificazione degli internati, in relazione con i fini che in ogni caso gli sono attribuiti”*

Il centro penitenziario di Albolote, che dista circa 22 km da Granada, risulta essere un modello o tipo “ideale” di centro penitenziario in stile con l'articolo sopra riportato, essendo un ecosistema autonomo.




Figura 1 ubicazione del centro penitenziario

<sup>209</sup> è possibile consultare il sito internet dell'associazione su <http://www.apdha.org/>

Dall'immagine che segue si può vedere come il centro penitenziario di Albolote sia stato costituito con il fine che possa essere un nucleo urbano autosufficiente.




Figura 2 Visione aerea del carcere di Albolote (tratto da Aragón Carretero, Yolanda *Análisis de las interveintervenciones educativas que se llevan a cabo con los internos de segundo grado del centro penitenciario de Albolote*. Tesi dottorale)

Il centro penitenziario<sup>210</sup>, infatti, è composto da:

- moduli residenziali, che funzionano come macrosistemi indipendenti;
- edifici con fini culturali: scuola, laboratori di formazione occupazionale, aule per attività culturali, asilo nido;
- edifici con fini sanitari (infermeria);
- edifici con fini sportivi, centro polisportivo, campo di calcio, piscina;
- prodotti comunitari (laboratori produttivi)
- uffici.

In totale sono presenti 14 moduli, di cui uno è il modulo di isolamento, un altro è destinato a madri con figli minori di tre anni, un altro per donne senza figli e i rimanenti per uomini.

I detenuti in terzo grado di trattamento, sia donne che uomini, non risiedono nel carcere di Albolote, ma in una delle rimanenti sezioni del vecchio carcere di

<sup>210</sup> Aragón Carretero, Yolanda *Análisis de las interveintervenciones educativas que se llevan a cabo con los internos de segundo grado del centro penitenciario de Albolote*. Tesi dottorale; pag 159

Granada, situata in avenida de Madrid (pieno centro della città) vicino alla plaza de toros.

A tal proposito sottolineerei, anticipatamente, il fatto che i detenuti intervistati nella ricerca attualmente sono in terzo grado di trattamento e risiedono quindi nell'edificio della vecchia carcere di Granada. Vorrei aggiungere, inoltre, che tutti i detenuti vengono classificati solo successivamente, dopo aver scontato una parte di pena in secondo grado, al terzo grado e che, quindi, tutti gli intervistati hanno scontato una parte consistente della loro condanna nel centro di Albolote e successivamente sono stati traslati alla sezione aperta.

Per quanto riguarda, invece, il personale lavorativo<sup>211</sup> nel centro penitenziario:

- Le funzioni direttive sono sviluppate dal direttore e da 4 vicedirettori –che si occupano rispettivamente del trattamento, della sicurezza, del settore medico, e dell'amministrazione penitenziaria);
- Per quanto riguarda il settore del trattamento collaborano 47 persone (Giunta di Trattamento) composte da differenti professioni e posti di lavoro: educatori, tecnici, assistenti sociali, maestri, monitori, vicedirettore di trattamento, giuristi ecc ecc ecc;
- Per quanto riguarda il settore amministrativo e burocratico sono destinati 59 funzionari;
- Per quanto riguarda il settore della Sanità collaborano 31 persone, tra medici, infermieri e ausiliari;
- Per attendere ai servizi generali del centro (come elettricità, acqua, cucina...) sono assunte una trentina di persone;
- Il resto dei funzionari ha una funzione di vigilanza e di custodia.

---

<sup>211</sup> Ibidem; pag 160

Graficamente il personale lavorativo è così suddiviso:




Figura 3 grafico personale lavorativo (tratto da Aragón Carretero, Yolanda *Análisis de las intervenciones educativas que se llevan a cabo con los internos de segundo grado del centro penitenciario de Albolote*. Tesi dottorale).

## Capitolo 2. Evoluzione della popolazione internata relativa al Centro Penitenziario di Albolote.

Prima di analizzare la situazione della popolazione penitenziaria del carcere di Granada, è opportuno sottolineare il fatto che i dati, non essendo disponibili dati “ufficiali”, sono stati tratti da tre differenti fonti:


- La tesi dottorale della professoressa di scienze dell’educazione dell’università di Granada Yolanda Aragón Carretero “*Análisis de las intervenciones educativas que se llevan a cabo con los internos de segundo grado del Centro Penitenziario de Albolote*” 2005
- Articoli di giornale reperibili su internet<sup>212</sup>

I dati<sup>213</sup> tratti dalla tesi dottorale della professoressa Yolanda Aragón si riferiscono all’anno 2003, ma essendo abbastanza esaustivi ed ampiamente descrittivi della situazione carceraria ho ritenuto opportuno riportarli al fine di rendere più chiaro lo studio.

Nel 2003 la popolazione penitenziaria era di 1557 reclusi, in aumento rispetto al 2002 di 72 persone.

Per quanto riguarda la suddivisione per sesso nel 2003:

- 1417 internati di sesso maschile;
- 140 di sesso femminile.




<sup>212</sup> [http://www.ideal.es/granada/20070807/local/prision-albolote-internos-carcel\\_200708071144.html](http://www.ideal.es/granada/20070807/local/prision-albolote-internos-carcel_200708071144.html)


<sup>213</sup> Aragón Carretero, Yolanda *Análisis de las intervenciones educativas que se llevan a cabo con los internos de segundo grado del centro penitenziario de Albolote*. Tesi dottorale; pag 163-165

Per quanto concerne, invece, la situazione processuale-penale erano presenti nel 2003:

- 19 detenuti in primo grado
- 1048 detenuti in secondo grado
- 86 detenuti in terzo grado
- 27 detenuti preventivi
- 22 detenuti per arresti riguardanti il fine settimana
- 153 detenuti a cui ancora non era stato classificato il grado



Per quanto riguarda il numero di stranieri detenuti nel centro penitenziario grandino nel 2003 erano 170, così suddivisi:



L'articolo pubblicato, invece nell'Ideal (noto quotidiano grandino) il 7 agosto del 2007<sup>214</sup> ci fornisce i seguenti dati:

- nel momento della pubblicazione il centro penitenziario contava di 1883 detenuti, in crescita, secondo quanto affermato dal quotidiano giorno dopo giorno;
- rispetto al 2006 c'è stato un aumento di 232 detenuti rispetto al 2004, che contava di 1624 reclusi totali;
- L'incremento, per quanto riguarda il sesso è stato di 215 uomini e 17 donne, le quali rappresentano un 9% totale della popolazione;
- Rispetto agli altri centri penitenziari andalusi, quello di Albolote è quello che conta il maggior numero di reclusi: Malaga ne conta 1846, Huelva 1823, Cordoba 1805, Algeciras 1804 e Siviglia 1684.

Gli ultimi dati circa la popolazione penitenziaria del centro in questione possono essere reperibili sul sito internet del Pais, e appunto, sono apparsi sul medesimo

<sup>214</sup> *La prisión de Albolote, con 1.883 internos, es la cárcel andaluza con mayor número de reclusos*, 7 agosto 2007 tratto dal Ideal presso [http://www.ideal.es/granada/20070807/local/prision-albolote-internos-carcel\\_200708071144.html](http://www.ideal.es/granada/20070807/local/prision-albolote-internos-carcel_200708071144.html)

quotidiano il 6 Aprile 2008<sup>215</sup>. I dati evidenziati dal quotidiano, riguardo ai reclusi, sono i seguenti:

- La popolazione penitenziaria nell'aprile 2008 ha raggiunto le 1901 persone, che, quindi, risiedono in un centro costruito per 1008 persone (vi è quindi un fenomeno di sovrappopolazione decisamente notevole);

Per quanto riguarda, invece, uno spaccato sui dati demografici, ci possiamo sempre riferire allo studio svolto –nel 2005 –dalla professoressa Yolanda Aragón Carretero. Lo studio di cui riporto i dati è basato su un campione di 273 persone, le quali partecipavano in maniera attiva a tre delle differenti aree formative offerte dal centro penitenziario di Albolote:

- L'area "Educación de Adultos", riguarda appunto l'area formativa scolastica;
- L'area che riguarda la formazione professionale;
- Le attività culturali.

Legenda per la comprensione dei grafici sottostanti

I detenuti sono stati intervistati secondo:

 Educación de Adultos (E.A.) (131 persone intervistate)

 Formación Profesional Ocupacional (F.P.O.) (87 persone intervistate)

 Actividades culturales (A.C.) (55 persone intervistate)

I dati anagrafici tratti dalla ricerca della Prof. Yolanda Aragón Carrello e qui riportati sono i seguenti:


- Età
- Sesso
- Stato civile
- Numero di figli
- Nazionalità
- Studi

---

(a) <sup>215</sup> *Nuevo récord en la prisión de Granada El penal alcanza ya los 1.900 reclusos y casi dobla su capacidad original de 1.008*, 6 aprile 2008, Il Pais consolato presso [http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Nuevo/record/prision/Granada/elpepiespand/20080406elpand\\_4/Tes](http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Nuevo/record/prision/Granada/elpepiespand/20080406elpand_4/Tes)

- Caratteristiche lavorative
- Presenza in un centro di minori
- Consumo di droga
- Prima condanna
- Età prima condanna
- Familiari internati anteriormente
- Familiari internati al momento dello studio
- Condotta delittuosa

### Età



### In percentuale


Età	Meno di 21 anni	21-25 anni	26-35 anni	36-45 anni	Più di 45 anni
<b>E.A.</b>	3,8%	12,2%	48,9%	27,5%	7,6%
<b>F.P.O.</b>	0,0%	11,5%	44,8%	34,5%	9,2%
<b>A.C.</b>	0,0%	10,9%	38,2%	34,5%	16,4%

Dai dati tratti dalla ricerca possiamo notare come la maggior parte dei detenuti intervistati ha tra i 26 e i 35 anni, e tra i 36 e i 45 anni.

Sono in netta minoranza le persone che superano i 45 anni e quelle che hanno tra i 21 e i 25 anni.

Confrontando queste statistiche con quelle nazionali possiamo rilevare il fatto che i detenuti intervistati sono in linea con le medie nazionali, in cui, appunto, viene sottolineato il fatto che la maggior parte degli internati ha un'età media che va dai 25 ai 35 anni.

### Sesso




### In percentuale

SESSO	Uomini	Donne
E.A.	86,3%	13,7%
F.P.O.	79,3%	20,7%
A.C.	78,2%	21,8%

Per quanto riguarda il sesso, anche in questo caso, possiamo evidenziare la grande preponderanza di uomini, rispetto alle donne. Sottolineerei anche il fatto, che rispetto alla media nazionale e alla media del carcere stesso, in questo caso le donne che partecipano alle attività formative offerte dal carcere sono in percentuale maggiore.

### Stato civile




### In percentuale

STATO CIVILE	Sposato	Celibe	Vedovo	Altro
E.A.	26,7%	51,9%	1,5%	19,8%
F.P.O.	26,4%	52,9%	4,6%	16,1%
A.C	30,9%	47,3%	0,0%	21,8%

Degli intervistati della professoressa Yolanda Aragón Carrillo, la maggior parte di loro è celibe, mentre una parte decisamente inferiore è sposata. I vedovi, in compenso, sono in nettissima minoranza

### numero di figli




### In percentuale

NUMERO DI FIGLI	Senza figli	Uno	Due	Più di due
E.A.	40,5%	22,1%	19,8%	17,6%
F.P.O.	34,5%	18,4%	26,4%	20,7%
A.C.	34,5%	20,0%	21,8%	23,6%

In larga maggioranza i detenuti coinvolti nello studio non hanno figli, mentre gli altri si distribuiscono in maniera uniforme tra chi ha un figlio unico e chi invece ne ha più di uno.

## Nazionalità




### In percentuale

NAZIONALITA'	Spagnola	Altra
E.A.	82,4%	17,2%
F.P.O.	100,00%	0,0%
A.C.	94,5%	5,5%

Una grande e consistente maggioranza degli intervistati è di nazionalità spagnola, mentre neanche un 20% è straniero.

## caratteristiche formative

### studi




### In percentuale

STUDI	Analfabeta	Elementari	Scuole secondarie	Università	Altro
E.A.	34,4%	48,9%	13,0%	3,8%	0,0%
F.P.O.	29,9%	54,0%	14,9%	0,0%	1,1%
A.C.	10,9%	63,6%	25,5%	0,0%	0,0%

Una grande percentuale degli intervistati ha frequentato solo le scuole elementari e una percentuale inferiore, ma decisamente non irrilevante non ha finito le scuole elementari o è analfabeta.

Una percentuale ancora inferiore ha frequentato fino alle scuole secondarie (medie e superiori), mentre una parte quasi nulla di persone ha frequentato anche l'università.

### caratteristiche lavorative




In percentuale

SITUAZIONE LAVORATIVA	Senza lavoro	Disoccupato	Libero professionista	Lavoratore dipendente	Altro
<b>E.A.</b>	16,0%	13,7%	32,8%	37,4%	0,0%
<b>F.P.O.</b>	17,2%	17,2%	25,3%	39,1%	1,1%
<b>A.C.</b>	14,5%	20,0%	27,3%	34,5%	3,6%

Per quanto riguarda, invece, la situazione lavorativa la maggior parte dei detenuti ha dichiarato, che prima della condanna, aveva un impiego o come lavoratore dipendente o come libero professionista. Una parte non maggioritaria (all'incirca un 40% totale), ma comunque importante dei detenuti ha dichiarato che prima della condanna o era senza lavoro o era in stato di disoccupazione.

## Condotta delittuosa.

### Presenza in un centro per minori




### In percentuale

CENTRO MINORI	Si	No
E.A.	13,7%	86,3%
F.P.O.	21,8%	78,2%
A.C.	9,1%	90,9%

Solo una minoranza delle persone intervistate ha avuto precedenti esperienze in centri minorili di recupero, mentre la maggioranza delle persone o è alla prima condanna o, se ha avuto precedenti condanne, sono state tutte scontate a partire dalla maggiore età.

### consumo di droghe




### In percentuale

CONSUMO DI DROGHE	Si	No
E.A.	74,8%	25,2%
F.P.O.	83,9%	16,1%
A.C.	7,9%	29,1%

La gran parte degli intervistati ha avuto o al momento dell'intervista ha ancora problemi legati all'utilizzo di sostanze stupefacenti. Questo dato è molto importante, perché comunque la maggior parte dei crimini commessi (quelli contro il patrimonio e contro la salute pubblica) molto spesso sono strettamente legati al problema del consumo della droga.

In totale direi che solo un 30% dei detenuti intervistati dalla professoressa non consumano droga.

### prima condanna




### In percentuale

	Si	No
<b>E.A.</b>	58,8%	42,0%
<b>F.P.O.</b>	51,7%	48,3%
<b>A.C.</b>	56,4%	43,6%

Una parte considerevole dei detenuti, all'incirca un 60%, al momento dell'intervista è alla sua prima condanna.

Un rimanente 40% ha già avuto precedenti esperienze in ambiente penitenziario.

### età prima condanna



### In percentuale


ETA' PRIMA CONDANNA	Meno di 21 anni	21-25 anni	26-35 anni	36-45 anni	Più di 45 anni
<b>E.A.</b>	35,1%	23,7%	26,7%	11,5%	3,1%
<b>F.P.O.</b>	42,5%	23,0%	23,0%	10,3%	1,1%
<b>A.C.</b>	34,5%	21,8%	21,8%	12,7%	9,1%

Per quanto riguarda coloro che hanno già avuto precedenti condanne, una gran parte di essi ha avuto la prima condanna sotto i 21 anni, a seguito coloro che sono stati condannati per prima volta tra i 26 e i 35 anni e poi tra i 21 e i 25 anni.

Le altre fasce di età sono in percentuale decisamente minore.

Da questa tabella possiamo evincere che la fascia d'età media della prima condanna è decisamente molto molto bassa.

### familiari internati anteriormente




### In percentuale

	Si	No
<b>E.A.</b>	39,8%	61,2%
<b>F.P.O.</b>	48,3%	51,7%
<b>A.C.</b>	41,8%	58,2%

Dei detenuti intervistati all'incirca un 60% non ha avuto familiari internati in un centro penitenziario prima del momento della loro condanna. La cifra, ovviamente, non ci lascia indifferenti, lasciando denotare che comunque la percentuale di coloro che hanno avuto parenti o amici condannati è del 40%, sicuramente cifra non indifferente per un indicatore di questo tipo, che, ovviamente, sta ad indicare il tipo di ambiente da cui proviene il detenuto.

### familiari internati al momento dello studio




### In percentuale

	Si	No
<b>E.A.</b>	22,1%	77,9%
<b>F.P.O.</b>	32,2%	67,8%
<b>A.C.</b>	32,7%	67,3%

Invece se analizziamo la situazione al momento dello studio, possiamo notare come una media del 70% dei detenuti non ha parenti in carcere. Anche per questa tabella non è indifferente il la percentuale di detenuti, che, nel momento stesso in cui sta scontando la pena, ha familiari internati in un qualche centro penitenziario: un 30%.

## Condotta delittuosa



### In percentuale

<b>CONDOTTA DELITTUOSA</b>	<b>Contro la proprietà</b>	<b>Contro la salute pubblica</b>	<b>Mista</b>	<b>Altro</b>	<b>Non risponde</b>
E.A.	30,5%	39,7%	9,2%	19,8%	0,8%
F.P.O.	51,7%	28,7%	6,9%	11,5%	1,2%
A.C.	29,1%	34,5%	20,0%	16,4%	0,0%

L'analisi della condotta delittuosa va ad evidenziare un fatto già emerso nelle precedenti statistiche, a livello nazionale spagnolo, ovvero che quasi tutti i delitti condannati si dividono in larga misura tra quelli contro la proprietà e quelli contro la salute pubblica. Gli altri delitti contemplati dal codice civile spagnolo contano una percentuale decisamente inferiore e minoritaria

## **Capitolo 3.**

### **Le interviste: il questionario proposto.**

#### **3. 1 Introduzione alle interviste**

Come precisato anteriormente l'idea di analizzare da dentro la realtà di Albolote nasce, appunto, dalla collaborazione attiva come volontaria con un'associazione granadina la "Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía" (APDHA) che, tra le altre attività, si occupa di carcere da più di vent'anni. Nello specifico le attività svolte dall'associazione nella realtà di Albolote sono le seguenti:

- Laboratori socioculturali all'interno del centro penitenziario;
- Collaborazione e assistenza con le famiglie dei detenuti;
- Attività di mediazione tra detenuti, al fine di risolvere le eventuali incompatibilità;
- Assistenza legale ai detenuti e alle loro famiglie dai legali dell'associazione.

Eventuali delucidazioni sulle attività svolte dall'associazione sono consultabili presso il sito internet <http://www.apdha.org/> .

Come volontaria sono stata spesso coinvolta nelle varie attività dell'associazione e sono stata a lungo in contatto con gli altri volontari, che hanno collaborato anche all'interno del centro penitenziario di Albolote, gestendo laboratori socioculturali destinati ai reclusi.

Dalla partecipazione regolare nel gruppo "carceles" di APDHA è scaturita la voglia di sapere dai "diretti interessati", ovvero i detenuti e i funzionari, come realmente loro vivessero il carcere. L'obiettivo dell'indagine è stato quello di vedere se effettivamente "tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare", ovvero quali sono gli elementi concordanti discordanti tra la realtà delle leggi e la realtà dell'ambiente penitenziario.

Un appunto che vorrei sottolineare è il fatto che tutte le interviste sono avvenute nell'ambito penitenziario (nel Centro Penitenziario di Albolote quelle rivolte ai funzionari e nella sezione aperta di Granada quelle rivolte ai detenuti), che di per se come istituzione non è molto agevole e che per portare a termine le interviste sono state necessarie "peripezie" diplomatiche non indifferenti.

## **3. 2 Le interviste e la metodologia usata.**

Le interviste totali a funzionari, in ambito educativo e detenuti sono state 14, così suddivise:

- 1 educatore
- 1 assistente sociale
- 1 psicologa
- 1 maestro
- 10 detenuti (di cui 8 uomini e due donne)

L'intervista proposta è stata un'intervista aperta sulla guida di un questionario a risposta aperta.

### **3. 2. 1 Il questionario proposto ai funzionari**

Per prima cosa vorrei sottolineare che il questionario somministrato è stato supervisionato e controllato dalla responsabile dei servizi sociali del Centro Penitenziario di Albolote e della sezione aperta di Granada.

I funzionari intervistati si occupano dell'area educativa, ovvero dei programmi di trattamento proposti al detenuto, sulla base di quanto viene sancito per legge.

Ricapitolando sono state 4 le figure professionali intervistate nel carcere di Albolote, funzionari che lavorano con detenuti di primo, di secondo e di terzo grado. I professionali contattati sono stati:

- 1 educatore
- 1 assistente sociale
- 1 psicologa
- 1 maestro

Essendo l'intervista aperta ed essendo il ruolo dei funzionari molto diverso tra loro, ho pensato opportuno basare le interviste su alcuni punti base e poi differenziarle a seconda del ruolo professionale svolto all'interno del centro penitenziario.

Le linee base che hanno guidato le interviste sono state:

- definire il proprio lavoro;
- la sua percezione;

- il rapporto con i detenuti;
- un'auto-valutazione del proprio lavoro;
- il carcere reintegra?

In base a queste linee guida i questionari sono stati caratterizzati a seconda del ruolo istituzionale rivestito dall'intervistato.

Il questionario rivolto all'educatore e all'assistente sociale sono stati caratterizzati in base a domande che potessero riferire:

- quali fossero i programmi e le attività messe in pratica con i detenuti
- l'interesse da parte dei reclusi al tipo di trattamento offerto
- i problemi principali riscontrati nel lavoro
- l'efficacia dei programmi in riferimento al ritorno alla libertà del detenuto
- una previsione di come il professionista vede la vita del detenuto dopo il carcere.

Per quanto riguarda, invece, il questionario proposto alla psicologa, si è basato sui seguenti punti:

- le caratteristiche del proprio lavoro
- i programmi portati di assistenza psicologica portati a termine con i detenuti
- come, a livello soggettivo, sviluppa il proprio lavoro
- le difficoltà del lavoro in carcere
- i problemi incontrati nella relazione con gli internati
- l'efficacia del sistema penitenziario spagnolo
- la vita del detenuto dopo il carcere.

Per il questionario diretto al maestro del centro penitenziario di Albolote, le linee che hanno guidato l'intervista sono state:

- la percentuale di detenuti che accedono agli insegnamenti della scuola
- il livello di alfabetizzazione
- il tipo di programmi portati a termine con i detenuti
- l'interesse dei reclusi verso gli insegnamenti proposti
- come prevede la vita del detenuto dopo il carcere

A seguito il testo del questionario proposto

## **Preguntas para educadores**

1. ¿Cuales son los programas o las actividades que usted lleva a cabo con los presos?
2. ¿Hay muchos interes por parte de los detenidos hacia los programas educativos ofrecidos de la prisión?
3. ¿Cuales son los problemas principales que usted encuentra en su trabajo y en su relación con los presos?
4. ¿Usted piensa que las actividades propuestas son utiles para los presos cuando ellos vuelvan a la libertad?
5. ¿Como evalua el resultado de su trabajo?
6. ¿Como vee usted la vida de un preso despues de la prisión? O sea, piensas que los presos consigan cambiar su propio chip, o manera de pensar, en el periodo que pasan en prisión?
7. ¿Según las leyes (constitución española, ley organica penitenciaria, reglamento penitenciario) el fin de la carcel seria reeducar los presos. Piensas que la prision consigue este objetivo?

## **Preguntas para trabajadores sociales**

1. ¿Cuales son los programas o las actividades que usted lleva a cabo con los presos?
2. ¿Hay muchos interes por parte de los detenidos hacia los programas educativos ofrecidos de la prisión?
3. ¿Cuales son los problemas principales que usted encuentra en su trabajo y en su relación con los presos?
4. ¿Usted piensa que las actividades propuestas son utiles para los presos cuando ellos vuelvan a la libertad?
5. ¿Como evalua el resultado de su trabajo?
6. ¿Como vee usted la vida de un preso despues de la prisión? O sea, piensas que los presos consigan cambiar su propio chip, o manera de pensar, en el periodo que pasan en prisión?
7. ¿Según las leyes (constitución española, ley organica penitenciaria, reglamento penitenciario) el fin de la carcel seria reeducar los presos. Piensas que la prision consigue este objetivo?

## **Preguntas para psicólogos**

1. ¿Cuales son los programas que usted lleva a cabo con los presos?
2. ¿Como desarrolla su trabajo en prisión?
3. ¿Los presos normalmente colaboran con ustedes? Cual es el porcentaje de personas que deciden colaborar y llevar a cabo “activamente” programas de reeducación?
4. ¿Cuales son las dificultades reales que encuentras en su trabajo y en la relación con los presos?
5. ¿Cuales son, segun usted, los problemas más relevantes que afectan los presos con los cuales trabajas?
6. ¿Como evalua el resultado de su trabajo?
7. ¿Como ve usted la vida de un preso despues de la prisión? O sea piensas que los presos consigan cambiar su propio chip, o manera de pensar en el periodo que pasan en prisión?
8. ¿Según las leyes (constitución española, ley organica penitenciaria, reglamento penitenciario) el fin de la carcel seria reeducar los presos, piensas quel la prision consigue este objetivo?

## **Preguntas para maestros**

1. ¿Cual es el porcentaje de presos que acuden a tu enseñanza? Es muy alto?
2. ¿Entre sus alumnos hay un alto porcentaje de personas que son totalmente analfabetas o que tienen un bajo nivel de alfabetización? Entre ellos hay muchos extranjeros?
3. ¿Cuales son los programas que usted lleva a cabo con los presos? Puede explicar su metodo de trabajo con ellos?
4. ¿Cuales son los problemas principales que usted encuentra en su trabajo y en su relación con los presos?
5. ¿Encuentra en ellos interes hacia su enseñanza?
6. ¿Como evalua el resultado de su trabajo?
7. ¿Como ve usted la vida de un preso despues de la prisión? O sea piensas que los presos consigan cambiar su propio chip, o manera de pensar en el periodo que pasan en prisión?
8. ¿Según las leyes (constitución española, ley organica penitenciaria, reglamento penitenciario) el fin de la carcel seria reeducar los presos, usted piensa que la prisión consigue este objetivo?

### **3. 2. 2 Il questionario proposto ai detenuti.**

Innanzitutto vorrei sottolineare che anche il questionario che è stato somministrato ai reclusi intervistati è stato supervisionato dalla responsabile dei servizi sociali del Centro Penitenziario di Albolote e della sezione aperta a Granada, con la quale mi sono relazionata per accedere ai detenuti e ai funzionari con i quali parlare.

Il questionario proposto agli internati si basava fondamentalmente su due linee guida:

- L'esperienza del carcere;
- Le aspettative del dopo carcere.

Per quanto riguarda il primo aspetto riguardava appunto l'esperienza personale del detenuto nel carcere di Granada, dell'esperienza ad Albolote nel secondo grado di trattamento e dell'esperienza successiva nella sezione aperta.

Dunque le domande basate sull'esperienza nel centro penitenziario sono state focalizzate sui seguenti aspetti:

- Un brain storming (però individuale) sui concetti associati all'esperienza del carcere;
- In base ai concetti espressi, una descrizione dell'esperienza personale;
- La partecipazione a eventuali corsi di formazione, laboratori, scuole ecc ecc, una valutazione delle partecipazioni effettuate, anche in relazione al futuro;
- Gli aspetti positivi e negativi del carcere

Per quanto riguarda il futuro le domande sono state focalizzate sui seguenti aspetti:

- Un brain storming (sempre individuale) sulle aspettative del dopo carcere e della libertà
- In base ai concetti espressi in precedenza, una descrizione sulle aspettative del dopo carcere e sul come sviluppare e portare a termine tali "desideri".

Il questionario che venne proposto ai dieci detenuti della sezione aperta del carcere di Granada:



## **Capitolo 4.**

# **Analisi alle interviste ai funzionari del centro penitenziario di Albolote.**

### **4. 1 Alcuni aspetti introduttivi.**

Prima di analizzare le interviste in se, vorrei precisare alcuni elementi che hanno in un certo senso segnato l'andamento dello studio:

- La rigidità delle norme
- La rigidità degli orari lavorativi

Per quanto riguarda l'aspetto relativo al controllo e alla rigidità delle norme vorrei sottolineare che il semplice fatto che le interviste dei funzionari e dei detenuti si siano svolte all'interno delle mura penitenziarie, ha obiettivamente creato dei problemi dovuti alla natura stessa dell'ambiente stesso. Gli ostacoli fondamentalmente sono dovuti, non tanto alla non partecipazione degli intervistati, quanto dai paletti posti dall'istituzione stessa. E quindi: la necessità di fornire in largo anticipo i dati anagrafici per i controlli di routine per quanto riguarda la sicurezza e, di conseguenza, la necessità di un ordine puntuale per poter entrare nel centro penitenziario di Albolote senza problemi.

Il secondo aspetto che mi ha senza dubbio messo in difficoltà è stato la rigidità degli orari lavorativi dei funzionari: poiché le interviste si sono svolte nell'orario lavorativo dei funzionari intervistati, purtroppo il tempo a disposizione è stato segnato dal problema di poter intervistare tutti.

### **4. 2 Le interviste**

Come già riferito in precedenza, i funzionari intervistati sono stati:

- Un educatore
- Un assistente sociale
- Una psicologa
- Un maestro

Tutti i funzionari intervistati lavorano esclusivamente nel centro penitenziario ad Albolote, mentre la psicologa alterna il suo lavoro tra Albolote e la sezione aperta di Granada.

Per analizzare in maniera appropriata è opportuno innanzitutto analizzare le linee guida che hanno caratterizzato i questionari e quindi:

- Definire il proprio lavoro;
- La sua percezione;
- Il rapporto con i detenuti;
- L'auto-valutazione del lavoro effettuato;
- Il carcere reintegra?

### **Il lavoro all'interno del centro penitenziario di Albolote**

Per quanto riguarda l'attività lavorativa degli intervistati:

#### **l'educatore**

L'intervistato, nel centro penitenziario di Albolote, si occupa di accogliere le persone appena ingessate, siano essi condannati o preventivi, li intervista, valuta i dati personali, analizza la fedina penale e, in base alle informazioni raccolte, propone il modulo a cui potrebbero essere destinati i detenuti. La giunta di trattamento conseguentemente, si occuperà di analizzare il rapporto e di approvare la destinazione.

Per quanto riguarda gli altri educatori, che sono in totale 14 uno per ogni modulo, il compito di ognuno è quello di occuparsi dei detenuti del modulo cui appartengono e di proporre loro attività e laboratori.

#### **l'assistente sociale**

L'assistente sociale intervistata, invece, è membro dell'equipe di trattamento e si occupa, quindi, della parte sociale riguardante il trattamento dei detenuti. Il suo lavoro è lo studio personale dei detenuti, a livello individuale, per definire sia il grado di trattamento, per la sua revisione e sia per quanto riguarda i permessi per il fine settimana e per le altre attività che possono riguardare il trattamento del detenuto.

L'intervistata si occupa anche di intermediare con la famiglia e gli amici del recluso, che possono sia fornire informazioni utili riguardo alla persona interessata sia essere la sua destinazione quando ottiene i permessi di uscita.

### **La psicologa**

Rispetto a tutti gli altri funzionari intervistati, la psicologa, lavora sia ad Albolote, sia nella sezione aperta dove risiedono i detenuti in terzo grado.

L'intervistata personalmente si occupa di due ambiti:

- Un programma di trattamento relativo al problema della droga e della sua ricaduta –nella sezione aperta: il suo lavoro è quello di intervistare i reclusi, di parlare con loro e di pensare come risolvere il problema della tossicodipendenza. Per raggiungere tale fine la psicologa si relaziona con i servizi sociali “esterni” al centro penitenziario e con i fautori dei vari programmi contro la ricaduta nella tossicodipendenza offerti dal servizio sanitario spagnolo perché possano lavorare con il detenuto per risolvere il problema. Il suo lavoro, quindi, consiste anche nel mediare tra i servizi sociali che si occupano di terapie per il recupero dei tossicodipendenti e il detenuto stesso, che necessita di tali aiuti;
- L'elaborazione di relazioni diagnostiche sui detenuti, sia per definire il grado di trattamento iniziale e per la sua revisione successiva, sia per la concessione dei permessi di uscita, per quanto riguarda detenuti di primo e secondo grado di trattamento e che risiedono ad Albolote.

Il centro penitenziario, sia per quanto riguarda il primo e il secondo grado, sia per il terzo, fornisce anche programmi di assistenza psicologia per quanto riguarda:

- La violenza di genere;
- Gli abusi sessuali;
- Il problema della droga.

### **il maestro**

l'intervistato lavora nel centro penitenziario di Albolote, nel corso scolastico di educazione per adulti offerto ai detenuti. Ora la scuola per adulti è denominata “*centro di educazione permanente*” e consiste nei seguenti livelli:

Il primo livello: riguarda l'alfabetizzazione e, appunto, si occupa di tre differenti ambiti:

- l'alfabetizzazione dalle basi di coloro che sono totalmente analfabeti;
- i neoelectores (neoelettori), ovvero si occupa di coloro che hanno le conoscenze basilari della lingua spagnola e che, tuttavia, sono molto carenti per quanto riguardano le conoscenze di base (per esempio persone che hanno serie difficoltà a leggere);
- la scuola per stranieri.

Il secondo livello: riguarda il consolidamento delle conoscenze di base che riguardano la lingua e la cultura spagnola.

Il terzo livello: riguarda l'educazione secondaria per adulti (Educación Secundaria para Adultos –ESA) un equivalente della scuola media superiore, però destinata agli adulti. Gli insegnanti di questo livello sono professori specializzati nelle materie prefissate e non i semplici maestri e, quindi, vengono assunti dall'esterno del carcere. Di tutti i detenuti complessivi che accedono al servizio scolastico, solo un 15% accede a questo corso.

Il maestro intervistato è docente, all'interno del centro penitenziario, di secondo livello e, quindi, si occupa di approfondire le basi della lingua e cultura spagnola.

È importante anche sottolineare la frequenza di tali corsi, infatti di tutti i detenuti che accedono al servizio scolastico:

- un 30% è nel primo livello
- un 55% è nel secondo livello
- un 15% è studente ESA

### **La percezione del proprio lavoro**

Per quanto riguarda la percezione del proprio lavoro, mi riferisco a come ogni intervistato personalmente "vive" il proprio lavoro all'interno del centro penitenziario. Il lavoro viene percepito positivamente da tutti i reclusi

### **L'educatore**

Per l'educatore intervistato la percezione del proprio lavoro è strettamente collegata alla relazione che ha con i detenuti, infatti è uno dei funzionari intervistati che, con il maestro, passa buona parte del suo tempo lavorativo con loro. Si dichiara complessivamente soddisfatto del proprio lavoro e riscontra come problema

principale il comportamento di molti detenuti: molto spesso non sono capaci di sfruttare pienamente l'aiuto che ricevono dai funzionari e non soddisfano le attese che si hanno su di loro, per quanto riguarda le aspettative rispetto al loro futuro.

Il problema di fondo, quindi, è il fatto che molto spesso i detenuti non reagiscono agli stimoli come si spererebbe e questo provoca un senso di impotenza nel lavoro.

Comunque sempre al riguardo della "reazione" del detenuto allo stimolo, l'educatore ci tiene a precisare che molto spesso la maggior parte dei detenuti vivono una situazione molto difficile e complicata. Nella maggioranza dei casi il loro comportamento è anche collegato al problema della droga, che, senza ombra di dubbio, influisce in maniera non indifferente sul comportamento delle persone.

### **L'assistente sociale**

La visione dell'assistente sociale circa il lavoro che svolge ha due risvolti:

- il rapporto con i detenuti, fondamentalmente molto positivo;
- le scarse risorse offerte dal centro penitenziario, che rendono il lavoro sicuramente molto più difficile.

In questo paragrafo non mi soffermo ad analizzare la relazione con i detenuti, che verrà approfondita più avanti.

L'assistente sociale percepisce il proprio lavoro in maniera molto positiva, pensa realmente che la sua persona possa essere un aiuto utile ai detenuti, detto questo però lei racconta che si potrebbe fare molto di più, se le modalità in cui lavora lo rendessero possibile. Il problema principale, quindi, sono le scarse risorse fornite proprio dal centro penitenziario e dalla carenza di personale, infatti il carcere di Albolote è stato costruito una decina di anni fa per 1008 persone, mentre ora gli internati sono più di 1900 e, tuttavia, il personale lavorativo dell'ambito educativo è sempre rimasto lo stesso. La lamentela-accusa, quindi, è quella di non avere abbastanza tempo da dedicare ai detenuti con cui lavora.

L'assistente sociale, in sostanza, percepisce il proprio lavoro in maniera molto positiva, per quanto concerne la sua relazione con i detenuti; tuttavia è negativa per quanto riguarda le risorse messe a disposizione del centro penitenziario, cosa che influisce decisamente sulla valutazione complessiva.

## **La psicologa**

Anche la psicologa intervistata percepisce il proprio lavoro in maniera decisamente positiva; ne è soddisfatta, nonostante sia disillusa del fatto che sia obiettivamente difficile riuscire a reintegrare le persone che entrano in prigione.

I problemi che caratterizzano la buona riuscita del proprio lavoro sono:

- i detenuti stessi, che non accettano aiuto;
- la carenza di risorse da parte del centro penitenziario;
- la mancanza di coordinamento tra i vari professionisti che lavorano in prigione.

Per quanto riguarda la relazione con i detenuti, la psicologa dice che il lavoro con loro risulta essere difficile, perché molto spesso sono loro che ritengono di non avere bisogno di aiuto. Nello specifico, per esempio esaminando il problema della droga, molti dei reclusi ritengono di aver risolto la loro tossicodipendenza semplicemente con l'astemia dovuta al soggiorno in prigione, ma poi – cosa che capita molto spesso – molti di loro, al momento di tornare in libertà, al primo problema che incontrarono ricominciano ad assumere sostanze stupefacenti.

Il problema è dovuto al fatto, da una parte, che il trattamento è volontario e, quindi, di conseguenza non si può “obbligare” nessuno a seguirlo; dall'altra parte molto spesso i detenuti pensano di “non avere bisogno di nessuno” e, per questo rifiutano gli aiuti offerti dal centro penitenziario.

Un altro problema che impedisce lo svolgimento ottimale del lavoro è la carenza di risorse e di personale, per cui non c'è una disponibilità sufficiente di professionisti per poter attendere i reclusi in maniera efficace: in questo senso per loro risulta essere molto difficile seguire a livello individuale i detenuti. Oltretutto questa carenza di personale fa anche in modo, che purtroppo, non tutti i detenuti che lo desiderino possano accedere ai programmi psicologici offerti dal centro penitenziario.

Un problema ulteriore, che mina senza dubbio il buon andamento del lavoro, è il fatto, che, come dice l'intervistata, non vi è coordinamento tra i vari professionali che lavorano in prigione, e, di conseguenza, è molto difficile riuscire a reintegrare un detenuto.

La psicologa è l'unica intervistata che parla del problema politico, ovvero che dipendendo dal partito politico al potere cambia anche il modo di attuare all'interno del centro penitenziario: a seconda del partito predominante la politica, per esempio, del concedere permessi, può essere più o meno clemente.

### **Il maestro**

La percezione del maestro intervistato rispetto al proprio lavoro è ambivalente, da una parte ne è soddisfatto, dall'altra è consapevole delle difficoltà proprie del mestiere, fondamentalmente dovute al tipo di alunni con cui lavora ogni giorno.

Per quanto riguarda i metodi educativi, lui di esperienza ventennale in campo penitenziario, dice che, sì si affida ai programmi ministeriali e a quelli derivanti dalla Junta de Andalucía, tuttavia sottolinea che suo metodo educativo più valido e consolidato è quello derivante dalla confidenza, dall'amicizia e dalla relazione personale con i suoi alunni. Elementi fondamentali per poter capire le loro reazioni, spesso inaspettate.

Il maestro racconta che la buona riuscita del suo lavoro dipende, nella maggior parte dei casi, dai detenuti stessi e dalla loro partecipazione: spesso la scuola viene percepita come un momento per non stare nel patio, ovvero per evadere un pochino e per cambiare ambiente. Proprio perché la situazione nella quale lavora è talmente particolare, impossibile da equiparare a qualcun'altra nella vita reale, anche e soprattutto per i gravi problemi sofferti dai detenuti, è difficile essere completamente positivi.

### **Il rapporto con i detenuti.**

A livello globale il rapporto degli intervistati con i detenuti risulta essere positivo, anche se tuttavia deve essere considerato all'interno del contesto "carcere" che sicuramente influenza il comportamento di entrambi e i relativi rapporti.

Detto questo ovviamente il tipo di rapporto cambia a seconda del ruolo che ognuno svolge all'interno della prigione. E quindi:

### **L'educatore**

Il rapporto con i detenuti per l'intervistato è positivo, ma chiaramente è direttamente proporzionale anche alle attività che vengono loro proposte e dall'interesse che ripongono in esse. Il coinvolgimento verso i vari laboratori e corsi di formazione va in crescendo, ovvero la maggior parte delle persone si iscrivono e vogliono partecipare alle attività semplicemente per passare il tempo; poi se quello che svolgono è apprezzato, aumenta anche il loro interesse.

L'elemento di base è comunque il fatto che i detenuti vogliono partecipare alle attività proposte semplicemente per stare meno tempo nel patio e per avere la mente impegnata in altre cose. Nonostante ciò, sostiene che la maggior parte dei detenuti

non è costante nel seguire le attività che gli vengono proposte: capita che alcuni di loro iniziano a seguire dei corsi e poi non li finiscono.

Per quanto riguarda, comunque, i corsi di formazione, l'educatore sottolinea che, purtroppo, non c'è una disponibilità sufficiente per poter attendere tutti i detenuti. Di conseguenza, si vengono a creare delle liste d'attesa lunghissime e capita sovente che, soprattutto i reclusi con condanne brevi, non possano riuscire ad accedere a corsi di formazione o laboratori.

Nella relazione con i detenuti e con la conseguente partecipazione ai corsi di formazione, senza dubbio incide in modo sostanziale il problema della droga: la maggior parte degli internati ha problemi di tossicodipendenza e, in molti casi, continuano ad assumere sostanze stupefacenti anche in prigione.

### **L'assistente sociale**

Tra tutti gli intervistati l'assistente sociale è colei che risulta la più positiva, sia per quanto riguarda la sua relazione con i detenuti, sia per quanto riguarda la loro partecipazione alle attività che vengono loro proposte.

Dice che la maggior parte dei detenuti sono molto recettivi riguardo a ciò che viene loro proposto e, di fatto, lei riesce a lavorare molto bene con loro, nonostante alcuni inconvenienti del mestiere - normalmente incomprensioni - che però, con il passare del tempo, vengono risolte.

Sostiene che la parte fondamentale del proprio lavoro è il dialogo: è solo parlando e confrontandosi con i reclusi che si riesce a lavorare in maniera abbastanza soddisfacente. Mediante il dialogo i detenuti confidano i propri problemi e poi, a seconda delle esigenze personali, si possono ricercare soluzioni specifiche per ogni singolo.

La relazione e il lavoro che lei riesce a svolgere con gli internati è decisamente minato dalle scarse risorse e disponibilità di personale educativo offerto dal centro penitenziario: vi è una mancanza di personale non indifferente (come già detto prima, il centro penitenziario è costruito per 1008 persone e attualmente sono presenti più di 1900 detenuti, cosa che, senza alcun dubbio, pone seri problemi). Essendo il personale insufficiente, i funzionari che lavorano in campo educativo devono svolgere, in un certo senso, il doppio o addirittura il triplo lavoro e, conseguentemente, non riescono ad attendere in maniera insufficiente i detenuti. Questo è un elemento che, senza dubbio, interferisce decisamente nella relazione e nel lavoro che l'assistente sociale svolge con i detenuti.

### **La psicologa**

L'intervistata non è molto positiva rispetto alla sua relazione personale con gli internati; forse proprio per il suo ruolo, sicuramente più "professionale" degli altri.

Il problema principale che lei incontra con i reclusi è il fatto che molto spesso, loro rifiutano l'aiuto a livello psicologico che lei può offrire. Questo è dovuto al fatto che loro, nella grande maggioranza dei casi, pensano di avere già risolto da soli i propri problemi ed essendo il trattamento volontario, spesso lo rifiutano.

Questa situazione è strettamente correlata al consumo della droga: la maggior parte dei reclusi ha problemi di dipendenze da sostanze stupefacenti e, al momento di scontare la condanna, obbligatoriamente devono smettere di assumere. Il problema di fondo è che molti di loro confondono l'astinenza all'interno del carcere, con quella della strada, della libertà: in prigione rifiutano l'aiuto psicologico offerto dal carcere perché pensano di aver risolto i problemi, e poi, fuori, al primo ostacolo ricominciano ad assumere.

Il problema della droga e questo atteggiamento da parte dei reclusi, svolge un ruolo non indifferente al momento di relazionarsi con loro.

### **Il maestro**

Il maestro è il professionale "más colega"<sup>216</sup> dei detenuti, è il professionale che conta meno per quanto riguarda la concessione di permessi ecc ecc, ma nonostante ciò riesce spesso a instaurare un buon rapporto con i reclusi. Consapevole dei loro problemi e delle loro mancanze risulta essere una persona molto comprensiva e allo stesso tempo esigente e poco concessiva.

La maggior parte dei detenuti si iscrivono al corso scolastico semplicemente per utilitarismo: da una parte per passare il tempo e dall'altra perché la partecipazione a corsi di formazione, laboratori, corsi scolastici è una maniera per ottenere valutazioni positive per facilitare i permessi del fine settimana.

Un elemento sorto dall'intervista con il maestro del centro penitenziario è la consapevolezza dei grandi problemi, a livello personale, che soffrono i detenuti e, di conseguenza, per poter meglio interagire con loro, cerca il più possibile di instaurare un rapporto confidenziale e di amicizia: la maniera migliore per poter capire quali sono le loro esigenze e i loro problemi e cercare di aiutarli.

---

<sup>216</sup> letteralmente significa il più collega, è un'espressione colloquiale che si riferisce ai rapporti di vicinanza e di amicizia tra le persone

Come già detto prima il detenuto, principalmente, non si iscrive al corso scolastico per la “voglia di imparare”, ma è spinto da altri motivi: il poter impegnare la mente e passare una mattinata diversamente, il poter ottenere dei benefici e un buon punteggio per i permessi di uscita, il poter vedere persone di sesso opposto (la scuola è l’unico ambiente misto, in cui vi è compresenza di uomini e di donne). Compito del maestro è quello di poter riuscire a instaurare con i reclusi una relazione di amicizia e di poterli coinvolgere nelle attività scolastiche; nella maggioranza dei casi, mano a mano che il tempo passa, aumenta anche la recettività e l’interesse dei ragazzi agli insegnamenti impartiti.

### **L’auto-valutazione del lavoro svolto**

Quasi tutti i funzionari sono concordi nel sostenere che svolgono un buon lavoro con i detenuti del centro penitenziario di Albolote e ci tengono a sottolineare che, in fondo, se il carcere non reintegra i detenuti non è né colpa loro, né dei colleghi, ma in parte dei detenuti stessi che ricadono negli stessi problemi e dall’altra della società che non si fa carico di loro in maniera soddisfacente e opportuna.

Ovviamente l’auto-valutazione del lavoro, per ognuno di loro, è strettamente collegata a quanto riferito in precedenza, ovvero per ognuno dei professionisti intervistati è positiva, ma è consapevole che le cose che non procedono come dovrebbero e ciò è dovuto ad alcuni dei problemi citati prima.

### **L’educatore**

Nonostante i problemi relativi, da una parte dovuti alla scarsa possibilità di coinvolgere tutti i detenuti ai laboratori, dall’altra alla scarsa volontà percepita a volte dai detenuti alle attività che lui o i colleghi propongono, l’educatore dice di essere soddisfatto del proprio lavoro all’interno del centro penitenziario, anche per quanto riguarda il lavoro svolto dai colleghi.

### **L’assistente sociale**

L’assistente sociale è molto soddisfatta del lavoro offerto presso il centro penitenziario, proprio per la buona relazione che ha instaurato con i detenuti, ma, come detto prima, non lo è per le modalità in cui è costretta a lavorare. Il poco personale riguardante l’ambito educativo-assistenziale li costringe a lavorare quantitativamente di più e qualitativamente peggio; solo avendo più tempo a

disposizione, sarebbe possibile migliorare qualitativamente il servizio a disposizione dei reclusi.

### **La psicologa**

L'intervistata, riguardo all'auto-valutazione, ritiene che sia obiettivamente difficile intervenire realmente nella vita delle persone e correggerle dove sbagliano.

Anche in questo caso sono importanti i problemi riportati anteriormente: la carenza di risorse e la poca cooperazione tra i professionali, dall'altro lato la scarsa collaborazione da parte dei detenuti a partecipare al trattamento.

### **Il maestro**

Anche il maestro intervistato è contento del proprio lavoro e di quello dei colleghi, anche se ritiene necessario considerare il fatto che l'ambiente in cui lavorano è talmente particolare ed ha regole totalmente differenti dal resto del mondo, che senza dubbio influenza l'esito stesso del mestiere. Insomma è necessario sottolineare che in carcere le cose vanno diversamente dal resto del mondo e che i risultati sperati, proprio per questo motivo, possono non arrivare.

### **Il carcere reintegra?**

Un altro aspetto che ho voluto percepire durante le interviste è se, secondo i funzionari, vi è pertinenza tra la realtà della legge e la realtà vera: nelle leggi di cui ho parlato in qualche capitolo precedente viene sottolineato il fatto che il fine ultimo del carcere è quello di reintegrare la persona nella società. Secondo la teoria i centri penitenziari spagnoli dovrebbero riuscire a cambiare il chip mentale degli internati e, insomma, convincerli a capire che quel tipo di modo di agire è negativo sia per sé che per la società.

Alle due domande circa il fine di reintegrare i detenuti alla società tutti i professionali dicono che è un'utopia, ovvero che magari a volte si riesce a cambiare il modo di pensare delle persone che entrano in carcere, ma che poi molto spesso, al ritorno alla libertà, i detenuti devono fare i conti proprio con il fatto che loro sono stati in carcere. Sugli ex reclusi vige tuttora uno stigma molto forte e, una volta di nuovo in libertà, per loro è difficile riuscire a svolgere una vita normale, è difficile riuscire a trovare un lavoro. Insomma il carcere può cercare di cambiare la maniera di pensare e di agire di una persona, ma poi, al momento della libertà, molto spesso è

la società stessa che non è capace a reintegrare una persona che ha avuto problemi con la giustizia.

Detto questo ritengo opportuno riferire brevemente quello che mi è stato riferito dai singoli funzionari nei momenti finali dell'intervista.

### **L'educatore**

L'intervistato ritiene che il problema fondamentale non è tanto ciò che avviene all'interno del carcere, perché nel centro penitenziario si possono svolgere molte attività, ma il dilemma si riassume nel momento di ritornare alla libertà. Molti detenuti tornano a vivere nello stesso ambiente, nella maggior parte dei casi insano e difficile, e, al primo problema, tornano a ricadere negli stessi errori commessi in precedenza.

Purtroppo è molto alto il tasso di persone recidive al carcere, ovvero persone che entrano e escono.

Viene sottolineato che, comunque, per quanto riguarda i detenuti con condanne superiori a sei mesi (una grande maggioranza), c'è la possibilità di richiedere ai servizi sociali corrispondenti aiuti economici in attesa di trovare lavoro.

### **L'assistente sociale**

Per quanto riguarda l'assistente sociale, invece, il problema della mancata reintegrazione dei reclusi è dovuta a due fattori:

- Le scarse risorse del centro penitenziario che non permettono materialmente la rieducazione dei reclusi;
- L'ambiente sociale: nella maggior parte dei casi l'ambiente di provenienza e di ritorno dei detenuti è insalubre e carente di capitale sociale. Questo elemento sicuramente incide sulla mancata reintegrazione dei reclusi e sulla recidività al delitto.

### **La psicologa**

Anche la psicologa intervistata afferma che, effettivamente, è difficile riuscire a lavorare sulla rieducazione dei detenuti e ciò è dovuto a differenti fattori:

- le problematiche stesse dei detenuti;
- la scarsa voglia da parte dei reclusi a partecipare ai programmi di trattamento proposti;

- la mancanza di professionali che possano adeguatamente occuparsi dei reclusi.

La percentuale che riguarda la ricaduta dei detenuti è notevole: solo un 5% dei detenuti viene realmente aiutato dal carcere, il resto dei reclusi tornano a ricadere negli stessi problemi che li avevano portati alla precedente condanna.

### **Il maestro**

Secondo il maestro intervistato il tema della reintegrazione che viene proposto dalla legge è qualcosa come un'utopia: esso in realtà dipende da diversi fattori e, comunque, bisogna tenere conto del fatto che i detenuti sono persone, e soprattutto sono persone che hanno alle spalle una vita difficile, molto spesso problemi di tossicodipendenze; questo sicuramente incide nel momento di ritorno alla libertà. Il maestro, inoltre, sottolinea che la condotta di un recluso, si può migliorare all'interno delle mura della prigione, anche perché, comunque, in carcere il detenuto non ha responsabilità particolari, tutto viene preparato e deciso; quando però torna per strada le cose cambiano ed è davvero molto semplice che possa ricadere nel commettere gli errori che lo hanno portato in precedenza in prigione. Il maestro sostiene che anche il peso dello stigma e dello stereotipo gioca un ruolo fondamentale nella ricaduta al delitto, molto spesso i detenuti tornano a delinquere perché, non riuscendo a trovare lavoro (per esempio), non trovano altre soluzioni possibili.

## **4. 3 Alcune considerazioni sulle interviste ai funzionari del Centro Penitenziario di Albolote.**

Sicuramente dalle interviste si possono ricavare alcuni spunti di riflessione circa il centro penitenziario di Albolote e circa i problemi principali del sistema carcere.

I detenuti sono l'elemento base del carcere e sono le persone che, secondo la legge, sono in un centro penitenziario per scontare la propria pena e per ottenere l'aiuto opportuno per potersi reintegrare alla società. Anche per gli intervistati il detenuto è considerato come l'elemento fondamentale, su cui devono lavorare e anche loro stessi mettersi in gioco.

Questo elemento, fondamentale, è in accordo con le leggi e il detenuto effettivamente è al centro dei pensieri dei funzionari che lavorano in carcere e si sforzano perché possa riuscire a uscire da questa sua situazione.

La riuscita buona o cattiva del lavoro, quindi, dipende proprio dal detenuto e dalla sua volontà di lavorare e collaborare, ma in questo caso i pareri sono discordanti, alcuni sono positivi e altri negativi:

- L'assistente sociale ritiene di lavorare molto bene con loro, proprio per il fatto che sono molto recettivi e hanno molta voglia di mettersi in gioco, individua i problemi del carcere, non nei detenuti, ma nel sistema stesso che non si occupa di fornire le adeguate risorse, affinché tutti i funzionari possano svolgere adeguatamente il loro lavoro;
- Il maestro, probabilmente sulla base dell'esperienza, riesce a instaurare un buon rapporto con i ragazzi e, per quanto gli è possibile, cerca di aiutarli come può, anche se è consapevole del fatto che molti dei reclusi hanno una biografia molto movimentata e sicuramente difficile e che molti dei loro problemi sono difficili da risolvere. Ritiene che il segreto del suo lavoro sia il tipo di rapporto da instaurare con i reclusi: parlare con loro il più possibile, cercare di creare dei legami di amicizia e di confidenza, in maniera che poi loro si confidano con lui e da lì si cerchi di risolvere i vari problemi;
- L'educatore risulta, invece, disilluso: ritiene che a volte i detenuti approfittano della situazione, ovvero loro gli educatori si impegnano a che seguano un corso di formazione ecc ecc e loro non sono capaci di tenersi stretta l'opportunità che gli viene data. Fondamentalmente non sono coerenti e non sono neanche molto costanti nel seguire le attività che vengono loro proposte. Insomma quindi ciò che rende il lavoro dell'educatore disilluso non sono tanto i detenuti in sé, quanto le mancanze che hanno nei loro confronti e che tradiscono le loro aspettative;
- Per quanto riguarda la psicologa, lei ritiene di non riuscire a lavorare realmente alla rieducazione e alla reintegrazione della persona che entra in carcere: molto spesso gli stessi detenuti rifiutano il trattamento, perché pensano che già da soli abbiano risolto il problema. Il fatto è che gli internati hanno una storia molto difficile e anche quando loro partecipino ai programmi proposti, è il momento della libertà la "bocca della verità": molti di loro, una maggioranza, al primo ostacolo ricade nel problema che lo ha portato al carcere.

Da quanto riscontrato nelle interviste il problema della mancata reintegrazione nella maggior parte dei reclusi può essere dovuta a diversi fattori:

- Al detenuto stesso, che non partecipa al trattamento o non partecipa alle attività che vengono proposte dai funzionari;
- Al dopo carcere: per molti detenuti si pensa che abbiano cambiato “l’atteggiamento”, ma poi, fuori dal carcere, tornano a cadere negli stessi problemi che avevano prima dell’entrata in prigione;
- Il problema della droga è fondamentale, per quando riguarda la ricaduta nel mondo della delinquenza;
- Alle scarse risorse offerte dal centro penitenziario;
- Al mancato coordinamento tra i vari funzionari;

Per quanto riguarda la scarsa collaborazione da parte dei detenuti alle attività proposte, come già osservato in precedenza, succede spesso che non siano costanti nel seguire determinate attività, che, a seconda del tipo di laboratorio, il loro interesse vada gradualmente scemando nei confronti di quanto viene loro proposto. Molto spesso può succedere che decidano di partecipare ad alcune attività, ma poi con il passare del tempo perdano interesse e non continuino.

Per quanto riguarda il trattamento può succedere, come affermato dalla psicologa, che siano proprio i detenuti che si rifiutino dell’aiuto che il centro penitenziario può offrire.

È da sottolineare che la maggior parte dei detenuti ha alle spalle una storia difficile, una buona parte di loro deriva da un ambiente complicato e molti hanno avuto storie di droga, anzi spesso il loro delitto è strettamente collegato alla droga o per la droga. Il problema della tossicodipendenza è fondamentale per capire la ricaduta nel delitto, sovente i detenuti confondono l’astinenza da carcere dall’astinenza da vita reale, da vita della strada. Molti dei ragazzi che in prigione riescono a lasciare la droga, quando tornano in libertà, al primo ostacolo che incontrano, finiscono per ricadere nel giro, che li aveva portati poi a commettere il delitto. Diciamo che per la maggior parte di loro, di coloro che non riescono a superare il problema della tossicodipendenza, la droga risulta essere la più facile delle scelte, quella più semplice, che comporta meno sforzi.

Per questo motivo e per altri ancora è proprio il momento della libertà la “bocca della verità”. Molti dei ragazzi che in carcere si pensava avessero cambiato il chip, il loro modo di pensare, l’atteggiamento verso il mondo, poi quando tornano in libertà hanno problemi non indifferenti: innanzitutto tornano nello stesso ambiente da cui provengono, e nella maggior parte dei casi, da quanto riferito dagli intervistati, è un ambiente difficile e svantaggiato. Oltretutto portano su se stessi il peso dello stigma

di quello che è il carcere: per loro, usciti da una prigione, è davvero difficile riuscire a ricominciare a vivere e trovare un lavoro. Infine da quanto si evince dalle interviste, non c'è una particolare collaborazione tra i servizi sociali penitenziari e i servizi sociali della società "libera", quindi, da quanto affermano anche gli intervistati, i detenuti in un certo senso si sentono perduti e non sanno come muoversi. Molti di fronte al fatto, per esempio, di non trovare lavoro, ricominciano a consumare sostanze stupefacenti: per loro è la via più semplice.

Per quanto riguarda ciò che avviene realmente all'interno del centro penitenziario, ho potuto notare da parte degli intervistati lamentele nei confronti di quanto offerto ai detenuti e ho potuto evincere che manca decisamente la disponibilità di attività e di assistenza per poter assistere tutti i reclusi.

Secondo quanto affermato dagli intervistati:

- Manca una quantità di corsi di formazione e di attività sufficienti ad impegnare tutti i reclusi: in questo modo si vengono a creare delle liste di attesa e molti dei detenuti che vorrebbero partecipare alle attività sono costretti tutto il giorno nel patio, senza fare niente, mentre per legge, sarebbe loro diritto poter svolgere attività educative utili alla propria reintegrazione nella società;
- Per quanto riguarda la scuola, invece, anche in questo caso la disponibilità è decisamente insufficiente, su 1900 reclusi il Centro offre 320 posti destinati a coloro che desiderino studiare, mentre per legge dovrebbe essere un diritto offerto a tutti i reclusi. Molti di loro per accedere al servizio scolastico devono iscriversi a una lista d'attesa (molto lunga) e aspettare che li chiamino;
- Nella sezione del Terzo Grado, ovvero nella sezione aperta di semilibertà, non sono presenti attività educative e non ci sono corsi di formazione lavorativa. Oltretutto neanche nella sezione aperta, dove appunto risiedono i detenuti in terzo grado, non vi sono molti contatti tra i servizi sociali penitenziari e quelli della società; di fatto, il recluso in terzo grado, non viene aiutato a cercarsi un lavoro. Molti dei detenuti per lavorare fanno appello a amici o familiari, ma quelli che non hanno queste risorse, senza nessun aiuto esterno, hanno serie difficoltà a trovare un'occupazione;

Un altro elemento che influisce sulla manca reintegrazione dei reclusi è la mancanza di coordinamento tra i vari professionali, secondo quanto affermato dalla psicologa, dovuto a due differenti fattori:

- Ad Albolote gli uffici dei vari funzionari sono in diverse sezioni, quindi effettivamente può davvero succedere che neanche parlino tra loro;
- La suddivisione dei detenuti: per esempio gli assistenti sociali e gli educatori lavorano per modulo, mentre gli psicologi per lettera: quindi, in molti casi, è difficile che assistenti sociali ed educatori lavorino coordinatamente agli psicologi. Mentre per educatori e assistenti sociali è molto più semplice la collaborazione, così non lo è per gli psicologi;

Una buona collaborazione tra i differenti professionali potrebbe essere già un punto di inizio per poter provare a risolvere i problemi dei detenuti.

## **Capitolo 5.**

### **Analisi delle interviste rivolte ai reclusi della sezione aperta di Granada.**

#### **5. 1 Alcune precisazioni sulle interviste.**

Come già riferito prima i detenuti intervistati sono tutti reclusi nella sezione aperta di Granada, purtroppo per la mancanza di tempo e per la difficoltà a ottenere permessi non è stato possibile parlare con internati di primo e di secondo grado; sicuramente avrebbero dato una visione di cos'è la prigione molto diversa da coloro che attualmente sono in semilibertà.

Prima di analizzare direttamente le interviste vorrei semplicemente sottolineare, che, al di là dello stereotipo, gli intervistati sono stati tutti, senza eccezioni, molto gentili e disponibili; hanno mostrato molto interesse riguardo al fatto che qualcuno si sia interessato al tema della prigione e soprattutto al carcere visto dai carcerati.

Come già definito in precedenza, l'intervista è stata divisa in due parti, la prima sulla percezione del recluso, su che cosa è per lui il carcere; e la seconda sulle aspettative della libertà. Molti dei reclusi con cui ho parlato al momento dell'intervista erano nei momenti finali della condanna; molti di loro, grazie alla libertà condizionale, davvero prossimi all'essere "liberi". Proprio per questo fattore, chiedere di parlare sulle aspettative riguardo al loro futuro è sicuramente stato molto utile.

In accordo con la responsabile dei servizi sociali, che mi ha aiutato a trovare le persone da intervistare, abbiamo pensato che non fosse opportuno chiedere direttamente quale fosse il delitto che li ha portati in carcere, tuttavia nella maggioranza dei casi i detenuti hanno precisato il motivo e il delitto che hanno commesso (quasi tutti correlati al problema della droga, chi per furto, chi per spaccio...)

## 5. 2 Le interviste.

Le interviste totali sono state in totale 10, 2 donne e 8 uomini, tutti i reclusi hanno un'età compresa tra i 23 e i 46 anni, la maggioranza sono spagnoli e due sono stranieri.

Nello specifico gli intervistati sono stati:

- *Jenica*, 30 anni. Rumena
- *Jennifer*, 23 anni. Spagnola
- *Housine*, 34 anni. Marocchino
- *David*, 28 anni. Spagnolo
- *Jesus*, 27 anni. Spagnolo
- *Jose Manuel*, 26 anni. Spagnolo
- *Juan (I)*, 43 anni. Spagnolo
- *Juan (II)*, 46 anni. Spagnolo
- *Manuel (I)*, 34 anni. Spagnolo
- *Manuel (II)*, 34 anni. Spagnolo

Per quanto riguarda l'analisi delle interviste, ritengo sia utile analizzare punto per punto i temi trattati nel questionario.

### **La percezione dei detenuti riguardo al carcere.**

#### **Il carcere: le parole.**

La prima domanda del questionario era, appunto, quella di descrivere il carcere in parole, semplici parole che potessero evocare cosa per loro è stato ed è la prigione secondo la loro esperienza.

Riporto sotto le parole e le frasi che mi sono state dette durante l'intervista:

- ✓ *Una putada muy grande* (una puttanata molto grande)
- ✓ *Ha valido para cambiar* (è servito per cambiare)
- ✓ *Fea* (brutta)
- ✓ *Maloliente* (puzzolente)
- ✓ *Triste* (triste)

- ✓ *Aburrida* (noiosa)
- ✓ *No tiene nada bueno* (non ha niente di buono)
- ✓ *Sitio que te hace darte cuenta de las cosas* (un posto che ti fa rendere conto delle cose)
- ✓ *Aprendes a no tener miedo de los problemas* (impari a non avere paura delle cose)
- ✓ *Aprendes a afrontar problemas* (impari ad affrontare problemi)
- ✓ *Todo parece pequeño* (tutto sembra piccolo)
- ✓ *Una pesadilla* (un incubo)
- ✓ *Mala* (cattiva)
- ✓ *Aprender cosas* (imparare cose)
- ✓ *Cosas buenas* (cose buone)
- ✓ *Cosas malas* (cosa cattive)
- ✓ *Mala vida* (una brutta vita)
- ✓ *Insoportable* (insopportabile)
- ✓ *Gente que busca pelea* (gente che cerca la rissa)
- ✓ *Colegio para gente equivocada* (scuola per persone che si sbagliano)
- ✓ *Hospital* (Ospedale)
- ✓ *Padres* (Genitori)
- ✓ *Como ser niños* (come essere bambini)
- ✓ *Nueva educación* (nuova educazione-scuola)
- ✓ *No volver a hacer errores* (non tornare a sbagliare)
- ✓ *Comprendes cosas* (capire cose)
- ✓ *Fatal* (fatale)
- ✓ *Mala experiencia* (una brutta esperienza)
- ✓ *Monotona* (monotona)
- ✓ *Para pararme a pensar en la vida* (per fermarmi a pensare nella vita)
- ✓ *Experiencia también mala* (esperienza anche cattiva/brutta)
- ✓ *Tiempo para reflexionar* (tempo per riflettere)
- ✓ *Todo malo* (tutto cattivo/brutto)
- ✓ *También hay cosas buenas* (ci sono anche cose buone)

Le parole e le frasi dette dai detenuti sono state un misto positivo/negativo: affidano al carcere l'elemento positivo di aver avuto il tempo e la maniera di riflettere sulla propria vita, un posto dove si può guardare indietro e riflettere sugli errori, in

carcere, c'è anche la possibilità di imparare cose nuove (il paragone carcere/scuola); mentre i fattori negativi vengono riscontrati nella vita stessa della prigionia, nella sua routine, che provoca noia e tristezza.

Altre parole riguardano, poi, l'aspetto fisico del carcere e le sue connotazioni e anche il rapporto con gli altri: uno degli aspetti negativi della prigionia possono essere, per esempio, gli altri detenuti (*"gente que busca pelea"*) con i quali sovente la convivenza è davvero molto difficile.

Importante è stato il fatto che tutti per descrivere il carcere abbiano usato il binomio malo/buono (cattivo/buono): malo per tutto quello che è il carcere, per il fatto che toglie la libertà, per la sua routine, per i problemi con gli altri reclusi, e buono, buono perché insegna e perché, anche dal "malo" si può sempre imparare.

### **Che cos'è il carcere nella realtà.**

In base alle parole che i reclusi hanno espresso, ho chiesto di dirmi che cos'è per loro il carcere.

È stato interessante notare che tutti i detenuti, nessuno escluso, a parlare di carcere hanno parlato di Albolote, del periodo di condanna passata in secondo grado. Per tutti il terzo grado quasi non è carcere, è un altro mondo e lì la vita è molto più degna e vera.

Riguardo, appunto, a cos'è per loro la prigionia, la maggior parte degli intervistati lo ha definito come una cattiva esperienza, sicuramente da non ripetersi, e che è servita per imparare, imparare a capire che sbagliare fa male.

Il *"malo"* del carcere, secondo i detenuti intervistati è dovuto a:

- Il fatto di perdere la libertà, di essere rinchiusi e di non potersi muovere: insomma di non essere padroni del proprio destino. Si scopre davvero quanto è importante la libertà, in sostanza, finché non la si perde

*"comunque il carcere toglie la libertà e questo non è bello: ho capito quello che è importante per me finché non l'ho più avuto. Finché non si perde qualcosa non si può sapere quanto vale veramente" (Jesus)*

- Il fatto di avere troppo tempo libero, di passare le giornate in un patio a fumare o a giocare a carte: molti dei reclusi vedono nelle attività un motivo per evadere da questa situazione

*“cerchi di passare il tempo come puoi, e per quello cerchi di fare più attività possibili, devi distrarti.” (David)*

- La noia e la ripetitività della vita del carcere:

*“tutti i giorni è lo stesso, il carcere si riassume come se fosse sempre uno stesso giorno: è una routine. La vita è così: la mattina ti alzi e vai al patio e stai là fino a sera, quando torni in cella per dormire. Sempre è sempre, anche con la neve e con il freddo. SEMPRE” (Jennifer)*

- Comunicare con le persone attraverso i vetri, non avere intimità nel momento di parlare con le persone a loro care;
- L'essere lontani dalle famiglie, e soprattutto, per chi li ha, dai figli: questo elemento, la lontananza dalle loro famiglie è stato un aspetto più volte ripetuto dai molti detenuti durante le interviste;
- Il problema della droga e delle risse tra reclusi: due elementi all'ordine del giorno della vita del patio. Non viene assolutamente spiegato come, ma si viene ammesso che il consumo di sostanze stupefacenti nel cortile interno è molto diffuso tra gli internati;
- Gli “altri” – detenuti –, il fatto che si sia costretti a convivere con loro e che “non si scelgono” ; non sono rari i litigi e le incomprensioni

*“Sono le persone che fanno il carcere, molto spesso ci sono problemi con altre detenute. Devi sempre guardarti dietro” (Jennifer)*

*“Bisogna sopportare molto, bisogna adattarsi mentalmente al carcere. C'è un mondo diverso da quello della strada, è un posto dove ci sono molti delinquenti, lì c'è il peggio della società. Ci sono spesso litigi tra detenuti, questa è una cosa molto negativa, allora cerchi di non litigare con nessuno, ma è impossibile”*

*“In carcere c'è di tutto, gente che ha voglia solo di uscire, gente che pensa a ritornare” (David)*

- Il carcere è duro non solo perché allontana dalla famiglia, ma è duro proprio per la famiglia stessa: loro soffrono molto nel sapere i loro figli/e, mariti/mogli, fratelli/sorelle in prigione perché hanno commesso un delitto;

Nelle interviste, comunque, traspare anche l'aspetto "buono" del carcere, perché comunque sia, anche da una esperienza dura come quella della prigione si possono sempre imparare delle cose che possono essere utili per il futuro in libertà.

Il carcere, insomma, insegna e insegna perché:

- Avendo molto tempo libero si ha anche molto tempo per pensare, pensare vuol dire anche riflettere sugli errori commessi e cercare una via d'uscita. In questo senso molti dei detenuti intervistati hanno visto nel carcere l'unica esperienza che gli ha permesso di lasciare il mondo della droga e di iniziare a pensare diversamente,

*"Si pensa molto, si pensa tutto quello che prima non avevi pensato. E pensare fa bene, perché pensi anche al futuro" (Jennifer)*

*"Ho cambiato il mio modo di vivere, prima ero un tossicodipendente e sono riuscito a smettere. Sì, il carcere può essere utile per smettere di drogarsi e iniziare a vivere con dignità" (Juan (I))*

- Si può cercare di sfruttare il tempo libero partecipando alle attività che il carcere e le ONG propongono, alcuni dei corsi di formazione possono essere davvero utili, altri, invece, semplicemente possono servire a passare il tempo.

Nel descrivere il carcere, la maggior parte dei reclusi usa parole molto negative, qualcosa che ha tolto la libertà e che impone i ritmi e il modo di pensare, per loro è qualcosa che li ha lesi.

Nella negatività dell'esperienza, loro riescono, comunque, a ritrovare l'elemento positivo: per molti di loro il carcere è servito per lasciare la droga, per altri per capire dove avevano sbagliato, per altri ancora che sbagliare può essere negativo per tutti e soprattutto per sé stessi. La maggior parte dei reclusi dice di aver svolto attività, laboratori e corsi di formazione, importanti perché gli hanno consentito di imparare, ma anche per poter evadere dalla noia e dalla routine della vita della prigione, per poter impegnare la mente e non pensare.

### **Le attività e i corsi di formazione.**

Di tutti i detenuti, tutti, a eccezione di uno solo, hanno svolto attività socioculturali e sportive, corsi di formazione professionale e corsi scolastici.

Un solo detenuto non ha partecipato a nessun corso di formazione, per il fatto di avere una condanna relativamente corta (8 mesi) e, purtroppo, le liste d'attesa erano troppo lunghe.

Per quanto riguarda gli altri, i corsi di formazione e le attività a cui hanno partecipato sono state:

- Corsi sportivi, con relativa consegna di diplomi;
- Corsi di formazione professionale di carpenteria;
- Corsi di formazione professionale di falegnameria;
- Corsi di formazione professionale di meccanografia;
- Corsi di formazione professionale per parrucchieri;
- Corsi di formazione professionale per elettricisti;
- Laboratorio tessile;
- Corsi di formazione professionale riguardo al settore edile;
- Corsi scolastici;
- Corsi di informatica;
- Corsi socioculturali: musica, pittura...
- Lavoro remunerato dal centro penitenziario, soprattutto nel settore dell'economato.

Tutti i detenuti hanno detto che durante il periodo passato ad Albolote (nella sezione aperta del terzo grado a Granada non sono presenti né corsi di formazione, né attività socioculturali) hanno cercato di sfruttare al meglio il tempo, partecipando a più attività possibili.

Generalmente, da quanto riferito, ciò che li spinge a partecipare alle varie attività è quella di "avere qualcosa da fare", di impegnare i loro pensieri in qualcos'altro e, quindi, di trovare un'alternativa alla vita noiosa del patio. Per tutti loro, quindi, i corsi a cui hanno partecipato sono stati inizialmente il motivo per combattere la noia. Nonostante ciò tutti sono concordi nel riferire l'utilità delle attività: per quanto riguarda i corsi di formazione professionale, hanno potuto imparare un mestiere; per i corsi socioculturali, imparare cose nuove e allargare i loro orizzonti; per i corsi scolastici, riprendere la scuola dove l'avevano lasciata; il lavoro remunerato per il centro penitenziario ha, invece, consentito loro di guadagnare.

*“Certo che servono. Tutto quello che si impara nella vita prima o poi ti servirà. Se ti si rompe una lampadina, sai rimetterla, perché te lo hanno insegnato. Impari ad aggiustare le cose da solo, senza avere bisogno degli altri. Quello che impari, prima o poi lo sfrutterai” (Housine)*

Analizzando, invece, l'utilità delle varie attività proposte dal centro penitenziario, guardano al futuro “libero”, gli intervistati hanno tutti riscontrato una validità sostanziale per quanto riguarda i laboratori di formazione professionale: sono quelli che davvero insegnano qualcosa di concreto, un lavoro. Questo può essere utile per quanto riguarda il mettersi alla ricerca di un nuovo impiego, al momento di essere di nuovo in libertà. I laboratori e le attività socioculturali, invece, sono utili, sia per imparare qualcosa di nuovo, ma soprattutto per “passare il tempo”, una specie di antidoto contro la noia della vita del patio: seguendo una qualsiasi di queste attività la mente è impegnata in altro e non si è costretti tutto il tempo nel cortile interno del modulo a fumare. La loro utilità quindi, è fondamentale collegata alla realtà del presente, essendo questi una maniera per passare la noia e poco per quanto riguarda abilità professionali valide da mettere in campo in futuro nell'ora di dover cercare un impiego.

Per quanto riguarda, invece, la situazione attuale (al momento dell'intervista) dei detenuti intervistati nel terzo grado, di tutti loro solo uno lavora, per un'impresa di catering, che si occupa, appunto, di fornire il cibo alla sezione aperta di Granada; nonostante ciò sono tutti alla ricerca di un'occupazione lavorativa, anche come “sicurezza” per il futuro. Per trovare lavoro quasi tutti gli intervistati si affidano a parenti e amici, che hanno fuori dal carcere, i servizi sociali penitenziari si accordano con i servizi sociali, ma soprattutto per corsi di formazione professionale non per veri e propri impieghi lavorativi.

### **Gli aspetti positivi e i negativi del carcere.**

La quarta domanda del questionario riguardava, appunto, gli aspetti positivi e quelli negativi del carcere in generale.

Tutti i reclusi sono stati concordi nell'affermare che il negativo supera decisamente il positivo, ma che, nonostante tutto, gli elementi positivi non sono secondari e sono stati molti utili come esperienza personale.

Gli aspetti negativi elencati dai detenuti durante le interviste sono stati i seguenti:

- La mancanza di libertà;

*“La mancanza di libertà, la mancanza di espressione, le umiliazioni, l’essere sottovalutati da tutti, dai funzionari, dai medici, dagli assistenti sociali. È l’attitudine che hanno verso di noi che ti fa capire” (Juan)*

- La cella, lo stare rinchiusi e non poter uscire;
- I problemi con gli altri reclusi a partire dal compagno di cella, con cui si devono condividere molte ore a finire con tutti gli altri detenuti del modulo, con cui si vive per il resto del giorno: le risse e i litigi tra internati sono all’ordine del giorno;
- L’aggressività della maggior parte dei detenuti;
- La violenza;
- La vita del patio, dove la droga non è un fenomeno casuale

*“In carcere c’è la legge della giungla, in carcere sei uno che cerca di sopravvivere e basta. Se non sei abbastanza furbo, ti mangiano”*

*“La vita del patio può essere letale. Sei obbligato a diventare amico di qualcuno, almeno per passare il tempo e stare meglio” (David)*

*“Il patio è come la giungla, c’è molta droga e sono sporchi. Passare molto tempo nel patio è una perdita di tempo, ti degrada come persona. È tempo di far niente.” (Juan (I))*

- La mancanza di calore umano, soprattutto da parte dei funzionari;
- La depressione;
- La routine;
- La lontananza dalla famiglia e soprattutto, per chi li ha, dai figli;

*“La cosa più negativa è stata quella di lontana dalla mia famiglia e dal mio fidanzato. È un anno perso, che passi lontano dalla tua famiglia” (Jenica)*

- La consapevolezza dello stereotipo per quanto riguarda il futuro, che può incidere negativamente, per esempio, nella ricerca del lavoro;
- L’arbitrarietà della situazione in cui vivono;

- Il rischio per quanto riguarda le malattie infettive.

Per quanto riguarda gli aspetti positivi:

- Per molti il carcere è stato il punto di partenza per uscire dal mondo della droga;
- Il conoscere persone nuove, aver stretto nuove amicizie con altri detenuti;
- Imparare ad aspettare;
- Avere tempo per pensare, per riflettere, per capire quali sono stati gli errori del passato;

*“ti fa una persona nuova. Impari a pensare e capisci che non devi stare con persone sbagliate” (Hosine)*

- L'aver potuto seguire attività e corsi di formazione.

In sintesi gli intervistati hanno percepito negativamente ciò che è strettamente legato alla vita del carcere e quindi il rapporto con gli altri detenuti, le eventuali incomprensioni, la monotonia che caratterizza le loro giornate, l'aver troppo tempo libero e non sapere come sfruttarlo, la depressione di molti altri reclusi, la mancanza della famiglia ecc ecc. Per quanto concerne gli aspetti positivi, invece, si può constatare che questi derivano da ciò che in carcere si è imparato: insomma è positivo il fatto che la prigione sia una lezione di vita, un'esperienza in più nel bagaglio personale di ognuno, da cui si sono potute imparare molte cose. Per la maggior parte di loro il fatto di aver partecipato a laboratori o attività varie è stato comunque molto utile per poter apprendere cose nuove, i laboratori di formazione professionale, infine, possono essere importanti per quanto riguarda il cercare un nuovo lavoro, sono una caratteristica in più da mettere in curriculum.

La dualità positiva/negativa del carcere, per quanto riguarda i detenuti, è un elemento costante durante le interviste, in tutte le interviste: il binomio malo/buono, insomma, è la principale caratteristica che descrive, per loro, che cosa è stato il carcere. La prigione, quindi, è come i due lati della medaglia: un lato, quello negativo, che è fondamentalmente incarnato nell'istituzione stessa carcere e nelle sue conseguenze, l'altro lato, invece positivo, è quanto si possa essere riusciti a imparare dal lato precedente.

## **Le aspettative verso il futuro.**

### **Il futuro dopo il carcere: le parole.**

Anche per quanto riguarda il loro futuro, la loro libertà, ho chiesto, innanzitutto, di riferirmi alcune parole che potessero riguardare quello che si aspettano per il loro futuro.

- ✓ *Vivir la vida* (vivere la vida)
- ✓ *Disfrutar la vida* (godere la vita)
- ✓ *Aprender un trabajo* (imparare un lavoro)
- ✓ *Vida nueva* (nuova vita)
- ✓ *Buscar trabajo* (cercare lavoro)
- ✓ *Volver a vivir* (tornare a vivere)
- ✓ *Volver a ser libre* (tornare a essere libero)
- ✓ *Sin miedo* (senza paura)
- ✓ *Luchar* (lottare)
- ✓ *Encontrar trabajo* (trovare lavoro)
- ✓ *Recuperar el tiempo perdido con la familia* (recuperare il tempo perso con la famiglia)
- ✓ *Trabajo* (lavoro)
- ✓ *Buscar una mujer y tener una familia, una casa.* (trovare una donna, avere una famiglia, una casa)
- ✓ *Trabajar (3)* (lavorare)
- ✓ *Cuidar la familia* (accudire la famiglia)
- ✓ *Rehacer mi vida* (rifarmi la mia vita)
- ✓ *Reintertarme* (reintegrarmi)
- ✓ *Empezar una nueva vida* (ricominciare una nuova vita)
- ✓ *Prevención a la recaída* (prevenzione contro la ricaduta)
- ✓ *Recuperar mi familia* (recuperare la mia famiglia)
- ✓ *Que me vaya todo medio bien* (che mi vada tutto mediamente bene)

Le parole e le frasi che mi sono state dette per quanto concernono le aspettative riguardo al loro futuro possono essere rinchiusi in tre grandi aree:

- Il ritornare a VIVERE
- Lo stare con la famiglia, il recuperare il tempo perso con loro. Questo fattore è molto importante soprattutto per coloro che hanno figli, in quanto la mancanza è molto forte.
- Il trovare un lavoro.

Insomma le aspettative di una persona che ha scontato una condanna in carcere sono quelle di avere una vita normale, secondo gli standard "comuni": vivere la vita, senza problemi, vivere con la famiglia, e trovare un lavoro. Una vita normale.

### **Il futuro.**

Come in precedenza, anche per le aspettative del futuro ho chiesto di sviluppare le parole e le frasi dette al riguardo.

Dunque come già detto tutti i reclusi, parlando di futuro e di libertà, hanno fatto riferimento a tre differenti aree:

- Il vivere.
- La famiglia.
- Il lavoro.

### **Il vivere**

Quello che più desiderano riguardo al loro futuro è semplicemente vivere: tornare a essere liberi, e non avere più le restrizioni del carcere.

La parola vivere, per i detenuti intervistati, vuol dire molto, vuol dire cercare di fare un passo avanti e cambiare. Vivere per loro vuole anche dire vivere senza tornare a sbagliare come in passato: aver capito gli errori commessi e non ripeterli.

Per quanto riguarda i reclusi che hanno avuto problemi con la droga e che sono stati tossicodipendenti, riguardo al loro futuro dicono di voler essere seguiti dai servizi sociali competenti per non tornare a consumare sostanze stupefacenti. Alcuni di loro sono già stati messi in contatto dai servizi sociali penitenziari e già sono seguiti dai professionisti dei vari centri di recupero per tossicodipendenti presenti nella provincia di Granada, affinché già si possa creare un legame con quello che ci sarà dopo.

*“Voglio lavorare e voglio essere aiutato. Ho già parlato con la psicologa, perché quando esca mi possano seguire in un qualche programma di trattamento. Ho bisogno anche dell’aiuto dei professionisti e per quello la prossima settimana ho un appuntamento con degli psicologi di un centro de salud” (Manuel)*

Il vivere è strettamente connesso con le altre due dimensioni, la famiglia e il lavoro.

### La famiglia

È una delle cose di cui hanno sentito di più la mancanza, lo stare lontani dalla famiglia, soprattutto dai figli, per chi li ha.

*“Voglio vivere e recuperare il tempo perso con la mia famiglia, con mia moglie e con i miei figli e nipoti. Voglio stare di più con loro” (Juan II)*

Tutti sono concordi nel dire, che, al ritorno alla libertà cercheranno di fare tutto il possibile per recuperare il tempo perduto con loro e per recuperare anche la fiducia che hanno perso, il fatto di entrare in carcere ha decisamente “cambiato” l’idea che le persone più vicine hanno avuto di loro.

*“quando sarò libero, cercherò di stare più tempo possibile con la mia famiglia” (Housine)*

Per chi ha bambini piccoli (due intervistati) il ritorno alla libertà è pensato come il modo per poter stare di più con loro, per poterli crescere e vedere crescere.

*“Voglio stare con i miei bambini, voglio crescerli e prevenire, perché non sbagliano” (Jennifer)*

Soprattutto per le donne, la lontananza dai figli è stata molto dolorosa, e, il tornare a essere liberi è anche un modo per alleviare questo dolore, tornare a essere madri, dopo il periodo della condanna è un desiderio molto forte. Insomma la cosa più forte che le spinge a voler tornare a essere libere è l’amore per i propri figli.

### Il lavoro

Per i detenuti intervistati il lavoro, così come il voler stare con la propria famiglia, è una delle loro più grandi aspettative, anche perché, potrebbe essere proprio il lavoro l'elemento chiave per non tornare a sbagliare.

*“Spero di avere un altro tipo di vita, un lavoro stabile e non dipendere da nessuno. Vivere.” (Juan I)*

Alcuni di loro dovranno cercare lavoro, altri, invece, sono aiutati da amici e parenti e hanno già delle possibilità molto reali di impiego.

Il lavoro è fondamentale, anche perché strettamente correlato alle altre due dimensioni espresse: il tornare a vivere e lo stare con la loro famiglia, insomma è la maniera che può consentire di vivere una vita normale, senza problemi.

Per quanto riguarda il lavoro, molti di loro soffrono il problema del lavoro stagionale o precario, soprattutto chi ha sempre lavorato nel settore turistico (per esempio come cameriere) stagionale per eccellenza. Molti altri, invece, sono consapevoli del problema dello stereotipo: molti datori di lavoro, sapendo che una persona è stata in carcere, decidono di non assumerla.

Quindi alla domanda “che cosa desiderano i reclusi riguardo al loro futuro?”, la risposta può semplicemente essere “Una vita normale”.

## **5. 3 Alcune considerazioni circa le interviste ai detenuti.**

Come già riferito in precedenza, vorrei ancora sottolineare il fatto che, nonostante gli stereotipi sul “carcerato”- visto come qualcosa di estremamente negativo -, tutte le interviste sono state contrassegnate da una grande collaborazione da parte dei reclusi verso il questionario che veniva loro proposto; insomma non ci sono stati intoppi di nessun genere e tutti gli intervistati hanno risposto alle domande mettendosi decisamente “in gioco”. Molti dei reclusi non solo hanno risposto alle domande, ma molto spesso, hanno anche raccontato aneddoti riguardo al centro penitenziario e riguardo alla loro vita, chi ha figli ha raccontato con interesse di loro e delle loro vite.

Per quanto riguarda l'esperienza del carcere ho potuto riscontrare in tutti loro il fatto di identificare il carcere con la sfaccettatura malo/bueno:

- Il malo, il lato cattivo della prigione è soprattutto la sua limitazione della libertà, le regole ferree, il rapporto con gli altri detenuti che spesso può risultare conflittuale, la noia del patio;
- Il buono, il lato positivo dell'esperienza, identificato con la partecipazione a laboratori, corsi di formazione, corsi scolastici... e soprattutto, come loro ammettono, perché il carcere è una lezione di vita, ovvero dalla durezza di quella situazione si capisce cosa vuol dire sbagliare e quali sono le sue conseguenze (il carcere, appunto, esperienza da non ripetere).

Diciamo che parlando di prigione e della loro esperienza con tutti i detenuti, non uno escluso, emerge questo aspetto duale: un'esperienza che porta con sé due qualità che sono in sé stesse un contrasto. Un'esperienza ossimoro direi, un'esperienza che sa affiancare aspetti molto positivi a momenti del tutto negativi e sconcertanti.

Tra gli aspetti negativi, sottolineerei la lontananza dalla famiglia, soprattutto dai figli –per chi li ha. Le famiglie soffrono molto la lontananza dai loro cari, soprattutto se in prigione, e anche loro, tra le cose che più li ha fatti soffrire del carcere, avvertono la distanza dai loro parenti; Ciò è accentuato dal fatto che famiglia ed amici molto spesso risultano impossibilitati a fare loro visita tutte le settimane. Capita, per esempio, che i familiari del recluso non risiedano nella stessa città del centro penitenziario dove sono internati i detenuti e allora risulta estremamente difficile riuscire ad andare a vederli almeno una volta a settimana. Per quanto riguarda i familiari che risiedono nella stessa città del carcere, ovvero a Granada, anche per loro è sicuramente difficile riuscire a raggiungere il centro, soprattutto per la lontananza dalla città e dalla mancanza di mezzi pubblici per collegare la città al carcere.

Per coloro che hanno figli, cinque intervistati, il carcere è stata una duplice sofferenza, secondo quanto affermano la cosa che più di tutte li ha fatti soffrire e per cui bramano il ritorno in libertà è stato lo stare lontani da loro. Alcuni di loro ai bambini non hanno raccontato di essere in carcere, ma hanno inventato storie, come per esempio che lavorano fuori; per rendere, insomma, la realtà un po' meno dura di quella che è. Come si sul dire “una bugia a fin di bene”.

Il “buono” della situazione “prigione” viene identificato soprattutto con la sua lezione di vita, l'esperienza in questione, è un momento che li ha aiutati a riflettere e a capire che sbagliare può far male soprattutto a loro. Molti hanno riscontrato decisamente utili i corsi formativi messi a disposizione nel centro penitenziario: inizialmente accedono per trovare alternative alla noia, ma poi vengono

progressivamente coinvolti dalle attività proposte. Sono utili soprattutto perché lasciano qualcosa anche per quanto concerne il futuro, insomma danno strumenti che poi si potranno sfruttare. Emerge che tutti loro hanno cercato in un modo o nell'altro di impegnare il loro tempo in qualche maniera, pur di non stare nel patio a fumare e a fare niente: a parte i corsi di formazione professionale, molti hanno avuto accesso a corsi socioculturali, a corsi scolastici e sportivi. Alcuni hanno cercato di impegnare il loro tempo cercando di fare le cose che più preferiscono, per molti ciò è identificato nello sport, nel praticare sport libero o con un istruttore,

Il combattere la monotonia della vita del carcere è stato ciò che li ha spinti a partecipare alle varie attività, inizialmente un modo per poter contrastare la noia e per poter impegnare il tempo libero. La principale motivazione che emerge per quanto riguarda il prendere parte ai vari corsi è proprio questa, tuttavia bisogna sottolineare anche che le attività concedono punti utili per i benefici e i permessi di uscita del fine settimana e per il cambio di grado (generalmente da secondo a terzo). Successivamente il corso in questione può coinvolgere il detenuto, il quale si impegna e lo porta a buon fine; ma questo è sempre il momento un seguito. Emerge quindi che, inizialmente, un recluso non si propone per un determinato corso perché gli può essere utile in futuro, ma per poter soddisfare dei bisogni immediati: combattere la noia e ottenere dei punti che gli possano servire.

Per quanto riguarda il loro futuro e la libertà, la maggior parte di loro riscontra nel lavoro ciò che gli potrà consentire una vita degna, senza errori: trovare un'occupazione è un motivo per non tornare a sbagliare, per poter finalmente condurre una vita normale.

Per coloro che non hanno figli, il ritorno alla libertà è un modo ambito per poter ricominciare una vita secondo gli standard normali della società, alla domanda "cosa ti aspetti dal futuro?", non sono stati pochi coloro che mi hanno risposto, lavorare, trovare una donna, sposarmi e avere dei figli. Insomma le aspettative normali secondo i canoni prefissi dalla società. Per quanto riguarda invece chi ha figli, chi ha moglie/marito o fidanzata/o, il ritorno alla libertà è il ritorno alla vita di coppia e alla vita dei figli, sempre con l'aspettativa di trovare presto un lavoro che possa soddisfare i loro bisogni e di poter finalmente condurre una vita "normale".

Insomma per tutti i detenuti l'aspettativa verso il futuro è una vita normale, senza intoppi, con un lavoro sicuro e con la propria famiglia.

Il lavoro futuro? Una buona parte degli intervistati dice di avere contatti al di fuori del carcere con parenti ed amici che li aiuteranno a cercare un'occupazione, la maggior

parte nel settore delle costruzioni; gli altri dicono che immediatamente “fuori” si metteranno alla ricerca di un impiego, che gli possa consentire di poter ritornare alla normalità. Tutti comunque vedono nel lavoro l'elemento chiave per la normalità e per non ricadere nell'errore commesso.

Sicuramente molti di loro hanno paura del fantasma del carcere, come disse una delle intervistate, il dover ammettere che si ha sbagliato e che si è stati in carcere. Ciò che temono di soffrire è quindi lo stereotipo e il pregiudizio, il fatto che il datore di lavoro possa dirti di no perché sei stato in carcere, la paura che le persone ti guardino diversamente. Tutti coloro che hanno avuto problemi di tossicodipendenze sono sicuri di aver risolto definitivamente il loro problema e che, comunque vada, il problema non si riproporrà. Il fatto di non ricadere negli stessi errori è una costante che si ripete nelle interviste, anche per i non tossicodipendenti il non ricommettere il delitto è ciò che il carcere gli ha insegnato.

Ciò che emerge nel complesso dalle interviste con i reclusi è il fatto che tutti loro sono concordi nell'affermare che il carcere, sebbene sia un'esperienza nella sua globalità negativa, li ha aiutati a risolvere i loro problemi, per la maggior parte di loro è stata l'esperienza che li ha aiutati a uscire dal mondo della droga e della tossicodipendenza. In conclusione possiamo quindi affermare che secondo i detenuti e la loro esperienza personale il carcere riabilita e consente di cambiare vita, nonostante sia un'esperienza difficile e molto oppressiva. Un'esperienza, insomma, che gli ha permesso di cambiare il proprio modo di pensare. Tuttavia durante le interviste, alcuni di loro, affermarono che sì il carcere aveva cambiato loro stessi, ma che in altre situazioni altre persone spesso sono ricadute negli stessi errori che li avevano portati lì.

Sottolineerei, infine, che purtroppo non ho avuto la possibilità di intervistare persone in secondo grado o in primo, persone con magari più condanne alle spalle; sicuramente avrebbero avuto una visione molto diversa e soggettivamente molto più distorta rispetto a coloro che hanno avuto accesso alla semilibertà. Ciò non è stata possibile per via della difficoltà ad ottenere i permessi per poter intervistare i detenuti e la ricerca si sarebbe ulteriormente dilatata nel tempo.

Un detenuto in terzo grado, in semilibertà, sicuramente è una persona consapevole di “avercela fatta”, di essere riuscito a cambiare il modo di pensare proprio per essere riuscito ad ottenere una situazione decisamente più “semplice” e meno oppressiva. Proprio per “avercela fatta” e per essere riusciti a uscire da quella situazione molti dei ragazzi tendevano a distinguersi dagli “altri”, che invece quel

passo non sono riusciti a percorrerlo, agli “altri” che non sono riusciti a uscire da quella situazione. Ecco questa tendenza a non volersi “mischiare” è molto forte e, credo, sia un po’ una maniera di poter anche riaffermare il proprio IO e la propria personalità per aver saputo affrontare un momento come quello. In questo senso sarebbe stato molto interessante, ai fini dello studio, parlare con questi “altri” che non riescono ad uscire dalle “loro” situazioni, purtroppo la macchinosità della burocrazia penitenziaria e tutti i suoi controlli (ovviamente strettamente necessari, vista l’istituzione che è) non me lo hanno permesso.

## Capitolo 6. Le attività socioculturali, le immagini.

Prima di concludere vorrei lasciare spazio alle immagini della mostra “Derecho de Fuga” tenutasi a Granada, nella facoltà di Scienze dell’Educazione –Universidad de Granada UGR –organizzata dalla professoressa Yolanda Aragón Carrillo.


La mostra era un’esposizione dei lavori artistici dei reclusi del carcere di Granada, eseguiti durante i corsi socioculturali proposti dal centro.

A seguito alcune delle foto:











## **Conclusione.**

### **Il carcere delle riforme o la riforma del carcere?**

In questo lavoro ho esposto il sistema penitenziario spagnolo in due momenti: in primo luogo l'analisi della realtà a livello generale, analizzando sia le leggi che legiferano circa il funzionamento delle carceri in Spagna sia i suoi numeri, le sue statistiche sulla popolazione penitenziaria spagnola. Nella seconda parte invece ho analizzato una realtà specifica della Spagna, quella del carcere di Granada, realtà non indifferente per due motivi: il fatto che il centro penitenziario è situato in Andalusia, la regione con maggiore popolazione penitenziaria; e perché il carcere in questione è un macrocarcere, un centro penitenziario di nuova generazione, creato per poter accogliere un numero alto di detenuti per poter autogestirsi e non necessitare dell'aiuto del resto della società.

Dal punto di vista legislativo, quello che sicuramente possiamo affermare è che l'obiettivo fondamentale del sistema penitenziario è la persona, la sua riabilitazione e, successivamente, la sua reintegrazione nella società. Tutte le leggi che riguardano la gestione e il funzionamento delle carceri in Spagna sottolineano l'importanza, non solo dell'aspetto punitivo proprio dell'istituzione prigioniera, ma di quello rieducativo: insomma chi entra in carcere perché ha commesso delitti sanzionati dal codice civile spagnolo e punibili mediante la privazione della libertà, viene sì castigato del delitto commesso, ma tuttavia è in condizione di ricevere un trattamento adeguato, personalizzato, affinché non torni a commettere delitti e che, in un certo senso, smetta di nuocere a sé stesso e alla società.

L'obiettivo, secondo le leggi in questione (Costituzione spagnola, ley Organica Penitenciaria, Reglamento Penitenciario), dovrebbe essere garantito mediante il "trattamento scientifico individualizzato" del detenuto: ogni internato deve avere un'attenzione specializzata in base alle proprie necessità. Di questo si occupano i vari funzionari che lavorano, appunto, nell'ambito educativo e mediante una collaborazione d'equipe soddisfacente hanno il dovere di proporre per ogni recluso compiti e doveri da soddisfare durante il proprio soggiorno nei centri penitenziari del territorio.

Secondo la legge, quindi, il trattamento è coadiuvato da attività che dovrebbero consentire al recluso di poter possedere, al momento dell'uscita, di capacità che gli possano consentire il suo ritorno nella società libera senza problemi.

Tali attività, in sostanza, sono riconducibili e tre grandi aree:

- L'area educativa/scolastica, che, in sostanza, comprende il diritto/dovere del recluso, analfabeta e con conoscenze teoriche basiche, di accedere al servizio scolastico penitenziario. Le leggi prevedono, inoltre, che anche coloro che possiedono i requisiti base, possano accedere a corsi scolastici specializzati. Il centro penitenziario, in tal caso, si affida a professionali e strutture corrispondenti esterne al centro penitenziario e quindi, per garantire questi servizi, vengono stipulati convegni tra le due strutture;
- L'area socioculturale, riguarda le varie attività e laboratori in tale ambito. Secondo l'esperienza del carcere di Granada (ovviamente non estendibile al resto della società) quest'area viene gestita soprattutto dalle varie associazioni e ONG, che collaborano con le istituzioni penitenziarie. Bisognerebbe annotare il fatto che il sistema spagnolo è un sistema aperto, di governance in sostanza, anche a settori della società non propriamente istituzionali, che, però, con le istituzioni collaborano;
- L'area lavorativa, riguarda il suddetto settore. Secondo le leggi analizzate, il sistema penitenziario, nel suo ideale riabilitativo, è in dovere verso il recluso nell'"insegnargli un mestiere". Il lavoro è uno degli elementi considerati indispensabili per poter lavorare in maniera soddisfacente alla rieducazione della persona che in passato ha sbagliato. I vari centri penitenziari, quindi, devono mettere a disposizione dei reclusi un numero sufficiente di corsi di formazione professionale che gli consentano di poter apprendere strumenti e capacità in ambito lavorativo, che gli possano essere utili per quanto concerne il ritorno in libertà.

Come già detto le norme spagnole che legiferano tale settore sono scrupolose nell'affermare che al centro del sistema penitenziario deve essere collocato il detenuto e i suoi diritti, in quanto persone e in quanto, appunto, recluso. Come tali le leggi sottolineano il fatto che all'interno dei vari centri penitenziario devono essere salvaguardati diversi diritti:

- La libertà religiosa
- La libertà politica
- La libertà civile

Sottolineerei, inoltre, che in un paese come la Spagna, di tradizione cattolica conservatrice molto forte, un passo, anche se solo a "livello legislativo", del genere è sicuramente incidente: il fatto, che per esempio, venga consentito a chiunque di

poter svolgere i propri “doveri religiosi” senza interferenza alcuna; lo stesso discorso vale per il tema delle libertà politiche e civili.

In linea generale possiamo dire che il complesso normativo spagnolo riguardo al sistema penitenziario risulta essere soddisfacente, anche e soprattutto per il semplice fatto di porre l'attenzione sull'ideale riabilitativo del detenuto e sulla sua reintegrazione nella società. Le amministrazioni dovrebbero fornire all'internato la possibilità di poter accedere a un trattamento specializzato sulla base della sua personalità, delle sue caratteristiche, affinché possa, dopo la prigionia, condurre una vita nella legalità senza incorrere nelle sanzioni previste dal Codice Civile Spagnolo. Il carcere, quindi, non solo come punizione, ma anche con reintegrazione, come rieducazione. Questo punto di vista effettivamente è decisamente incisivo.

È, quindi, opportuno parlare anche della realtà, poiché, comunque, la legge ha la qualità di essere generica ed astratta. La realtà della popolazione penitenziaria spagnola fondamentalemente risulta essere differente alla descrizione legislativa.

Secondo i dati tratti dai siti ufficiali, invece, possiamo notare come il numero dei detenuti sia sempre in aumento, di anno in anno le carceri spagnole devono essere in grado di accogliere sempre più reclusi. Lo stesso Centro Penitenziario di Albolote a Granada, costruito una decina di anni fa per poco più di mille persone, adesso è costretto ad accogliere un sovrappiù di 900 reclusi. Secondo alcuni esperti del settore e secondo alcuni studi<sup>217</sup>, consultabili su internet, la “colpa” di questo aumento potenziale è dovuta a un inasprimento delle sanzioni nel Codice Penale, rispetto al vecchio codice: per reati simili si “allunga” la pena e il recluso paga la stessa, con un carcere più “lungo”. Pena decisamente allungata nel tempo: risultato troppi reclusi in prigionia. Questo elemento sicuramente influisce in maniera decisiva su un altro momento basilico del “sistema carcere”, ovvero sull'ideale riabilitativo: il Centro Penitenziario di Granada ne è un esempio, infatti a detta degli intervistati e delle informazioni ottenute dall'APDHA non ci sono sufficienti posti per le varie attività, che dovrebbero essere garantite a ogni recluso. Sottolineerei anche il fatto che tra i detenuti intervistati, uno in particolare, poiché doveva scontare una condanna “troppo corta” e le liste d'attesa erano “troppo lunghe”, non è riuscito ad accedere ai corsi di formazione previsti. Insomma venendo meno la partecipazione alle attività formative, viene anche meno il significato “rieducativo” della prigionia,

---

<sup>217</sup> Moliné, Cid “*El incremento de la población penitenciaria española entre 1996-2006: diagnóstico y remedios*” consultato presso <http://www.criminologia.net/pdf/reic/CID08.pdf>

rimane sì il suo elemento punitivo, ma quello riabilitativo non è sufficiente, proprio per la mancanza di risorse economiche e materiali che lo possano permettere.

Il numero dei reclusi è in costante aumento, cosa che sta convincendo l'amministrazione spagnola a costruire e investire sempre più in nuove carceri, direi macrocarceri. Quello di Albolote è un esempio: un centro penitenziario autosufficiente, visto da dentro una sorta di villaggio, a sé stante, fuori dalla città. Molto probabilmente la politica è questa, quella di costruire sempre più carceri dove poter mettere tutto questo sovrappiù di detenuti, anche perché alcuni dei centri penitenziari spagnoli, soffrono della sovrappopolazione penitenziaria e non riescono nemmeno a garantire una vita "degn".

Parlare di carcere e parlare di reintegrazione significa anche e necessariamente parlare del dopo carcere: se una buona parte di ex detenuti ricadono nell'errore commesso in precedenza, ciò significa che il carcere ha qualcosa che non va, che i suoi ingranaggi in qualche modo falliscono. Parlare di dopo carcere e di recidività al crimine è uno degli elementi che ci possono aiutare a fare chiarezza su quanto realmente sia efficace questo tipo di pena punitiva: dalle interviste che ho effettuato nel Centro Penitenziario di Granada emerge il fatto che, nella maggior parte dei casi, manca il legame "assistenziale" tra carcere e vita in libertà, quando tornano a essere liberi gli ex reclusi, in brevi parole, non sanno che fare e non sanno a chi rivolgersi. La volontà personale è necessaria ed è un dato di fatto, ma anche l'assistenza in un momento come quello dovrebbe essere un passaggio obbligatorio per la reintegrazione.

Un rapporto pubblicato dall' "Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía"<sup>218</sup> sulla condizione dei malati mentali nelle carceri spagnole, sottolinea, da una parte la difficoltà dei familiari di gestire un malato mentale, e dall'altra la responsabilità della società. Il rapporto evidenzia la scarsa attenzione da parte dei servizi sociali a persone con problemi psichici, mancanza di aiuti pubblici: il risultato è che le famiglie si ritrovano sole. Anche all'interno del carcere risultano essere carenti le misure rivolte ai malati mentali, la mancanza di sostegno a livello psicologico non fa altro che peggiorare la situazione.

---

<sup>218</sup> *Enfermos mentales en las prisiones ordinarias: un fracaso de la sociedad del bienestar*. Informe Febrero 2007, pubblicato da APDHA, consultato presso [http://www.apdha.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=355&Itemid=45](http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=355&Itemid=45)

Un altro rapporto<sup>219</sup>, pubblicato dall' "Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía" e dall'associazione "Enlace", sul problema dell'AIDS nelle carceri spagnole, sottolinea la scarsa attenzione medica all'interno delle prigioni: poiché vi sono solo professionisti generici, risulta obiettivamente difficile curare a dovere queste malattie. Il rapporto evidenzia anche lo scarso coordinamento con la rete pubblica e spesso i reclusi non riescono ad ottenere l'attenzione medica specifica. Dati come questi, per una popolazione penitenziaria delle più alte d'Europa sono molto negativi, soprattutto anche per il fatto che un 70/80% dei reclusi ha o ha avuto in passato problemi di droga: sostanzialmente quello che si evidenzia è che mancano le risorse necessarie per la cura delle tossicodipendenze e dell'AIDS.

Ciò che possiamo evidenziare da questi rapporti e dai dati ufficiali emessi dal ministero dell'interno spagnolo sono due: la Spagna conta di un numero molto alto di detenuti, la recidività è molto alta. I due dati sono oggettivi e, si può dire, che sono strettamente collegati tra loro, la recidività aumenta, di fatto, il numero dei reclusi in carcere e, di conseguenza, altri problemi sociali; non indifferente è la costruzione dello "stereotipo" del delinquente. Sicuramente da parte dei funzionari il tentativo di reintegrare e rieducare i reclusi c'è – e le interviste lo dimostrano – sicuramente mancano le risorse necessarie affinché tale ideale possa diventare realtà: se la recidività è del 64% si può dire che sì, per un 64% il carcere non ottempera al suo obiettivo, ma per il rimanente 36% la persona smette di commettere delitti. Ovviamente non possiamo attribuire al carcere tutti i meriti di tale "risultato", ma sicuramente apporta qualcosa alla persona che capisce che "delinquere è sbagliato". Forse in questo caso, per quel 36% di persone che non ricadono nel delitto, si si può dire che l'obiettivo Costituzionale<sup>220</sup> è centrato.

A livello locale, quello che ho potuto constatare dall'esempio di Albolote e soprattutto dalle parole dei diretti interessati, dalle parole di chi il carcere lo vive tutti i giorni, che il sistema in sé è soprattutto carente di risorse. Per quanto riguarda i professionali che ho intervistato è risultato evidente l'accentuazione della mancanza di mezzi materiali che possano permettere di ottenere l'obiettivo legislativo: la reintegrazione dei reclusi. Un elemento sottolineato più volte è stato quello del problema della recidività a commettere il crimine: molti dei reclusi che affollano il carcere di Granada e in esteso le prigioni spagnole non sono alla prima condanna,

---

<sup>219</sup> *Informe. Por la Integración de la Sanidad Penitenciaria en el Servicio Andaluz de Salud* pubblicato da APDHA e da Enlace, consultato presso

[http://www.apdha.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=114&Itemid=31](http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=31)

<sup>220</sup> articolo 25.2 Constitución Española

ma ne hanno una o più di una alle spalle. È possibile affermare che in questi casi la colpa è del sistema penitenziario che non ha funzionato? A detta dei funzionari intervistati la risposta è sia affermativa che negativa, nel senso che da una parte è incisiva la volontà del singolo e della sua voglia di cambiare, dall'altra il centro penitenziario risulta essere carente delle risorse necessarie che possano attendere tutti indiscriminatamente. Non indifferente è il fatto che il carcere di Granada fu costruito una decina d'anni fa per poco più di mille reclusi e ora ne accoglie 1900: resta quindi un "surplus" di 900 persone da "gestire".

Il punto di vista del recluso, ovviamente, è differente: consapevole di aver sbagliato, vede nel carcere un'esperienza del tutto negativa, semplicemente nera, senza sfumature, caratterizzata dalla noia delle giornate monotone e dalla voglia di rompere quel grigiame e di non pensare. Tutti i detenuti hanno concordato con il fatto che la prigione è stato l'elemento decisivo che li ha definitivamente allontanati dai loro problemi e dai loro errori. Un'esperienza complessivamente negativa, che però ha contribuito a formare delle persone nuove, che hanno cambiato il loro atteggiamento verso la vita. È da sottolineare, inoltre, il fatto che tutti i reclusi hanno attribuito un'importanza fondamentale alle varie attività che il Centro Penitenziario ha loro proposto, indiscutibilmente utili per quanto riguarderà la loro vita futura.

Punti di vista differenti quelli delle interviste effettuate, ma con convergenze non indifferenti: la concordanza da parte di funzionari e detenuti sull'importanza della volontà individuale sul voler uscire da quella situazione, e poi, sulla scarsità di risorse. Da parte dei funzionari la scarsità di risorse è vista come mancanza di quei mezzi materiali che possano loro consentire di svolgere un lavoro in condizioni e di poter avere il tempo per tutti; dal punto di vista dei reclusi, invece, la mancanza di risorse viene vista sia come mancanza di laboratori o attività che gli possano occupare il tempo, sia come carenza di aiuti materiali ed economici.

Un problema riscontrato anche nella realtà granadina, emerso soprattutto dalle interviste con i reclusi, sta nella mancanza di legami assistenziali con il futuro: una delle preoccupazioni più grandi, infatti, è quella di non riuscire a trovare lavoro o di faticare molto per riuscire a ottenere un qualche impiego. Spesso si sentono un po' in "balia delle onde" del destino e più che ai servizi sociali, si affidano alle conoscenze di amici o familiari per raggiungere l'obiettivo. Ovviamente questa non è un'affermazione che può essere estesa su grande scala, però non è indifferente il fatto che per trovare lavoro si utilizzino molto le conoscenze e poco le strutture.

In sostanza quindi la domanda rimane sempre la stessa <<Il carcere delle riforme o le riforme del carcere?>>, infatti, come già detto, dal punto di vista legislativo siamo di fronte a un caso in cui la legge, nelle sue parole, punta in maniera non indifferente sulla persona e sul suo sviluppo; le leggi penitenziarie ruotano, insomma, attorno al concetto di persona. Nella realtà, in sostanza, assistiamo, da una parte a un aumento complessivo del numero di reclusi di anno in anno, assistiamo a un “affollamento” delle carceri –anche se possiamo definirlo relativo, in quanto, nel carcere di Granada (l’unica esperienza concreta a mia conoscenza), il sovraffollamento è semplicemente di due persone per cella –e a un fenomeno di recidività non indifferente. Assistiamo, quindi, al fatto che molti detenuti hanno più esperienze carcerarie alle spalle, per cui sarebbe opportuno chiedersi se effettivamente il carcere, nella realtà ha l’obiettivo di rieducare oppure se le sue politiche sono soprattutto incentrate sulla punizione.

Questo lavoro, insomma, è una piccola analisi di un sistema penitenziario considerato modello, una risposta alle domande democratiche del post franchismo, un controbattere rispetto alle esigenze della chiesa e dell’opus dei e, nonostante questo sforzo legislativo, c’è ancora da chiedersi se il carcere debba ancora essere riformato e se, effettivamente, sia necessario puntare su altre proposte “alternative” proprio al carcere.

## Bibliografía

- AA.VV , *“Contra la Impunidad; en defensa de los Derechos Humanos”*. Barcelona: Icaria, 1998.
- AA.VV. *“El principio de Justicia universal”*. Madrid: Colex. Asoc. Argentina pro DD.HH. I Congreso sobre DD.HH. y el principio de Justicia Universal, 2001.
- AA.VV. *“Mujeres, integración y prisión”*, Aurea Editores 2005
- Amnistía Internacional, *“Informe 1997. Crónica del terror y de la dignidad”*, Madrid, 1997, Editorial, AL.
- ARAGÓN CARRETERO, Y, *“Análisis de las interveintervenciones educativas que se llevan a cabo con los internos de segundo grado del centro penitenciario de Albolote”*. Tesi dottorale
- BERGALLI, R (coord), *“Control social punitivo. Sistema penal e instancias de aplicación (Policía, Jurisdicción y Cárcel)”*. Barcelona: Editorial M. J. Bosch, 1996
- BERGALLI, R., *“Los rostros ideológicos de la falsía resocializadora. El debate en España”*. In *“Doctrina Penal”*, núm. 36, Buenos Aires: Ediciones de Palma, 1986
- BERGALLI, R. (coord), *“Sistema penal y Problemas Sociales”*. Valencia: Tirant lo blanch, 2003
- BERGALLI, R; BUSTOS RAMIREZ, J; MIRALLES, T; *“El pensamiento criminologico. Un analisis critico”*, Ediciones Península, 1983
- BERGALLI, R; BODELON, E., *“La cuestión de las mujeres y el derecho penal simbólico, Anuario de Filosofía del Derecho”*, Madrid: , T. IX: 43-73; 1992
- CAMPELLI, E.; FACCIOLI, F.; GIORDANO, V.; PITCH, T .; *“Donne in carcere (Ricerche sulla detenzione femminile in Italia)”*, Milano: Feltrinelli, 1992
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL . *“Libro blanco de la Justicia”*, Madrid, 1997
- FOUCAULT, M, *“Vigilar y Castigar. El origen de la prisión”*, Madrid: Siglo XXI, 1986
- FRAILE, P, *“Un espacio para castigar. La cárcel y la ciencia penitenciaria en España (siglos XVI I I-XIX)”*, Barcelona, Eds. del Serbal, 1987
- GOFFMAN, E, *“Asylum.Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza”*, Edizioni di Comunità, Torino, 2001
- IZQUIERDO MORENO, C, *“Jovenes en la cárcel. Realidad y reinserción social”*, Mensajero, 1991
- MATTHEWS, R, *“Pagando tiempo. Una introducción a la sociología del encarcelamiento”*. Barcelona: Edicions Bellaterra (trad: A. Piombo), 2003
- MOORE JR, B., *Principios de la desigualdad social*, Barcelona, 2005, Hacer.

- OLARTE HURTADO, A, *“Alternativas a la cárcel en Eskadi: el trabajo en beneficio a la comunidad”*, Colección Derechos Humanos “P. Francisco de Victoria”, 2006
- PAVARINI, M, *“I nuovi confini della penalità. Introduzione alla sociologia della pena”*, Bologna: Editrice Martina, 1994
- PRINA, F, *Devianza e politiche di controllo. Scenari e tendenze nelle società contemporanee*. Carrocci, 2003
- RIERA, A , *“La dialéctica de la función policial”*, Caracas: Edisil, 1985
- RIVERA BEIRAS, I, *“La cárcel en el sistema penal (un análisis estructural)”*, 2ª edición, Barcelona: Ma. J. Bosch, 1997
- RIVERA BEIRAS, I , *“La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos. La construcción jurídica de un ciudadano de segunda categoría”*, Barcelona: J. M. Bosch, 1997
- RIVERA BEIRAS, I. (coord.), *“Mitologías y discursos sobre el castigo : historias del presente y posibles escenarios”*, Anthropos Editorial, 2004.
- RIVERA BEIRAS, I , *“Recorridos y formas de la penalidad”*. Barcelona: Anthropos Editorial, 2004
- RIVERA BEIRAS, I. coord. (2004d), *“Sistema Penal y Política Criminal”*. Barcelona: Anthropos Editorial.
- RIVERA BEIRAS, I , *“Sociología de la cárcel en la España del fin del milenio”*, Barcelona: Ma. J. Bosc, 1999
- RODRIGUEZ ALONSO, A (2003) *“Lecciones de derecho penitenciario”* Editorial Comares, 2003
- SERRANO-PIEDRECASAS, J. R. , *“Emergencia y Crisis del Estado Social. Análisis de la excepcionalidad penal y motivos de su perpetuación”*. Barcelona: PPU (Colección Sociedad-Estado, dirigida por R. Bergalli), 1988
- TAYLOR, S. J. y BOGDAN, R., *“Introducción a los métodos cualitativos de investigación”*. Barcelona: Paidós.
- TOMÁS y VALIENTE, F, *“Manual de Historia del Derecho Español”*. Madrid: Editorial Tecnos, 1983
- TREVES, R./FERRARI, V, *“Sociologia dei Diritti Umani”*. Milano: Franco Angeli, 1989
- VALVERDE MOLINA, J, *“ La cárcel y sus consecuencias. La intervención sobre la conducta desadaptada”*, Editorial Popular, 1991
- VAN DIJK, T. A. *“Dominación étnica y racismo discursivo en España y América Latina”*, Barcelona: Gedisa, 2003.

VON HIRSCH, A. (1998), *“Censurar y castigar”*. Madrid: Editorial Trotta (trad: E. Larrauri), 1998.

WACQUANT, L , *“Las cárceles de la miseria”*. Madrid: Editorial Alianza (trad: H. Pons), 2000.

YOUNG, J. , *“La sociedad excluyente. Exclusión social, delito y diferencia en la Modernidad tardía”*. Barcelona: Marcial Pons Ed. (trad: R. Bergalli/R. Sagarduy), 2003

ZINO TORRAZZA, J, *“Trayectorias sociales y proceso de identidad en prisión”*, in *“Arxiu d'Etnografia”*, Tarragona, 1995

## Riferimenti tratti da Internet

AA. VV. *“Proyecto Barañi. Crimialización y reclusión de mujeres gitanas”*.

Consultato presso <http://web.jet.es/gea21/intro/presenta.htm>

AAVV *“Estudio sobre las cárceles”*. Consultato presso

<http://euskalherria.indymedia.org/eu/2003/11/10607.shtml>

Coordinadora para la prevención de la tortura. *“Informe sobre la tortura en el estado español (2007)”* consultato su <http://www.apdha.org/media/Informetortura2006.pdf>

*“Enfermos mentales en las prisiones ordinarias: un fracaso de la sociedad del bienestar”*. informe Febrero 2007, pubblicato da APDHA, consultato presso

[http://www.apdha.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=355&Itemid=45](http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=355&Itemid=45)

Erving Goffman, *“Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza”*, Milano, Edizioni di comunità, 2001, p. 415 consultato su

[http://www.comune.bologna.it/iperbole/assminsto/Sche\\_2001goffman.htm](http://www.comune.bologna.it/iperbole/assminsto/Sche_2001goffman.htm)

*“Informe. Por la Integración de la Sanidad Penitenciaria en el Servicio Andaluz de Salud”* pubblicato da APDHA e da Enlace, consultato presso

[http://www.apdha.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=114&Itemid=31](http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=31)

*“Il Panopticon”*,

consultato presso <http://www.faser.net/blog/permalinks/panopticon.xhtml>

*“La Constitución Española de 1978”*. Consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Admin/constitucion.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html)

*“La dichiarazione universale dei diritti umani”*, consultato presso

<http://www.boes.org/un/itahr-b.html>

*“Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria”*. Consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/lo1-1979.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.html)

Moliné, Cid *“El incremento de la población penitenciaria española entre 1996-2006: diagnóstico y remedios”* consultato presso

<http://www.criminologia.net/pdf/reic/CID08.pdf>

Rivera Beiras, I , *“Transparencia en las cárceles”*, consultato presso

[http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Transparencia/carceles/elpepuespcat/20040115elpcat\\_4/Tes](http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Transparencia/carceles/elpepuespcat/20040115elpcat_4/Tes)

*“Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario”*, consultato presso

[http://noticias.juridicas.com/base\\_datos/Penal/rd190-1996.html](http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/rd190-1996.html)

*“Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”*, consultato presso

[http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h\\_comp34\\_sp.htm](http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/h_comp34_sp.htm)

## **Altri riferimenti**

Corso di formazione propedeutico al volontariato in carcere tenuto dall’*Asociación Pro Derechos Humanos* a Granada dal 7 al 28 Novembre 2007. È possibile consultare il sito dell’associazione: <http://www.adpha.org/>

## **Siti consultati**

<http://www.adpha.org/>

<http://www.derechopenitenciario.com/noticias/index.asp>

<http://www.ine.es/>

<http://www.mir.es/INSTPEN/>

<http://www.uma.es/estudios/propias/criminologia/>

<http://www.wikipedia.org/>

## **Ringraziamenti**

Un ringraziamento particolare va al prof. Pio Marconi, senza l'aiuto del quale questo lavoro non sarebbe stato possibile; grazie anche per la libertà di movimento datami durante tutte le fasi della ricerca.

Ringrazio particolarmente il prof Juan Irigoyen dell'Universidad de Granada (UGR) per i suoi consigli sempre utili e per l'aiuto che non è mai mancato.

Grazie anche alla Prof.ssa Yolanda Aragón Carretero dell'Universidad de Granada (UGR) per le informazioni sul centro penitenziario di Albolote e per avermi messo a disposizione la sua tesi dottorale.

Grazie a Elena del Centro Penitenziario di Albolote, per avermi aiutato nel momento delle interviste e per la sua grandissima disponibilità.

Grazie all' "Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía"- gruppo carcere, per le informazioni e per l'aiuto su cui ho potuto contare durante tutti i momenti della ricerca; grazie speciale a Elena per avermi messo a disposizione tutta la sua esperienza nel campo e il suo tempo.

Grazie a tutti gli intervistati per la loro disponibilità e per avermi lasciato un po' del loro tempo. Un grazie particolare ai detenuti, per essersi raccontati senza riserve e per avermi fatto vedere il carcere dai loro occhi.

Grazie a tutti coloro che, volenti o nolenti, mi hanno accompagnato in questo momento.

Un grazie che inizia e non finisce a Mamma, Papà ed Alice ...per esserci!